

La presente Opera è stata digitalizzata dal
NH Mauro Valerio Capecchi per scopo non di
lucro sul sito internet della Famiglia Capecchi

<http://capecchi.jimdo.com/>



Capecchi

MANUALI HOEPLI

J a copo Gelli

CODICE CAVALLERESCO

ITALIANO

con il commento e note di Giurisprudenza cavalleresca

15^a edizione completamente rifatta

CON PREFAZIONE DI A. G. BANTI



ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

1926

Ringrazio il cav. di G. C. Athos Gastone Barati, Collega nella Corte d'onore, per avere ornato questo lavoro di una brillante prefazione: e ringrazio, pure pubblicamente, il capitano avvocato Paolo Lepanto Boldrini, Relatore della Corte stessa, il quale con singolare affettuosa devozione mi ha coadiuvato nel corredare questa nuova edizione di importanti massime, dedotte dalla più recente giurisprudenza cavalleresca.

Sarò pure grato a tutti coloro i quali, aderendo alla mia preghiera, mi invieranno i giudicati di arbitri o di giuri d'onore, che venissero a loro cognizione.

J. GELLI

*presso la Libreria editrice ULRICO HOEPLI
Galleria De Cristoforis*

MILANO

Milano - Tipografia Cav. Umberto Allegretti, Via Orti, 2.
(Printed in Italy).

INDICE GENERALE

Prefazione di A. G. BANTI	<i>Pag.</i> 13
GENERALITÀ	
1 Gentiluomo	1
2 Leggi d'onore	2
3 Vertenza cavalleresca	4
4 Codice cavalleresco	4
5 Onore	4
6 Offese	5
7 Squalifica - Squalificato	6
LIBRO I	
<i>Dall'offesa all'inizio della vertenza.</i>	
I Delle offese	9
II Offeso e offensore	12
III Contegno dell'offeso e dell'offensore	23
IV Risarcimento dei danni	24
V Soddisfazione e riparazione	25
VI Scuse	31
VII Nomina dei rappresentanti	33
VIII Sostituzione e dimissione dei rappresentanti e dei giudici d'onore	37

	<i>Pag</i>
IX Rappresentanti e testimoni. Missione. Scelta. Comportamento	40
X Doveri e diritti dei rappresentanti e dei testimoni	42
XI A chi è vietata la parte di rappresentante e di testimone	45
XII Non trovando rappresentanti	48
XIII Ritardo nel regolare una partita d'onore	50
XIV Sfida e sua forma	54
XV Dichiarazione da farsi inviando o accettando un cartello di sfida	56
XVI Consegna del cartello di sfida	57
XVII Diritto e obbligo di respingere la sfida	63
LIBRO SECONDO	
<i>Questioni e principi di massima</i>	
I Armi pel duello e diritto per la scelta	67
II Scelta dell'arma per lo scontro	68
III Maestri di scherma nel duello	69
IV Scelta del luogo per lo scontro	70
V Condizioni per lo scontro	71
VI Uso della mano e del braccio disarmati durante lo scontro	72
VII Del guanto, della legaccia e del fazzoletto	74
VIII Duelli immediati	75
IX Duelli a primo sangue e duelli ad oltranza	76
X Duelli eccezionali	77
XI Duelli in luoghi chiusi	77
XII Età e stato fisico degli avversari nel duello	78
XIII Infermi, minorati, ecc	82
XIV Sostituzioni	85
XV Responsabilità dei giornalisti	90
XVI Medico nel duello	95

LIBRO TERZO

<i>Discussione e soluzione della vertenza</i>	<i>Pag.</i>
I Primi atti dei rappresentanti	97
II Accomodamento pacifico della vertenza	98
III Accomodamento pacifico fallito	103
IV Indegnità cavalleresca	105
V Della riabilitazione cavalleresca	117
VI A chi non è concesso o interdetto l'onore delle armi	119
VII Chi è in obbligo di respingere un cartello di sfida	127
VIII Tra chi non può accadere un duello, e a chi è momentaneamente interdetto	131

LIBRO QUARTO

Duello

DUELLI AD ARMI BIANCHE	136
I Sul terreno	136
II Scelta del terreno	137
III Visita agli avversari	138
IV Dichiarazioni da farsi prima dello scontro	139
V Esami delle armi	140
VI Direttore del combattimento	143
VII Lettura del verbale di scontro	145
VIII Posto dei testimoni	146
IX Posto dei duellanti, distanze, saluto	147
X Diritti e doveri dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada	149
XI Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada	153
XII Dei riposi	155
XIII Durante il combattimento	158

	<i>Pag.</i>
XIV Sospensione o cessazione del combattimento	160
XV Disarmo	161
XVI Rottura di una delle armi	163
XVII Caduta	163
XVIII Delle ferite	164
XIX Dell'entità delle ferite	166
XX Ripresa del combattimento in seguito a ferita	167
XXI Violazione delle regole del duello e delle condizioni speciali per lo scontro	168
XXII Vertenze d'onore sorte sul terreno dello scontro	170
XXIII In seguito a morte	171
XXIV. Dopo il combattimento	172
a) Riconciliazione	172
b) Verbale di seguito scontro	173
c) Visite	174
B) DUELLO ALLA PISTOLA	175
I Varie specie di duello alla pistola	175
II Delle distanze	176
III Armi e munizioni. Loro esame	177
IV Provvedimenti da prendersi dai testimoni prima di recarsi sul terreno	181
V Scelta e preparazione del terreno	183
VI Caricamento delle armi	184
VII Posto dei duellanti e dei testimoni	186
VIII Il tiro e la posizione del corpo nel duello	187
IX Duello a piè fermo	189
Mirando a tiro successivo	189
Del duello colla pistola mirando a volontà	191
Del duello colla pistola e mirando a tiro simultaneo	191
Del duello colla pistola con tiro a volontà	192
X Del duello avanzando	192

	<i>Pag.</i>
XI Duello arrendandosi	194
XII Duello a comando	194
C) VERBALI	197
I Generalità	197
II Verbale in seguito a rifiuto di sfida	200
III Verbale in seguito ad accettazione di sfida	201
IV Verbale di scontro	201
V Verbale di seguito scontro	203
LIRRO QUINTO	
<i>Arbitraggio - Tribunali d'onore - Giurì - Corte permanente - Giurì d'onore militare</i>	207
A) Arbitraggio	207
a) Arbitro	210
b) Giurì d'onore	212
C) Corte d'onore permanente - Costituzione e funzionamento	217
D) Fondatori e Consiglieri della Corte	222
REGOLAMENTO	226
E) Giurì d'onore militari	242
I. giurì d'onore pei militari	242
R.° D.° 4 Ottobre 1908	244
Circolare 1980,12 del 13 Agosto 1923	253
LIBRO SESTO	
<i>Formulario di lettere - cartelli - verbali</i>	261
Repertorio dei nomi e della materia	279
Riferimento degli articoli delle vecchie con la presente 15° edizione	309

PREFAZIONE

C'è nella mia Livorno una chiesina piccina piccina, che sorge a pochi metri di distanza dalla cattedrale grande grande. Nel contrasto, la chiesina - - che è intitolata a Santa Giulia sembra ancor più modesta: e i livornesi, quando vogliono giudicar d'una cosa contraria alla logica, e stravagante -- come sarebbe d'un debole che offrisse con aria pretensionosa il suo soccorso ad un forte -- o d'un sonatore d'ocarina che presumesse d'insegnare armonia e contrappunto a. Mascagni dicono: « È Santa Giulia che fa l'elemosina al Duomo ».

Perché mai il mio dilettezzissimo e venerato maestro Jacopo Gelli abbia scelto proprio me che non gli ho mai fatto del male, gli ho spedito ogni anno una cartolina illustrata per il suo onomastico e, insomma, mi son sempre portato con lui come amico rispettoso e devoto -- per farmi fare la parte, un po' ridicola, della Santa Giulia... cavalleresca, accanto a quel gigante di erudizione specifica, e di competenza e di autorità, che è lui - ecco una cosa che né io, né altri riusciremo a conoscere mai.

E perché, poi, questo Codice Gelli, che è da 40 anni l'unico codice cavalleresco italiano, debba proprio avere, per la sua quindicesima edizione, un preambolo, mentre non l'hanno avuto le 55.1 copie delle precedenti 14 edizioni - e se ne son trovate benissimo - (loro... e i lettori) - neanche questo indovineremo mai, neanche se ci metteremo a spaziare in quei vaghi e fioriti campi del fantasioso e del chimerico che stanno alla nuda realtà come ci stanno i «circoli bene informati» - e gli «ambienti autorevoli» dove i miei cronisti - e i cronisti di tutto il mondo civile che si rispettino - dicono sempre d'essere andati a cercare con gran fatica le loro più strabilianti supposizioni: mentre è notorio e pacifico che, quando i *reporter* scrivono così, vuol dire che tornano dall'aver presidiato diligentemente il *bar* ch'è vicino al giornale.

Ad ogni modo queste sono ormai malinconie inutili.

Era scritto nel libro misterioso del Destino che ad una certa epoca la letteratura cavalleresca si sarebbe arricchita d'una prefazione. Rassegniamoci ai voleri dell'imperscrutabile, confortandoci col pensiero che, se Dio vuole, in materia di cavalleria, e di duelli, nessuno pretenderà che ci sia rimasta ancora qualche lacuna da colmare.

Tutto è stato ormai detto da un pezzo, sull'argomento. Come per quell'altro duello umano, nel quale occorre ugualmente d'essere in due - ma senza testimoni - (e c'è sempre il pericolo, a non aver giudizio, di diventare tre, e anche più) - non c'è barba d'uomo che possa sperare di dir qual cosa di peregrino e di inedito intorno al duello.

Dal Puteo, che il marchese Maffei e il Giustiniani e il Romei ritengono il primo¹, il quale col suo «*Solenis et utilissimus libellus de re militari, ubi est tota materia duelli seu singularis certaminis*» abbia trattato dello scontro cavalleresco, « illustrandone le regole », al senatore Crispolti, che ancora in questi giorni nobilmente si ostinava a pubblicar articoli su pei giornali contro *l'uso barbaro* - c'è tutta una letteratura spaventevole per mole e per molteplicità di epoche, di tesi e di idiomi.

Basta scorrere quella eccellente Bibliografia *del duello*, del barone Giorgio Enrico Levi² valorosissimo scrittore di cose cavalleresche, e del Gelli - e ch'è rimasta documento insuperato di cultura, di acutezza e di precisione - per accorgersi che ci sono al mondo (e non dico che circolano, perché non le tocca nessuno) centinaia e migliaia di opere sul duello: opere d'ogni calibro e d'ogni parere.

L'Ellero giudicava che «in veruna materia come in questa si può temere di fare un libro inutile: imperocché sul medesimo o veramente contra il medesimo fu molto scritto e sempre indarno ». Naturalmente questo non gli impedì di pubblicare, anche lui, la sua brava dissertazione sul duello, e di vedersela premiata dalla Accademia di Modena, nel 1864!

Tutto dunque è stato già detto, intorno al duello. Da che esso è stato inventato (e anche su questo non va d'accordo nessuno, perchè Gregorio da Tours dice che furono gli Alemanni e i Visigoti; Agathias attribuisce l'onore della... scoperta ai Franchi, Wippo ai Sassoni e agli Slavi, e il Paradisi ai Sujan, popoli venuti dalla Scandinavia) - il

¹ Secondo il Laire, 1472

² Hoepli, Milano 1903

duello ha certamente fatto versare molto inchiostro (anche... copiativo, come sarebbe quello di queste citazioni).

Basti ricordare le leggi, prima, che lo disciplinarono come giudizio di Dio (Frotone III, re di Danimarca; Enrico e Alarico II, dei Visigoti, e Gundebaldo [legge Gombetta], re dei Borgognoni) all'epoca in cui fu necessario incanalare nelle vie, almeno lastricate di legalità, del *singulare certamen* il bisogno, ch'è innato nell'uomo sino dai tempi di Caino, di affogare le passioni nel sangue. E poi tutti i decreti e gli editti che, volta a volta, lo permisero e lo vietarono, nelle sue forme successive di *Wehading*, di lotta fra campioni di comunità religiose o civili, di scontri collettivi e di duello «per punto d'onore», ch'è quello per cui migliaia e migliaia di gentiluomini persero la vita.

Ci fu un'epoca sotto i Valois in Francia, per esempio - in cui tutti i gentiluomini si battevano. Era una specie di mania, contagiosa, diffusissima. Ma, in realtà, i gentiluomini costituivano allora una minoranza, in confronto alle grandi masse plebee, cui l'uso delle armi cavalleresche era interdetto.

Oggi, invece, assistiamo a un fenomeno curioso siamo tutti gentiluomini. I bimbi d'Italia nascono gentiluomini, così, come voi ed io siamo nati con un ditino in bocca, e un gran bisogno di protestare, piangendo, contro lo scherzo di cattivo genere che c'era stato fatto, mettendoci al mondo senza il nostro consenso.

La cavalleria è ormai alla portata di tutte le borse.

Dopo il suffragio universale, la *gentilhommerie* universale. Anche in quelle classi sociali dove se la donna, diceva il Marquardt, non porta mai il cappello, l'uomo in compenso non se lo leva di testa che al momento d'andare a letto, non c'è partita a scopone, finita con qualche disparità di vedute intorno alla scelta del momento in cui si doveva calare il setto bello, che non si risolveva con un verbale di onorevole chiusura della vertenza. La gente procede, ormai, nella vita, come se fosse nata in quel beato paese di Alghero dove i cittadini si trovarono tutti *caballeros* di schianto l'8 ottobre 1541, senza neanche bisogno d'istruttoria da parte dell'autorità politica.

Provatevi a fare un'osservazione qualunque al tranviere che non vi consegna il biglietto se prima non si è accuratamente sputato sulle dita - o al commesso che squassa la bella capigliatura fatale, guardando con occhio impudentemente infiammato la vostra compagna, di dietro al banco del negozio. - E quelli vi risponderanno subito: « Badi come parla! Sono un gentiluomo! » e vi manderanno a, domicilio altri due conimessi o altri due tranvieri, vestiti naturalmente di nero.

Questa generalizzazione dello stile, e dei metodi, che una volta erano propri ad una *élite*, dipende naturalmente da varie cause: un po' dai mutati tempi, che hanno dato al popolo usi e mentalità e atteggiamenti, ch'erano prima peculiari alle categorie più elevate delle cittadinanze: un po' dal mutato spirito pubblico, bellicoso anzi che no; e molto dal fatto che, in generale, su cento vertenze, una sola si risolve sul terreno, ed anche quella....! mentre, ad ogni modo, le 99 vertenze terminate pacificamente, e l'unica in cui ci sia stato anche il

più tenue spargimento di sangue, rappresentano altrettanti quarti d'ora di celebrità paesana per tutti: avversari, padrini, amici di famiglia, ecc.

Siamo dunque in presenza d'un fenomeno di democratizzazione della cavalleria.

Ora, non sarò io, che mi ostino a rimaner democratico, in un'epoca in cui a chiamar democratico uno c'è da farsi dare una querela per diffamazione, con ampia facoltà di prove, non sarò io che richiederò pei cavalieri del 1926 il ripristino della *collata* e degli speroni d'oro: ma, insomma, a leggere certi verbali, che fanno, diciamo così, bella mostra di sé sui giornali quotidiani e a veder quella razza di vertenze che vengono mandate in esame alla Corte d'onore e in cui si affermano principi da far rizzare i capelli, c'è da domandarsi se davvero questa povera cavalleria non sia stata volgarizzata un po' troppo.

Perché per guidare un modesto schizzettone d'automobile occorre ed è bene - la licenza dell'Ufficio Tecnico delle Ferrovie; per levare il più umile dei denti carciati ci vuol tanto di laurea; non c'è che la tutela dell'onore, che sia materia di diletterantismo, aperta a tutte le più disinvolte esercitazioni di coloro che fanno della cavalleria a orecchio, come suonerebbero il mandolino. M'è capitato qualche volta di domandarmi, di fronte alle figure barbinate fatte fare da certi padrini somari ai disgraziati che s'erano affidati ad essi e ch'eran poi costretti a trascinarsi dietro, per tutta la vita, dei verbali ingiustamente stroncati, veri marchi d'infamia, se, oltre al diritto di sfidare i propri rappresentanti, diritto di cui pochi si valgono, purtroppo, non ci sarebbe, anche la

possibilità di intentare loro delle cause per danni. Chi li obbliga a far da padrini, se non sanno ?

Ecco perché, se non è proprio possibile che chi si impanca in vertenze cavalleresche debba aver avuto prima la sua brava patente, come gli *chauffeurs*, sarebbe almeno da augurarsi che tutti, rappresentanti e rappresentati, imparassero a mente il Codice Gelli (esclusa la prefazione, s'intende).

Questo libro del Gelli, che molte altre nazioni europee ci hanno tolto in prestito, con le traduzioni autorizzate del Ristow (Austria), del Lanzilli (Spagna), ecc. - mentre altrove è stato saccheggiato e plagiato senza troppi scrupoli - è veramente una guida assai completa e buona: che, pur a traverso inevitabili mende, rappresenta quanto di più perfetto, di più coscienzioso e di più serio si sia fatto in proposito, da quando lo Châteauvillard col suo *Côte du duel*, tradotto anche in italiano, dette il più importante esempio, ai moderni, del come si dovessero codificare tradizioni e costumanze cavalleresche.

Il Gelli ha avuto la genialità che occorreva per non cristallizzarsi nella adorazione fanatica di formule immutabili: e per comprendere che chi intendesse oggi di regolarsi, in una vertenza, come quando il Bufalini consigliava «qual partito debba prendersi da un vero cavaliere in caso di querelle cavalleresche»: e il Marozzo gladiatore dissertava intorno agli «abbattimenti di tutte l'armi che possano adoperar gli huomini, da corpo a corpo, a piedi et a cavallo », correrebbe il rischio di trovare, invece che due padrini, due infermieri del manicomio provinciale.

Conservare e salvare dall'insidia delle interpretazioni personali, iconoclastiche, la tradizione cavalleresca, ma intonare le discipline che regolano le contese fra gentiluomini alla legge inesorabile della evoluzione dei tempi e dei costumi e delle forme e delle sensibilità e delle stesse concezioni di vita: questo ha fatto il Gelli, in quaranta anni di lavoro.

Raccolta dallo Châteauvillard, e poi dal Bellini, dal De Rosis, e dall' Angelini, la prima materia, assai informe, di un compendio di regole cavalleresche, Jacopo Gelli ha avuto la tenacia di seguire, con oculata diligenza, quanto venivano man mano consacrando nei vari lodi i molti Giurì, nominati in tutta Italia negli ultimi decenni, e quella Corte permanente d'onore, che, fondata nell' 88, a Firenze, ha dopo la guerra ritrovato, sotto la presidenza del Gelli medesimo, vitalità ed autorevolezza grandi. Ed ha intonato la sua opera alla giurisprudenza che man mano si affermava in Italia.

È inutile dire che mentre lo Châteauvillard, per quel suo esempio di codice, che ebbe due sole edizioni (e nella seconda - anch'essa, come la prima, del 1836 - non c'era di veramente cambiato neanche gli errori di stampa) ebbe onori e guadagni, il Gelli non ha mai avuto niente, da nessuno: né per questo suo libro che da solo basterebbe ad additarlo alla considerazione dei Governi, e né per tutto l'apostolato di bene che egli ha compiuto in tanti anni di studio e di lavoro, e ancor seguita a compiere.

Singolare uomo, Jacopo Gelli!

In un venticinquennio di professione giornalistica, piuttosto movimentata, ho dovuto

bussare, al suo uscio, per chiedergli soccorso di lumi cavallereschi, diecine e diecine di volte. L'ho trovato sempre lo stesso (il Gelli, naturalmente; ma anche l'uscio è il medesimo, in quella casa ospitale degli Scali d'Azeglio, a Livorno) : sempre cortese, e gran signore - di modi! - e sempre pronto a soccorrervi, con un parere, con l'indicazione d'una data, con tutto quello che può abbisognare ad un uomo imbarazzato nella trattazione d'una vertenza complicata, o reso perplesso da un caso di coscienza.

Il Gelli non è un uomo: è un archivio vivente: è un casellario umano. Egli sa dirvi, così, all'improvviso, che cosa abbia scritto il Birago, sir di Metone e di Siciano, e che cosa il Muzio e l'Alciato e l'Olevano, «accademico intento», e quante edizioni abbiano avuto il *Dialogo dell'Honore* del Possevino, e il *Modo del far pace* del Valmarana; e che cosa abbia detto il Montmorency (Butteville) nel momento in cui lo giustiziavano per ordine di Luigi XIII, al cui editto contro il duello aveva contravvenuto.

Ma ciò che è caratteristico, nel Gelli, è la sua grande bontà, quasi evangelica: quella sua sorridente indulgenza, che deriva diritta diritta dal cuore; è soprattutto quel bisogno, da cui egli è permanentemente pervaso, di placare i rancori fra gli uomini; di richiamarli, paterno, al senso del rispetto reciproco e della fratellanza umana.

Bisogna vederlo alla Corte d'onore, davanti a uno di quei casi che sembrano non presentare altra via d'uscita che lo scontro. Quando ha potuto trovare la formula onesta che dà ragione alla ragione e torto al torto, ma che pacifica gli animi e finisce onorevolmente ogni cosa, senza strascichi di

rancori e di rammarichi, il Presidente si frega le mani tutto soddisfatto, e i suoi occhi chiari, pieni di malizia bonaria, sfavillano di contentezza.

Un'altra questione «accomodata bene» !

Mi diceva un giorno, con l'aria di voler ammonire una certa fazione un po' estremista del turno giudicante, che lui di questioni «accomodate bene» ne aveva al suo attivo più di 7000 e che, nella vita, bisognerebbe procedere sempre con un ramoscello d'olivo in mano.

Ma quando, così senza parere, gli ricordai che, grattando bene nelle cronache di 40 o 45 anni fa, si poteva trovare una serie piuttosto rispettabile di duelli, in cui doveva aver figurato, come primo attor giovane, un certo Jacopo Gelli, famoso a' suoi tempi per picchiare botte dell'ottanta con la spada e con la sciabola, il Presidente ha finito per riconoscere che, qualche volta, può anche esser necessario posare l'olivo e prendere qualche cos'altro.

Ora il Gelli lavora ad una storia dei duelli celebri: ma poi vorrei si mettesse a compilare quella dei duelli umoristici.

Non sempre si trova chi, davanti a un duellante che pare un grillo, tanto è veloce a scappare, abbia lo spirito che ebbe il povero Averardo Borsi, giornalista arguto e simpaticissimo, quando, disperando ormai di raggiungere col ferro l'avversario, che lo aveva costretto ad una vera maratona intorno al campo del combattimento, si fermò, portò con la sinistra la sciabola alla spalla, fece finta di mirare, e poi gridò all'improvviso: *Pètin!*... E il duello dovette cessare fra le risa spasmodiche dei padrini e dei dottori, che non avevano mai visto tirare al volo, così !

Se il Gelli insorgesse, con l'autorità immensa che gli deriva dal nome universalmente noto, contro certi duelli finiti senza spargimento di sangue - per... cardiopalma dei combattenti! - o con ferite guaribili in sei ore, salvo complicazioni - aggiungerebbe una benemerenzza di più alle sue moltissime, riconducendo un po' di dignità in una costumanza che non ha diritto di perpetuarsi se non a condizione che chi la pratica la intenda senza istrionismi volgari. E chi è intelligente capisce che io non domando che i duelli finiscano, necessariamente, in tante carneficine; ma chiedo che la serietà delle condizioni li limiti alle persone serie, che si batteranno per cause veramente serie; ché altrimenti si casca nella buffoneria e nel reclamismo.

Il Gelli, che nella vita nulla ha mai desiderato, mi confidava giorni or sono la sua sola speranza: quella di poter licenziare, fra 3 anni, un'altra edizione del Codice - la più bella! - e di arrivare a celebrare così le nozze d'oro di questo figliuol suo prediletto, che pubblicato nel 1887, la prima volta, aveva però avuto, nel 1879, un fratellino embrionale, la cui importanza consiste soltanto nell'essere esistito.

Possa questo voto del vecchio Maestro diletto essere esaudito e sorpassato!

E possa, Egli, esser conservato per lunghissimi anni ancora, di poi, alla venerazione e alla riconoscenza di quanti hanno tuttavia il culto della bontà e il rispetto per l'onesta povertà degli uomini che vivono puri.

ATHOS GASTONE BANTI.

GENERALITÀ

1. GENTILUOMO

Gentiluomo è colui che, per una raffinata sensibilità morale, ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l'onore di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norme che si chiamano leggi cavalleresche ¹.

¹ Esclusivamente dalla insufficienza delle leggi nel tutelare l'onore dei cittadini traggono la loro giustificazione le consuetudini cavalleresche, le quali, all'osservatore sereno, non possono apparire, come a molti accade di giudicarle, un cumulo di assurdi dovuti al pregiudizio, bensì come un mezzo, talora indispensabile, per tutelare il proprio onore.

Può darsi il caso che Tizio mi diffami presso Caio; Caio presso Sempronio e così di seguito, per modo che dieci, venti, cento persone vengano successivamente, una ad una, a sapere e a riferire delle turpitudini calunniose a mio riguardo. Attorno a me si formerà un *ambiente* di ostilità; mi vedrò abbandonato e disprezzato da amici e conoscenti. Posso anche vedermi congedato da un impiego che richiegga, per la sua natura, qualità morali ineccepibili in chi lo ricuopre.

Supponiamo che fra i tanti, a cui è stato detto male di me, ci sia un amico *gentiluomo*. Egli, prima di rinnegarmi come antico sentirà, perché gentiluomo, il dovere di manifestarmi francamente le voci calunniose che circolano a mio riguardo; mi dirà da chi le ha apprese; si compiacerà che io, professatomi innocente, cerchi il modo di togliere dal fango il mio nome. Quali mezzi pongono per ciò a mia disposizione le leggi ordinarie? Nessuno! Ci sono, è vero, gli articoli 393 e 394 del C. P., i quali mi accorderebbero il diritto di quere-

larmi (anche col procedimento rapidissimo della citazione diretta) contro il diffamatore e di sfidarlo a provare in giudizio il fatto turpe che mi ha attribuito.

Ma, se fra le cento persone che sono a conoscenza dei fatti, che mi diffamano, io non ne trovo una che abbia riferito i fatti stessi « *a più persone riunite o anche separate* » (e nella ipotesi ciò sarebbe impossibile perché l'una li avrebbe appresi dall'altra) non posso neppure querelarmi per diffamazione senza espormi al rischio di vedere l'imputato assolto, e me condannato alle spese del procedimento.

Se, invece, io mando alla persona, da cui apprese i fatti il mio amico gentiluomo che me li riferì, due miei rappresentanti, che lo richiedono in mio nome, di spiegazioni, di soddisfazione o di riparazione, le consuetudini cavalleresche, se bene applicate, salvaguarderanno del tutto il mio onore.

Certo il mio onore non sarebbe salvaguardato se l'offensore si dichiarasse disposto a concedermi solo una riparazione per le armi per coprire così, col facile eroismo di un duello, la viltà consistente nel non assumere la responsabilità dell'accusa, se da lui creata, o l'omertà col diffamatore da cui l'abbia appresa. Potrei fare il duello, e magari infilare l'avversario; ma il sospetto che i fatti attribuitimi sieno veri, io non lo potrei con ciò distruggere.

Di fronte alle manchevolezze dell'avversario i miei rappresentanti, come tutti i rappresentanti quando si trovino in presenza non ad una semplice ingiuria, ma ad una accusa, si faranno essi un dovere di reclamare luce sui fatti, sostenendo all'occorrenza di non potermi condurre sul terreno, quantunque mi stimino un gentiluomo perfetto, senza prima aver dimostrato falsi i fatti attribuitimi e che, se veri, menomerebbero la mia capacità cavalleresca. Così l'avversario sarà costretto a comparire dinanzi a un Tribunale d'onore. E qui possono darsi più casi:

1° L'avversario rifiuta anche il giudizio cavalleresco. Di fronte a tale vile contegno il Tribunale d'onore non potrà che dichiarare falsi i fatti attribuitimi, considerando esplicitamente l'avversario come un volgare diffamatore e squalificandolo. Riconoscerà integre in me le prerogative cavalleresche, e il suo lodo sarà certo tenuto in grande considerazione non solo da tutti i gentiluomini, ma anche da ogni persona che abbia un po' di buoi senso.

2. LEGGI D'ONORE

Leggi, norme, regole, principi, consuetudini cavalleresche o d'onore, sono espressioni sinonime, che stanno ad indicare i modi con i quali i gentiluomini, seguendo una pratica costante ed uniforme, provvedono alla tutela del loro onore.

In senso lato esse significano norme del retto vivere ¹.

2° L'avversario interviene al giudizio e dichiara il nome della persona che a lui riferì i fatti. E il Tribunale d'onore inviterà anche questa persona ed altre successivamente, occorrendo, finché non si arrivi alla prima da cui fu inventata l'accusa.

Il più delle volte in simili casi accade, che l'autore dell'accusa nega d'averla riferita; professa sentimenti di stima per l'accusato; smentisce, in poco edificante confronto, quel povero diavolo che, avuta in un primo tempo la dabbennaggine di prestar fede alle sue parole, ha commesso, in seguito, l'errore di crederlo capace di assumerne la responsabilità. Anche in questi casi è facile intuire quale possa essere il lodo del Tribunale d'onore, sia pure prescindendo dal principio che, in materia cavalleresca, la negazione di una offesa costituisce soddisfazione.

Di fronte a due persone che si smentiscono a vicenda, difficilmente potrà un Tribunale d'onore giudicare chi abbia ragione e chi torto. Ma nel fatto che ognuna di esse declina la responsabilità dell'accusa, si trovano già elementi di giudizio più che sufficienti per proclamare l'innocenza dell'accusato.

3° L'accusatore sosterrà l'accusa. In tal caso a me è dato di raggiungere per le vie cavalleresche quel giudizio, che invano avrei potuto ricercare per le vie legali.

¹ Rilevasi da questa definizione e da quelle precedenti (n.º 1) come le « consuetudini cavalleresche » non siano imposte coattivamente ai gentiluomini, ma liberamente accettate.

Quale sanzione per chi le disconosce o le viola. ? È facile a dirsi: Se gentiluomo è chi s'impone la rigida osservanza

3. VERTENZA CAVALLERESCA

Il mezzo, col quale i gentiluomini debbono rilevare le offese, consiste nello invio di due fiduciari (rappresentanti) all'offensore, che lo richiedano di spiegazioni, soddisfazione o riparazione, il che segna l'inizio d'una vertenza cavalleresca.

Le vertenze cavalleresche trovano soluzione, egualmente onorevole, sia in un duello, sia in un giudizio di un Tribunale d'onore.

4. CODICE CAVALLERESCO

Per Codice cavalleresco s'intende una raccolta delle consuetudini cavalleresche ¹.

delle consuetudini cavalleresche, chi queste consuetudini disconosce o viola, cessa *ipso facto* di essere gentiluomo. Con ciò non s'intende dire che per essere gentiluomo basti conoscere ed applicare il Codice cavalleresco. Il bisogno di conoscerlo e di praticarlo deve derivare da una raffinata sensibilità morale. come è detto nella definizione del gentiluomo.

¹ L'autore per oltre quarant'anni ha raccolto il materiale prezioso che forma *questa codificazione*. Se i Codici delle leggi ordinarie, risultato di esperienze secolari, elaborati da infinite commissioni di dotti, presentano ancora in ogni articolo grandissime difficoltà d'interpretazione. sarà facile valutare le difficoltà superate e gli sforzi compiuti dall'A. per codificare, come ha fatto, le consuetudini cavalleresche italiane. E sono questi sforzi e queste difficoltà che gli danno diritto alla tolleranza di coloro che potessero riscontrarvi manchevolezze.

5. ONORE

L'onore viene determinato dalla stima e dalla considerazione che una persona onesta ha saputo acquistarsi nella opinione pubblica mediante le azioni, conformi sempre ai dettami delle leggi naturali e di quelle civili. Il sentimento dell'onore nei gentiluomini deve dominare tutte le gerarchie dei doveri.

È un pregiudizio volgare quello che misura l'onore del gentiluomo dal numero dei duelli. Il duello può talora impedire che subisca detrimento l'onore delle persone, ma non conferisce mai onore a chi n'è privo. Erra, quindi, chi crede che un duello possa avere la *et cada di una riabilitazione*.

Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte permanente, giudicando in vertenza Neumann-Wusche, sentenziava « La qualità di gentiluomo non deriva ad una persona da una fede politica o da una fede religiosa; bensì dalle azioni compiute, - sempre conforme ai principii della più scrupolosa onestà e di quella squisita ipersensibilità spirituale, che costituisce l'essenza delle leggi dell'onore. E sono queste che procurano agli individui la considerazione e la stima altrui e concorrono a formare la personalità ed i caratteri particolari del vero gentiluomo. Assurda quindi, e contraria ad ogni principio cavalleresco e morale la pretesa di negare, o di non chiedere, una soddisfazione cavalleresca a chi, e sol perché, lo si presume professare la religione ebraica ».

Quindi, chi adducesse la ragione politica o quella religiosa per negare una soddisfazione, o per esimersi dall'obbligo di chiederla, incorrerebbe volontariamente nella perdita delle prerogative cavalleresche.

6. OFFESA

La parola *offesa* in materia cavalleresca ha significato generico, e sta ad indicare ciò che, dall'ingiuria alla diffamazione, alla calunnia e alle vie di fatto, può ledere l'onore, la reputazione, il decoro d' un gentiluomo.

7. SQUALIFICA, SQUALIFICATO

Squalifica è la sanzione che priva un gentiluomo delle prerogative cavalleresche in modo permanente.

Essa è, la massima sanzione che possa colpire un gentiluomo, e può derivare da

1° sentenza di condanna, passata in giudicato, del Magistrato per cose e fatti che offendono l'onore e la moralità

2° un lodo di un giurì, o di una Corte d'onore, che privi delle prerogative cavalleresche;

3° un *verbale* di squalifica dei quattro rappresentanti, o dei rappresentanti dello squalificato.

8. DUELLO

Il duello è il combattimento a due, che avviene con il libero consenso dei partecipanti, senza sottintesi o restrizioni, alla presenza di quattro *testimoni* e dei *medici*, fatto con armi riconosciute adatte dal Codice penale e da quello cavalleresco, conforme alle regole e prescrizioni d'onore.

6. PARTITA D'ARMI

L'offerta di una partita d'armi non costituisce riparazione; anzi, talune volte essa può ribadire e aggravare l'offesa, perché implicitamente conferma il concetto della indegnità in materia d'onore per la persona a cui l'offerta è fatta.

«La partita d'armi, praticata nei dibattiti cavallereschi successivi alla guerra per l'indipendenza italiana, ebbe alla sua origine la funzione esclusiva di troncare sommariamente le aspre questioni militari, politiche e giornalistiche, che imperversarono in quel tempo avventuroso; ma non ebbe *mai* il carattere, che oggi le si attribuisce, di uno scontro con le armi cavalleresche tra un gentiluomo ed una persona supposta in condizioni di inferiorità morale e cavalleresca.

« La partita d'armi si considera, quindi, fuori dalle leggi d'onore e deve giudicarsi che avvenga con le forme esteriori di un duello». (Lodo Corte d'onore permanente, 1 luglio 1924, in vertenza Arrivabene-Fossani).

LIBRO PRIMO

Dall'offesa all'inizio della vertenza

I. DELLE OFFESE

ART. 1 (1).

Costituisce offesa tutto ciò che ferisce l'amor proprio, la moralità, i diritti o l'onore altrui, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonché delle leggi morali e civili della società nella quale vive l'offeso.

Crediamo opportuno, data l'importanza dei principii che vi sono affermati, riportare integralmente il seguente brano, tolto dai lodi della Corte d'onore permanente del 10 settembre 1923: in v. Crema - Melli, avv. Boldrini estensore

«...chi è gentiluomo deve sentire non solo, quand'è offeso, il diritto di ottenere una riparazione nella forma ampia della cavalleria, ma il dovere anche di concederla a chi gliela richiegga, quando sia stato offensore » .

Chi ritiene che il suo onore sia sempre tutelato a sufficienza dalle leggi: chi per ubbidienza ad ordini emanati da una superiore autorità, sia pure politica o

militare, disconosce la sostanza dei principii cavallereschi, viene con ciò a perdere senz'altro le prerogative del gentiluomo. Anche nei casi, ove ricorrono ragioni d'interesse superiore, le consuetudini cavalleresche concedono alle autorità solo il diritto di far differire lo svolgimento delle vertenze, non già la facoltà di dispensare i gentiluomini dalla osservanza delle leggi d'onore».

ART. 2 (2).

Mancando, o venendo negata dall'offensore o dai suoi rappresentanti la intenzione di offendere, decade il diritto a soddisfazione cavalleresca.

Naturalmente, la intenzione di offendere potrà essere negata quando gli atti o le parole, che costituiscono la offesa, siano di natura tale da prestarsi a più interpretazioni.

Di fronte a parole od atti che contengono una offesa inequivocabile, non potrà chiamarsi soddisfatto l'offeso pel solo fatto che l'offensore, o i suoi rappresentanti, negano l'intenzione offensiva; essi dovranno in tal caso aggiungere parole di rammarico per l'accaduto, esprimere il rincrescimento del loro primo, fare scuse e, occorrendo, dichiarazioni di stima per l'avversario.

Se, nei casi in cui la offesa è fatta in assenza dell'offeso, l'offensore nega, i rappresentanti ne prenderanno atto e redigeranno un verbale che costituisce, pel loro rappresentato, ampia riparazione.

Questo verbale, come tutti gli atti che chiudono una vertenza, può essere reso di pubblica ragione.

Anche nell'ipotesi, che chi nega, abbia realmente offeso, non v'ha dubbio che, ciò non ostante, l'offeso debba ritenersi egualmente soddisfatto della negazione. L'offensore è già punito abbastanza dalla figura meschina che ha fatto nell'aver prima offeso e, dopo, nell'aver negato l'offesa per non assumerne la responsabilità.

Nè alcuno potrà rimproverare l'offeso, se non ottiene migliore soddisfazione da un avversario che gli sfugge dinanzi.

ART. 3 (3).

Nelle offese con vie di fatto, nelle quali *sia provata* la mancanza della intenzione offensiva, chi le ha subite può limitarsi a far valere i propri diritti in via penale o civile.

Per errore di persona, o per una equivoca interpretazione dei fatti un gentiluomo può subire offesa brutale, violenta.

Se si escludesse in chi ha sbagliato l'obbligo della responsabilità dell'errore, si autorizzerebbe chicchessia ad offendere prima e a liberarsi poi da ogni conseguenza con la scusa di *essersi sbagliato*.

In simili casi, perciò, si riconosce all'offeso la *facoltà* di far valere i propri diritti in via penale o civile.

Il suo onore, infatti, non subisce detrimento, se dimostrasi generoso contro l'offensore.

E, intendiamoci chiaramente; quando si dice *facoltà*, non s'intende *dovere*. Il campo delle leggi civili e penali esula del tutto dalla influenza delle leggi cavalleresche. Ed il gentiluomo, che non sia tenuto a rilevare cavallerescamente una offesa, ed abbia invece facoltà di adire le vie dei Tribunali ordinari, può fare ciò che la coscienza e la opportunità gli dettano, senza per niente menomare le sue prerogative di uomo d'onore.

ART. 4 (4).

L'accettazione della domanda di soddisfazione non significa riconoscimento di aver offeso od ammissione della intenzione di offendere.

L'accettazione di un cartello di sfida rappresenta, quindi, l'assentimento ad affidare a terzi, estranei alla offesa supposta o reale, l'esame dei fatti.

II. OFFESO ED OFFENSORE

ART. 5 (5).

Chi provoca od offende subisce la situazione di offensore.

ART. 6 (6).

Non potendo sussistere una vertenza senza un offeso ed un offensore, ne consegue che primo atto dei rappresentanti è quello di determinare chiaramente cotali qualità, poiché la posizione delle parti in contesa può portare ad obblighi, a diritti e a divieti speciali, anche se l' offeso è cavallerescamente incapace.

ART. 7 (7).

Se i rappresentanti sono discordi nell'attribuzione della qualità di offeso, come in qualsiasi altra valutazione di diritti e di doveri, o di principi in materia d'onore, rimetteranno ad un arbitro, o a un Tribunale d'onore, la decisione sui punti controversi.

Ciò accade quando le offese sono reciproche e c'è disparere tra i rappresentanti circa la precedenza o la portata morale delle offese stesse. Non è bene, però, fermarsi ad una prima differenza di vedute per ricorrere senz'altro al giudizio di un arbitro o di un giurì.

Poiché, se ad un giudizio si deve ricorrere, è bene di far dirimere, tutte le possibili controversie, sorte durante la discussione.

Ed è, appunto, per richiamare l'attenzione dei rappresentanti sulla necessità di non intralciare o sospendere ad ogni istante la discussione della vertenza, che si è riportato questo articolo, che sembra superfluo, in quanto nella pratica si ritiene obbligatorio l'appello al giudizio cavalleresco ogni qualvolta i rappresentanti non concordino nel determinare o valutare i fatti, o nel decidere le modalità dello svolgimento di una vertenza.

ART. 8 (8).

Qualora i rappresentanti non concordino sulla entità e qualità dell'offesa, e una delle parti rifiuti l'intervento dell'arbitro o del giurì, ovvero, dopo averlo accettato, ponga condizioni alla libera scelta dei giudici, oppure limitazioni al loro compito, o ne infirmi *a priori* il giudizio, o lo renda impossibile con un atto o mezzo qualunque, l'azione cavalleresca non può aver seguito.

Ove occorra, la parte contraria invocherà il giudizio di una Corte d'onore sul proprio operato, a meno che si consideri il contegno della parte avversa *come rifiuto di dare soddisfazione* all'offeso, o come *rinunzia* alla domandata soddisfazione.

In tali casi sarà fatto un verbale in cui ciò risulti chiaramente, verbale che sarà *notificato* alla parte assente nelle forme prescritte.

Qualora, però, la controversia verta sulla opportunità di ricorrere ad un arbitro anziché ad un giurì, o circa il numero dei componenti il collegio giudicante, dovrà sempre prevalere l'opinione di coloro che invocano il giurì, o lo vogliono composto di un maggior numero di giudici (C. d'onore permanente, 11 giugno 1924).

ART. 9 (9).

Quando l'atto offensivo non fu provocato o giustificato, od ebbe origine da un erroneo apprezzamento dei fatti, deve escludersi la soluzione con le armi ¹.

La vertenza, in tale caso, sarà risolta in via pacifica con un verbale conciliativo, o, con l'appello ad un giuri o ad una Corte d'onore ².

ART. 10 (10).

Il provocatore, l'offesa del quale assumesse carattere di ricatto, deve essere deferito, a seconda dei casi, al Magistrato penale o ad un Tribunale d'onore.

ART. 11 (10-a).

¹ La Corte permanente nel lodo del 22 Gennaio 1924, osservò: È costante la giurisprudenza cavalleresca nel ritenere che non possa accadere uno scontro, quando un gentiluomo ne offenda un altro senza plausibile motivo. L'offeso in tal caso ha il diritto di rivolgersi alla Corte d'onore per sentir giudicare non aver esso alcun obbligo di rilevare cavallerescamente la vertenza.

² Questo principio, in quanto nega la possibilità d'una soluzione per le armi, quando l'atto offensivo non fu provocato o giustificato, è stato talora censurato da persone digiune di questioni d'onore. Queste critiche, però, dipendono da una erronea valutazione del fine a cui mirano le consuetudini cavalleresche, ch'è quello di tutelare l'onore dei gentiluomini, e non già di porli in balia di chiunque voglia molestarli.

Lo spirito che anima questo articolo è il seguente: A nessuno dev'essere permesso di offendere un gentiluomo al solo scopo di provocare una vertenza cavalleresca, e scendere con lui sul terreno. Le vertenze cavalleresche sono un mezzo (tutela dell'onore) e non un fine (creare molestie a pacifici gentiluomini e notorietà agli offensori).

Che, anzi, ove l'offesa consista in vie di fatto, se non provocata o giustificata, si considera aggressione ai sensi dell'articolo 22 (21) e deve escludersi non solo una soluzione per le armi, ma anche qualsiasi altra soluzione cavalleresca.

L'autopresentazione ad un terzo. che trovasi in compagnia di amici comuni, non costituisce offesa e nemmeno provocazione; mentre può considerarsi offesa di primo grado il respingere l'abituale: « *Mi permette?»*», all'atto della presentazione.

Cotale offesa può mutarsi in oltraggio, quando resulti premeditata, o consumata con preconconcetto di offendere per dispregio (Corte d'onore, Livorno, 25 marzo 1922).

ART. 12 (11).

Nel fine di valutare la entità delle offese in rapporto alla soddisfazione da concedersi, la consuetudine le classifica in quattro gradi:

a) semplice, o di primo grado, se diretta contro il prestigio della persona.

Così, se col proposito di offendere e di umiliare, negansi qualità di decoro, come: ingegno, coltura, capacità in checchessia, poteri, fortuna od altro.

L'offeso di primo grado, qualora si faccia ricorso al duello, piuttosto che al giudizio cavalleresco, ha *solo* il diritto alla scelta delle armi.

b) grave, o di secondo grado, se intacca l'onorabilità, e chi se ne rende colpevole risponde di un insulto.

Così, per es., se negasi all'individuo veridicità, delicatezza di condotta, d'indole, coraggio, osservanza della parola data, ecc.

L'offeso in secondo grado ha il diritto della scelta delle armi e a stabilire le condizioni dello scontro.

c) offesa gravissima, o di terzo grado, se diretta contro l'onore del galantuomo, o s'è accompagnata da vie di fatto. L'offensore risponde di un oltraggio.

Così, se negasi il senso del mio e del tuo; il rispetto al giuramento; il coraggio nell'osservanza dei diritti stretti e diretti; la fama della famiglia; l'osservanza della parola d'onore, ecc.ecc.

L' offeso in terzo grado sceglie le armi, detta le condizioni dello scontro; impone la natura del combattimento, nell'ambito sempre delle leggi d'onore, stabilisce le distanze nei duelli con la pistola.

d) offesa somma, o di quarto grado quando tocca la famiglia, e chi offende il capo della famiglia nella famiglia, risponde di una onta.

Di quarto grado sono pure le offese fatte per mezzo della stampa, perché ponderate, volute, divulgare in modo permanente.

Più in là dell' insulto, della percossa medesima, arrivano le offese all'onore della famiglia, quand'anche esse circondino di riserve la persona del capo.

Però, è da ricordare che non sempre con un duello si rimedia al danno subito; talora può essere più conveniente il ricorrere alla Magistratura ordinaria; qualche volta può anche essere preferibile una inerzia assoluta, per impedire una pubblicità che aggravi il danno derivante dall'offesa.

ART. 13 (12, 13).

I rappresentanti determinano il grado dell'offesa. Se discordi la decisione viene affidata ad un arbitro o a un giurì.

È ovvio che l' entità dell'offesa debba essere determinata da persone estranee ai fatti che originarono la vertenza, poiché più che le parole, nelle frasi che possono supporre offensive, è la sensibilità di chi le riceve che lo fa assurgere ad un grado che in apparenza e in sostanza non esiste.

Questi estranei nel discutere il grado dell'offesa e la relativa compensazione, esamineranno s'essa è *iniziale* o *reattiva*; poiché la reattiva, che sorpassa di un grado la iniziale, neutralizza in chi la fece il carattere di offeso. Talvolta, anzi, lo fa incorrere nella responsabilità di offeso.

Nel determinare il grado dell'offesa si considerano:

a) la condizione sociale, l'età, la forza fisica e quella morale, la reputazione di cui gode l'offensore, perché *l'offesa tanto più ferisce quanto più dall'alto discende*;

b) la condizione sociale e l'età dell'offeso, il suo stato fisico, le benemerienze acquistate, le conseguenze morali e fisiche, economiche, che dall'offesa gli sono derivate o potevano derivargli;

e) il luogo dove l'offesa fu consumata; se in pubblico o in privato, alla presenza di persone care, di superiori o di inferiori; se in casa di uno dei contendenti;

d) i mezzi di offesa; parole, atti, gesti, scritti, disegni, armi, bastone, scudiscio, pugno, calcio;

e) la forma; e cioè: con modi cavallereschi o con forme e modi inurbani, indegni di un gentiluomo, o se col mezzo della stampa;

f) la qualità, e cioè : se grave nella sostanza o nell'apparenza; se provocata o no;

g) il movente o il fine, e cioè : se in seguito a provocazione o ad insulti; se per utile proprio o di altri; se per disprezzo o danno altrui ; se per offendere o per difendersi; se per vendetta propria o di terzi.

ART. 14 (14).

Le offese fatte a mezzo della stampa e quelle di turbata pace domestica appartengono al quarto grado.

Per le offese di turbata pace domestica non è obbligatorio il ricorrere alle consuetudini cavalleresche.

ART. 15 (15).

Le censure, anche aspre, dirette con la stampa contro persone investite di cariche pubbliche, per atti compiuti nello esercizio delle loro funzioni, non danno luogo ad azione cavalleresca, se non contengono offese contro la vita privata e il contegno cavalleresco di colui cui sono dirette (1).

(1) La consuetudine ha esteso notevolmente la portata di questo articolo, negando l'azione cavalleresca non solo per censure rivolte a persone investite di cariche pubbliche, ma anche per le censure rivolte a persone che comunque ricoprono cariche elettive, o siano candidate alle medesime (Corte d'onore perm., 27 novembre 1922; 24 dicembre 1923; 7 febbraio 1924, estensore avv. Boldrini).

La necessità della interpretazione estensiva di questo articolo deriva dalla evidente utilità di lasciare libera la discussione intorno alla condotta in genere di coloro che aspirano, in qualsiasi campo, ad ottenere suffragi.

Se un qualsiasi candidato potesse, con una sfida, troncare ogni polemica attorno alla propria persona, specialmente nella imminenza delle elezioni (è noto infatti che, dopo l'inizio di una vertenza, ogni polemica fra i primi avversari deve essere interrotta), le consuetudini cavalleresche potrebbero servire non solo a tutelare l'onore delle persone, ma anche a nascondere nei momenti più difficili le loro magagne. Il diritto di critica non deve in questi casi subire limitazioni di sorta. Certo, laddove l'offesa si concretizzi in volgari ingiurie gratuite, l'azione cavalleresca è ammissibile.

In tutti i paesi a regime liberale si riconosce alla *Stampa* il diritto di sindacare l'opera dei funzionari delle pubbliche amministrazioni ed associazioni. Ma non bisogna confondere la considerazione politica con quella professionale, e personale, che è il patrimonio privato di chiunque eserciti anche una funzione pubblica o privata, fuori dalla politica, per la quale il diritto di critica e di censura è assai ristretto.

Il senatore, il deputato, il pubblicista, l'organizzatore, il candidato ad una carica pubblica o politica, sono considerati uomini politici e per ciò che riguarda l'aspetto politico della loro personalità possono essere attaccati anche aspramente; ma non si può discutere, attaccare, vilipendere le stesse persone per atti e parole che nulla hanno di comune con la vita pubblica.

ART. 16 (16, 17).

Se una offesa provoca un'altra Offesa, nello attribuire la qualità di offeso si terrà presente:

a) il primo che inflisse l'offesa resta offensore, anche se l'offeso reagì con offesa della stessa categoria;

b) se l'offeso reagì con offesa di un grado superiore alla iniziale, le condizioni diventano pari;

Dagli attacchi, invece, concernenti la condotta politica in genere, l'offeso deve difenderci, come meglio crede, mediante la polemica. Solo di fronte all'attribuzione di fatti specifici, ledenti l'onore, è ammissibile (e non necessaria) una vertenza, che, naturalmente, non può risolversi se non previo accertamento della fondatezza dell'offesa per parte di un Tribunale d'onore.

In questi casi il riserbo dei contendenti deve limitarsi esclusivamente a non parlare del fatto che ha dato origine alla vertenza. Anche di fronte ad accuse specifiche può l'offeso, ove lo preferisca, non ricorrere alle consuetudini cavalleresche per difendersi direttamente mediante la stampa.

c) se l'offeso reagì con offesa di due gradi superiore a quella iniziale, l'offeso deve considerarsi offensore.

Se a una domanda di soddisfazione alcuno rispondesse con l'appello alle vie giudiziarie, incorrerebbe spontaneamente nella perdita delle prerogative cavalleresche. In tal caso chi fu offeso per primo può controquerelarsi, senza incorrere nella perdita della qualità di gentiluomo (Corte d'onore perman., 28 giugno 1923).

ART. 17 (18).

La ferita non costituisce offesa, né aggravante dell'offesa, quando sia casuale e indipendente dalla volontà dell'offensore; ma se non fu casuale, emigra dal campo cavalleresco per cadere sotto le sanzioni penali.

Il gentiluomo deve sempre avere di mira la personalità morale propria e degli avversari.

L'atto di chi tende brutalmente a ferire la persona fisica, ove non sia effetto di uno stato d'animo occasionale, transitorio, giustificabile, dimostra di per sé la mancanza delle qualità del gentiluomo in chi ne fu l'autore.

ART. 18 (18-a).

In generale le vie di fatto sfuggono all'apprezzamento cavalleresco; e, perciò, quando non sono effetto immediato di una grave offesa subita, si considerano aggressione, per la quale si ammette solo l'azione penale.

Le offese arrecate con mezzi impropri sfuggono anch'esse nella maggior parte dei casi, all'esame e al commento cavalleresco, perché consentono a chi le

subì di scegliere la riparazione che più gli aggrada: o quella cavalleresca, o quella del magistrato, senza nocumento delle sue prerogative di gentiluomo. Però, codesta facoltà di per sé non implica la squalifica dell'offensore (Giurì d'onore, Siena, 27 aprile 1922).

ART. 19 (19).

La minaccia di vie di fatto non costituisce offesa con vie di fatto, ma aggravante dell'offesa.

E ciò anche per le minacce in genere, quando non siano dovute esclusivamente al calore della discussione in modo da offendere, senza intimidire, il minacciato.

Così, anche le frasi: « *Si ritenga schiaffeggiato* », « *Se lo tenga per dato* », ecc., non costituiscono offesa con via di fatto, ma semplicemente offesa.

Per minaccia con vie di fatto deve intendersi solo l'atto di voler colpire, esulando dal campo cavalleresco ogni minaccia che cada sotto le sanzioni degli art. 154 e segg. del Codice Penale.

ART. 20 (20).

In materia cavalleresca il lancio di oggetti, che non colpiscono, non si considera come vie di fatto; ma oltraggio.

ART. 21 (22).

Nelle offese con vie di fatto, provocate da oltraggio, colui, che per primo riceve la percossa, conserva la qualità di offeso, anche se reagisce con pari o maggiore violenza.

I giudizi espressi negli articoli 20 e 21 sono condivisi da tutti i trattatisti di materia cavalleresca e confermati dalla Corte d'onore perman. con lodo 8 gennaio 1889.

ART. 22 (21).

L'aggressione in materia d'onore include la premeditazione e, perciò, esclude qualsiasi soluzione cavalleresca. Ma quando venga provato che la premeditazione manca, viene a mancare l'aggressione, e l'azione cavalleresca è ammissibile.

ART. 23 (23).

Però, le vie di fatto, se compiute in danno di un supposto o reale offensore, prima che l'agredito abbia respinto una domanda di soddisfazione, precludono la via all'azione cavalleresca.

Un Giurì d'onore (Napoli, 4 gennaio 1888), in vertenza Riccardi-Guiola, giudicò: «Quando le vie di fatto susseguono l'offesa, o quando per l'atteggiamento del supposto offensore è manifesta la reazione violenta in modo da escludere la premeditazione, allora non può addursi l'aggressione.

Codesto concetto fu confermato dalla Corte d'onore eventuale di Bari, 3 maggio 1922; Giurì d'onore di Siena, 27 aprile 1922; mentre la Corte d'onore perman. con lodo 29 settembre, in vertenza Palmeggiani-Cozzi, decideva: « Quando l'azione compiuta dall'offensore riveste i caratteri dell'aggressione, per la quale non è ammissibile la soddisfazione, l'offeso deve astenersi dal richiederla nel campo cavalleresco.

ART. 24 (23-a).

Chi tocca la faccia, percuote. La violenza maggiore o minore del colpo non ha importanza cavalleresca. È il solo atto materiale del toccare offensively, che assume la gravità delle vie di fatto.

III. CONTEGNO DELL'OFFESO E DELL'OFFENSORE

ART. 25 (24).

Tranne che per le offese con vie di fatto, l' offeso non ha diritto alla reazione.

Anche l'Angelini (Cap. IV, 11°, e Cap. VII, 4°) condivide questo principio. Il Giuri d'onore di Siena (27 aprile 1922) in vertenza Piccolomini-Ponticelli, ritenne giustificata la reazione violenta immediata, o quasi, contro vie di fatto, anche se l'offensore sia irresponsabile nel senso cavalleresco.

ART. 26 (25).

Se l'offeso di primo o secondo grado reagisce con vie di fatto, subisce la posizione di offensore.

ART. 27 (26).

Nelle offese con vie di fatto è scusabile il percosso, che si vale di qualsiasi oggetto od arma per colpire a sua volta l'aggressore, o per difendersi ad oltranza.

ART. 28 (27).

Il diritto alla reazione con vie di fatto è riconosciuto *solo* per le vie di fatto consumate, ma non per quelle tentate.

Il rifiuto di ricambiare la carta di visita non modifica la condizione, né la posizione degli avversari nei diritti e nelle responsabilità cavalleresche.

E neppure se l'offensore si recasse al domicilio dell'avversario per provocarlo, sfidarlo, o per trattare con lui delle condizioni di scontro, o per addivenire ad un accomodamento.

Tutto ciò proverebbe solo una deficienza di senso d'onore in chi se ne rendesse colpevole.

ART. 29

Se dopo l'offesa le parti hanno compiuto atti da far presumere conciliazione, non è più ammissibile una vertenza cavalleresca (Corte d'onore permanente 16 marzo 1923 e 2 febbraio 1923).

IV. RISARCIMENTO DEI DANNI. ART. 30 (28)

Qualunque danno fisico possa derivare alla persona dall'uso delle armi in duello, non è ammissibile risarcimento di sorta.

Infatti, lo scontro non può aver luogo senza la libera e volontaria compartecipazione dei due combattenti, e, perciò, chi si batte in duello perde il diritto a qualsiasi risarcimento del danno causato dal duello (Corte d'onore perman. , 28 maggio 1889).

ART. 31 (29)

È invece ammissibile, dopo una azione cavalleresca, un'azione civile per risarcimento dei danni materiali subiti a cagione della offesa.

Non si considererà, perciò, scaduto dalle prerogative del gentiluomo, colui il quale dopo un'azione cavalleresca accede alle vie legali in linea civile, semprechè la legge lo consenta, per un risarcimento del danno materiale cagionato dall'offesa. Ed è grave errore l'abitudine invalsa di sopprimere l'azione civile, quando ha luogo

quella cavalleresca.

Chi indebitamente danneggia con una falsa notizia, od altrimenti, un terzo, incontra verso di lui una responsabilità duplice per sua natura: una pei danni morali, l'altra pei danni materiali. Risponderà dunque per la prima nel campo cavalleresco; per la seconda nel campo giudiziario.

V. SODDISFAZIONE E RIPARAZIONE.

ART. 32 (30, 31)

L'offeso da altro gentiluomo ha il diritto e il dovere di pretendere una *soddisfazione* o una *riparazione* della offesa patita, quando essa abbia carattere serio, e non escluda l'azione cavalleresca.

La soddisfazione consiste nell'ottenere la *negazione*, la *ritrattazione* dell'offesa, o le *scuse*, oppure un *lodo di un* consesso d'onore che infligga implicitamente una sanzione cavalleresca all'offensore.

La *negazione* dell'offesa è fatta dal supposto offensore o dai suoi rappresentanti in scritto, oppure verbalmente ai rappresentanti dell'offeso, i quali redigono verbale da consegnarsi - tanto all'offeso, quanto all'offensore supposto o reale.

È opportuno, - inoltre, notare che la *negazione* dell'offesa è cosa diversa dalla *negazione della intenzione* offensiva. La prima, negandola, distrugge il fatto; la seconda lo ammette, ma gli toglie qualsiasi carattere di offesa.

La *ritrattazione* è scritta di pugno dall'offensore, o i quattro rappresentanti la consacrano in un verbale da consegnarsi alle parti.

La *negazione* e la *ritrattazione* dell'offesa non portano seco responsabilità morali e cavalleresche, allorquando

venga disdetto ciò che era stato detto o fatto di offensivo non per paura, ma per un senso profondo di giustizia e di verità, come conseguenza di un successivo accertamento delle circostanze dalle quali originò l'offesa.

ART. 33 (32)

La *riparazione* consiste nell'ottenere dall'offensore l'accettazione di uno scontro con le armi.

Resta, perciò, fermo e chiaro che la domanda di soddisfazione *non è sfida a duello* nel senso previsto dall'art. 237 del Codice Penale; mentre lo è la pura e semplice domanda di riparazione, che esclude altre soluzioni.

ART. 34 (33 già 32)

Gli atti e le parole che, senza avere i caratteri di offesa apparente, si prestano tuttavia ad interpretazioni offensive, danno diritto a pretendere spiegazioni dal responsabile.

In questi casi, è consigliabile di uniformarsi alle consuetudini, le quali vogliono che si affidi a un amico comune, o a persona seria l'incarico di sindacare le intenzioni dell'autore dei fatti o delle parole dubbiose (v. art. 51).

ART. 35 (34)

L'azione cavalleresca ha luogo quando le spiegazioni domandate confermino la interpretazione offensiva (Corte d'onore permanente 8 gennaio 1889).

ART. 36 (35)

Negata l'offesa, o la intenzione offensiva, decade nel supposto offeso ogni diritto a soddisfazione cavalleresca, semprechè la natura dell'offesa lo consenta.

ART. 37 (36, 37)

Negata l'offesa i rappresentanti redigeranno un verbale in doppio originale da consegnarsi uno a ciascuna parte. Se l'offesa fu pubblica, il verbale *deve* essere pubblicato.

È inteso che la negata volontà di offendere costituisce la più ampia soddisfazione.

ART. 38 (38, 39)

Se per una offesa si rifiutasse una legittima soddisfazione o riparazione, i quattro rappresentanti, o quelli dell'offeso, dopo avere invano proposto l'appello ad un giurì bilaterale, redigeranno apposito verbale, da cui risulterà la denegata *soddisfazione o riparazione*, e inviteranno il loro primo, per maggiore tutela del proprio onore, ad appellarsi a un tribunale cavalleresco.

Il rifiuto di accordare una legittima soddisfazione equivale a *rifiuto di battersi*; e, quindi, fa decadere l'offensore dalle prerogative cavalleresche. Il verbale relativo, contenente il fatto, senza apprezzamenti o commenti, verrà pubblicato anche se l'offesa non fu pubblica, a meno che si faccia appello alla Corte d'onore, nel qual caso si pubblicherà il lodo pronunziato.

L'offeso, al quale viene recusata una legittima soddisfazione, può adire le vie penali senza compromettere le proprie qualità di gentiluomo.

ART. 39 (40)

Per una stessa offesa e per una stessa vertenza si dà e si riceve una soddisfazione o una ripara-

zione sola.

Questo principio fu saggiamente illustrato dal Generale comm. Raffaello Reghini nel lodo pronunciato il 10 dicembre 1922, quale arbitro nella vertenza Onori-Lami-anovai ed altri.

ART. 40 (41)

La domanda collettiva di soddisfazione o di riparazione *deve* essere respinta.

Per *collettiva* s'intende quella domanda di soddisfazione che viene inviata e sottoscritta da due o più persone, contro uno o più presunti offensori.

ART. 41 (42)

Quando la stessa offesa è diretta contro più persone (famiglia, associazione, riunione, ecc.) e queste ne domandino, a mezzo dei singoli componenti soddisfazione, può designarsi, mediante sorteggio, chi tra gli sfidanti dovrà sostenere le ragioni di tutti nella vertenza.

Questo principio vale quando la domanda di soddisfazione è presentata in nome della collettività offesa, contemporaneamente, da vari componenti la medesima, che si valgono degli stessi due rappresentanti.

Ma se uno degli associati, prendendo l'iniziativa, sfida l'offensore, che ne accetta il cartello, l'offensore acquista il diritto di respingere tutte le altre richieste di soddisfazione, che gli venissero presentate dopo da altri associati, in omaggio al principio che per una stessa offesa è dovuta una soddisfazione unica (Lodo arbitrale del Gen. comm. Raffaello Reghini in vertenza Onori, Lami ed altri).

ART. 42 (43)

Se l'offesa di cui all' art. precedente è accompagnata da violenze (vie di fatto), la collettività può sempre designare *a suo piacimento chi* deve rappresentarla contro l'offensore.

ART. 43 (44, 45)

Per le offese dirette da una famiglia, associazione, riunione *per la medesima causa* contro una stessa persona, l'offeso sceglie tra gli offensori chi deve rispondere per tutti.

Nel caso in cui taluno sia stato *offeso* da più persone, ha diritto di scegliere tra gli offensori quegli che debba cavallerescamente rispondere per tutti. È, però, suo dovere di comunicare per conoscenza agli altri offensori il suo cartello di sfida. Se lo sfidato non solleva eccezioni e la vertenza si risolve sul terreno, gli altri *offensori* non hanno alcun diritto di prender parte allo svolgimento della vertenza, a meno che non intervengano per dichiarare che sullo sfidato non grava alcuna responsabilità dell' offesa.

In tal caso è *dovere* dello sfidante, malgrado che lo sfidato abbia assunto nobilmente la responsabilità di offese altrui, di rinunciare alla domanda di soddisfazione nei suoi confronti e di rivolgerla ad alcuno di quelli che si sono dichiarati i responsabili dell'offesa e pronti a sostenerla cavallerescamente.

Quando, però, sorgano contestazioni, non circa la procedura della vertenza, ma circa il merito *dell'offesa*, non si può adire ad un giudizio di un Tribunale d'onore senza darne avviso a tutti gli offensori, i quali hanno il diritto di concorrere alla sua costituzione, di farsi udire, di produrre documenti ed istanze e di proporre

prove.

La inosservanza di queste norme fa sì che il giudizio del Tribunale d'onore non possa fare stato altro che per i due primi avversari. E qualora il giuri si pronunci sulla consistenza di una accusa o definisca la vertenza, l'offeso non può invocare il disposto di questo articolo; ma deve procedere a nuove sfide contro gli altri offensori, se vuol salvaguardare il proprio onore.

Qualora, poi, sussistessero due offese collettive lanciate da diverse persone, l'offeso può benissimo, uniformandosi al disposto di questo articolo, chiedere soddisfazione ad una sola persona, scegliendola fra quelle che abbiano concorso a formulare o lanciare entrambe le offese.

Così pure, si può con un'unica vertenza chiedere ad alcuno soddisfazione per una offesa collettiva e per una offesa singola da lui lanciata.

Se però, dopo una prima offesa, rimasta lungo tempo senza richiesta di soddisfazione, l'offeso si decida a chiedere riparazione per una seconda offesa di cui possa rispondere lo stesso offensore, questi può ricusare di dare riparazione per la prima offesa, eccependo la decadenza dei termini ed invocare anche sul comportamento cavalleresco dell'avversario un giudizio di un Tribunale d'onore, il quale può in certi casi (gravità e notorietà dell'offesa subita senza reazione) giungere a gravissime sanzioni.

In ogni caso, deve ritenersi che la vertenza ha per oggetto due offese, le quali rimangono indipendenti, conservando le loro caratteristiche.

(Corte d'onore permanente, 28 ottobre 1924 in v. avvocati Lumbroso, Fontana, Marchini - Barsotti Estensore : avv. Boldrini).

ART. 44 (46, 47)

Se la stessa persona ne offende contemporaneamente due, la precedenza nella soddisfazione spetta al primo, *offeso*, se l'offesa fu di pari grado; al-

trimenti la precedenza tocca a chi fu più gravemente, offeso.

In caso di dubbio o contestazioni la sorte designa chi deve avere la precedenza, esclusi sempre coloro che le leggi d'onore ritengono indegni o irresponsabili in materia d'onore.

VI. SCUSE.

ART. 45 (49, 50)

Le scuse devono farsi con gli stessi mezzi con i quali si è arrecata l'offesa. Quindi, verbali, scritte o stampate, se l'offesa fu a parole, scritta o stampata.

Le scuse verbali si fanno alla presenza dei due o dei quattro rappresentanti, i quali le assumono in verbale da essi sottoscritto e rilasciato all'offeso. Le scuse verbali possono anche esser fatte dai rappresentanti dell'offensore in nome e per conto di lui.

Le scuse non esonerano dal risarcimento eventuale di un danno.

Quando le scuse sono la espressione genuina e sincera di 'un elevato senso di giustizia, non umiliano, ma onorano chi le fa, perché sono prova di rettitudine. Se, invece, sono il prodotto della paura, sarà opportuno che, nel verbalizzarle, i rappresentanti usino le maggiori cautele, affinché non appaiano strappate con la minaccia, nel qual caso rappresenterebbero una magra soddisfazione per l'offeso.

ART. 46 (51, 52)

Le scuse di qualsiasi specie devono farsi *prima* del verbale di scontro. Offerte dopo la firma di questo verbale saranno considerate come *rifiuto di*

scendere sul terreno.

ART. 47 (53, 54,55)

Le scuse presentate sul terreno, prima del duello, equivalgono *a rifiuto di battersi*, e portano seco la squalifica di chi le fa.

Se furono suggerite dai rappresentanti (o dai testimoni) la squalifica colpirà anch'essi.

Le scuse fatte *in extremis* superano tutto ciò che ha vi di più abietto, perché provano la mancanza assoluta di ogni sensibilità d'onore.

ART. 48 (56)

Nel caso di scuse sul terreno apposito verbale dovrà giustificare la condotta dei rappresentanti dell'offensore, e sarà firmato anche dai rappresentanti dell'offeso.

Questo verbale è necessario per impedire che ai testimoni si possa in avvenire far carico di aver assunto la rappresentanza di un offensore, il quale per vigliaccheria, loro consenzienti, abbia presentato le scuse sul terreno.

Per altro le scuse presentate sul terreno, dopo lo scontro, onorano chi le fa.

ART. 49 (57)

Se l'offesa fu pubblica, o, se privata, fu risaputa da terzi, o se dopo le scuse offerte ed accettate mancò la riconciliazione degli avversari, l'offeso può pubblicare il verbale di scusa e pretendere, se del caso, in altra sede il risarcimento del danno

causato dall'offesa.

ART. 50 (57)

Per le offese di turbata pace domestica e per quelle con vie di fatto non si ammettono scuse, a meno che le vie di fatto risultassero come conseguenza di un equivoco di persona.

Se nelle offese con vie di fatto vi fu errore di persona, la soddisfazione potrà giustamente essere indicata da un giudizio cavalleresco, il quale potrebbe condannare l'offensore a presentare le scuse nel modo più soddisfacente e al pagamento di una ammenda a beneficio di una istituzione pietosa, designata dall'offeso.

VII. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI.

ART. 51 (58)

Se le parole o i fatti ritenuti offensivi offrono una interpretazione dubbia, s'incarica un amico comune di scandagliare l'intenzione del supposto offensore.

Per chiarire le offese dubbie taluni chiedono direttamente a viva voce, tal'altri per lettera, chiarimenti e spiegazioni al presunto offensore.

L'uno e l'altro mezzo sono biasimevoli, perché sotto la pressione morale e diretta di tali domande spesso, per non passare da timorosi, si afferma un'offesa inesistente.

Perciò le leggi d'onore prescrivono che tali richieste si facciano pel tramite di terzi, possibilmente amici comuni, i quali, se del caso, accetteranno il mandato di fiducia dell'offeso per risolvere conforme verità, giusti-

zia ed onore la questione.

ART. 52 (59, 60)

Quando l'offesa è patente, o, se dubbia, è stata confermata, si nominano due rappresentanti per ogni parte.

È pacifico che la domanda di soddisfazione presentata da un solo rappresentante, e le deliberazioni prese con, un solo delegato di uno degli avversari, non sono valide, a meno di speciali accordi consacrati in precedente verbale (Corte d'onore perman. 21 agosto 1921, su ricorso Maveri).

L'impugnativa però, in simili casi, non può venire da rappresentanti che accettarono di trattare e deliberare con uno solo dei rappresentanti avversari.

ART. 53 (61, 62, 63, 64)

I rappresentanti devono nominarsi nelle 24 ore dall'offesa, o dal momento in cui l'offeso ne venne a conoscenza o n'ebbe conferma.

Se nominati dopo le 24 ore prescritte, l'offeso deve provare che ciò dipese da forza maggiore. Qualora ciò non possa provarsi, il supposto o reale offensore *può* respingere la domanda di soddisfazione, senza incorrere nella perdita delle prerogative cavalleresche.

Il diritto di respingere la tardiva domanda di soddisfazione fu contestato al cap. Fabio Ranzi nella vertenza con il col. Bertotti. Per l'uso di questo diritto il Ranzi fu revocato dal grado.

Il provvedimento fu riparato da una Corte d'onore e-

ventuale (on. Chimenti, presidente) con lodo 2 aprile 1191.

È opportuno, per altro, ricordare che, *in generale*, un gentiluomo non si avvale mai della tardiva domanda di soddisfazione per sottrarsi alla responsabilità dell'offesa, a meno che la domanda giunga dopo un lasso di tempo ragionevolmente eccessivo, perché in tal caso la richiesta di soddisfazione non rispecchia più l'alto senso di decoro nell'offeso; ma dimostra di essere un tardivo atto di respiscenza, consigliato da altri, o frutto di quella meravigliosa pressione dell'opinione pubblica, la quale induce a scegliere fra due mali il minore.

ART. 54 (65, 66)

I rappresentanti, accettato l'incarico, *devono* essere provvisti di una *lettera* di nomina e del *cartello* di sfida. L'uno e l'altra conterranno in succinto le ragioni precise dell'appello.

La lettera di nomina resta sempre nelle mani dei rappresentanti, il cartello è diretto allo sfidato, e gli viene consegnato, pur tenendone copia.

ART. 55 (67)

I rappresentanti mancano all'onore, portando un cartello nel quale

- a) non sono riassunte le *vere ragioni* della sfida;
- b) non siano concessi ad essi i pieni poteri;
- c) sono contenute parole, affermazioni o frasi offensive. per lo sfidato, o per i suoi rappresentanti, se furono prescelti *in attesa della sfida*.

Nei casi a e b) il cartello *deve* essere respinto; nel caso c) chi domanda soddisfazione può incorrere nella squalifica.

(Corte d'onore perman., 1,5 febbraio 1888, in vertenza De Biase, Ciullini, Masiello; e 15 settembre 1901 in vertenza Radic-Niccolini).

(Corte d'onore perman., 1,5 febbraio 1888, in vertenza De Biase, Ciullini, Masiello; e 15 settembre 1901 in vertenza Radic-Niccolini).

Il cartello non si fa più verbalmente. Esso deve essere scritto onde precisare le ragioni della domanda di soddisfazione, il giorno e l'ora della richiesta.

La forma del cartello deve corrispondere alle esigenze della morale cavalleresca, educata e corretta nelle sue anche modeste manifestazioni. Chi manca a codesto principio dimostra di non essere gentiluomo. Chi riceve un cartello di sfida ingiurioso può domandare un giudizio di squalifica contro l'autore (Corte d'onore perman. in vertenza Paternò-Ziino, 15 dicembre 1923).

(Veggasi: *Rivista di Roma*, novembre 1904, come si condusse Felice Cavallotti, ricevendo una sfida ingiuriosa dal conte Nasalli).

ART. 56 (68)

È pure vietato ai rappresentanti di portare un cartello di sfida

- a) in nome di più persone (collettiva);
- b) quando vi manchi la dichiarazione ch'essi sono muniti di ampio mandato;
- c) del padre, del fratello del figlio, al figlio, al fratello, al padre;
- d) di un parente o amico, rimasto ferito o ucciso in duello, al feritore o uccisore del parente od amico;
- e) degli interessati comunque in una vertenza all'arbitro o ai giudici d'onore per la cosa giudicata.

Nei casi a), b), c), d), lo sfidato deve respingere la sfida; nel caso e) lo sfidato farà appello ad una Corte d'onore, affinché pronunci la squalifica dello sfidante (Giurì d'onore, Milano 10 novembre 1900; Corte d'onore, Milano 14 gennaio 1901; Corte d'onore permanente 17 giugno 1899).

VIII SOSTITUZIONE
E DIMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI
E DEI GIUDICI D'ONORE

ART. 57 (69, 75, 76, 77)

Il mandante, non soddisfatto dell'operato dei propri fiduciari nel giurì, o dei suoi rappresentanti, o che per motivi reputasse necessario di farsi rappresentare nel giurì o presso la controparte da altri, può ringraziarli di quanto fecero per lui, pregandoli di ritirarsi.

Dopo tale deliberazione, scritta o verbale, qualsiasi decisione presa col concorso del recusato, o revocato, è nulla.

In caso di recusazione il mandante ne dà notifica per mezzo dei rappresentanti o direttamente al, presidente del giurì ; in caso di revoca. o di sostituzione dei rappresentanti ne dà avviso ai rappresentanti avversari direttamente, o pel tramite del rappresentante non revocato. Incaricherà poi altri a rappresentarlo e ad altri affiderà la fiducia nel giurì nei termini prescritti.

ART. 58 (78)

Le sostituzioni devono effettuarsi nelle 24 ore, e nelle 24 successive i nuovi rappresentanti si presenteranno ai colleghi avversari; il nuovo giudice al presidente del giurì.

Nei casi di recusazione di giudici di un giuri e di sostituzione dei rappresentanti valgono le regole contenute negli articoli 54 (65) e (31 (74). É opportuno, inoltre, tener presente, che le regole esposte negli art. 57 (69-76) e 58 (78) trovano conferma nei seguenti lodi:

Corte d'onore Livorno 5 agosto 1921, vertenza Maveri; Bari 3 maggio 1922, vertenza De Liso; Corte d'onore perman. 3 gennaio 1923, vertenza Salvadori; e 16 maggio 1923, ricorsi Olivieri-Scognamiglio.

ART. 59 (70, 71)

I fiduciari e i rappresentanti hanno il diritto di ritirarsi; però, i rappresentanti se si dimettono prima della compilazione del verbale di scontro, devono giustificare la loro decisione, nel fine di non pregiudicare il rappresentato, il quale potrebbe altrimenti risentirsene offeso.

ART. 60 (72, 73)

Dal momento in cui la parte contraria riceve avviso della revoca del mandato, o delle dimissioni di uno o di ambedue i rappresentanti, o delle dimissioni o recusazione di un giudice, deve concedere 24 ore per la sostituzione, ed attendere altre 24 ore per la presentazione personale dei nuovi eletti. Trascorse le 48 ore *potrà* ritenere chiusa la vertenza in suo vantaggio, a meno dei casi di forza maggiore, da comprovarsi.

Della mancata sostituzione si redige verbale con l'inciso: « forse ciò avvenne deliberatamente per evitare un eventuale duello ». Oppure: « per evitare un giudizio sfavorevole ».

La mancata diligenza di una parte nel sostituire i rappresentanti o i giudici equivale ad una spontanea rinuncia alle prerogative cavalleresche.

Il verbale *deve* essere spedito nelle 24 ore dalla firma alla parte assente.

Però, è opportuno ricordare qui che, specialmente l'offensore non si avvale di questo diritto, ma concede, guanto ragionevolmente può essere concesso per la sostituzione dei dimissionari, e ciò anche per evitare che la parte contraria lo accusi di sfuggire alle responsabilità con cavilli formali.

ART. 61 (74)

Chi sostituisce un giudice o un rappresentante non può pretendere modificazione a quanto precedentemente fu concordato e accettato dalle parti, o da chi per esse, purché resulti conforme a verità e giustizia. Resultando, invece, errori od abusi, si potrà fare appello ad una Corte d'onore. Però, se concordi parti e giudici, la questione può essere esaminata *ex-novo* (Corte d'onore, Milano 4 maggio 1893; Corte d'onore perm. 6 agosto 1899).

ART. 62 (80)

Le norme stabilite per le dimissioni, revoca di mandato, sostituzione dei rappresentanti, valgono per le dimissioni, recusazione, sostituzione dei giudici in un giurì.

È opportuno ricordare che i giudici di una Corte d'onore non sono recusabili. Il solo accenno alla recusazione porterebbe alla squalifica (Giurì d'onore, Milano 4 maggio 1893; Corte d'onore, Livorno 3 agosto 1921; Corte d'onore, Bari 3 maggio 1922; Corte d'onore permanente, 3 gennaio 1923), poichè i giudici d'una Corte non sono scelti dalle parti ; ma da un estraneo ad esse, che le sceglie tra persone di conosciuta competenza in materia cavalleresca e, perciò, capaci di giudicare della propria incompatibilità in un giudizio.

IX. RAPPRESENTANTI E TESTIMONI
MISSIONE - SCELTA - COMPORTAMENTO

ART. 63 (81)

Rappresentante è colui che accetta il mandato di fiducia da una parte per discutere e definire una vertenza con i fiduciari avversari. Esso può anche rappresentare il mandante in seno a un giurì.

Testimone o padrino, è colui che assiste durante lo scontro una delle parti in contesa.

Il rappresentante ha una missione sommamente civile e pacifica; il testimone presenza il duello per impedire soprusi e per garantire che lo scontro si svolse conforme le prescrizioni delle leggi d'onore.

ART. 64 (82)

Tanto il rappresentante, quanto il testimone devono godere delle prerogative cavalleresche e conoscere quanto concerne la scherma, il tiro della pistola, la legislazione sul duello e la giurisprudenza cavalleresca.

La conoscenza particolare di quanto è indicato in questo articolo è indispensabile per non compromettere il mandante in ciò che ha di più sacro : onore e vita. Chi non è esperto in materia non accetti di rappresentare, perché può con la sua ignoranza uccidere moralmente, o fare uccidere fisicamente il proprio rappresentato.

ART. 65 (83)

La missione del rappresentante è quella di ottenere per le vie pacifiche e decorose soddisfazione dell'offesa, avvalendosi di tutti i mezzi consentiti dalle leggi cavalleresche. Solo quando ogni suo sforzo riuscisse vano, tratterà sulle condizioni dello scontro.

È necessario ricordare che ai testimoni (e possono diventarlo i rappresentanti, anzi: quasi sempre lo diventano nella pratica) sono riservati il diritto e la responsabilità di dirigere il combattimento, di vigilare sulla osservanza dei patti stipulati per lo scontro; d'impedire infrazioni alle leggi di onore durante il combattimento.

ART. 66 (84)

Il rappresentante che in una vertenza non intendesse regolarsi conforme le prescrizioni delle leggi cavalleresche, può dai colleghi essere privato delle prerogative del gentiluomo in tutto ciò che, direttamente o no, ha rapporto con la vertenza trattata.

Il rappresentante che consigliasse il mandante a compiere atti capaci di procurargli la squalifica, può incorrere nella medesima sanzione.

Il mandante affida la tutela del proprio onore al rappresentante, il quale ne assume la responsabilità di fronte al rappresentato, alle leggi comuni e a quelle cavalleresche.

Se mal consiglia il mandante, è logico che le conseguenze debbano ricadere anche su di lui.

Ed infatti questo concetto fu seguito dalla Corte d'onore perman., riunitasi in Fiume, per giudicare sulla vertenza Neumann-Wusche. Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte sospese per due anni dalle prerogative

cavalleresche il Wusche e per tre anni il signor Francesco Mauser (Junior) per aver suggerito e sostenuto essere il Neumann (offensore) incapace di dare una soddisfazione cavalleresca al Wusche, perché lo presumeva di religione ebraica, in omaggio ad una disposizione del regolamento dell'Università di Vienna di un maestro (?) Waidhofer, che vietava di dare o ricevere soddisfazione da israeliti. Il fatto era avvenuto in Fiume italiana.

X. DOVERI E DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI E DEI TESTIMONI

ART. 67 (85, 87, 88, 89, 92 a 94)

I rappresentanti e i testimoni hanno:

a) il diritto di essere informati nei più minuti dettagli sulle ragioni della domanda di soddisfazione;

b) il dovere d'inserire nel verbale di scontro il motivo *vero* della vertenza, tranne il caso previsto dall'articolo 68 (86) ;

e) il dovere d'inserire nel verbale di seguito scontro le eventuali infrazioni alle leggi d'onore, se ve ne furono. Altrimenti, hanno l'obbligo collettivo di difendere i duellanti da qualsiasi maligna insinuazione pubblica o privata ;

d) il dovere di mantenere il segreto sulle cause della vertenza *prima e dopo* la soluzione sua, anche se furono - sostituiti o dimissionari;

e) il dovere di non conferire col primo avversario;

f) il diritto e il dovere di non far duellare il proprio rappresentato di sera, o alla presenza di e-

stranei; o con l'assistenza di un solo testimone e di un solo medico;

g) il dovere di non accettare come collega un maestro di scherma, quando la vertenza non sia tra maestri; e il padre, il fratello, il figlio o altro parente consanguineo del mandante;

h) il dovere d'impedire che un terzo si offra di prendere il posto di un primo;

i) il dovere di non dar corso ad una sfida, che tenda a prolungare animosità per una vertenza esaurita;

k) l'obbligo d'informare i propri rappresentanti delle fasi della vertenza;

l) il dovere di non implicare nella vertenza persone estranee alla questione, anche se coinvolte nei fatti che provocarono la sfida.

Dopo che lo sfidato ha avuto il cartello di sfida, tutto ciò che concerne lo svolgimento della vertenza è demandato esclusivamente all'opera dei rappresentanti; ogni intervento di estranei è da condannarsi.

ART. 68 (86).

Uno o ambedue i contendenti possono tacere ai propri rappresentanti la ragione della sfida, quando il dirla possa compromettere l'onore o la tranquillità di terzi.

In tal caso, però i rappresentanti pretenderanno dal mandante apposita dichiarazione « che i motivi non possono essere palesati per ragioni di delicatezza » C. d'o.

ART. 69 (90).

Il rappresentante che di propria iniziativa compromette la posizione o l'onore del rappresentato, ne risponde anche con le armi al proprio mandante.

Se questi, invece, ad insaputa dei rappresentanti suoi accetta e firma una ritrattazione, verrà deferito ad un giudizio cavalleresco, il quale, se del caso, potrà squalificarlo.

Più volte è accaduto che un primo si è rifiutato di scendere sul terreno, o di subire un verbale non impugnabile, regolare, sottoscritto dai propri rappresentanti, perchè contrario alle sue espresse volontà ecc., ma non compromettente il suo onore. Innanzi tutto è da osservare che un rappresentante onesto non accetta limitazioni al mandato; poi si deve ricordare che, affidatosi ai rappresentanti, il mandante non ha da esprimere desideri, se è offeso, tranne quello di ottenere una soddisfazione; mentre, se è offensore, gli si riconosce solo il dovere di subire le conseguenze dell'offesa. Il solo tentativo di limitare il potere dei propri rappresentanti può esporre a sanzioni cavalleresche. Però, è necessario che i rappresentanti tengano presente che il mandato illimitato non comprende mai la facoltà di dare spiegazioni, di fare delle scuse, né di compiere atto alcuno, che per la sua natura implichi un nuovo atteggiamento nello spirito e nella volontà del rappresentato, se il rappresentato stesso non lo consenta. (C. d'o, permanente, estensore avv. Boldrini, 27 Gennaio 1925; vertenza Venerosi Pesciolini e Cilotti). Così, se un offeso domanda non una soddisfazione, ma spiegazioni, ritrattazione o riparazione, i rappresentanti dello sfidato, se non ne sono debitamente autorizzati, non possono nulla spiegare, nulla ritrattare, ma offrire la riparazione (duello). La colpa di ciò ricade sullo sfidante, che dal

suo cartello escluse la soddisfazione, e cioè la soluzione pacifica, giusta civile della vertenza. Ma se per un caso fortuito nello svolgersi della vertenza i due avversari, incontrandosi, si riconciliassero senza l'intervento dei loro patroni, questi giudicheranno spassionatamente, se gli abbracci e le effusioni di carattere personale, avvenuti prima della soluzione della vertenza hanno lasciato integro lo spirito di combattività delle parti, e se trattasi, cioè, di vera e propria riconciliazione, la quale contenga gli estremi della soddisfazione.

ART. 70 (95)

Nessun gentiluomo può accettare la funzione di testimone in un duello pel quale sia stabilito (a priori) che uno dei combattenti debba rimanere ucciso sul terreno; e in quelli che per un patto convenuto possono considerarsi duelli eccezionali.

L'accettazione esporrebbe alle pene sancite dall'art. 243 del C. P.

XI. A CHI È VIETATA LA PARTE DI RAPPRESENTANTE E DI TESTIMONE ¹

ART. 71 (96).

Non possono rappresentare in una vertenza di onore, o assistere sul terreno i duellanti:

¹ Trattandosi delle qualità di un buon rappresentante, ecc. è detto che innanzi tutto deve godere onorabilità illibata. Occorre, poi, che sia veramente neutrale, disinteressato, imparziale ed esperto. Da questo insieme sorgono gli impedimenti che vietano a molti di rappresentare o di funzionare da testimoni in una questione d'onore. In questo articolo 71 (96) s'registrati i casi più comuni.

1° coloro che hanno precedenti giudiziari, quali ne abbiano manomessa l'onorabilità;

2° coloro che, pur essendo immuni da precedenti giudiziari disonorevoli, godono cattiva riputazione;

3° gli usurari, ritenendosi per usuraio chi presta danaro a un tasso di molto superiore al normale;

4° le spie e i confidenti della polizia;

5° gli usurpatori di titoli e di decorazioni;

Ciò costituisce reato previsto e punito dal C. P., sebbene nella maggior parte dei casi altro non sia che una sciocca vanità.

6° gli scrocconi, e coloro che vivono (mantenuti) alle spese di una donna, che non sia loro stretta parente;

7° i bari, e coloro che notoriamente vivono sul giuoco ;

8° coloro che precedentemente hanno *rifutato* una soddisfazione d'onore, od hanno lasciato *insolute* altre vertenze, a meno che la loro condotta sia stata giustificata da un lodo di giurì o Corte d'onore.

Il giurì d'onore di Milano (18 febbraio 1892), e la Corte d'onore permanente (30 novembre 1923) statuirono che a chi fu gratuitamente offeso non è applicabile questa disposizione e nemmeno l'altra dell'art. 216 g. (239 g).

9° coloro che hanno pendente una vertenza di onore;

10° coloro che parteciparono comunque all'offesa, allorché fu consumata da più persone in

danno dello stesso individuo;

Le persone interessate comunque in una vertenza non possono dare affidamento di imparzialità, indispensabile per conseguire un onorevole e giusto accomodamento pacifico della questione.

11° i condannati per fallimento ;

12° gli inabilitati, se l'inabilitazione non dipese solo dalla prodigalità, ma anche da fatti che tocchino l'onore;

13° gl'interdetti per abituale infermità di mente, perché irresponsabili, non possono domandare, né concedere soddisfazione nel campo d'onore;

14° i colpevoli di mancanze alle leggi dell'onore come giudici in un consesso cavalleresco ;

Si considerano mancanze contro l'onore, per es., rivelare circostanze o testimonianze compromettenti sulla cosa giudicata; tentare, come giudice, di esercitare o fare esercitare coercizione sui testimoni; coercire la volontà altrui onde indurre chicchessia e con qualsiasi mezzo a presentarsi per deporre davanti a un giurì unilaterale nel fine di dare al consesso giudicante il riconoscimento bilaterale del giudizio; accettare di rappresentare una parte contro chi ci rappresentò o fu da noi rappresentato in altra vertenza. Ed infatti bisogna essere amorali o pazzi per accettare un qualsiasi mandato contro chi fu nostro mandante o rappresentante.

15° i riconosciuti colpevoli di aver mancato alle condizioni pattuite per uno scontro, o all'onore, dalla sentenza di un Tribunale ordinario o cavalleresco.

ART. 72 (97)

I parenti in primo o secondo grado non possono rappresentare i parenti, né contro i parenti.

I legami di sangue e di affetto tolgono al rappre-

sentante e al testimone quella libertà d'azione e di apprezzamento, che costituisce il primo dei doveri di un mandatario. Inoltre, sarebbe immorale vedere il figlio, il fratello e il nipote assistere in uno scontro l'avversario del padre, del fratello, dello zio.

XII NON TROVANDO RAPPRESENTANTI

ART. 73 (64)

Se l'offensore non trovasse chi volesse rappresentarlo, pregherà i rappresentanti avversari di persuadere due loro amici di assisterlo.

In questo caso [e in quello dell'art. 75 (66)] i rappresentanti dovranno avere somma cura nello scegliere le persone che debbono rappresentare l'avversario. E queste, una volta accettato l'incarico, hanno il preciso dovere di tutelare l'onore del loro primo nell'istessa guisa con cui tutelerebbero l'onore di persona. cara.

Il fatto di essere state designate da una parte ad assistere la parte avversaria deve far sentire maggiormente il dovere di adempiere, col massimo scrupolo, la funzione di rappresentante. Qualsiasi sospetto di collusione con gli avversari, qualsiasi danno, anche involontario, potessero arrecare al loro primo, le esporrebbe a gravissime sanzioni.

Le consuetudini vorrebbero che in caso di assoluto bisogno nessun gentiluomo dovesse rifiutare ad un eguale la propria assistenza. Se questo dovere fosse da tutti sentito non si avrebbe a lamentare l'abuso - che si fa in simili casi - di ricorrere senz'altro a due ufficiali, pei quali la divisa rappresenta apertamente la prova delle qualità cavalleresche. Però, dal momento che gli art. 73 e 75 provvedono alla rappresentanza dell'offen-

sore e dell'offeso in ogni caso, non si potrà far debito alcuno all'ufficiale che rifiuta di rappresentare una persona che non conosce, e che direttamente ne lo richiede.

Il dovere pertanto di prestare l'opera propria rimane fermo - per tutti i gentiluomini - solo nel caso in cui l'incarico provenga dai rappresentanti di uno dei primi, in nome e per conto del primo avversario.

È ovvio osservare che nessun danno può provenire al rappresentante, quando nel corso della vertenza vengono ad essere contestate le qualità cavalleresche del rappresentato. In questo caso il rappresentante dovrà richiedere il giudizio di un Tribunale d'onore, e invitare il rappresentato a provvedere alla propria difesa, continuando ad assisterlo finché non ne sia pronunciata l'indegnità.

Incorre, invece, in gravi sanzioni chi accetta scientemente di rappresentare una persona indegna.

ART. 74 (98, 99)

Non trovando rappresentanti, l'offeso, per non incorrere nella decadenza dei termini, dirige il cartello di sfida all'offensore per la posta, con lettera, raccomandata e ricevuta di ritorno, per informarlo della circostanza eccezionale in cui si trova e per invitarlo a mandare i suoi rappresentanti.

ART. 75 (100)

Ricevendo i rappresentanti dell'offensore, nelle circostanze di cui all'art. precedente, l'offeso si regolerà conforme è detto all'art. 73 (64).

ART. 76 (101)

I rappresentanti non possono rifiutarsi di pregare due loro amici di rappresentare il primo avversario.

XIII. RITARDO NEL REGOLARE
UNA PARTITA D'ONORE.

ART. 77 (102)

Il gentiluomo, richiesto di soddisfazione, ha. *l'obbligo di nominare i propri rappresentanti* nelle 24 ore dal ricevimento del cartello.

I rappresentanti dello sfidato *devono* presentarsi a quelli dello sfidante nelle 24 ore successive alla nomina.

Trascorse le 48 ore dalla sfida, lo sfidante *può* esigere dai propri rappresentanti un verbale di negata soddisfazione, se i mandatari dello sfidato non si sono presentati, o almeno preannunziati ¹.

La restrizione di tempo è imposta dalla necessità di risolvere al più presto una vertenza.

Nella pratica, peraltro, le cose vanno più in lungo, causa le pregiudiziali, le occupazioni di tutti gl'interessati, la distanza, la gravità delle offese, malattie, affari di rilievo e improrogabili, ecc., argomenti codesti che devono necessariamente essere vagliati, discussi, superati, e che di conseguenza ritardano la soluzione della vertenza. Perciò, quando il ritardo non legittimi la suspizione di nascondere un mezzo dilatorio premeditato, non si nega di solito una ragionevole dilazione che venga domandata, nè si rimane con l'orologio alla mano per chiudere la vertenza appena scadute le 48 ore dall' offesa, o la dilazione concordata.

¹ Corte d'onore perman. , 22 ottobre 1888.

ART. 78 (103)

La domanda di dilazione chiesta nel fine di porre uno dei contendenti in condizione di maneggiare efficacemente le armi, non può, *non deve* essere accolta.

ART. 79 (104, 105)

Se l'offensore trovasi già impegnato in altra partita d'onore, o in giudiziale dibattimento, in qualità di querelante e parte civile in diffamazione, per offese ricevute e per azione spiegata precedentemente al fatto dal quale deriva la seconda vertenza, può pretendere che le trattative della seconda vertenza siano riprese nelle 24 ore successive a quella in cui il Tribunale si ritirò per deliberare la sentenza definitiva, o fu risolta la prima vertenza. Ma, se l'offensore, invece di querelante, fosse imputato, perde codesto diritto, perché questa sua qualità, che dipese dal proprio fatto, non può costituirlo in una condizione privilegiata.

ART. 80 (106)

Il militare, che durante la guerra è assegnato ad un reparto mobilitato, deve chiedere e ottenere che lo scontro abbia effetto a pace firmata.

Se l'offeso dovesse assistere un parente in primo grado, gravemente malato, o potesse provare che prima dell'offesa aveva stabilito d'intraprendere un viaggio per interessi d'importanza; o che le conseguenze eventuali di un duello immediato potrebbero compromettere affari di grande rilievo per lui, invierà nei termini prescritti la sfida, e la ver-

tenza avrà corso normale; ma lo scontro, se deciso, avverrà quando le condizioni particolari accennate avranno cessato di esistere.

É evidente che queste particolari disposizioni sono dirette ad impedire che un malvagio si avvalga del pretesto di offendere per provocare una sfida nello intento di danneggiare nell' affetto e negli interessi l'offeso. Però, siccome le ragioni *legittime e non legittime* per ritardare uno scontro sono innumerevoli, è opportuno che sia lasciato alla coscienza dei rappresentanti la facoltà di rimandare il duello, semprechè una equa conciliazione della vertenza riesca impossibile.

Sulla domanda del *militare*, invece, non si ammettono discussioni. Il militare assegnato a reparti, guerreggianti, sia esso, sfidante o sfidato, duellerà alla cessazione dello stato di guerra.

ART. 81 (107, 108, 109)

Concedendosi una dilazione, si fisserà il termine della scadenza. Se allo spirare del termine le cause persistessero, l'interessato potrà domandare una proroga. La parte contraria, se offesa, ha facoltà di non concederla, a meno che trattisi della malattia del richiedente.

Per evitare equivoche interpretazioni avvertesi che le disposizioni riferite concernono solamente *i primi* e non i loro rappresentanti, i quali possono essere sostituiti con le forme e nel tempo prescritti.

Corte d'onore permanente 22 agosto 1888, e 1 giugno 1923

ART. 82 (110)

Se la domanda di dilazione è motivata da malattia, i rappresentanti della controparte possono accertarsi personalmente, assistiti da un medico, se la malattia impedisca realmente al richiedente di scendere sul terreno.

ART. 83 (111)

Trascorse 48 ore dalla consegna della sfida, senza che lo sfidato abbia inviato i propri rappresentanti, può legittimamente ritenersi negata la soddisfazione.

Alla sfidante sarà rilasciata apposita dichiarazione dai suoi mandatari.

Nessuno può contestare tale diritto allo sfidante. Però, si ricordi che è sempre preferibile una larga tolleranza in fatto di tempo.

ART. 84 (112)

La dichiarazione di cui all'art. precedente può essere resa pubblica, se l'offesa fu pubblica o risaputa da terzi; ma nelle 24 ore dalla compilazione dev'essere spedita all' avversario, altrimenti *non ha valore*.

Nella compilazione della dichiarazione, o verbale, non si dimentichi l'art. 244 del C. P. C. Perciò l'uno e l'altra avranno la forma di restituzione del mandato per negata soddisfazione.

ART. 85 (113, 114).

Decadrà dal diritto di ottenere o di concedere

riparazione nella vertenza in essere e potrà anche incorrere in più gravi sanzionari chi, dopo aver inviato una sfida con un mezzo qualsiasi, facesse trascorrere 48 ore senza far conoscere i propri fiduciari, o le lasciasse trascorrere senza sostituire i rappresentanti dimissionari o recusati.

XIV. SFIDA E SUA FORMA

ART. 86 (115)

Addimandasi *cartello di sfida* la lettera che l'offeso fa pervenire all'offensore per mezzo di due rappresentanti, onde chiedergli, precisandone i motivi, una soddisfazione cavalleresca.

Il cartello di sfida scritto ha sostituito ormai la sfida orale, abbandonata per le innumerevoli contestazioni alle quali dava origine.

La lettera di nomina a rappresentanti può, altresì, essere accettata e considerata come un vero e proprio cartello di sfida, qualora contenga ben chiaro e preciso i motivi della sfida. In tal caso la lettera di nomina vien consegnata allo sfidato; ma è consigliabile attenersi alle consuetudini più corrette, le quali consigliano due atti separati : l'uno pel cartello di sfida, l'altro pel mandato ai rappresentanti.

ART. 87 (116, 117)

La dichiarazione di uno di tenersi a disposizione di altro gentiluomo non costituisce sfida, e come tale non deve essere considerata. E, perciò, se un gentiluomo viene a conoscere che altri ha dichiarato di tenersi a sua disposizione con un mezzo

che non sia un regolare cartello di sfida, non si considererà sfidato e tanto meno in obbligo di nominare i propri rappresentanti.

Così la Corte d'onore permanente con lodo 27 agosto 1888 su ricorso Sestini.

ART. 88 (118, 119)

Chi manda a sfidare munisce i suoi rappresentanti di:

- a) una lettera di nomina ad essi diretta;
- b) una lettera (cartello) di sfida indirizzata allo sfidato.

In entrambi i documenti devono risultare chiaramente i fatti che danno origine alla vertenza.

Qualunque eccezione d'indegnità che uno dei primi creda di poter sollevare contro l'avversario, dovrà farsi dai suoi rappresentanti in sede di discussione della vertenza; possibilmente nella prima riunione.

ART. 89 (120, 121)

Trovati i rappresentanti, l'offeso affida loro i *pieni poteri* e si tiene costantemente a disposizione di essi.

Ai rappresentanti spetta tutta la responsabilità dell'onore e della vita del rappresentato. Perciò, devono esigere che il *mandato* non abbia limiti. Se non risultasse dalla lettera di nomina dovranno negare la loro assistenza. (V. nota all'art. 69).

La giurisprudenza cavalleresca accorda ai mandatarî i più ampi poteri nel giudicare la questione e nella scelta dei mezzi più opportuni, onesti, e cavallereschi per risolverla giustamente, per le vie pacifiche e civili.

Il mandato si considera illimitato anche se dicesse « Vi do ecc. per ottenere una soddisfazione *anche per le armi*»; e manca il mandato illimitato, quando si fa dire dai suoi fiduciari: « Noi non concediamo che una riparazione per l'offesa arrecata». In taluni casi ciò potrebbe considerarsi mancanza contro l' onore, semprechè l' offeso abbia chiesto una *soddisfazione*.

XV. DICHIARAZIONI DA FARSI
INVIANDO O ACCETTANDO UN CARTELLO
DI SFIDA.

ART. 90 (122, 123, 124)

Lo sfidante col cartello di sfida comunica allo sfidato

- a) se è già impegnato in altra vertenza;
- b) se un difetto fisico gl'impedisce di maneggiare talune armi legali; in tal caso si sottoporrà ad accertamento medico, se lo sfidato lo esigesse.

Le stesse dichiarazioni farà, se del caso, lo sfidato nell'accettare il cartello.

ART. 91

Iniziata la vertenza, se una delle parti si permettesse di pubblicare o di rendersi altrimenti responsabile di un giudizio qualsiasi sull'avversario, o pubblicasse documenti o apprezzamenti sulla vertenza perderebbe

- a) se offeso il diritto alla domanda di soddisfazione;
- b) se offensore, le prerogative cavalleresche per sempre; o per un tempo, determinato da un consenso Cavalleresco, richiesto dalla controparte.

Corte d'onore permanente 15 dicembre 1923 in v. Paternò-Ziino.

XVI. CONSEGNA DEL CARTELLO DI SFIDA

ART. 92 (1.25, 126)

Il cartello di sfida si recapita al domicilio dello sfidato nelle 48 ore successive all'offesa, o dal momento in cui l'offeso ne ebbe cognizione.

Trascorse le 48 ore decade, in linea di diritto, la facoltà di chiedere soddisfazione, salvo i casi di forza maggiore.

I rappresentanti dello sfidante consegnato personalmente allo sfidato il cartello di sfida *originale*, gli comunicano la lettera di nomina a rappresentanti, rilasciandone copia.

I portatori di sfida, se non vestono la divisa militare, saranno disarmati, essendo essi semplici parlamentari.

« È canone indiscusso di cavalleria che la sede per la trattazione di ogni vertenza deve essere quella dove risiede l'offeso e che tutti gli svantaggi debbono essere a carico dell'offensore.

« Come conseguenza di questo canone si presume offeso lo sfidante sino a che, di comune accordo, i rappresentanti delle parti non si siano pronunciate o non abbiano in caso di disaccordo, ottenuto su ciò il giudizio di un giurì.

« Perciò coloro che portano un cartello di sfida hanno solo il diritto e il dovere di comunicare il luogo ove eleggono domicilio, per ivi attendere i rappresentanti avversari.

« Ne può ritenersi tempestiva la richiesta di un car-

tello di sfida scritto per parte di un gentiluomo che tale richiesta non fece all'atto di ricevere i rappresentanti avversari. Chi dichiara di mettersi a disposizione dell'avversario, o comunica, o dice di riservarsi di comunicare i nomi dei propri rappresentanti, viene con ciò ad accettare la sfida, dimostrando di ritenerla valida e regolare.

« Il successivo esame della sfida per parte dei suoi rappresentanti deve avvenire in contraddittorio coi rappresentanti dello sfidante, nel luogo che i rappresentanti di quest'ultimo hanno indicato ». (Corte permanente 13 Luglio 1923 in v. Brambilla-Stefanelli - Avv. Boldrini, estensore).

ART. 93 (127)

Se i portatori di sfida non trovassero in casa lo sfidato, lasceranno le loro carte di visita con suvvi scritto l'ora in cui torneranno..

È raccomandabile di non portare la sfida al domicilio dello sfidato, se convivente con la famiglia, onde evitare scene dolorose. In tal caso lo faranno invitare da terza persona, o lo pregheranno per lettera, di trovarsi in luogo neutro per ricevere il cartello.

Nella peggiore delle ipotesi la sfida si manderà per raccomandata con ricevuta di ritorno, concedendo allo sfidato 48 ore di tempo dal ricevimento della missiva per provvedere alla nomina dei rappresentanti e alla loro presentazione.

Trascorso questo lasso di tempo senza ricevere notizie, il silenzio dello sfidato sarà interpretato come rifiuto di soddisfazione e il verbale relativo sarà comunicato a l'assente nelle 24 ore dalla firma, e consegnato al rappresentato trascorse 72 ore dall'invio allo sfidato.

ART. 94 (128).

Chi riceve in persona o per posta una sfida, regolare nella forma e nella sostanza, avverte a voce o per lettera i rappresentanti avversari di riservarsi di comunicare in tempi debito i nomi dei delegati a rappresentarlo.

Un galantuomo accetta sempre una richiesta di soddisfazione, e nel tempo prescritto nomina ed invia i propri fiduciari. Dovendo sollevare eccezioni o pregiudiziali, le farà valere a mezzo dei suoi rappresentanti.

I quattro mandatari giudicheranno con lealtà reciproca, se l'appello è giusto, e se la soddisfazione è dovuta o no. Se in disaccordo, invocheranno il giudizio di un arbitro o di un giuri. Però, è opportuno chiarire che l'accettazione della sfida non significa riconoscimento o conferma della offesa, e tanto meno assentimento di dare la richiesta soddisfazione. Tale accettazione è un semplice atto di correttezza e di cortesia, col quale il convenuto s'impegna a deferire la trattazione della vertenza d'onore a due suoi fiduciari.

ART. 95 (129)

I portatori di sfida *devono evitare* qualsiasi discussione con lo sfidato, onde eliminare qualsiasi motivo di provocazione o di malinteso. Comunicata la sfida si ritireranno, lasciando allo sfidato col cartello il loro indirizzo e l'ora in cui riceveranno i rappresentanti dello sfidato.

ART. 96 (130, 131).

Se l'offensore non dimorasse nella stessa città dell'offeso, i rappresentanti dello sfidante si recheranno ove risiede l'offensore, gli consegneranno nelle forme prescritte il cartello e torneranno dove

risiede l'offeso in attesa della visita dei rappresentanti avversari per quivi definire la questione.

Trascorso il termine prescritto senza ricevere comunicazione, si regoleranno conforme è detto all'art. 93 (127).

È principio di onestà che tutti gli svantaggi gravino sull'offensore, vero responsabile della questione. Questo principio non tollera discussioni, come fu ripetutamente confermato dalla Corte d'onore permanente con i lodi 10 gennaio 1888; 1 giugno 1923, (v. Questa-Banti); 13 luglio 1923 (v. Brambilla-Stefanelli).

ART. 97 (132, 133, 134)

La domanda di soddisfazione dell'offeso non si respinge, s'egli avverte in tempo utile di non poter trovare nelle 24 ore due persone adatte a rappresentarlo. Però, è indispensabile che nelle 24 ore dall'offesa o dalla cognizione di essa, l'offeso telegrafi all'offensore tale circostanza; ma è più pratico incaricare due persone *oneste* d'informare della cosa l'offensore, o di presentargli il cartello, con la riserva della sostituzione.

È consigliabile che un gentiluomo che abbia offeso, lo si ricordi, non si appigli *mai* alla intempestività della domanda di soddisfazione per sottrarsi alle responsabilità derivanti dall'offesa fatta.

ART. 98 (135, 136).

Lo sfidato, ricevendo cortesemente i portatori del cartello, ascolterà in assoluto silenzio le loro comunicazioni, e se il cartello è regolare, dirà : «Mi

tengo a disposizione dell'avversario.»; ma se il cartello gli sembrasse manchevole nella forma o eccipibile nella sostanza, risponderà: «Mi riservo di far conoscere le mie decisioni ».

In tempo debito farà pervenire ai portatori della sfida una lettera di accettazione o di rifiuto.

È sempre meglio che lo sfidato incarichi, due amici di rappresentarlo, sia che accetti, sia che respinga la sfida. Così i rappresentanti delle parti potranno formulare un verbale incontestabile, facente fede delle ragioni di ciascuna parte, evitando eventuali proteste, recriminazioni, accuse, smentite, le quali fanno assurgere una questione da nulla a gravità eccezionale, creando situazioni insanabili, compromettendo quasi sempre la reputazione dei due primi. E, in caso di disaccordo, potranno adire un Tribunale d'onore, o un arbitro.

ART. 99 (137, 138)

Accettato il cartello lo sfidato nelle 24 ore successive comunicherà ai, rappresentanti dello sfidante i nomi dei propri fiduciari, i quali nelle successive 24 ore si presenteranno a quelli dello sfidante nell'ora e nel luogo da essi indicato nel consegnare la sfida.

È vantaggioso per tutti sollecitare la definizione di una vertenza. S'impedirà qualsiasi *gonfiatura* del dibattito da parte dei *soliti consiglieri disinteressati*, propensi per ragioni personali al mal fare. E perciò, lo sfidato nulla trascurerà per accaparrarsi due *buoni* rappresentanti, li informerà di *tutto*, consegnerà loro la lettera di nomina, nella quale non è indispensabile la dichiarazione del mandato più o meno illimitato, in quanto ciò non è di competenza dell'offensore, ma dell'offeso.

Comunque è risaputo che non si accetta mai un mandato *imperativo o limitato*.

ART. 100 (139, 139 b, 140)

I rappresentanti dello sfidato, consegnata la lettera di nomina a quelli dello sfidante, fisseranno il convegno per la discussione, qualora non preferissero iniziarla subito, nel qual caso esamineranno prima ed innanzi tutto la ragionevolezza della sfida.

ART. 101 (141, 142)

Accettato il mandato di rappresentare, è tacitamente impegnata la parola d'onore di mantenere il segreto sulle origini e sulle fasi della vertenza, anche se il motivo fosse risaputo, e se il propalarlo non compromettesse alcuno.

Lo stesso obbligo persiste anche se i fiduciari venissero recusati, o si dimettessero.

ART. 102 (144 a 148)

Il rifiuto del cartello di sfida può anche farsi in scritto, in termini cortesi, sobri, ai rappresentanti dello sfidante, indicando le ragioni che lo impongono.

È per altro consigliabile, ripetiamo, che il rifiuto venga fatto pel tramite di due fiduciari, i quali con quelli avversari redigeranno apposito verbale, che può essere pubblicato.

Se la risposta alla sfida fosse negativa, e se lo sfidato si rifiutasse di delegare due suoi fiduciari, senza giustificare il contegno assunto, i rappresentanti dello sfidante consegneranno al proprio mandante un verbale nel quale, esponendo i fatti, considereranno la ripulsa *come rifiuto di battersi*, e dichiareranno chiusa la

vertenza con onore del loro rappresentato.

Questi ha il diritto di pubblicare il verbale, ma prima di renderlo pubblico sarà bene che i rappresentanti dello sfidato chiedano il giudizio di un consesso cavalleresco sull'operato proprio.

Non sarà mai abbastanza deplorato l'abuso di *comunicati* per la stampa con relative repliche, rettifiche, ingiurie, aggressioni, querele, le quali fanno irreparabile una questione di nessun conto e di facilissimo componimento.

ART. 103 (148 bis)

L'offeso, a cui venne negata una soddisfazione cavalleresca, può procedere per le vie giudiziarie contro l'offensore, se le offese presentassero caratteri di reato.

XVII. DIRITTO E OBBLIGO DI RESPINGERE UNA SFIDA.

ART. 104 (149 a 153, 157, e 158)

Lo sfidato, senza incorrere in sanzioni cavalleresche, può respingere il cartello di -sfida:

a) se contiene ingiurie (v. art. 55, (67);

b) se presentato trascorse 48 ore dall'ingiuria, o dal momento in cui venne a conoscenza dello offeso, tranne i casi di forza maggiore;

In tal caso l'offeso può appellarsi a un Tribunale di onore per giustificare il proprio comportamento. Però, dovrà sempre provarsi la *forza maggiore*. È però consigliabile non avvalersi del ritardo frapposto dall'offeso, per disconoscere il proprio debito cavalleresco.

È, altresì, comune il concetto che, trascorso un certo tempo (da tre, a cinque giorni) l'offensore debba, salvo che speciali circostanze non consiglino diversamente, rifiutarsi di accogliere favorevolmente la sfida. Ogni tolleranza ha un limite, oltre il quale anche la *ge-*

nerosità diventa difetto.

c) se la sfida è collettiva (v. art. 40, 41, 56, 68);

d) se proviene dall'offensore che ha provocato od offeso senza giustificato motivo;

Corte d'onore permanente 10 dicembre 1889. In questo caso, però, è in modo particolare consigliabile la nomina dei rappresentanti, i quali solleveranno la pregiudiziale in sede di discussione della vertenza.

e) se l'offeso abbia già fatto ricorso al Tribunale ordinario, anche se, ritira la querela per dar luogo alla regolare procedura cavalleresca;

Per una stessa offesa non è ammissibile la richiesta contemporanea di due soddisfazioni. Questo principio, peraltro, non vale quando il ricorso alla Corte d'onore o la querela in diffamazione o calunnia concernono un testimone che avesse depresso dinanzi a una Corte d'onore o a un giurì. In questo caso infatti, la questione fra il *primo* e il teste concerne un fatto accessorio della vertenza principale, fatto che costituisce il motivo per una vertenza separata e distinta, in quanto si concretizza anche in una nuova e diversa offesa.

Con lodo del 3 gennaio 1923 in v. Salvadori-Gervasoni, la Corte d'onore, permanente stabiliva: «Se, infatti, a chi subì offesa negano le leggi d'onore il diritto d'inviare una sfida, quando abbia comunque fatto appello ad un Tribunale ordinario o a un giudizio cavalleresco, non è, però, vietato al gentiluomo di querelarsi per diffamazione contro il teste, che si fosse fatto sostenitore di un'accusa, ritenuta ingiusta, specialmente quando da tale accusa sia a lui derivata un'onta gravissima. Resta; in tal modo integra nel gentiluomo offeso 1a facoltà di adire le vie penali, (contro il testimone) senza che per ciò venga comunque a mancare in lui il diritto di richiedere quella riabilitazione che dal giudizio di una Corte d'onore può derivargli.

« Ove, infatti, si ammettesse che l'esperimento giudiziario contro un testimone fosse di impedimento ad un successivo giudizio di una Corte d'onore, potremmo arrivare all'assurdo di vedere un gentiluomo, ingiustamente accusato, ottenere dinanzi al magistrato condanna di chi, mentendo, lo privò dell'onore cavalleresco e trovarsi dopo nella impossibilità di chiedere una riabilitazione, pur essendo consentito un giudizio di appello dalle leggi d'onore.

« Debbono, in simili casi, considerarsi le azioni penali esperite, quali mezzi adottati da chi fu colpito nell'onore per procurarsi *maggiori prove a discolpa*, onde meglio affrontare il giudizio di una Corte d'onore. *Prove a discolpa*, malgrado l'autorità giuridica di una sentenza passata in giudicato, prove sul cui valore dovrà giudicare in modo insindacabile la Corte, che non può mai essere tenuta ad osservare incondizionatamente il dispositivo di una sentenza pronunciata in conformità delle leggi penali... Tra le leggi d'onore e le leggi penali esiste differenza sostanziale, sia per la loro origine e natura, che per i loro effetti, e in questa diversità le prime tanto affermano la loro superiorità ed indipendenza da comandare talora come dovere ciò che le seconde puniscono come delitto» (Rel. avv. Boldrini).

f) se non vi sono chiaramente determinati i fatti da cui trasse origine la sfida, perché il presunto offensore ha il diritto di sapere di cosa deve rispondere.

Corte d'onore permanente 15 febbraio 1888 in v. De Biase, Ciullini, Masiello.

ART. 105 (154, 155)

Per appello al Tribunale ordinario s'intende l'effettuata presentazione di un documento qualsiasi affinché il Magistrato intervenga a termini di legge.

Per ricorso alla Corte d'onore intendesi la richiesta di un suo giudizio di merito e non di forma.

Allo sfidato resterà integro il diritto di respingere la sfida, anche se la querela al Tribunale, venisse ritirata.

ART. 106 (156)

a) Se nelle more del giudizio cavalleresco, o mentre i rappresentanti discutono per risolvere la vertenza, l'offeso subisce nuova offesa da parte dell'avversario, sulla denuncia dell'interessato, il giurì o i quattro rappresentanti, a seconda dei casi, pronunzieranno la squalifica dell'offensore.

Con lodo del 15 dicembre 1923, in v. Paternò-Ziino, la Corte permanente stabilì: « Chi offende, dopo l'inizio della vertenza il primo avversario, incorre, conforme i numerosi giudicati di questa Corte, nella decadenza del diritto di concedere una soddisfazione d'onore. Codesta decadenza equivarrebbe alla squalifica permanente, quando fosse dimostrato che le offese furono inferte all' avversario per creare un ostacolo al libero svolgersi della vertenza ».

b) Egualmente si praticherà se un *rappresentato* cercherà di avere colloqui privati con l'avversario (Corte d'onore, Bari 5 maggio 1922), a meno che talune circostanze attenuino la responsabilità, nel qual caso potranno applicarsi sanzioni meno gravi della squalifica permanente.

e) Se pendente giudizio dinanzi alla Corte, un *verbale redatto* dai quattro rappresentanti, e controfirmato dai due primi, dichiarasse chiusa pacificamente la vertenza, ne sarà data immediata comunicazione alla Corte, la quale regolerà il giudizio secondo la propria coscienza.

LIBRO SECONDO

Questioni e principi di massima

I. ARMI PEL DUELLO E DIRITTO ALLA SCELTA

ART. 107 (159, 160, 161)

Le leggi d'onore e quelle penali (art. 243, 20 C.P.) sono concordi nello statuire che non si possa duellare con armi diverse dalla *spada*, dalla *sciabola* e dalla *pistola*.

I duelli fatti con altre armi sono considerati fuori dalle leggi cavalleresche e, perciò, come mancanza contro l'onore. Se proposti, *devono* essere rifiutati.

ART. 108 (167)

La scelta delle armi spetta sempre all'offeso, anche se sfidato (Corte d'onore, Firenze, in vertenza Corsi Sorcinelli).

Si tenga presente che il provocatore del duello non è sempre lo sfidato. Provocatore è colui che fu causa dell'alterco o che diede luogo alla vertenza.

Anche il Puccioni nelle osservazioni all'art. 350 del C. P. T. conclude: « spetta al provocato la scelta delle armi. Per provocato s'intende colui che, offeso,

fu provocato a chiedere la riparazione ».

ART. 109

Se i rappresentanti dell'offensore impugnino nell'offeso il diritto alla scelta delle armi, i rappresentanti di quest'ultimo possono chiudere la vertenza per negata soddisfazione.

ART. 110 (164)

Se ad uno sgarbo si risponde con una offesa, talchè ambedue i contendenti si stimino offesi, l'arbitro, il giurì, la Corte, decideranno a chi spetta la scelta dell'arma.

II. SCELTA DELL'ARMA PER LO SCONTRO

ART. 111(165).

Se per troncare la vertenza sarà stato preferito l'uso delle armi al giudizio civile e pacifico di un consesso cavalleresco, i rappresentanti dell'offeso sceglieranno l'arma preferita dal loro primo.

Ciò è giusto; ma non sarebbe onesto se si trascurasse *l'elemento offensore*, e cioè: le condizioni fisiche di chi offese e l'entità dell'offesa. Scegliere un'arma che non potesse, essere maneggiata dall'avversario, è, per lo meno, un *abuso del proprio diritto*, e, come tale, condannevole. Scegliere, invece, un'arma dalla quale potessero derivare conseguenze imprevedibili gravissime, per troncare una vertenza provocata da offese lievi, giustificherebbe il dubbio che tale scelta mascheri la vigliaccheria dell'offeso, il quale spera che tale scelta induca l'avversario alle scuse o alla ritrattazione.

ART. 112 (166)

Se l'offensore sollevasse eccezioni circa i privilegi che le consuetudini accordano all'offeso, questi potrà ritenere negata la riparazione.

ART. 113 (168)

É lecito rifiutare la spada e la sciabola, quando l'offensore per difetto fisico permanente sia nella impossibilità assoluta di maneggiarle.

Talora all'offensore, affetto d'incapacità fisica, può anche essere accordato un termine affinché si ponga in grado di maneggiare l'arma prescelta dall'offeso. Così, nella vertenza Misuri-Pighetti Bastianini, il giurì, presieduto da S. E. il sen. Salvatore Barzilai, nel maggio 1923 sanzionava: « Considerato che fu senza discussione riconosciuto, né potrebbe revocarsi in dubbio, il *diritto dell'offeso* (Bastianini) *alla scelta delle armi*, ed egli di tal diritto ha fatto legittimo uso proponendo uno scontro alla spada, ecc. ecc. che, fermo restando il diritto dell'offeso all'arma scelta, debba darsi un congruo termine, che i quattro padrini d'accordo stabiliranno, perché l'offensore » (on. Misuri), affetto d'incapacità fisica relativa, « possa addestrarsi all'uso dell'arma bianca, adoperando la mano sinistra ».

III. MAESTRI DI SCHERMA NEL DUELLO

ART. 114 (167, 169, 170, 171)

Al maestro di scherma, anche se offeso, è, in generale, interdetto il duello con armi bianche, con

chi non è parimente maestro.

Tale eccezione decade, se il maestro fu offeso senza provocazione con insulto o vie di fatto, o quando fosse stato oltraggiato nell'onore familiare.

ART. 115 (172, 173, 174)

Le restrizioni di cui all'art. precedente. decadono anche quando l'avversario del maestro, pur non essendo professionista, presenta un certificato di professionisti (almeno tre) nel quale si dichiara che il *non maestro* è tiratore di merito, capace di competere con un maestro.

Peraltro, il maestro si rifiuti di duellare con le armi professionali, se a sua volta non viene autorizzato da un collegio di colleghi di scendere sul terreno per combattere con armi bianche. Tali cautele mirano a garantire la rispettabilità dell'insegnante ed allontanare le responsabilità penali che dal duello con tali armi potrebbero derivargli.

Per ultimo, tali restrizioni servono ad impedire che altri tragga vantaggio in danno di un professionista nella soluzione della vertenza.

ART. 116 (175).

I rappresentanti di una parte possono non accettare come collega nella rappresentanza avversaria un maestro di scherma.

IV. SCELTA DEL LUOGO PER LO SCONTRO

ART. 117 (176, 177)

Spetta all'offeso la scelta del luogo, e di determinare il giorno e l'ora dello scontro, non oltre le 48

ore dalla compilazione del verbale di scontro, salvo contrari accordi tra le parti.

I rappresentanti dell'offeso, perciò, sono responsabili presso i colleghi avversari di qualsiasi abuso o sopruso, dei quali potesse risultare passivo l'offensore, in dipendenza dell'uso di tali diritti.

Qualora uno o più rappresentanti dubitassero che lo scontro potesse essere impedito dalla Polizia, o turbato dalla presenza di estranei, hanno l'obbligo di partecipare ai colleghi i loro dubbi, onde addivenire alla scelta di altra località, differire lo scontro, ecc.

V. CONDIZIONI PER LO SCANTRO

ART. 118 (47, 178, 179, 182)

Semprechè non si faccia appello ad un giudizio d'onore per definire civilmente, ragionevolmente e con onestà la vertenza, e si decida, perciò, di troncarla con le armi, essa dev"essere esaurita nel tempo più breve che sia possibile.

Tenendo presente che all'offeso con oltraggio o con onta si riconosce il diritto di dettare le condizioni del duello, conforme le prescrizioni delle leggi d'onore, i quattro rappresentanti redigono il verbale di scontro dal quale deve risultare:

- a) l'arma scelta per duellare;
- b) le condizioni particolari che regoleranno lo svolgimento dello scontro ;
- e) le distanze e il numero di colpi da spararsi nei duelli alla pistola;
- d) il luogo, il giorno e l'ora del convegno ;
- e) i riposi;
- f) la sospensione del duello;

- g) il voto del medico (se imperativo o consultivo);
- h) il fazzoletto attorno alla mano, al polso e l'uso dei guanti;
- i) la martingala ;
- k) gli occhiali;
- l) i cinti erniari e le bretelle;
- m) la cessazione dello scontro.

ART. 119 (180, 181)

Accordatisi su tutti i particolari, e redatto il verbale di scontro in modo chiaro, preciso, inequivocabile, lo comunicheranno ai rispettivi mandanti, ammonendoli che devono subire le condizioni stipulate ed osservarle scrupolosamente. Però, i primi, hanno, il diritto di respingere le condizioni che fossero in contrasto con le leggi d'onore.

VI. USO DELLA MANO E DEL BRACCIO
DISARMATI DURANTE LO SCONTRO

ART. 120 (183, 184)

Nel duello con armi bianche è vietato adoperare la mano disarmata per parare i colpi e per deviare il ferro avversario.

Se concordi le parti, ed è consigliabile non esserlo, nei duelli con la sciabola può concedersi la parata dei colpi col braccio disarmato; ma non servirsi della mano per afferrare il ferro nemico.

ART. 121 (185)

La facoltà d'impugnare l'arma con la destra o con la sinistra mano *ad libitum* durante il combattimento è condannato dalle leggi d'onore, e se, per errore, fu riconosciuta a un duellante, l'altro può rifiutarsi di scendere sul terreno.

ART. 122 (186)

L'esclusione di taluni colpi, trascritta nel verbale di scontro, può essere respinta da uno dei combattenti, il quale può pretenderne l'abrogazione, o rifiutarsi di scendere sul terreno.

L'esclusione di taluni colpi non rende meno pericoloso il duello, sebbene aggravi le eventuali responsabilità penali e cavalleresche dei primi. Si tenga presente che la maggior parte degli schermitoci italiani sono tiratori di temperamento, nei quali l'abitudine inveterata di talune azioni può, loro malgrado, manifestarsi durante il duello.

ART. 123 (187)

Infrange le leggi d'onore e cade nella squalifica il duellante che, trovandosi *corpo a corpo* con l'avversario, si serve della mano disarmata per respingerlo o colpirlo comunque.

ART. 124 (188, 189)

Non si concede l'uso alternato delle mani nel duello, a meno di casi eccezionali, riconosciuti dai quattro rappresentanti e trascritti nel verbale di scontro.

Questi casi consistono nel riconoscere a chi fu offeso gravissimamente di continuare a duellare con la mano sinistra, se fu ferito alla mano o al braccio destro, o viceversa.

ART. 125 (186 e 190)

Se durante il combattimento uno dei duellanti usa il braccio o la mano disarmati per allontanare l'arma dell'avversario, o per afferrargliela, o cerchi di parare il colpo col braccio (nei duelli con la sciabola lo si può, se concordato) i rappresentanti hanno il dovere di legare la mano del trasgressore. Se questi vi si rifiutasse, sarà fatto cessare il duello e con apposito verbale si squalificherà il colpevole.

ART. 126 (191)

Durante il combattimento è vietato cambiare l'arma di mano, pena la squalifica.

Nel verbale di scontro non si ammette codesta facoltà, perché rappresenta una mancanza assoluta contro la corretta lealtà di un combattimento cavalleresco, che non tollera sorprese, capaci di provocare nell'avversario perplessità pericolose.

VII. DEL GUANTO, DELLA LEGACCIA
E DELFAZZOLETTO

ART. 127 (192, 193, 194)

- a) Sul terreno è permesso l'uso di un guanto comune di pelle, o del cosiddetto guanto *d'ordinanza*;
- b) il guanto può essere sostituito da un fazzoletto avvolto alla mano o al polso, asciutto o bagnato.

e) se concordi le parti, si può usare il guanto con crispino di cuoio;

d) il guantone di sciabola si usa nei duelli gravi, provocati da gravissime offese, nello intento che una scalfittura all'avambraccio non obblighi alla cessazione dello scontro.

La condizione c) non può essere imposta all'avversario; quella d) si applica raramente, perché aggrava le responsabilità dei duellanti.

ART. 128 (195)

Nel verbale di scontro si dovrà trattare anche dell'uso dei guanti, degli occhiali, dei cinti, ecc., nel fine di evitare malintesi, discussioni e sospensione, o rinvio del combattimento.

ART, 129 (196)

Se le parti non sono concordi, è vietato l'uso

a) del laccio per dare maggiore stabilità all'arma impugnata;

b) del guantone e della gomitiera.

VIII. DUELLI IMMEDIATI.

ART. 130 (197, 198)

Le leggi d'onore non ammettono, ma condannano il duello immediato. Perciò, dalla offesa allo scontro devono trascorrere almeno 24 ore.

Occorre che un certo lasso di tempo trascorra tra l'offesa e lo scontro per dar modo alla riflessione di portare la calma negli spiriti turbati dall'offesa.

Molte vertenze si possono definire pacificamente e con onore dei contendenti, perché fu impedito il duello a breve scadenza.

IX. DUELLI A PRIMO SANGUE
E DUELLI AD OLTRANZA

ART. 131 (199, 201)

Nel verbale di scontro non deve leggersi la frase: «il duello cesserà alla prima ferita ».

Ciò urterebbe la dignità delle parti in causa, perché la gravità della ferita dipende più dal caso, che dalla volontà dei combattenti.

Inoltre, tale disposizione è pericolosa perché, se alla *prima scalfittura insignificante* non cessasse lo scontro, i testimoni si assumerebbero una particolare responsabilità di fronte alla legge penale. Perciò, si dirà che il duello avrà termine quando una delle parti dichiarerà di non poter continuare; oppure, quando testimoni e medici riterranno che uno dei combattenti ferito si trova in condizioni di reale inferiorità fisica e tale da non permettergli di continuare nel combattimento.

ART. 132 (200)

I duelli a morte, o all'ultimo sangue, non si propongono; se proposti si respingono, perché contrari all'onore e giustamente puniti dall'art. 243 del C. P. Non altrimenti devono considerarsi i duelli ad *oltranza*, pei quali venisse stabilito che il combattimento debba cessare quando uno dei duellanti cada per ferite gravi e tali da metterlo in pericolo di vita.

L'art. 243 del C. P. commina le pene stabilite per l'omicidio e la lesione personale pe' duelli ne' quali fu espressamente convenuto, ovvero ne risulta dalla specie di duello, o dalle distanze (nei duelli alla pistola) o da altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

X. DUELLI ECCEZIONALI

ART. 133 (202, 203)

Addimandansi *eccezionali, o illegali e anticavallereschi*, tutti i duelli effettuati con armi diverse dalla sciabola, dalla spada e dalla pistola, e quelli a condizioni e forme non ammesse dalle leggi d'onore e dal Codice penale.

Si considerano *eccezionali* i duelli ad oltranza; quelli alla pistola a meno di 12 metri (15 passi); quelli in cui uno solo dei duellanti ha l'arma carica; quelli con armi bianche o da fuoco, anche legali, fatti a cavallo, in carrozza, all'altalena, alla posta, alla caccia nel bosco e simili; tutti quelli, insomma, fatti con forme e patti non ammessi dalle leggi d'onore.

Tutti questi duelli cadono sotto le sanzioni del C.P., ed è squalificabile tanto chi li propone, quanto chi li accetta, o vi partecipa.

ART. 134 (204)

Il gentiluomo non può, né deve partecipare a duelli eccezionali per la dignità propria e dell'onore nazionale. Se vi partecipasse cadrebbe nella squalifica.

XI. DUELLI IN LUOGHI CHIUSI

ART. 135 (205, 206)

È ammesso che un duello ad arma bianca si svolga, in via eccezionale, in luogo chiuso. Però,

occorre il consenso dei due primi e quello di tutti i rappresentanti.

Occorre che i due primi acconsentano, perché il duello in luogo chiuso è di vantaggio a colui che ha l'abitudine prolungata della sala di scherma; mentre riesce a suo danno il duello all'aperto, poiché l'aria libera, la luce, lo spazio, il terreno nudo influiscono grandemente sulle sue abitudini. Per codesta ragione le gare di spada da terreno, nelle quali l'arte della scherma è assente, si fanno sempre all'aperto e su terreno naturale.

XII. ETÀ E STATO FISICO DEGLI AVVERSARI NEL DUELLO ¹.

ART. 136 (242)

Non sarà mai concesso l'onore delle armi al minorenni. Per minorenni in materia d'onore si ritiene colui che non è stato ancora iscritto nei ruoli di leva.

Questa regola, come altre già esposte in questo Codice cavalleresco, ha le sue eccezioni. Così, si potrà accordare la facoltà di battersi in duello al minorenni offeso, se ammogliato, o se già iscritto nei ruoli dell'esercito. Se la società riconosce legalmente nel minorenni la capacità di addivenire capo di famiglia, o quella di difensore della patria, perché rifiutargli il diritto di tutelare personalmente il proprio onore?

¹ Non a tutte le età si possono maneggiare efficacemente le armi; per cui, le leggi d'onore fissano un limite massimo e un limite minimo tra la giovinezza e la senilità, entro i quali, senza urtare contro il senso morale, possa concedersi il diritto e l'obbligo di chiedere o di dare una soddisfazione con lo armi. Ciò è tanto più necessario, inquantochè è obbligo di cavalleria di risparmiare al pubblico quel ragionevole dispetto, che proverebbe, se scendessero sul terreno giovani imberbi o vecchi decrepiti.

ART. 137 (243)

Se il minorenni è offensore, l'offeso può accettare la sostituzione del fratello maggiore dell'offensore; oppure attendere che l'offensore abbia raggiunto la maggioranza cavalleresca per ottenere da lui la riparazione dell'offesa. Però, è da preferirsi l'appello a un giurì o alla Corte d'onore per definire la vertenza.

Il fratello maggiore può offrirsi per sostituire il minore; ma non manca alle leggi cavalleresche se si astiene dal farlo.

ART. 138 (243 bis)

Nel caso di cui all'art. precedente, i rappresentanti stendono relativo verbale e aggiornano la riunione a quando sarà tolto l'ostacolo dell'età. All'epoca determinata i rappresentanti si riuniscono per la trattazione della vertenza, e, se necessario, scegliere le armi e stabilire le condizioni dello scontro (Corte d'onore, Torino 27 marzo 1892).

La data fissata nel detto verbale per risolvere la vertenza con le armi, non può essere modificata (a meno che sieno stati preveduti i casi), se il minorenni prima del termine fissato siasi arruolato, o arruolato nell'esercito per anticipata chiamata, o dichiarato emancipato conforme alle disposizioni del Codice civile. L'iniziativa per la riunione in cui debbano riprendersi le trattative spetta ai rappresentanti dell'offeso.

ART. 139 (244).

Il maggiorenne offeso dal minorenni, può non raccogliere cavallerescamente l'offesa, e, se del caso, deferire l'offensore al Tribunale ordinario, sen-

za mancare in nulla alle leggi dell'onore (Corte d'onore, Torino 27 marzo 1892, appell. Bonarelli).

Alcuni trattatisti ritengono che il minorenne, offensore, deve pagare di persona il debito cavalleresco contratto con l'offeso. Essi dicono: Se non vuol esporre la propria vita, si faccia sostituire dal fratello o dal padre: ovvero, sottoscriva di battersi con l'arma che indicherà l'offeso il giorno in cui, egli offensore, avrà raggiunto il ventesimo anno di età. Se questa soluzione non gli talenta, subisca in anticipazione il passaporto per l'avvenire di uomo pauroso e senza cuore. A tale opinione è da preferirsi la soluzione dell'art. 137 a qualunque altra, specialmente alla sostituzione del fratello o del padre, che espone l'offeso, in caso di risultati funesti, a gravi responsabilità e a rappresentare una parte punto simpatica al cospetto della pubblica opinione.

ART. 140 (245)

A chi, offeso, è stata rifiutata una riparazione d'onore con le armi, causa l'eccessiva giovinezza, è riconosciuto il diritto

a) *di farsi sostituire dal fratello maggiore, se ne ha; oppure*

b) *attendere di avere raggiunto la maggioranza cavalleresca per chiedere conto delle offese ricevute.*

In questo caso la vertenza dovrà avere normale inizio e sarà quindi sospeso con apposito verbale dai quattro rappresentanti (v. art. 138).

ART. 141 (246)

Tutti coloro che non hanno raggiunto l'età di 55 anni e che non trovansi nelle condizioni espresse nel capitolo delle *Sostituzioni*, sono obbligati a rendere ragione personalmente delle offese da loro dirette ad altri gentiluomi e a chiedere una riparazione per le ingiurie che da questi fossero lanciato

loro ¹.

Qui si affaccia la solita eccezione, quale portato della circostanza, per la quale, gli anni, non pesando egualmente sulle spalle di tutti, potremmo trovarci di fronte a persone che, non avendo ancor raggiunti i cinquantacinque anni, si trovano nell'assoluta impossibilità di adoperare le armi.

Per cui, ogni volta che si tratterà di campioni l'età dei quali sia avanzata, piuttosto che tener conto degli anni, si darà maggior peso allo stato fisico degli avversari e alle circostanze di fatto, per le quali si richiede una soddisfazione.

ART. 142 (247)

In massima, il duello non può aver luogo tra persone che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Per principio cavalleresco e morale si ritiene che un giovane non possa battersi con un vecchio, il quale abbia oltrepassati i cinquantacinque anni, senza che questi abbia offeso, *offeso* gravemente o percosso, il giovane avversario. In tutti i modi, per quanti torti si possano rimproverare al vecchio, i rappresentanti e i testimoni, per essere al coperto da ogni responsabilità, pretenderanno da lui una dichiarazione scritta con la quale egli *affermi* di sentirsi in piena efficienza fisica per scendere sul terreno. In caso di rifiuto riterranno esaurita la vertenza e redigeranno apposito verbale, da rilasciarsi al giovane, per dichiarare che lo stato fisico non consente all'offensore di dare la riparazione richiesta.

¹ Federico Imperatore, in una certa sua costituzione dispose « che non potessero essere astretti al duello i maggiori d'anni sessanta e li minori di venticinque ». Il che sogliono osservare i Siciliani, i quali hanno questa legge. - ALCIATO, *Duello*, Venezia 1545, pag. 32.

XIII. INFERMI, MINORATI, ECC.

ART. 143 (248)

Per infermo in materia di duello s'intende colui che è affetto da infermità, la quale *palesemente gli* impedisce l'uso di un'arma.

ART. 144 (249)

L'incapacità fisica, che impedisce l'uso di un'arma, deve essere dichiarata *dall'infermo*, inviando, o accettando il cartello di sfida.

ART. 145 (250)

Tale dichiarazione deve essere confermata da perizia medica. I medici in questo caso sono scelti di comune accordo dai rappresentanti delle parti.

In generale, un uomo in pieno vigore di tutte le sue facoltà, non dovrà battersi con un infermo, a meno che circostanze speciali ve lo costringano. Trovarsi di fronte a chi è inferiore per difetto organico, ripugna al vero gentiluomo. Ma, per quanto ciò possa disgustare l'animo gentile del cavaliere, pure vi sono circostanze imperiose, di fronte alle quali la generosità deve tacere.

Difatti, i Codici cavallereschi francesi stabiliscono che tutte le volte nelle quali, *chiunque, anche se inferno, si rende colpevole d'imputazioni disonoranti, di calunnie e di tutto ciò che può recare offesa, produce lo stesso pregiudizio a danno di un gentiluomo, come se dette offese fossero state dirette da chi possiede l'uso di tutte le sue facoltà fisiche.*

Le condizioni che al proposito vengono stabilite dal Codice cavalleresco italiano sono contenute negli articoli seguenti.

ART. 146 (251)

L' offensore storpiato può rifiutare la spada e la sciabola, a meno che l'offeso non sia stato insultato con vie di fatto.

Il giurì d'onore, presieduto in Roma dal senatore S. Barzilai, in vertenza Misuri-Pighetti (maggio 1923) ritenuti il comm. Bastianini offeso e l'on. Misuri offensore, riconosciuto all'offeso il diritto alla scelta dell'arma (spada) «considerato che nella incapacità fisica relativa, debitamente verificata, all'uso di tale arma da parte dell' on. Alfredo Misuri potrebbe anche a rigore non farsi conto, trattandosi di una condizione personale di inferiorità preesistente all'offesa;

« considerato doversi tuttavia nei limiti del possibile, salvaguardare il principio della presupponibile parità di condizioni nelle attitudini fisiche degli avversari;

« il giurì decide

« che, fermo restando il diritto all'offeso all'arma scelta, debba darsi un congruo termine, che i quattro padrini d'accordo stabiliranno, perché l'offensore possa addestrarsi all'uso dell'arma bianca adoperando la mano sinistra (v. art. 113).

ART. 147 (252)

Fatta astrazione dalle vie di fatto, lo storpio offensore può rifiutare le suddette armi, se, a causa dell'infermità di cui è afflitto, non può servirsene efficacemente.

Così, ad esempio, se fosse privo di una gamba, o che questa fosse paralizzata, è ragionevole il rifiuto di quelle armi, per adoperare le quali è necessaria la posizione di *in-guardia*.

ART. 148 -(253).

Esistendo le vie di fatto, l'offeso, può imporre allo storpio l'arma che meglio gli talenta; però, è bene che il gentiluomo si astenga dalla scelta delle armi che possono essere maneggiate con difficoltà dall'offensore per l'infermità che lo affligge.

Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla generosità del gentiluomo; il quale, peraltro, potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio, che ha avuto la forza e l'audacia di percuotere e che di conseguenza, dovrebbe pure, con gli stessi mezzi dell'offesa, provvedere alla propria difesa.

È bene notare, intanto, che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi *bianche* legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall'avversario ¹.

ART. 149 (254).

L'orbo offensore può rifiutare la pistola nel solo caso di offesa semplice; mentre invece è obbligato ad accettare l'arma scelta dall'avversario, se l'offesa è stata accompagnata da insulto, da percossa o da ferita.

Questa differenza di trattamento l'orbo la deve attribuire alla sua infermità, che è molto meno grave di quella che affligge colui il quale è stato amputato di un braccio o di una gamba.

Con una gamba in meno non si sta in guardia,

¹ Il cav. De Rosis è meno indulgente per lo storpio. In fatti all'art. 4 del Cap. I del suo Codice, dice: .

Nella pistola sarà fatta giusta eccezione in caso che l'offeso fosse zoppo, ovvero storpio nel braccio, o nella mano destra: allora l'offensore sarà obbligato ad accettare ».

E all'art. 5 dello stesso Capitolo
« Uno storpio perderà questo, vantaggio dal momento che avrà preso l'iniziativa all'insulto »

o bisogna circoscrivere la propria azione ad una semplice difesa; con un braccio solo non si può battere vantaggiosamente; ma se il braccio amputato è il destro, per chi non sa colpire con la sinistra?..

Un occhio solo è sufficiente per potere ben mirare e colpire l'avversario.

XIV. SOSTITUZIONI ¹

¹ (') L'uomo, considerato in sé, è un essere morale, il quale, operando per ragione e volontà libera, deve per propria efficienza attuare ciò che ha rapporto con l'armonia della sua vita; e perché egli è un ente morale, ed ha in sé la ragione sufficiente delle proprie determinazioni, ha pure la responsabilità degli atti propri; per cui le offese essendo personali, è naturale che personalmente si devono vendicare.

La sostituzione, pertanto, nel duello si accetta come *fatto* eccezionale, consigliato da forza maggiore, o per evitare guai più gravi; perché, se l'offesa deve cancellarsi col sangue, non è certo con quello di un terzo, che si potrà cavallerescamente raggiungere lo scopo.

L'injure est personnelle et ne peut être relevée que par celui qui l'a reçue (Tavernier).

Nelle consuetudini del duello nulla essendovi di assoluto, così questa, come tutte le altre regole cavalleresche fin qui espresse, ha le sue eccezioni degne di un esame profondo e pratico, perché si basano essenzialmente sul principio morale e particolare al quale s'informa la cavalleria.

Ora, siccome il principio morale di essa è di tutelare nel miglior modo l'onore dei gentiluomini, ne consegue che il mezzo migliore, più logico, più pratico e onesto non è quello di discutere sui diritti di sostituzione, ma l'altro di rimettere alla Corte d'onore la definizione della vertenza. Così operando, i rappresentanti non assumeranno responsabilità di fronte alla loro coscienza e alla legge, e otterranno una soluzione conforme ai dettami della giustizia e della logica.

Ma perché le cose semplici e diritte riescono meno accette agli spiriti turbati dalle offese, ecco le condizioni volute dalle consuetudini cavalleresche in fatto di sostituzione.

ART. 150 (255).

Un figlio, un fratello, un nipote possono sostituire il rispettivo padre, fratello e zio in certe determinate condizioni.

ART. 151 (256).

Perchè il figlio possa essere autorizzato a prendere il posto del padre, in una vertenza d'onore, è necessario

- a) *che il padre abbia le qualità di' offeso;*
- b) *che il padre sia riconosciuto incapace di vendicare l'offesa patita ;*
- e) *che l'età dell'avversario si avvicini più a quella del figlio;*
- d) *che il padre abbia oltrepassata l'età di 55 anni;*
- e) *che il padre sia assente al momento dell'offesa.*

Non sarà, s'intende, necessario che queste condizioni concorrano tutte. È demandato al giusto discernimento dei rappresentanti o, di un arbitro di decidere, di volta in volta, se la sostituzione sia ammissibile.

ART. 152 (257).

Per le offese con vie di fatto non è ammessa alcuna eccezione di età, e si deve riconoscere al figlio il diritto di chiedere soddisfazione per l'onta fatta al padre. Ma è più logico che i rappresentanti si avvalgano di codesta richiesta per deferire al giudizio di un giurì, o meglio, della Corte d'onore, la definizione della vertenza.

ART. 153 (257 bis)

Si può domandare conto dell'offesa fatta colla stampa alla madre, alla moglie ed alla sorella non maritata, o maritata ad uomo incapace per assenza, o per altri motivi.

ART. 154 (258)

Il fratello maggiore può sostituire il fratello minore, sempre quando questi sia l'offeso e l'offensore sia maggiorenne.

ART. 155 (259).

Un amico può sostituire l'amico sotto speciali condizioni che sono

a) *che l'amico minorenni sia stato offeso da un maggiorenne ;*

b) *che l'amico, toccato nell'onore, sia nell'impossibilità materiale di vendicare l'ingiuria da se stesso e sia privo di padre e di fratello, capaci di sostituirlo;*

c) *che il legame di amicizia del sostituito verso l'offeso, incapace di chiedere ragione dell'insulto ricevuto, non sia piuttosto che vero attaccamento, un atto di intempestiva generosità.*

Essendo l'amicizia un legame imponderabile, è necessario che i padrini, prima di concedere la sostituzione, si accertino che veramente esistono legami di lunga e sincera amicizia tra *l'offeso* e il sostituito; o se invece, non sia un'occasione qualunque, di cui questi tenti approfittare per dar sfogo a vecchi rancori contro l'offensore.

d) *Per non derogare dal principio formulato, per quanto concerne la personalità dell'ingiuria, è indi-*

spensabile che i testimoni esigano dall'aggressore una dichiarazione scritta, per la quale accetta questa sostituzione e che gli è gradita.

Tale dichiarazione è necessaria; per conservare al sostituto gli stessi diritti spettanti all'amico offeso, poiché è prescritto dalle consuetudini d'onore.

ART. 156 (260).

Il sostituto usufruisce: sempre dei diritti riconosciuti all' ingiuriato.

ART. 157 (260 bis)

Malgrado la concessione del voto politico e amministrativo, e malgrado tutti i riconoscimenti giuridici fatti alla donna, essa è riconosciuta inabile al duello ¹. e quindi, qualunque offesa che le viene lanciata, non la colpisce; ma ferisce bensì il suo protettore naturale, a cui spetta il diritto di tutela.

¹ Si ritiene la donna incapace di impugnare e di usare le armi: di difendere l'onore suo da se stessa. Eppure non mancano esempi nei quali bellissime (e non belle) *virago* hanno abbattuto in combattimento singolare esperti cavalieri.

La Saint-Balmont non è seconda alla signora Bonneval, che quasi giornalmente si batteva in duello col suo secondo marito e spesso ne dava e non ne prendeva; nè alla Gervès.

La Maupin dette prima fuoco al convento che rinchiudeva la *sua bella*; e poi sfidò Dumesnil a duello; lo alleggerì dell'orologio e della tabacchiera, mandandolo con Dio..., con un'abbondante dose di legnate.

Nel 1820 due attrici disputarono col fioretto il cane di un conte svedese dal collare d'oro (!) (il Cane, non il conte). E il duella. tra la marchesa di Nesle e la contessa di Polignac?... *I Duelli mortali del secolo XIX* dell'autore di questo Codice non sono privi di racconti di duelli nei quali le donne hanno dato prova di una risolutezza di carattere e di volontà ammirabile.

Essa, la donna, gode, nella nostra società di una considerazione e di una prerogativa estesissima. I più nobili e i più delicati sentimenti del cuore, la riflessione, frutto di una educazione squisita, l'esperienza, costringono a non dover abusare mai della donna, poiché: *La femme la mieux louée est celle dont il n'est jarnais parlé. Di conseguenza:*

ART. 158 (261)

L'offesa diretta ad una donna con atti, con scritti, con parole, anche in seguito a sua provocazione, sarà fatta propria

a) *dallo sposo, se maritata;*

b) *se nubile, vedova o maritata, ma il marito della quale sia assente dal luogo ove risiede, dal fratello, dal padre, dal nipote, dallo zio o dal cognato;*

e) *se non convive col marito, anche se questi dimora nella stessa città, dal fratello, dal figlio, dal padre, dal nipote o dal cognato, che non sia fratello del marito;*

d) *se presente, dal padrone di casa, ove la donna fu offesa; altrimenti da chi l'accompagnò, o ne prese la difesa, e in mancanza di questi, dal più giovane degli astanti, purché sia maggiorenne;*

e) *dal cavaliere che le porgeva il braccio, ed a questi spetta la precedenza anche sui parenti presenti al fatto.*

ART. 159 (262)

Gli stessi obblighi e nello stesso ordine spettano alle persone sopra menzionate, ogni qual volta la donna, invece di essere offesa è provocatrice.

ART. 160 (263)

Se l'aggressore rifiutasse la sostituzione, consentita dalle leggi cavalleresche, sarà redatto un verbale d'*opposizione*, col quale verrà condannato il rifiuto e sarà posto l'offensore fuori dalle leggi d'onore.

XV. RESPONSABILITÀ DEI GIORNALISTI

Premesso che la più completa riparazione per le offese fatte per mezzo della stampa è quella che può derivare dal verdetto di un giurì o dalla sentenza di una Corte d'onore, si ricorda che le offese stesse sono soggette alle regole cavalleresche seguenti

ART. 161 (264)

La responsabilità cavalleresca di una pubblicazione comunque offensiva ricade sul gentiluomo che ha scritto e offeso, abbia egli, o non abbia, firmato.

L'offesa fatta per mezzo della stampa appartiene al quarto grado.

ART. 162 (265)

La persona che si ritenga lesa nell'onore da articoli giornalistici non recanti firma, o pseudonimo o simbolo che ne riveli notoriamente l'autore, deve inviare i suoi rappresentanti al direttore del giornale in cui è avvenuta la pubblicazione, per domandargli, soddisfazione, il nome dell'offensore, o per chiedergli se intende assumere la responsabilità cavalleresca dell'offesa.

Col recente decreto sulla stampa, la figura, tante volte commiserata e deprecata, del gerente responsabile, uomo di paglia, è scomparsa. Oggi la gerenza di un giornale, non può essere assunta che dal direttore o da uno dei redattori principali. Ma questo non ha valore se non agli effetti penali. Agli effetti cavallereschi è sempre al direttore di un periodico, indipendentemente dalla persona del gerente, che potrebbe essere un altro, che si deve domandare se intende assumere la responsabilità cavalleresca delle pubblicazioni avvenute nel suo giornale.

ART. 163 (266)

Il direttore di un giornale deve assumere la responsabilità di quanto sia stato pubblicato nel suo periodico, qualora l'autore dell'articolo offensivo non senta il dovere di rivalersi e di rivendicare la paternità dell'offesa.

È intuitivo che l'autore di uno scritto anonimo, venuto a conoscenza di una sfida inviata, per quello scritto, al proprio direttore, debba affrettarsi ad assumere la responsabilità cavalleresca del suo operato. Se ciò non facesse, e lasciasse che il suo direttore pagasse di persona per lui, commetterebbe azione evidentemente indegna. Ma questa esibizione da parte dell'autore dell'articolo, o il fatto che egli sia noto e venga perciò senz'altro sfidato, libererebbe il direttore del giornale, in cui l'articolo è comparso da ogni responsabilità cavalleresca?

In recenti vivaci polemiche con giornali fascisti il direttore del *Nuovo Giornale* di Firenze, Gran Cordone Athos Gastone Banti, ha inviato i suoi rappresentanti, contemporaneamente, agli autori degli articoli dei giornali, in cui gli articoli erano comparsi, sostenendo che il direttore debba sempre rispondere colle armi alla mano - se necessario - di quanto d'offensivo egli ha lasciato pubblicare, E ne sono derivati duelli multipli per

una offesa sola. Ma questa tesi, anche se apprezzabile in quanto sostenuta da un direttore di giornali, che afferma la responsabilità della sua classe, non può costituire norma costante e inderogabile.

E certamente ardimentoso, e perciò cavalleresco, chi, ingiuriato durante una polemica politica da molti avversari, o da uno solo, tien testa a tutti e chiama tutti a rispondere, e il direttore del giornale, su cui la polemica si è svolta, in più; ed è anche certo che, se il direttore il quale abbia consentito la pubblicazione di un articolo offensivo se ne sia reso, in qualche modo, corresponsabile; ma non può pretendersi sempre che il direttore conosca ciò che si pubblica in tutte le edizioni del suo giornale, onde può avvenire ch'egli sia costretto a battersi per offese ch'egli non aveva in animo di fare.

È certo, però, che la tesi del Banti, richiamando i direttori dei giornali ad una maggiore responsabilità, modererà la foga di certi polemisti da strapazzo, improvvisatisi giornalisti in chi sa quale recondito paesello, e di là tuonanti a vanvera ingiurie e minacce verso le più rispettabili persone.

ART. 164 (267)

Il proprietario di un giornale non può essere chiamato a rispondere cavallerescamente di quanto si pubblica sul suo giornale, a meno che risulti evidentemente provato il suo intervento in causa.

In tesi generale non si può neppure discutere a chi spetti la responsabilità esclusiva di quanto è pubblicato in un giornale; il proprietario non c'entra per nulla; può essere una Società Anonima, può essere un vecchio acciaccato da' malanni; può essere una donna; e, soltanto il direttore del giornale o tutt'al più insieme a lui l'autore dell'articolo ha il debito di dar conto degli articoli, delle notizie, dei commenti che si stampano.

Ma, ogni regola soffre eccezioni; o vi possono essere

casi - per verità molto rari - nei quali il proprietario, per ragioni speciali, determina colla sua volontà l'indirizzo del giornale in una data questione, e la sua volontà si sostituisce, per così dire, a quella del direttore e dei redattori.

Quando ciò avvenga, e per atti pubblici indiscussi, tacitamente ammessi, sia notorio, allora si comprende che il proprietario possa essere ritenuto anch'egli responsabile cavallerescamente delle pubblicazioni, che da questo suo palese intervento ebbero origine.

Sarebbe strano, infatti pretendere che, quando esistono prove che di una pubblicazione è autore o mente ispiratrice il proprietario, chi se ne sente offeso debba fermarsi alla persona del direttore.

In questo senso, infatti, si pronunciò la Corte d'onore dell'Associazione della Stampa di Roma (1891).

ART. 165 (268)

La responsabilità di un articolo, anche sottoscritto, ricade sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, se l'autore o il firmatario appartengono alla classe degli *indegni*, o di coloro ai quali, per una ragione qualunque, è negato l'onore di trattare vertenze cavalleresche; o quando l'autore, declinandone la responsabilità, ricusi di ritrattarsi, o di dare le dovute soddisfazioni.

ART. 166 (269)

La stessa responsabilità spetta al direttore del periodico, tutte le volte che si potranno raccogliere indizi sufficienti per ritenere che il firmatario dell'articolo pubblicato è un *semplice, prestanome*. In caso dubbioso i padri della parte lesa, potranno rivolgersi per la decisione ad una giuria d'onore,

composta di pubblicisti di specchiata onoratezza e d'intelligenza provata.

Né ci vorranno accusare, perciò, di troppa severità. Si consideri che, come in tutte le classi sociali, anche in quella dei pubblicisti e dei direttori di giornali, possono esistere elementi malvagi, i quali sotto *l'egida di una lancia spezzata*, o di uno spadaccino di mestiere, assoldato perché presti col nome il suo braccio, potrebbero attaccare impunemente il più onesto dei cittadini.

ART. 167 (270)

La responsabilità di un' articolo offensivo, scritto o firmato da chi ha sorpassato i cinquantacinque anni, cadrà sul direttore del giornale che lo ha pubblicato, se l'autore o firmatario non si trovi in condizioni fisiche tali da poter accettare una domanda di soddisfazione.

ART. 168 (271)

In caso contrario, cioè in quello nel quale l'autore o firmatario dell'articolo sia ancora sufficientemente capace di maneggiare le armi, dovrà personalmente rispondere alle ingiurie pubblicate a bella posta, in mala fede e senza provocazione; privandolo una tale azione del privilegio d'immunità, che l'età avanzata gli concedeva.

ART. 169 (272)

Non si terrà, responsabile, e rifiuterà qualsiasi soddisfazione, quel direttore di giornale o pubblicista che stampa articoli, nei quali, senza fare alcuna offesa esprima i propri apprezzamenti su fat-

ti compiuti da terzi, o li riporti come semplice cronaca (Giurì d'onore, marzo 1885, Napoli).

ART. 170 (273)

Fatta astrazione da ogni esame sulla forma del mandato di una sfida collettiva, un pubblicista non deve rispondere con le armi sia di un articolo, sia di apprezzamenti su fatti di semplice cronaca, quando non vi si contenga una vera e propria offesa personale.

Qualunque sia la posizione del responsabile di offese fatte col mezzo della stampa, gli offesi faranno bene di nominare i propri rappresentanti, e riunitisi con quelli della controparte, invece di intavolare discussioni sulla responsabilità delle offese e sulla capacità cavalleresca dell'offensore o del responsabile, proporranno di rimettere alla Corte d'onore, o a un giurì, la definizione della vertenza, qualora riesca loro impossibile sistemarla decorosamente in via pacifica e civile.

XVI. MEDICO NEL DUELLO

ART. 171 (306)

Sul terreno ciascuna parte deve essere assistita da un medico.

L'abitudine di recarsi sul terreno con un solo chirurgo è deplorabile, e può esporre a gravi conseguenze, per le quali ogni pentimento sarà tardivo.

In un duello alla spada o alla sciabola è facile, per es., che in un incontro si abbiano due feriti, invece di uno. Per ambedue occorrono le sollecite cure di un

medico come fare se ve n'è uno solo?

Oppure, se, essendovi un solo ferito, fosse necessaria l'immediata legatura di un vaso sanguigno assai profondo?

Inoltre, il giudizio di due persone dell'arte sull'entità di una ferita eliminerà una serie di dubbi e di contestazioni da parte dei testimoni circa l'opportunità di riprendere o di far cessare il combattimento.

ART. 172 (307)

Però, se al momento di cominciare il combattimento, o durante il medesimo, uno dei due medici si ritirasse, adducendo un motivo plausibile e personale, il duello dovrà continuare.

Noi siamo lungi dall'approvare simile condotta, essendo il medico chiamato ad assistere allo scontro come uomo dell'arte e per rendere meno grave la responsabilità giuridica del feritore; non per usurpare i diritti o i doveri del padrino, e tanto meno per entrare in discussione con questi o con il collega. Se vi è disparere sull'entità di una ferita tra gli uomini della scienza, spetta al buon senso dei padrini di decidere se il duello debba o no continuare.

ART. 173 (308)

Il medico chiamato ad assistere i duellanti deve conoscere ed usare nel duello il sistema di medicatura suggerita dai progressi della moderna chirurgia, e cioè : il sistema più adatto a diminuire la responsabilità del feritore in duello, ottenendo una rapida e sicura guarigione del ferito.

LIBRO TERZO

Disc ussione e so luzione de lla ve rtenza

I PRIMI ATTI DEI RAPPRESENTANTI

ART. 174 (207)

Lo sfidato, nominati i rappresentanti, indica loro il luogo, il giorno e l'ora del convegno fissato dai portatori della sfida.

La dimenticanza da parte dei portatori della sfida di precisare: in dirizzo, giorno e ora del convegno, se può dare allo sfidato argomento di dubitare della validità della sfida, non lo esonera dall'obbligo di porre in atto la più scrupolosa diligenza per rintracciare il domicilio di almeno uno dei rappresentanti dell'avversario, per comunicare loro i nomi dei propri fiduciari; altrimenti, potrebbe essere accusato di essersi avvalso di tale dimenticanza per sottrarsi alla responsabilità dell'offesa.

ART. 175 (208, 209)

I rappresentanti dello sfidato devono trovarsi al convegno nell'ora fissata. Il loro mancato intervento, se non giustificato, potrà considerarsi come rifiuto di soddisfazione.

ART. 176 (210)

I quattro rappresentanti esaminano

a) la regolarità dei mandati;

b) la ragione della sfida;

e) chi è l'offeso;

d) i termini della domanda di soddisfazione e, giustappunto, decidono se la vertenza debba definirsi pacificamente con un verbale o con un giudizio cavalleresco, o troncarsi con le armi;

e) in caso di disaccordo i rappresentanti debbono sempre invocare un giudizio cavalleresco.

La missione dei rappresentanti è *di pace*. Se istigassero i primi, o creassero difficoltà ad una soluzione pacifica della questione mancherebbero al dovere d'onore che giustifica in taluni casi anche un duello, e perderebbero anche il trattamento particolare che ai rappresentanti fa la legge penale.

Si ricordi, pure, che il rifiuto di un giudizio cavalleresco sui punti controversi dà diritto alla controparte di considerarlo come *riconoscimento del proprio torto, e come rifiuto di soddisfazione*.

II. ACCOMODAMENTO PACIFICO DELLA VERTENZA.

ART. 177 (211)

Qualunque sia l'indole della questione, i rappresentanti nulla trascureranno per tentare *lealmente e sinceramente* un pacifico componimento della vertenza.

Nell'esame della vertenza essi dovranno non fondare il loro giudizio sulla essenza della personalità, sulla importanza morale e sulla dignità di chi in giudizio e di chi subì l'ingiuria, poichè l'offesa tanto più ferisce quanto più dall'alto discende.

Non si dimentichi l'art. 241 del C. P., a cui deve ottemperare qualsiasi persona onesta con *sincerità* di sentimenti nell'interesse di tutti gli interessati nella questione.

Le vertenze più complessive possono risolversi con onore delle parti senza l'uso delle armi; ma, per raggiungere uno scopo tanto nobile e cavalleresco, occorre che i rappresentanti non si *imm edesim imo* con lo stato d'animo dell'offeso o con quella dell'offensore.

Per compiere ciò non è necessario essere un *baciapile* o un buon filosofo; basta avere un po' di cuore e un briciolo di quel raro farmaco che si addimanda *sensu comune*.

ART. 178 (212)

Addivenendo a una sistemazione amichevole, i rappresentanti, pur rispettando i diritti e l'onore del mandante, si conducano con *equità* nel fine di garantire alle parti una soluzione decorosa.

Non è gentiluomo, non è galantuomo quel rappresentante che si lascia imbucare il cervello *permettere nel sacco* la parte avversa. Egli è semplicemente un *disonesto*.

Le dichiarazioni di discusumilianti, le ritrattazioni vergognose pongono in una posizione dolorosa chi le fa, è vero; ma non giovano al decoro di chi le riceve, minacciando duello. In tal caso equivalgono alle *ritrattazioni* fatte sotto la morsa di una quercia in diffamazione, senza facoltà di prova.. Si ritratta; ma tutti *sanno e ripe tono* che il quercelato aveva ragione.

ART. 179 (213)

Se l'offensore negasse l'offesa di cui gli vien chiesta ragione, i rappresentanti redigerebbero apposito verbale da consegnare all'offeso.

ART. 180 (214)

Se i rappresentanti sono concordati che l'offesa non esige una *riparazione* (duello), stenderanno verbale per dichiarare chiusa la vertenza *con onore delle parti*, registrando i chiarimenti chiesti e quelli ricevuti.

È canone cavalleresco che il mandato sia *illimitato*, anche se per errore non s'è fatta cenno nel cartello. In base a tale mandato i rappresentanti hanno il diritto di chiedere pacificamente una questione, o perché mancano elementi di contesa, o perché le giustificazioni adottate dall'offensore chiariscano il comportamento di lui.

Se l'offeso non si credesse sufficientemente tutelato nell'onore d'acota verbale, può *esigere* dai propri rappresentanti una dichiarazione che il verbale rilasciato toglietela completamente la onorabilità sua. Può anche chiedere ad una Corte d'onore se il verbale è *soddisfacente*.

Il mandato limitato per ottenere una soddisfazione *per le armi*, è imperativo, e perciò contrario alle leggi d'onore. Ed errerebbero i rappresentanti, se lo avranno accettato come illimitato (Corte d'onore Livorno, 25 agosto 1921).

ART. 181 (215)

Se un primo respingesse senza ragionevole motivo la soluzione onesta e pacifica della vertenza, i rappresentanti, con verbale da pubblicarsi privatamente loro delle prerogative cavalleresche.

Ma prima di addiventare a tale estremo è consi-

gliabile che essi chiedano ad una Corte d'onore di esaminare e giudicare il loro comportamento e quello del loro rappresentante.

In questo caso spetterà alla Corte di pronunciare o meno una sanzione cavalleresca contro il mandante. Affinché, però, questi possa essere passibile di una sanzione, occorre che la soluzione pacifica della vertenza derivi da contestazioni obiettive dei rappresentanti circa la natura dell'offensiva dei fatti da cui derivò la vertenza. Che se i rappresentanti scendessero a considerazioni di carattere oggettivo, implicanti l'esame della intenzione dell'offensore, questi ha pieno diritto di disconoscere un verbale che gli attribuisce intendenze e stati d'animo non corrispondenti a realtà.

ART. 182 (215 a)

Presentata copia del verbale di chiusura pacifica della vertenza alla Corte d'onore, i rappresentanti si asterranno, durante le more del giudizio, da qualsiasi dibattito pubblico o privato col mandante, o con chi per lui.

ART. 183 (215 b)

Il mandante, che ritiene esser il suo onore e i suoi diritti lesi da un verbale, ha facoltà di richiedere un giurì bilaterale; e se per opposizione altrui ciò non gli fosse possibile, ricorrerà ad una Corte d'onore onde ottenere un lodo che tutelasse la sua onorabilità (Corte d'onore Livorno, 25 agosto 1921).

Si è lamentato più volte che i rappresentanti, concordano, hanno dimenticato di proporre, o per ignoranza, gli obblighi loro, compromettendo cavallerescamente una delle parti. Contro codeste deplorevoli di-

m enticanz e s i r icon os ce a lla part e lesa il diritt o di ap - pello ad u n a Cort e d 'on ore, n on ess en do on es to, n é giu s to ch e du e o qu a ttr o pers on e, poco cos cien zios e o ign ora n t i, possa n o rovin a re la repu ta zion e di u n gen - tilu om o, ch e ebb e il tort o di riten erli pr obi e capa ci per tr a tt a re u n a vert en za d 'on ore.

ART. 184 (215 e)

L'im pu gn a tiva di u n verb a le, ch e lede l'on ore o i diritt i di u n rapp res en ta to, dev'ess ere comun icata ai propr i rapp res en ta n t i e, se del cas o, anche a qu elli a vversa r i, n elle 24 ore s u cce ss ive a lla co - mun icazione del verb ale stess o.

ART. 185 (216)

Poich é il du ello è u n a delle m olteplici form e, e n on cert o la migliore, con le qu a li pu ò ess ere ri - solta, u n a vert en za, s'im pone ai rapp res en ta n t i on es t i il dovere di ten ta re tu tt i i m ezzi leciti e ca - valleres ch i per giu n gere ad u n a m ich evole, com - pon im en to, o ad u n a solu zion e pa cifica, ricor - ren do a n ch e, se del cas o, ad u n giu r ò a u n a Cor - te d 'on ore.

I rapp res en ta n t i operera nno sem pre bene sin da - can do se il m a n da n te a g ò in *proprio* o per con to *altrui*, a ffin ch é u n pa zzo, u n esa lta to, u n poco di bu on o per astio, spa valderia, compen si, non faccia propria l'altrui offesa, od offen da per con to di terzi.

Qu ando si raccogliessero prove sufficienti e probat o - rie su ta li circos ta n ze, i colpevoli sa ra nno deferiti o a u n a Cort e d 'on ore, o a i Tribu n a li, se i fa tt i lo comporte - ra nno.

III ACCO MODAMENTO PACIFICO FALLITO

ART. 186 (217)

Riusciti vani i tentativi per la soluzione amichevole della vertenza, i rappresentanti riprendono l'esame dei fatti che la originarono

ART. 187 (218)

Durante la discussione dei fatti porranno ogni cura per stabilire se chi offese agì per impulso proprio o altrui, per malanimo o per fini illecite o disoneste.

L'indagine su questi punti essenziale non sarà mai eccessiva; ma anche i rappresentanti dell'offeso hanno il dovere di accertarsi sulla condotta generica e particolare dell'offeso, al fine di assicurarsi che egli non offese per suggestione o interesse altrui.

Talvolta non è stata l'offeso reale, che ha chiesto la soddisfazione; ma qualcuno che con artificio fa sua l'offesa di terzi.

ART. 188 (219, 220)

Nello apprezzare i fatti e nel determinare il grado dell'offesa: i rappresentanti parleranno in nome proprio, ma riferendo citando apprezzamenti del loro mandante.

Nel difendere gli interessi del rappresentante eviteranno parole e gesti che potessero offendere o indispettare gli avversari.

Il tutto cortesemente le vincesse sempre le più aspre opposizioni nella discussione di una vertenza. Le parole *grosse*, quelle sibilline, che velano una malcontenta minaccia di briga con i rappresentanti avversari non

impressionano, perché non vengono prese sul serio, in quanto il comportamento di *sparafucile* nella discussione di una questione d'onore è così poco convincente con la missione eminentemente cavalleresca di rappresentante da potergli procurare una legittima recusazione, o quanto meno compromettere la posizione del rappresentato, che potrebbe recusarlo e deferirlo ad una Corte d'onore.

Le parole vivaci, peraltro, se non costituiscono offese *personali*, non meritano rilievo cavalleresco, perché prou n ziate con lo scopo di difendere una tesi, un principio, un diritto, e niente affatto per offendere i colleghi avversari o il loro rappresentato.

ART. 189 (221)

Stabiliti i fatti, determinati la natura e il grado dell'offesa, sindacati i motivi apparenti e reali, i rappresentanti, attribuita la qualità di offeso, nulla risparmierebbero per risolvere la vertenza con un verbale conciliativo, o con un lodo di un consesso cavalleresco.

ART. 190 (222)

Qua lora, però, i primi rifiutassero l'appello a codesto giudizio, i rappresentanti deporrebbero il mandato, o, conservandolo, constateranno se i primi trovano sì in regola con le leggi d'onore, e se le loro condizioni fisiche concedono di duellare.

Per ultimo determineranno le condizioni di scontro.

Le constatazioni, di cui è cenno in questo articolo, si riferiscono, perciò, alla moralità privata e cavalleresca dei primi, alla loro identità nei rapporti dell'offesa, età, condizioni fisiche, movente della questione.

ART. 191 (222 bis)

Se durante la trattazione un rappresentante *esigesse* e mutamenti *al già convenuto*, o pretendesse di non attenersi, la parte contraria potrà troncare la discussione e ritenere chiusa la vertenza, specie se il rappresentante esigente fosse mandatario dell'offeso.

Le leggi d'onore non tollerano che una parte faccia il *leone* a buon mercato alle spese dell'altra. Quando si ricorre all'azione cavalleresca deve già aver vagliato e misurato le conseguenze di un tale procedimento.

Le disposizioni surriferite tendono a frenare la lingua e le *s'paccona te* dei rappresentanti convinti di acquistare la ragione, che non hanno, con fremiti d'ira, mal repressi. Essi appaiono semplicemente grotteschi, veri *is trioni* delle leggi d'onore!

IV. INDEGNITÀ CAVALLERESCA

ART. 192 (223)

Se, discutendosi della vertenza, si accennasse a fatti, che, se veri, priverebbero una delle parti delle prerogative del gentiluomo, l'accusato esigerà l'immediata sospensione della discussione, e preterirà che l'accusato sia sottoposto ad un giudizio cavalleresco, onde stabilirne la fondatezza.

L'eccezione è di tale gravità da obbligare l'eccepito a pretendere *a qua lunque cos to e* con qualsiasi mezzo lecito che sia chiarita la sua posizione di uomo d'onore. Se l'accusatore tergiversa, o ricusa il giudizio cavalleresco, si riterrà senz'altro *falsa* l'accusa con le conseguenze cavalleresche del caso, poiché chi afferma *assumere* l'onore della prova. Ma se l'accusato non esplica tutta la sua sensibilità di gentiluomo per chiarire la

su a pos izion e m ora le, m a n om essa da ll'a ccu sa , sa rà con s idera to u n *am orale*. Se poi l'a ccu sa to è u fficia le, egli ha un dovere solo da compiere, quello cioè di costringere con le buone o con le cattive l'accusatore a fornire la prova dell'addebito a un consesso cavalleresco, in vocato pel giudizio.

Se questo riescisse favorevole all'accusato, si riprenderà la discussione della vertenza; se sfavorevole, la questione si chiuderà con un verbale; ma se lo squallificato fu offeso senza aver provocato il consesso giudicante stabilirà la forma della soddisfazione in omaggio a quel savio principio che all'offeso non provocatore è *sempre* dovuta una soddisfazione, anche se uno squallificato, poiché in tali casi si discute la posizione dell'offensore, ma i quella dell'offeso di fronte alle leggi d'onore.¹

ART. 193 (223 a)

Il primo atto da compiersi dai rappresentanti è quello di stabilire *chiaramente* chi tra i contendenti fu l'offeso, e se l'offesa fu provocata (Corte d'onore Livorno, 25 luglio 1922; Bari, 3 maggio 1922.)

¹ La Corte d'onore perm. il 26 marzo 1924 in v. Lembo-Fanelli, s.tu.:

« Se alcuno lancia contro altri un'accusa, ha cavallerescamente il dovere di fornire le prove con la massima sollecitudine e di scondere la formazione di un giuribilaterale, o di una Corte d'onore, che si pronunzi sulla consistenza dell'accusa stessa. « Se rifiuta di fornire le prove, o si oppone alla pronuncia cavalleresca, oppure, con qualsiasi mezzo, cerca di ostacolarla, si pone con ciò nella categoria dei calunniatori ». (Est. Boldrini).

E, nella v. Baldaccini-Scorza, il 9 gennaio 1924, giudicava: « Sarà negata un'azione cavalleresca per indegnità dell'accusatore, se accusò con oscedo la infondatazza dell'accusa; per indegnità dell'accusato, se l'accusatore ultò vera e cavallerescamente infamante ».

ART. 194 (223 b)

All'offesa senza provocazione è dovuta sempre, senza eccezioni, una soddisfazione, qualunque sia la posizione su cui si fronteggia alle leggi d'onore.

Così sta tu irono: La Corte d'onore permansen te: 22 ottobre 1899 ; 16 maggio 1923 ; Roma , 22 marzo 1922 ; 5 giugno 1822 ; Bologna , 5 maggio 1893 ; Milano , 4 novembre 1900 .

Se la soddisfazione venisse negata col pretesto della indegnità, si dovrebbe ammettere che l'offensore non è un uomo onesto, sibbene un vile che offese, credendo di avere in mano tanta di buona da neutralizzare la domanda di soddisfazione.

ART. 195 (223 e)

All'offensore, non provocato, non è lecito sollevare eccezioni o pregiudiziali d'indegnità, se questa non risulta da una precedente sentenza del magistrato, da un lodo di un consesso cavalleresco non contestato, da un verbale dei quattro rappresentanti o di quelli dello squallificato.

I rappresentanti e i giudici d'onore hanno, perciò, l'obbligo di accertarsi se l'offeso, già colpito da squallifica, non abbia con artificio, diretto o indiretto, posto l'offensore nella condizione di offendere senza provocazione nel fine di rifarsi una cosiddetta verginità cavalleresca, sebbene sia pacifico, e chiaramente stabilito che un duello non riabilita uno squallificato. In tal caso il duello assume il carattere di un dovere com più to verso chi, per nostra colpa, è divenuto creditore di riparazione.

Ogni cautela sarà quindi posta da i giudici e da i rappresentanti per chiarire in modo non dubbio che lo squallificato, o chi prevede di esserlo, non s'fidì per un *motivo in sussistente*, onde avvallora la credenza che lo sfidato ha ritrattato l'offesa, o che lo sfidante possiede tutti *i quarti* del gentiluomo. Ciò accade più spes-

s o di qu a n t o s i s a p p i a .

Se la pr es u n t a in degn ità s i fon da s u l l a s e n t e n z a del Magis t r a t o , l' a c c u s a t o h a l' o b b l i g o d i p r o d u r l a n e l f i n e d i s t a b i l i r e s e t r a t t a s i d i s e m p l i c e p r e s u n z i o n e o d i r e a l e s q u a l i f i c a .

Se in v e c e l' a c c u s a d' i n d e g n i t à s i p o g g i a s u u n p r o v v e d i m e n t o m i n i s t e r i a l e q u a l s i a s i , i n s e g u i t o a C o n s i g l i o d i d i s c i p l i n a m i l i t a r e , l' a c u t e l a n o n s a r à m a i e c c e s s i v a , p o i c h é l a f o r m u l a : « *m a n c a n z a c o n t r o l' o n o r e* » i n n o m e d e l l a q u a l e f u p r o n u n z i a t a l a *revoca dal grado*, c o m p r e n d e t u t t i g l i a t t i c h e v a n n o d a l l a v i o l a z i o n e d e l l a l e g g e d e l l' o n o r e e d e l l a d i g n i t à c i v i l e , s i n o a q u e l l i c h e p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e l' a l t o e s e v e r o p r e s t i g i o d i c o r p o c h e , s o p r a t u t t i g l i o r d i n i d e i f u n z i o n a r i d e l l o S t a t o , d e v e m a n t e n e r s i s e m p r e a l t i s s i m o c o n u n o s c r u p o l o s o e r i g i d o c o n t e g n o e s t e r i o r e .

Se s i d o v e s s e a m m e t t e r e c h e i n o g n i c a s o d i r e v o c a r r i m o z i o n e p e r l a f o r m u l a « *m a n c a n z a c o n t r o l' o n o r e* », i l c i t t a d i n o d o v e s s e r i t e n e r s i p r i v a t o d e l l a s u a r e p u t a z i o n e e d i g n i t à c a v a l l e r e s c a , i l d a n n o d i s i f f a t t a c o n d a n n a s a r e b b e i n c a l c o l a b i l e , n o n t r o v a n d o r i m e d i d i g i u r i s d i z i o n e .

E s e b b e n e l a n u o v a l e g g e (1 9 1 2) s p e c i f i c h i e d i s t i n g u a n e t t a m e n t e l e d u e g r a v i m a n c a n z e , c i o n o n p e r t a n t o p e r m a n e s e m p r e u n d u b b i o p e r i c o l o s o p e r l' o n o r a b i l i t à c a v a l l e r e s c a d e i c o l p i t i , i n q u a n t o l a p u b b l i c a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o c o n t r o i l r i m o s s o e i l r e v o c a t o n e l *Bollettino ufficiale* n o n s p e c i f i c a l a c a u s a l e , n e c o n s e g u e c h e n o n *può* c o n s i d e r a r s i f u o r i d e l l e p r e r o g a t i v e c a v a l l e r e s c h e l' u f f i c i a l e r i m o s s o d a l g r a d o , q u a n d o n o n r i s u l t i c h e l a r i m o z i o n e d i p e s e d a u n a v e r a e p r o p r i a m a n c a n z a a l l' o n o r e (C o r t e d' o n o r e p e r m . 5 g i u g n o 1 9 2 4 , r i c o r r e n t e P e r r o n e - C o m p a g n i) .

D a c i ò n e c o n s e g u e c h e t u t t e l e v o l t e i n c u i t r a t t a s i d i u n r i m o s s o i n s e g u i t o a g i u d i z i o d i u n C o n s i g l i o d i d i s c i p l i n a , i l c o l p i t o p u ò r i c h i e d e r e c h e u n a C o r t e d' o n o r e d i c a s' e g l i h a p e r d u t o , o c o n s e r v a l e p r e r o g a t i v e d e l g e n t i l u o m o .

ART. 196 (223 d)

Un verbale di squalfica è *nu llo*, se non contiene le ragioni della indegnità; non ha valore, se è privo della firma di uno dei rappresentanti, poiché essi *devono* assumere la responsabilità della sanzione decretata e di fronte al colpito e di fronte alle leggi d'onore (Corte d'onore eventuale Livorno, 25 agosto 1921; Roma, 5 giugno 1922).

ART. 197 (223 e)

I rappresentanti di una parte non possono squalficare di proprio arbitrio il primo avversario, o considerarlo squalficato, se la perdita delle prerogative cavalleresche non risulta come detto all'art. 195 (223 e).

Confermato dalla Corte d'onore permanente con lodo 16 maggio 1923.

ART. 198 (223 f q)

a) Un primo, invece, può essere squalficato dai propri rappresentanti o testimoni. In tal caso, però, egli conserva il diritto di appello ad un giurì bilaterale, o di ricorso ad una Corte d'onore.

La sanzione potrà dall'uno o dall'altro essere confermata o annullata preventivamente, se del caso, delle responsabilità assunte dai rappresentanti.

Confermato dalla Corte d'onore permanente con lodo 16 maggio 1923.

b) Un giurì, in veste di decidere una pregiudiziale, non può pronunziarsi su di essa, se prima i rappresentanti non hanno attribuito la qualità di

offes o con o senza provocazione.

Così sta tu irono: Corte d'onore Livorno, 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 5 giugno 1922.

ART. 199 (223 h)

La presunzione della indegnità cavalleresca non esiste e dall'obbligo della soddisfazione dovuta all'offesa, che non ha provocato.

Confermato dalla Corte d'onore permansenze 22 ottobre 1899; 25 giugno 1922; Bari, 3 marzo 1922; Roma, 5 giugno 1922.

ART. 200 (223 i)

Un giurìo un Corte possono assumere la *presunzione* per un giudizio *separato* dalla vertenza in essere; ma non come elemento di preesistenza d'indegnità.

Corte d'onore Milano, 4 novembre 1910; Bari, 3 maggio 1922; Livorno, 5 marzo 1921; Roma, 5 giugno 1922.

La *presunzione* non è elemento probatorio, poiché per indegno deve intendersi sempre colui che al momento dell'offesa trovava già privo delle prerogative cavalleresche.

La presunzione potrà essere addotta per un giudizio successivo, o contemporaneo, ma separato; nel fine di stabilire la decadenza avvenire dell'offesa dalle prerogative d'onore, in quanto la *presunzione* della indegnità può cadere di fronte alle prove contrarie, emerse dal giudizio. Però, la presunzione non consente, sempreché la buona fede sia manifesta, la perdita delle qualità cavalleresche in chi offese *prima e presunse poi* la incapacità nell'avversa riva, per negargli una soddisfazione.

Se la presunzione fu legittimata dal giudizio cavalle-

resco, l'offensore, *non provocato*, darà la soddisfazione all'offeso, conforme il giudizio espresso dal consesso cavalleresco, rimanendo fermo che, anche se si duellasse, il combattimento cavalleresco non cancellerebbe la squalifica preesistente o derivata dal lodo sulla vertenza in essere.

A scanso di responsabilità cavalleresche, allorché si presume che Tizio sia indegno per fatti precedenti alla sfida, o che la determina, si porrà al Collegio giudicante questo preciso quesito

«Stante i fatti il signor Tizio deve considerarsi squalificato? Ed in caso affermativo se e quale soddisfazione gli deve Caio?»

ART. 201 (223 k)

Contro l'offensore di uno squalificato, non provocatore, possono decretarsi sanzioni da parte di un consesso cavalleresco, e cioè:

a) se l'offeso non provocò, e se l'offensore *presumeva* che l'offeso fosse indegno di trattare questioni d'onore, la sospensione delle prerogative cavalleresche può pronunziarsi contro l'offensore, limitatamente alla vertenza in essere;

b) se, invece, l'offensore non provocato fosse stato già a conoscenza che sull'offeso *gravava* un atto indiscusso di squalifica, se si esclude la buona fede, la sospensione dalle prerogative cavalleresche contro l'offensore potrà pronunziarsi per un tempo determinato dalla coscienza dei giudici;

e) se resultasse la *premeditazione di offendere per dispregio* chi si sapeva già squalificato, potrà infliggerai all'offensore la squalifica permanente.

La eccezione d'indegnità non si solleva prima che i rappresentanti delle parti siensi riuniti. Dopo la veri-

fica dei poteri e della designazione e della qualità di offese o quella di offese, si avanza nelle pregiudiziali sulla capacità cavalleresca dei primi.

Qua lora le eccezioni venissero sollevate non per negare una soddisfazione, ma per chiarire la posizione cavalleresca di una o delle due parti, i rappresentanti esaminano le pregiudiziali con animo *conciliativo*, e qua lora non potessero accordarsi, sottoporranno i punti controversi a giudizio cavalleresco.

La parte che si rifiuta a ciò, commetterebbe una slealtà tanto biasimevole da autorizzare la controparte a chiedere l'intervento d'una Corte d'onore, perché essa mini l'eventualità di squalificare i riottosi, non essendo ammissibile in materia d'onore che due o tre persone possano di loro arbitrio ritenere indegno di una doverosa soddisfazione chi, fino a prova contraria, n'ha il diritto. E perciò:

ART. 202 (224)

Nessuna parte può respingere la domanda di sottoporre l'accusa d'indegnità, o un punto controverso, alla decisione di un consesso cavalleresco.

Il rifiuto sarà considerato come riconoscimento del proprio torto e in fondamento delle eccezioni dell'accusa, se esso parte dall'accusatore; conferma dell'accusa o riconoscimento della eccezione, se il rifiuto è opposto dall'accusato (Corte d'onore eventuale Genova, 5 luglio 1893).

ART. 203

Chi fa propria un'accusa, che sia contenuta su voci di dominio pubblico, ne assume la responsabilità, cavalleresca e morale.

Non basta affermare che le accuse formulate sono di dominio pubblico per declinare la responsabilità di averle ripetute e portate alla ribalta della discussione cavalleresca. Chi fa propria l'accusa altrui, anche se di dominio pubblico, deve innanzitutto accertarsi sulla fondatezza di essa e poi procurarsi le prove che le voci sono veramente di pubblico dominio. Altrimenti, il meno che possa capitare a chi le ripete, è la taccia di leggerezza, se non di calunnia (Corte d'onore perm. 10 agosto 1924).

ART. 204 (225)

I rappresentanti dell'offeso possono rifiutarsi di consegnare un cartello di sfida all'offensore, qualora costui in *modo positivo*, o sia *notoria mente provato*, ch'è indegno di trattare una vertenza d'onore. Del rifiuto, per altro, essi assumono la responsabilità di fronte al mandante ed alla parte avversa (Corte d'onore Genova, 5 luglio 1893).

ART. 205 (226)

In tal caso i rappresentanti dell'offeso sono obbligati a rilasciare gli una dichiarazione da comunicarsi nelle 24 ore all'offensore.

ART. 206 (227)

L'accusa d'indegnità dev'essere espresa *in scritto* in modo non equivocabile dall'accusatore e controrfirmata dai suoi rappresentanti.

La responsabilità dell'accusa spetta al rappresentante, a meno che sia provato ch'egli l'avanzò per suggerimento e volontà dei suoi rappresentanti, i quali, in tal caso, diventano, corresponsabili.

L'accusa verbale è *nulla*, e può considerarsi co-

me pretes to per sottrarsi alla soddisfazione.

Giuri d'onore Firenze, 8 maggio 1889 ; Corte d'onore Bari, 3 maggio 1922 ; Corte d'onore pernianente 16 maggio 1923 . Chi accusa assume la responsabilità dell'atto grave che esso compie, e deve subire le conseguenze. Perciò è prescritto che l'accusa sia *scritta*. I rappresentanti anch'essi sottoscrivono per autenticare la firma del rappresentante e garantiscono la promessa della prova, in quanto essendo muniti di mandato, rispondono di fronte agli avversari di quanto opera ed afferma il loro primo.

Le prove delle accuse devono prodursi nelle 24 ore successive alla formulazione di esse, a meno di circostanze peculiari per le quali sia necessario un maggior lasso di tempo da concordarsi con i rappresentanti dell'accusato. Ed è nell'interesse di questi la più larga concessione, affinché l'accusatore non possa impuntargli di avere impedito la prova.

L'accusato, a sua volta, potrà disporre di un tempo doppio di quello concesso all'accusatore per dimostrare in fondati gli addebiti; poichè, non è con il diverso di una vertenza cavalleresca e tanto meno con l'appigliarsi a una questione di forma, che si dimostrano false o vere le accuse.

L'imputato d'indegnità non può rivestirsi di pelle d'ippopotamo; la sua sensibilità cavalleresca non deve permettergli di rimanere al di qua; ma costringerla ad andare sempre al di là in fatto d'onore.

ART. 207 (228 a 231)

Qua lora le prove dell'accusa non venissero presentate nel tempo convenuto, la parte accusata può con cedere .una ragionevole dilazione, o ritenere chiusa la vertenza, considerando l'accusa formale come mezzo illecito per sottrarsi al debito della soddisfazione.

Corte d'onore perm. 6 agosto 1888; 5 giugno 1893; 16 maggio 1913, ecc. - In massima le prove dell'accusa devono fornirsi nelle 24 ore. Però, siccome il solo, il vero interesse a dimostrare l'infondatezza degli addebiti è l'accusato, è opportuno che egli conceda all'avversario il tempo più che necessario per provare la verità del suo asserto; all'accusato, pure, non si lesinerà il tempo per produrre le controprove, in omaggio al principio di giustizia e di convenienza, spesso trascurato. Quando si accusa si dovrebbe avere già in mano la prova; ciò che spesso è difficile, dati i *mezzi caratteri* che dominano nella nostra attuale vita sociale; mentre è facile incrimpare in chi si suggerisce l'accusa, e dopo *si squaglia*, perché gli manca il coraggio di confermare gli addebiti, spesso inventati a sfogo di rancori malcelati.

ART. 280 (232)

Se l'accusa d'indegnità o d'incapacità fosse diretta contro un rappresentante, questi può pretendere che la vertenza in corso sia sospesa sino al giudizio di un consesso cavalleresco sulla eccezione sollevata.

Nelle 24 ore successive al lodo sarà ripresa la trattativa della vertenza con o senza la partecipazione dello eccipito, con forme il giudizio pronunciate.

L'eccepito, però, ha facoltà di ritirarsi per non intralciare la sollecita definizione della questione, riservandosi il diritto d'invocare il giudizio d'onore sulla persona sua in confronto alle eccezioni sollevate in suo danno.

Gli altri rappresentanti hanno: l'obbligo d'onore di partecipare al ricorso.

Non è raro il caso in cui si sollevano eccezioni d'incapacità o d'indegnità contro un rappresentante

nel fine di liberarsi dalla molestia di un mandatario, *pericoloso* per la parte contraria. Se ciò risulterà provato, il collegio giudicante può squallificare o sospendere per un tempo. Determinato dalle prerogative cavalleresche gli accusatori, colpevoli della fede.

ART. 209 (233).

Se l'accusatore rifiutasse di sottoporsi a giudizio cavalleresco l'accusato, se accedeva dove, tentasse in un modo qualsiasi d'impedire la costituzione, o ne ostacolasse il funzionamento, o il compito, la parte accusata può ricorrere ad una Corte d'onore, perché ne tutelasse il decoro. L'accusatore, in tal caso, può essere imputato di calunnia, sempreché l'accusato consenta.

La portata morale di questo principio *della* giurisprudenza cavalleresca risulta da numerosi lodi di giuristi e di Corti d'onore. Essi sono diretti a combattere ogni sorta di sopraffazione, spesso tentata dai pseudogentiluomini per nuocere a persone oneste. È accaduto più volte che tre bricconi, messi d'accordo, hanno formulato calunnie odiose contro persona intemerata. Il calunniatore a mezzo dei suoi rappresentanti (compari) dichiarava che non dà soddisfazione, perché lo sfidante è indegno per « *la calunnia dallo sfidato medesimo propalata* ».

L'accusato, sicuro della propria illibatezza, domanda il giudizio cavalleresco. Lo sfidato si rifiuta, dopo avervi acceduto, con raggiunte impedisce il lodo, lasciando così l'avversario sotto il peso della calunnia. Ed è appunto dalla necessità di difendere gli onesti dalle frodi dei disonesti, che le leggi d'onore garantiscono all'accusato il diritto d'invocare per suo conto il giudizio di una Corte d'onore nel fine di provare in fondata e calunniosa l'accusa. Nè vale *affermare* che l'ac-

cu sa tore pu ò, a s u o t a l e n t o, d i c h i a r a r e d i n o n r i c o n o s c e r e u n g i u d i z i o d a e s s o n o n r i c h i e s t o. C i ò c o s t i t u i s c e u n a v a l u t a z i o n e *m o l t o p e r s o n a l e* d e g l i o b b l i g h i d i u n g a l a n t u o m o, c h e v u o l e s s e r e g e n t i l u o m o; e s s a e m i g r a d a l l e l e g g i d 'o n o r e e d a q u e l l e d e l l a o n e s t à, p e r c h é q u a n d o u n o a c c u s a a l t r i, *d e v e p r o v a r e* c h e d i s s e i l v e r o, e n o n s o t t r a r s i a l l a p r o v a c o n m e z z i, c o n d a n n a t i *a p r i o r i* d a l l a m o r a l e, d a l d i r i t t o e d a l l a c a v a l l e r i a .

ART. 210 (23,4, 235)

Se il lodo pronunziato dal consesso cavalleresco è favorevole all'accusato, senza, peraltro, dichiarare chiu sa la vertenza, nelle 24 ore successe alla comunica zione e di esso, sarà ripresa la trattazione della questione, semprechè dal giudizio d'onore sia stata riconosciuta la buona fede nell'accusatore. Ma, se il giudizio risultasse sfavorevole alla moralità dell'accusato, verrà redatto apposto verbale e la vertenza dichiarata *chiusa a per la parte cavalleresca*.

ART. 211 (236)

All'offeso resterà, peraltro, integra, la facoltà di appellarsi al Tribunale ordinario, se l'offensore, dichiarato indegno, si rese colpevole di offese, aventi carattere criminoso.

V. DELLA RIABILITAZIONE CAVALLERESCA

ART. 212

Una Corte d'onore, regolarmente costituita, conforme le leggi cavalleresche, può in qualunque momento reintegrare nelle prerogative del genti-

lu om o ch i n e fu pr iva to da u n lodo di u n giu r ì, o da u n verb a le dei s u oi o dei qu a ttr o rapp res en - ta n t i.

ART. 213

Cota le fa coltà in ta lu n i cas i pu ò com petere a n - ch e a u n giu r ì d 'on ore; m a ta n to la Cort e, com e il giu r ì, son o incap a ci di riab ilitare, qu ando la indegn ità deriva da u n a s en ten za del m a gis tr ato per ragioni che feris con o pr ofon da mente la moralità.

ART. 214

Tra nn e cas i ecce zion a li, n ei qu a li u n a lu nga se - rie di a nn i di vita corr ett a ed es em pla re, sia sp esa a ben eficio comun e, n é il giu r ì, n é la Cort e pos - son o riab ilitare lo squ alificato, se non resulta in m odo in opp u gn ab ile ch e la s qu a lifica dipes e da errori sostanziali nell'app rezza mento dei fatti, o da vizi di forma non consentiti dalle leggi cavalleresche.

La fa cilità , con la qu a le vien e da qu a lch e tem po in - flitt a la s qu a lifica ca va lleres ca , h a dat o vita a u n a lu n - ga serie di dibatt it i, r is olti in grad o d 'ap pello da Corti d'on ore. Da codes ti giu dica ti è scaturita una completa giu rispru den za sull'interven to dei giu r ì e delle Corti d'on ore. Ciò malgrad o, la coscienza pubblica è rimas ta im pr ess ion a ta da lla freq u en za dell' ap plica zione della più grave san zione ca va lleres ca, la s qu a lifica , ch e uc - cide moralmente e civilmente un uomo.

Nel passat o la s qu a lifica s i decreta va s olo per a zion i ch e feriva n o pr ofon da m en te la m ora le. Oggi s i app lica a n ch e per tr as gress ion i di forma , più ch e di s os ta n za , a lle n orm e ch e forma n o le ca ra tt eris tich e del gen t i-

luomo.

La ragione di ciò deve ricercarsi nello spostamento etico delle coscienze, che ha sempre susseguito a gravi perturbamenti sociali. I giudici hanno ragione di essere severi; ma la loro severità non deve far trascurare quel prezioso tesoro di consuetudini d'onore italiane, le quali sino dalla metà del secolo decorso imposero una specie di graduatoria nelle sanzioni punitive, adeguata alla mancata commessa contro l'onore. Vi sono manichevolezze che *devono* essere repressive; ma tra la squallida perenne e la censura, il semplice biasimo, vi sono sanzioni intermedie *sufficienti* per ricondurre sulla via retta dell'onore, coloro che per ignoranza o leggerezza se ne sono discostati.

Ciò può derivare, forse, dalla trascuratezza nella quale si tiene lo studio delle leggi d'onore; ma più dalla presunzione per la quale chi ha chiacchierato per mezz'ora con un maestro d'armi, o con un chiacchierista che abbia una sola volta sfogliato un Codice cavalleresco, si crede più che a sufficienza edotto della materia per giudicare dell'onore altrui.

Da codesto stato di cose derivano le assurde deliberazioni, i giudizi mostruosi, i quali offendono spesso la giustizia, talvolta la morale, quasi sempre il buon senso.

VI. A CHI NON È CONCESSO È INTERDETTO L'ONORE DELLE ARMI

AVVERTIMENTO. -- Le leggi d'onore prescrivono che una questione cavalleresca non possa aver luogo se non tra persone godenti delle prerogative del gentiluomo, salvo il caso di una persona che, pur trovandosi in condizioni di inferiorità morale, sia, offesa senza provocazione da chi tale inferiorità conosceva. In tal caso si riconosce nell'offeso il diritto a una soddisfazione, qualora non possa essere la sua posizione di fronte alle leggi d'onore.

Ma, *s odd is faz ione* non è, *riparaz ione* (con le a r m i), la qua le s e a n ch e ven iss e *prescritt a* da un giu dizio ca va lleres co, non riab ilit erebb e lo s qua lifica to.

Da qu es to. pr in cipio s orgon o le ecce zion i e le in ter- dizion i, e con cern on o:

- a) le pers on e a cu i è pr eclu so il ca m po ca va lleres co; b) qu elle tra le qua li non pu ò s u ss is tere un a ver- ten za ca va lleres ca o a ccad ere un d u ello;
- e) qu elle es on era te da ll'obb ligo di r ileva re ca vallere- scamente le offese.

ART. 215 (237 , 238).

Lo s tra n iero, in teressa to comun qu e in un a ver- ten za ca va lleres ca in Ita lia, deve da re tu tt e le in - form azion i richies te sulla su a pers on a. Se vi si ri- fiu tass e, e foss e offes o, gli s i n egh erà l'on ore delle a r m i; s e foss e offen s ore, sa rà deferito al Tribu n a le ord in a rio, qu a lora il ca ra tt ere dell'offesa lo com - portass e.

Nell'un cas o e nell'alt ro i rapp res en tan ti di un italiano rilas cerann o al proprio manda nte un ver- ba le di es on ero da l dar e e da l ch iedere s odd is fa - zion e a llo s tra n iero « per ess ers i ess o r ifiu ta to di dar e inform azion i precis e sull'ess ere suo ».

Egu ale tratt amento subirà lo straniero che, in Ita lia, pr eten dess e imporr e leggi, u si, costum i ca- va lleres ch i del s u o pa es e, per defin ire un a ver- tenza nella quale foss e implicato.

È tra i pr in cipi delle leggi d'on ore di tu tt i i pa es i ci- vili, ch e lo s tra n iero debba con form ar s i a lle con s u etu - din i ca va lleres ch e del pa es e ch e lo osp ita , tra cu i l'ob- bligo di pr ova re ch 'egli è gen t ilu om o n ella più la rga es - sen s ion e della par ola . Un a pers on a on es tà h a il diritt o di sap ere, con ch i h a da fa re, cosa non fa cile, poich é oggi sono molti, troppi, i filibustieri stranieri che la fa nno da gra n sign ori in qu es to nos tro s oleggia to e

tropo ospitale paese.

Con lodo del 17 novembre 1924 la Corte d'onore permise di ritenere in vigore in Fiume e nel giudicare la vertenza Neumann-Wuschke, con ferma valida questa regola fondamentale nei rapporti cavallereschi in Italia fra italiani e stranieri.

ART. 216 (239).

Il duello è interdetto, se offeso o provocatore, allo squallificato.

Tra le persone alle quali è interdetto di trattare quest'ion cavallereschi si annoverano le seguenti

a) chi per venalità, o altro movente biasimevole, si fa paladino degli atti, delle pretese, delle offese altrui;

b) chi avesse maltrattato o percosso i genitori, una donna, un vecchio, uno storpio, un mutilato di guerra, incapace di opporre efficace reazione o difesa;

e) che non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito d'onore¹;

¹ Tra i debiti d'onore sono compresi, oltre quelli dipendenti dal giuoco

1° la *mercede* dovuta al maestro di scherma che preparò a un duello, anche se non avvenne, o ebbe esito sfavorevole per il preparato;

2° il *rimborso delle spese* ai rappresentanti e ai giudici d'onore, se ne incontrarono;

3° l'*emolumento* al medico che assistette al duello, o fu pregato di assistervi, qualora il duello avvenisse.

L'abitudine porta che il *duellante non ferito* rimborsa le *spese vive* al proprio medico, e gli *riconosce* l'incendio con una somma corrispondente *almeno al doppio* di quello che presumibilmente egli avrebbe potuto guadagnare nelle giornate perdute per prepararsi ad assistere e presenziare al duello.

Il *duellante ferito* ha verso il proprio medico gli stessi obblighi per l'assistenza. sul terreno, più quelle derivanti dalla cura delle ferite.

Se ambedue i medici presenti allo scontro presenziano l'opera loro al ferito, questi deve riconoscerne in modo *concreto*

d) l'offen s ore in debita to con l'offes o per non a vere effett u ato il pa ga men to alla scad en za con ven u ta , ovvero, s e s i r ifiu tass e di ad erire alla rich ies ta del creditore di ass icu ra re in m odo effica ce il pa ga m en to del debito, qu a lora la s cad en za foss e pos teriore a l d uello;

a n ch e l'opera del m edico a vversa r ia .

Il com pen s o dovu to a l m a es tr o d 'a rm i va r ia a s eco n da della r in om a n za del m a es tr o, della citt à , del tem po im pie ga to, ecc., n on ch é da lla *chiaroveggenza* d el d u ella n te e da lla *onestà* di ch i im part is ce le *lezioni suprem e*.

È opp ort u no, perciò, fa re pr im a *patti chia ri* p er evita re li- tigi e d is cu ss ion i in deco ros e. La dom a n da per via civile d el pa ga m en to d elle lezion i p er il d u ello n on è a m m essa da lla legge.

Ai rapp res en ta n ti e ai giu dici d'on ore, rimborsa te le spe se, ch i lo p u ò, offre u n ricord o. Ciò è n elle con s u etu d in i. Talu ni prat ica m en te in via no una somm a pregando il dest in a ta r io di acq u is ta rs i il ricord o ch e più gli a ggrada , o di disp orn e com e m eglio cred e. Ma ciò è p iù esp erien za d i m on do, ch e di ca va lleria.

Qu a n do, poi, s i r icorr e a rapp res en ta n ti pr ofes s ion is ti, p erch é ass is ta n o u n r icorr en te in u n giu d izio d'on ore, gli è d ovu to l'on ora r io, oltr e il r im b ors o d elle spe se.

*Non cos t it u is con o d ebiti d'on ore le somm e e le cos e pr ete se al segu ito delle cosidd ette scomm esse. Affin ch é la scomm essa abb ia valore nel cam po ca valleres co, è in disp en sab ile ch e a ll'a tto dell'im pegn o le part i *versino*, o *garan tiscano* in m odo effica ce, la pos ta patt u ita , a ffin ch é la part e vin cen te n on ven ga even tu al m en te defra u data da lla soccom ben te. Qu a n do fa pos ta n on fu *versata o garan tita*, n on sussiste scomm essa , perch é colui ch e non possiede pot rebbe a ver ten ta to la sorte nella sp era n za di vincere, pur sap en do d i n on poter paga re in cas o di perd ita.*

In oltr e; n on s u ss is te scomm essa , s e le con d izion i d i proba b ilit à n on s on o egu ali per i con tra en ti. Il p iù d elle volte la propos ta di una scomm essa racch iude in sé gli elem en ti della tru ffa.

Ed è *truffaldino colui* ch e sap en do d i a vere in m a n o qu an to bast i per vincere, propone o accetta una scomm essa . Egli n on differis ce da l bar o, ch e corr egge la fortuna del giu oco con le cart e s egn a te.

e) chi, per ragioni che *ledono l'onore*, fosse stato escluso od espulso da un Circolo, Reggimento, Corpo, od Associazione¹;

f) coloro che sono sott'impunità di aver mancato all'onore; di aver commesso un reato che tocchi la moralità; di aver tollerato in frazioni alle leggi cavalleresche per lo scontrò; di avere in erito o lasciato in serire nei verbali di una vertenza cose contrarie al vero²;

g) chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo senza chiederne soddisfazione; o avesse lasciato insolite altre vertenze, senza giusto e provato motivo³;

¹ Non essere stati ammessi (bocciati) in un Circolo (*Club*) non significa esserne stati espulsi od esclusi. Per esservi ammessi occorre ottenere un determinato numero di voti favorevoli o non averne avuto altro numero di sfavorevoli, ciò che dipende più dalla simpatia individuale degli associati, che da elementi morali.

Per gli uffici rimossi dal grado vale quanto è detto nelle osservazioni dell'art. 195 (223 c).

² Manca all'onore chi accetta di rappresentare una parte contro chi precedentemente lo assistette in una vertenza d'onore, o fu da lui assistito. Tra rappresentante e rappresentato devono correre, od essere corsi, tali rapporti di *confidenza e di reciproca fiducia* da escludere *a priori* la necessità di dimostrare tutta la obbroiosità di rivolgersi per interessi privati, o per altro obiettivo, con tro chi per la qualità di rappresentante o di rappresentato ha dovuto per onestà cavalleresca confidare spesso cose delicatissime, che altrimenti avrebbe taciuto. Ed il fatto di rappresentare un amico, o di essere da lui rappresentato in una vertenza è favore sì grande che solo un pazzo, o un anormale, possono porre in oblio.

³ Questo principio non è applicabile a coloro che furono offesi senza ragione, o provocati per secondi fini; a i giudici d'onore provocati od offesi per ragioni attinenti alla funzione loro, ché anzi, i provocatori e gli offensori devono essere senz'altro squalificati (Corte d'onore perm., 6 luglio 1889). In materia d'onore, non si ammette la teoria di Sten terello: «dammirazione, se l'ho; e se ho torto, dammirazione». La missione del giudice d'onore è diretta a impedire che e

h) chi iniqua lità di combattente, o di testimone, si fosse malcomportato sul terreno, violando le leggi d'onore;

i) il barattiere, o chi a vesse venduto, o impegnato a profitto proprio o altrui la cosa affidata gli;

k) l'inabilitato per azioni indecorose e l'interdetto, anche se la interdizione fu pronunziata per vizio di mente, congenito o acquisito¹;

l) chi sul terreno avesse ritirata l'offesa prima del duello²;

m) chi si è fatto, o si fa mantenere da una donna che non sia sua stretta parente;

n) chi con confidenze, abbia compromesso l'onore di una donna, dalla quale ebbe, e cercò i favori³;

o) chi tenesse comunemente di far ricadere sulla donna da cui otteneva o cercò i favori la responsabilità della turbata pace domestica⁴;

birbaccioni si accordino per rovinare la reputazione di un galantuomo.

¹ L'interdetto è cavallerescamente incapace; ma deve considerarsi irresponsabile, se la interdizione dipende da vizio di mente. Quindi, se provoca ed offende, o si tratterà come un fanciullo incosciente, o delle sue malefatte se ne chiederà ragione a chi ha la tutela dello interdetto, amenchè, e questo si tenga presente, l'interdetto non sia stato provocato dall'offeso.

² Per *terreno* s'intende «dopo la firma del verbale di scontro», e non sola mente ed esclusivamente il terreno *materialmente* del duello.

³ Non compromette l'onore di una donna il primo che confida ai propri, rappresentanti la verità dei fatti. Mancherebbero invece, all'onore i rappresentanti che ripetessero, anche davanti ai giudici cavallereschi, quanto loro *affidò*, il rappresentato.

⁴ Nulla di più abietto si può concepire dell'uomo, il quale dopo aver fatto *l'incantatore*, tentando di sedurre, o dopo aver sedotto una donna, si attegge a vittima di costei. L'uomo, che ottiene i favori di una donna, *deve sentire e subire* le responsabilità che ne derivano. Se non lo fa, dimostra di essere un anormale, insensibile a qualsiasi

p) chi ten tass e *com un que* ecce pire la fa coltà ca va lleres ca del m a r i t o t r a d i t o, add u c e n d o l a t a r d i v i t à d e l l a d o m a n d a d i s o d d i s f a z i o n e, o d a c c u s a n d o l o d ' i n d e g n i t à c a v a l l e r e s c a p e r u n m o t i v o q u a l s i a s i

q) chi avess e mancato alla par ola d'onore ¹;

r)) chi s i t r o v a s s e s o t t o g i u d i z i o p e n a l e, o a v e s s e s u - b i t o c o n d a n n a p e r r a g i o n i c h e i n t a c c a n o l ' o n o r e ²;

s) chi è dedito alla u b r i a c h e z z a, c o m m e t t e n d o s c a n d a l i e d e c c e s s i, e c h i a b i t u a l m e n t e t r a t t a c o n p e r s o n e n o t o r i a m e n t e p r e g i u d i c a t e;

t) ch i m e n t e, o h a m e n t i t o, t r a n n e i l c a s o i n c u i l a m e n z o g n a *fu necess aria* p e r s a l v a r e l ' o n o r e a l t r u i, o l a r e p u t a z i o n e d i u n a d o n n a;

u) ch i a v e s s e f a t t o l a s p i a, o t r a d i t o l ' a m i c o, r i p o r t a n d o d i s c o r s i e c o n f i d e n z e r i s a p u t e i n c a s a d e l l ' a m i c o p e r c o n s i g l i o o a s s i s t e n z a m o r a l e o c a v a l l e r e s c a ³;

d o v e r e d ' o n o r e d e l g e n t i l u o m o e d e v ' e s s e r e s e n z ' a l t r o s q u a l i f i c a t o (C o r t e d ' o n o r e p e r m ., o t t o b r e 1922).

¹ Ch i e c c e p i s c e i n u n a f o r m a q u a l u n q u e, o s o t t o u n p r e t e s t o i l m a r i t o t r a d i t o, d à p r o v a d i u n a c o d a r d i a c h e s o r p a s s a t u t t i i g r a d i d e l l ' a b i e z i o n e, p o i c h é d i m o s t r a d i n o n s e n t i r e e l ' *pudore* d i a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d e r i v a t a g l i, d a l l o a v e r e d i s t r u t t o u n a f a m i g l i a . M e n o d i s p r e g e v o l e è i l l a d r o, i l q u a l e i n o g n i s u a i m p r e s a m e t t e i n g i u o c o l a l i b e r t à e s p e s s o a n c h e l a v i t a .

² Ch i t r o v a s i i n c o d e s t e c o n d i z i o n i n o n p u ò l o g i c a m e n t e t r a t t a r e i n m a t e r i a d ' o n o r e s i n o a t a n t o c h e u n a s e n t e n z a, p a s s a t a i n g i u d i c a t o, n o n l o a v r à l i b e r a t o d a l l e i m p u t a z i o n i . P e r c i ò, e g l i s a r à c o n s i d e r a t o c o m e s o s p e s o d a l l e p r e r o g a t i v e c a v a l l e r e s c h e .

Q u a n d o, p e r ò, u n a s e n t e n z a d i C a m e r a d i C o n s i g l i o l o a s s o l v e s s e, è n e c e s s a r i o c h e u n g i u d i z i o c a v a l l e r e s c o l o r e i n t e g r i n e l l e p r e r o g a t i v e . C o d e s t o g i u d i z i o d o v r à e s a m i n a r e i *considerando* d e l l a s e n t e n z a d i a s s o l u z i o n e, p o i c h é l a l e g g e p e n a l e p u ò a s s o l v e r e d a i m p u t a z i o n i, c h e q u e l l a d ' o n o r e c o n d a n n a, i n q u a n t o s o n v i a z i o n i, n o n p e r s e g u i b i l i d a l C o d i c e p e n a l e, m a c h e p o r t a n o s e c o l a s q u a l i f i c a d a p a r t e d e l l e l e g g i c a v a l l e r e s c h e .

³ N o n f a l a s p i a l ' a m i c o o i l p a r e n t e c h e r i f e r i s c o n o a l l ' a m i c o o a l p a r e n t e d i s c o r s i c a l u n n i o s i, c h e n e i n t a c c a n o l a

- v) l'u s u r a i o ¹ ;
 x) l'aggressore, tranne quando l'aggressione fa provocata da turba ta pa ce dom es tica ² ;
 y) chi offese, celandosi sotto l'anonimo ³ ;
 z) chi non difese il compagno in una aggressione o lotta qu alsias i ⁴ ;
 aa) *chi* non pres e le difese della donna , ch 'era in s u a com pa gn ia ;
 ab) *il* padron e di casa e l'osp ite ch e a vess ero tr ad ito i sa cri doveri dell'osp ita lit à ⁵ ;

rep u tazio n e, la s t i m a , l'on ore.

An zi, in s i m i l i c a s i e s s i c o m p i o n o u n , d o v e r e . A d e v i t a r e , p e r a l t r o , c o n t e s t a z i o n i o m e n t i t e , s a r à o p p o r t u n o p r e v e n i r e i l c a l u n n i a t o r e o l ' i m p r u d e n t e l i n g u a c c i u t o , c h e s e n e i n f o r m e r à , i l c a l u n n i a t o . O c c o r r e p r u d e n z a i n c i ò , p e r n o n a s s u m e r e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e m a l e v o l i c h i a c c h i e r e d i a l t r i . E n e p p u r e è s p i a , i l p a r e n t e e l ' a m i c o d e l m a r i t o i n g a n n a t o , s e l o r e n d o n o c o n s a p e v o l e d e l l a s u a s v e n t u r a .

¹ Per *usuraio* intendes i colui che per abitudine esercita l'u s u r a , p r e s t a n d o i l d a n a r o a u n t a s s o a s s a i s u p e r i o r e a q u e l l o c h e , d a t e l e s t e s s e c i r c o s t a n z e d i l u o g o , d i t e m p o e d i m e r c a t o d e l d a n a r o , v e r r e b b e r i c h i e s t o d a p e r s o n e o n e s t e .

² Non costituitiscon o aggressioni le vie di fatto per reazione ad u n a o f f e s a p r e c e d e n t e , *attua te al m o m e n t o* i n c u i s i e b b e l a c e r t e z z a d i e s s e r e s t a t i c a l u n n i a t i o d o f f e s i , p e r c h é v i m a n c a l a *ponderata p r e m e d i t a z i o n e* , m e n t r e e v v i l ' e l e m e n t o p r o v o c a t o r i o (C o r t e d ' o n o r e B a r i , 3 m a g g i o 1 9 2 2 ; C o r t e d ' o n o r e p e r m . , 1 5 d i c e m b r e 1 9 2 3) .

³ E così, sono indegni, squalificati, gli autori di lettere e di libelli anonimi, anche se privi di offese vere e proprie, poiché l'azione è di per sé tanto abietta, perché ponderata e premeditata, da escludere nell'autore ogni senso morale e ogni elemento di coraggio.

⁴ Per mancata difesa, intendes i la fuga, o l'inerzia nello intervenire in difesa del compagno, o quanto meno per separare i contendenti.

⁵ Una delle azioni più gravi ed infamanti moralmente, un'azione che macchia, che sporca, che avvilita e rende l'uomo più odioso nella società è questa: turbare la pace della fanciulla, figlia dell'ospite, che ha accolto nella, casa

ac) il calunniatore;

ad) il libellista¹;

ae) chi, in teressa to comunqu e in una vertenza, mandasse sfida o provocasse in un modo qualsiasi l'arbitro o il giudice d'onore per la cosa da essigiudicata.

Le persone sopra elencate, quando venissero offese senza provocazione da parte loro, possono appellarsi ad una Corte d'onore, o esigere una soddisfazione cavalleresca, tenendo presente che se anche fosse loro concesso di duellare, lo scontrono *non li riabiliterebbe*.

VII CHI È IN OBBLIGO DI RES PINGERE UN CARTELLLO DI SFIDA

ART. 217 (240).

Sono esonerati dall'obbligo di chiedere una soddisfazione cavalleresca, sempr è sientati offesi senza provocazione:

a) il genitore che ha compiuto i 55 anni di età;

b) i senatori, deputati per i discorsi fatti in Senato alla Camera, sempr e quando i loro discorsi non contengano offese *rigorosamente personali all'uomo* privato²;

dell'amicizia e della confidenza il corruttore della famiglia. Se poi questa era minorenne, la turpitudine toccata li profondissimamente immoralizza, ove non basta ché giunga il Codice penale (Avv. MORELLO, *Perorazione nel processo Murri*).

¹ Per libellista nel senso cavalleresco s'intende colui che scrive o stampa in altrui diffamazione; e quegli che per animosità o proprio interesse scrive o stampa offese o calunnie contro i rappresantanti o giudici di una vertenza, nella quale il libellista si trovò direttamente o, indirettamente interessato.

² Il giudice d'onore di Pisa, in v. Morghen-Forfori, con lodo 4 novembre 1922, con fermò questo principio nei confronti della disciplina militare, ritenendo che, « un superiore, comandante di corpo, non possa né debba fornire

c) il testimone che depon e sotto il vincolo del giuramento; l'avvocato e i magistrati ai quali si chiedesse conto di frasi vivaci nell'esercizio del loro ufficio, purché, ben inteso, senza ragione non abbiano in talca l'onorabilità altrui, o implicato offesa verso persona estranea alla causa discussa. Ciò vale anche per i *ricorsi* e le *conclusioni* e le *note aggiunte*, scritte o stampate.¹

spiegazioni, o dare giustificazioni, o rendere comunque ragione degli atti che egli compie nell'esercizio del suo ufficio, se non ai superiori diretti. Però, chiunque nello esercizio legittimo delle proprie funzioni arricasse offese rigorose mentre persona li terzi, di quelle, serichies to, deve rispondere in via cavalleresca».

¹ Si deve evitare che la minaccia di una vertenza cavalleresca possa comunque rendere il testimone reticente, o limitare la difesa e la libertà di parola dell'avvocato, o tentare di influire sulla indipendenza assoluta del magistrato.

Trattandosi di *conclusioni* è da tenersi presente che la *semplice richiesta* al magistrato di ordinare la cancellazione delle scritte offensive dalle *com pars e* e dalle *note*, ecc., in conformità dell'art. 398 del Cod. P., non impedisce l'azione cavalleresca. La impedirebbe qualora alla richiesta di cancellazione si unisse la domanda di applicare le pene disciplinari e le riparazioni pecuniarie contemplate nel citato art. 398.

Inoltre negli scritti dei patroni deve presumersi l'assenza della intenzione di offendere il patrono o avversario, tanto più che quasi sempre le parole vivaci, pungenti, irritanti, sono inscritte nelle *com pars e* e nelle *note aggiunte*, alle quali non è possibile rispondere, con intenzione prevalente di giustificare il proprio contegno giudiziario.

Non è applicabile la disposizione di questo comma c) al testimone che invece di rispondere tassativamente alla domanda del Presidente, aggiunge opinioni, pareri, commenti ed apprezzamenti personali e non necessari su una delle parti in causa.

La Corte d'onore perm., il 28 ottobre 1924, statuisce:

«Pertanto la Corte sente di doversi limitare alla enunciazione dei principii seguiti dalla giurisprudenza in casi analoghi».

d) il rappresentante o il testimone di una vertenza, che per la tutela dei diritti del proprio raccomandando usa frasi vivaci, purché non intacchino l'onorabilità altrui direttamente, né con allusioni offensive;

e) il marito tradito, anche se non si divide dalla moglie, e non vi siano figli, se provocato dal ganozo;

f) il marito che avesse insultato, o percosso il perturbatore della pace domestica, se sorpreso in flagranza anche fuori delle pareti domestiche;

g) chi venisse aggredito;

h) il provocato, l'offeso e lo sfidato senza plausibile motivo, a i quali è ricorso il diritto di rivolgersi al Tribunale ordinario¹;

ghi. Ed Innanzi tutto la Corte rileva che quegli stessi in ten-
dimenti che in du ss ero Giusepp e Zanardelli, che la Corte è
orgogliosa di annoverare tra i suoi fondatori, a sostenere i
principii accolti dal legislatore nell'art. 398 del Codice penale,
hanno parimente in dotti e gentiluomini a seguire il dis-
posto dell'articolo 217 (240) del Codice cavalleresco italia-
no.

1° Pertanto, salvo casi eccezionali lissimi ed in cui sia man-
nifesto l'« animus injurandi », non solo per espressioni vivaci
o pungenti, ma anche per apprezzamenti ed accuse che il
patrono di una parte e la nci in giudizio con tro la parte av-
versa a fine di lumeggiare le ragioni del proprio cliente, senza
esorbitare dai limiti della controversia, è inammisibile l'a-
zione cavalleresca.

2° In ogni caso il patrono in una causa non può farsi mai
paladino dell'onore del proprio cliente nel campo cavallere-
sco.

3° Per le offese contenute in comparsa e note addizionali nelle
quali figurino le firme e di avvocati e del procuratore ri-
spondono, se del caso, gli avvocati che ne sono esentati, e non già il
procuratore (Est. Boldrini).

Questo lodo, assai commutato ottene il, plauso di gentiluomini
in i professanti l'avvocatura in ogni regione d'Italia.

¹ È costante la giurisprudenza cavalleresca nel ritenere
che non possa accadere uno scontro, quando un gentiluomo
ne offende un altro senza plausibile motivo.

L'offeso in tal caso ha diritto di rivolgersi alla Corte d'onore,

i) lo s fidat o da pers on a la qu a le r ifiu tass e di ch ie- dere s odd is fa zion e o r ipara zion e con u n m ezzo o con u n ca rtello n on con form i a lle leggi d 'on ore, o r ifiu tass e il pr opos to app ello a u n giu r ò Cort e d 'on ore ¹; opp u re s i r ifiu tass e di s ign ifica re i m otivi della s fida , tr a nn e il cas o pr evis to da lla giu r isp ru den za ca valleres ca ;

k) lo s fidat o (offen sore) tras cors e 48 ore da ll'in giu ria , o da l m om en to in cu i l'offes o n 'ebb e cognizion e ² ;

l) ch i ven iss e s fidat o da pers on a a lla qu a le è in ter- dett o l'on ore ca va lleres co, o ch e gode pess im a repu ta - zion e ³;

per s ent ir giu d ica re n on a ver egli a lcu n obb ligo d i r ileva re ca va lleres ca m en te l'offesa (Cort e d 'on ore perm ., 17 genn a io 1924).

¹ In ta l cas o i rapp res en ta n t i ch iu dera nn o la vert en za per n ega ta s odd is fa zion e, o per r in u n cia ad . essa , e l'u n a e l'a ltr a port a n o im p lica m en te a lla s qu a lifica .

In ta l cas o i rapp res en ta n t i ch iu dera nn o la vert en za per n ega ta s odd is fa zion e, o per r in u n cia ad . essa , e l'u n a e l'a ltr a port a n o im p lica m en te a lla s qu a lifica .

² Qu es to d ir itt o d eve u sa r s i con m olta m od erazion e. Chi offen de, *deve* una s odd isfazione all'offes o, ed on estam en te n on pu ò sottr arsi alla resp on sab ilit à, ass un ta, app iglian dos i a l r it a rd o n ella s fida . Ma è a n ch e giu st o ch e, se l'offes o ta rd ass e a in via re la r ich ies ta oltr e, il tem po ragion evol- m en te amm iss ibile e compat ibile in rela zion e alle difficolt à di varia natu ra, di fronte alle quali pu ò, suo malgrado trovarsi l'offes o, l'offen sore possa e debba u sa re lib era m en te di u n s u o, diritt o, in , qu a n to egli h a l'obb ligo della s odd is fa zion e, m a n on qu ello d i r im a n ere a disp os izion e di u n offes o, *che non s i decide*, e ch e sp ess o per u n d eficien te s en s o d 'on ore ced e solo alle press ion i dell'am b ien te e ricu pera , il coraggio di s fidar e per u n a offesa r icevu ta .

³ Qu ando si offen de u n o s qu a lifica to, s en za ess ere stati da lu i pr ovoc ati, u n a s odd is fa zion e gli è dovu ta, s odd is fa- zion e ch e, per a ltr o, n on r iab ilit a . In ta li cas i è con s igliab ile a cce tta re la s fida e a m ezzo dei rapp res en ta n t i, ch iedere ad u n con s esso ca va lleres co s e, data la n a tu ra d ell'offesa e le circos tan ze ch e l'acco mpa gn aron o, n on ch è la pos izion e mo- ra le dell'offes o, gli s ia o m en o dovu ta u n a s odd is fa zion e, ed

- m) il provocato da colui a l quale n egò u n im pres t ito; n) il padre, o cap o di fa m iglia , o il tu tore, pr ovoca t i da l pr eten den te della figlia , s orella , n ipote o p u p illa ;
- o) il fu n zion a r io p u bb lico s fidat o da l su ba ltern o re dar gu ito, o p u n ito, n ell'es ercizio lega le delle pr oprie fu n zion i;
- p) gli a r b itr i. e i giu dici d 'on ore s fidat i per cos e in e ren t i a lla loro m issione ¹;
- q) il p u bb licis ta e il dirett ore di u n periodico n on ri sp on don o con le a r m i di u n a r t icolo (s ia di app rezza menti, sia di semplice cron aca), nel qu ale n on si con ten ga vera e propria offesa , o allusione pers on ale offen s iva (veggas i la nota a ll'a r t . 15 e gli a r t . 163 e s u cc.);
- r) l'offes o, a cu i u n difett o fis ico im pedis ce il lib ero u s o delle a r m i;
- s) m a , n on è es on era to l'offen s ore, ch e pu ò s ervirs i delle d u e ga m be, di u n bra ccio e dell'occh io corr isp on - den te a l bra ccio ².

in cas o a fferm a tivo *la specie* e la m is u ra di essa ; poich é n on è ra ro il cas o in cu i l'offesa *fu provocata ad arte*, nella illu sione di rifarsi esso una posizione d'onore o per esporre l'offensore al sospetto ch'egli sias i appigliato a pretesti per sfuggire al duello. E codesta imputazione è frequen tiss ima. Non altr im en t i ci si con terr à di fron te a pers on e *non an cora* squ alificate, ma di reputazione dubb ia, e quando i motivi della vert en za las cin o ad ito a sosp ett a re ch e l'offes o n on go da o possa n on god ere, pien a men te delle pr erogative cavalleres che.

¹ L' app ello al giu dizio cavalleres co porta seco, anche se non dichiarato in prece den za, *l'obbligo di accettare* il deliberato, senza dis cu ssione, a men o di quei cas i previsti e determ inati pei qu a li è amm esso il r icors o n elle form e pr es critt e. Ma r icorr ere n on vu ol dire *offendere* e ta n to men o *s fidare*. Qu a lora ciò accades se il consess o giudicante *deve* senz'altr o pri vare delle pr erogative cavalleres che colui che pr eten de la ra gion e a n ch e s e h a tort o, e per a verla r icorr e, a mezzi con da nn a t i da lle leggi d'on ore e n on solo da esse.

² Chi non può adoperare le armi bianche, usi quelle a fuoco. Quando, però, uno s fidat o r iten esse di essere in

VIII. TRA CHI NON PUÒ ACCADERE UN DUELLO, E A CHI È MOMENTANEAMENTE INTERRDETTO

ART. 218 (241 a).

Il duello non può aver luogo tra parenti di primo, secondo e terzo grado.

I casi enunciati non sono tassativi. Sono incerti allo stato attuale della giurisprudenza cavalleresca, quelli concernenti i cugini in primo e secondo grado, i cognati, e i mariti di due sorelle (che non sono fra essi né parenti, né affini). È certo, peraltro, che un duello fra parenti, ascendenti e discendenti e collaterali urta terribilmente il senso morale. E perciò la Corte d'onore permanente, con lodo 17 novembre 1924, giudicando in vertenza Bozzo-Brodzky, stabiliva che: «pur non essendo i due contendenti, secondo il diritto civile e quello cavalleresco, parenti né affini fra di loro, sono tuttavia mariti di due sorelle, e perciò esistono fra di essi vincoli e legami di elevato senso morale, da i quali la Corte, per considerazioni di profonda moralità, ritiene di non poter prescindere.

Questa circostanza specifica, seppure non impedisce che tra i due possa sorgere ed esistere una vertenza d'onore, esclude tuttavia una soluzione diversa da quella che può derivare da un giudizio civile e pacifico di un consesso cavalleresco, che imponga a chi ha il torto, il riconoscimento di rendere una soddisfazione morale all'offeso.» (Gelli pres.; Baccich, col. Negri-Cesi, Baduel, Ancona, Gigante, Depoli, giudici; Lauri, giudice e relatore).

ART. 219 (241 b).

Il duello è interdetto per quella sola e determinata vertenza

diritto di respingere un cartello di sfida, è bene che lo faccia valere a mezzo di due rappresentanti.

a) a chi preten dess e batt ers i altera n do le pr es cri zion i con su etu din arie delle leggi d'on ore, ra cco lte nel Codice ca va lleres co; ovvero, s e dich ia rass e *a priori* di dis con os cere dett e leggi e l'a u torità dei con s ess i ca val leres chi, rich iesti di giu dizio ¹;

b), a l giova n e ch e non è s ta to, a n cora in s critt o n ei ru oli dell'es ercito; (generalmen te, però, si su ole dilazio nare le trattative della vert enza sino al raggiu ngimen to della m a ggiore età);

c) a l par en te ed a ll'a m ico ch e voless ero s os titu ire il par en te o l'a m ico, tr a nn e i cas i con tem pla ti per le so stitu zion i;

d) al tes timone ch e voless e s os titu ire il manda nte pr opr io;

e) a l par en te, a ll'a m ico e a l tes t im on e ch e in cas o di ferita gra ve o di mort e in d u ello del par en te, dell'a m ico, del rapp res en ta to, pr eten dess ero di eredita rn e le part i per dar e u n s egu ito a llo s con tro;

f) a colu i ch e s fidass e s en za ess ere s ta to pr ovoca to;

g) a l creditore ch e abb ia pr ovoca to e s fidat o il debi tore con l'in ten to di s u bord in a re le tr a tt a tive della vert enza a l pa ga m en to della s omm a o cosa dovu ta gli, s e il debito è con tes tato ²;

¹È ben e r ip etere qu i ch e ii Codice ca va lleres co non è l'es press ion e della men te di un com pila tore; m a la ra cco lta delle norme e delle regole ch e nelle vert enze d'on ore tra i gentilu om in i regola n o i loro atti, on de rim anga n o sem pre nell'a m b ito del vero, dell'on es to e del giu s to. Cod es te n orm e e regole h a n n o forza di legge p er ch i vu ol ess ere con s idera to gentilu om o, e son o dedotte dalla complessa giu risp ru denza cavalleresca, che giorno per giorno si concreta e si chiarisce nei lod i da l giu ri e delle Cort i d'onore.

²Acc ad e ch e il creditore pr ovoch i od offen da il rea le o pr es u n to debitore , on d e m ett erlo con le spa lle a l mu ro me dia n te il d ilem m a : *o pagare, o niente s odd isfaz ione*.

In ciò le leggi d'on ore r is con tra n o u n vero e pr opr io ricatto cavalleresco, morale. A codes ti mezzi *galeotti si* ricorre sp es so qu a n d o il credito è d u bb io e il s u pp os to debitore fa coltos o; o qu an to meno dota to di molta sensibilita d'onore.

- h) al debitore, quando s'fidò; il proprio creditore ossia da lui s'fidato, se prima non abbia pagato;
- i) a chi provoca ed offende senza giustificato motivo;
- k) a chi, ritenendosi offeso, aggredisce l'offensore, prima che gli venga negata una soddisfazione per le vie cavalleresche¹;
- l) al fratello, al parente, all'amico, che provocasse o offendesse l'offeso dal fratello, dal parente o dall'amico, per costituirsì responsabile degli atti loro, non potendo legalmente e cavallerescamente sostituirli²;
- m) al superiore che, abusando della propria autorità, provoca od offende l'inferiore, il quale non può reagire³.

Si garantisce in modo efficace un credito depositando la somma e vincendo la ricevuta a norma di legge, in favore del creditore, offrendo prima ipoteca su immobili, o sequestro con servitù su mobili. Così garantirà il credito, la interdizione ecc. Se il credito è contestato o contestabile, si vincerà la somma sino ad esaurimento del giudizio civile. Le trattative della vertenza vengono riprese nelle 24 ore successive alla garanzia data o al pagamento effettuato, col ritiro della relativa quietanza. (Corte d'onore Milano, 3 marzo 1895, v. Alloci-Ansaldo).

¹ L'offeso potrà rivolgersi al Tribunale penale, se le offese costituiscono reato; altrimenti a una Corte d'onore.

² Tizio ritenendosi offeso da frasi pronunziate da Calo e ne chiede soddisfazione; Calo si consiglia col fratello, col parente, con l'amico. Il fratello, o il parente, o l'amico scrive una lettera ingiuriosa a Tizio, minacciandolo, magari, d'ogni sorta di guai. Tizio supererebbe i compiti dei rappresentanti suoi, querele l'autore della lettera, che vien condannato per ingiuria o diffamazione, a seconda dei casi, o colpito da una sanzione cavalleresca dalla Corte d'onore, il giudizio della quale è sempre riferito a quello del magistrato.

³ In tali casi l'offeso ha il diritto di rivolgersi ad un giudice o a una Corte d'onore per la parte cavalleresca, ed ai superiori gerarchici, per la parte disciplinare.

LIBRO QUARTO

Duello

A) Duelli ad armi bianche

I. SUL TERRENO ¹

ART. 220 (309)

I testimoni sono responsabili di tutti i fatti relativi al duello da essi presenziato, se contrari alle consuetudini cavalleresche e alle condizioni pattuite per lo scontro.

ART. 221 (310)

Spirata l'ora indicata nel verbale di scontro per duello, le parti devono trovarsi sul terreno.

ART. 222 (3-11)

Se una, circostanza qualunque, indipendente dalla volontà, ritarda l'arrivo di uno degli avversari, si concedono al ritardatario 15 minuti

¹ Qualora le parti non intendessero sottoporre al giudizio cavalleresco la soluzione pacifica e civile della vertenza e preferissero i rigori della legge contro il duello, valgono le norme raccolte in questo Libro per la condotta dello scontro.

primi di comporto. Spirati i quali, i testimoni redigono verbale e si ritirano con la parte rappresentata e presente.

ART. 223 (312)

Prova to che il ritardo fu causato da forza maggiore, i testimoni del ritardatario ne daranno avviso a quelli avversari, esponendone la causa, ed offrendo le giustificazioni, chiederanno di rimettere lo scontro ad altra ora o giorno.

ART. 224 (91, 313)

Solo quando potrà attribuirsi a negligenza della parte assente il ritardo verificatosi, il primo, che attese inutilmente, può negare al ritardatario l'azione cavalleresca, che non ebbe effetto nel giorno e nell'ora pres tabilita. In tal caso è nullo il verbale di cui, all'art. 222.

Quando un primo mancasse di proposito. deliberato al convegno per lo scontro, i testimoni suoi vi si recheranno egualmente, nel fine di rendere edotta la parte avversaria e porsi a completa disposizione sua. È naturale che ciò costituisce un atto di pura, ma doverosa cortesia cavalleresca, il quale avrà il suo epilogo in un verbale, a firma dei quattro testimoni, col quale si squallificherà l'assente per *vigliaccheria*. Se l'assente era offeso, l'offeso potrà adire al Tribunale ordinario, quando le offese subite ne offrano gli elementi.

ART. 225 (314)

Sul terreno i primi non devono interloquire tra loro, né coi testimoni avversari. Tutte le comunicazioni saranno fatte alla controparte per tramite dei rispettivi testimoni.

ART., 226 (315)

Se lo s con tr o a lla s ciab ola dovrà a ver lu ogo con la ca m icia , qu es ta verr à pr iva ta della m a n ica cor- r isp on den te a l bra ccio a rm a to.

Coloro ch e s on o ab itu a t i a u sa re occ h ia li di qu a lu n qu e form a, son o au torizza ti a servirs en e in qu alsias i specie di du ello e con qu alsias i arm a.

II. SCE LTA DEL TERRENO

ART. 228 (317)

Le con dizion i part icola r i, ch e deve offr ire il ter- ren o per lo s con tr o, s on o:

- a) il terr en o dovrà ess ere spa zios o e pia n o ¹ ; b) a ll'om bra e a l r ipar o da l ven to ;
- e) pr ivo di ciott oli per evita re even tu a li cad u te; d) ben batt u to;
- e) senz'erb a per evita re lo scivola men to ;
- f) non sabb ios o, perch é altriment i sa rà mobile e non res isten te;
- g) pr ivo di fango, perch é aderen do agli stivali, aum en ta la facilità di scivolare, men tre ritarda i movim en ti;
- h) perm etta di poter egu almente e lealmente di- videre la lu ce e il ven to tra i com batt en t i ².

¹ Per spa zios o inten desi: che perm etta a ciascu n duellante d'in dietr eggia re da 8 a 10 metr i; e sia abbas ta n za lar go, affinch é tes timoni possa no collocarsi ai lati dei com batt en ti, s en za ess ern e dis tu rb a ti, e s en za il pericolo di ferite ai tes timoni; qu indi 6 metr i di larghezza almen o.

² Se il terr en o foss e in d eclivio o a ccid en ta to, cost it u ir ebb e

ART. 229 (318)

Di comune accordo i secondi scelgono il posto da occuparsi dal loro rappresentante, sia che la scelta sia stata loro deferita dalla sorte, o concessa all'offeso.

III. VISITA AGLI AVVERSARI

ART. 230 (319)

Il rifiuto di uno dei duellanti di sottoporsi alla visita dei testimoni, per accertarsi che non indossi maglia metallica, o altra difesa, equivale a rifiuto di battersi.

ART. 231 (320)

In seguito alla loro rifiuto i testimoni del ribelle, evitando qualsiasi discussione, stenderanno verbalmente lo squallificante il loro primo e si ritireranno con i testimoni della contrapparte, i quali porranno la loro firma al verbale di squallifica¹.

una disparità di condizioni sensibile tra i combattenti. A ciò si cerca porre rimedio con lasciare alla sorte d'indicare il posto che ciascuno duellante dovrà occupare. Però, quasi sempre, si lascia la scelta all'offeso.

¹ È pur troppo vero che, quasi sempre, per discrezione e operosità di fiducia nei propri rappresentanti, i testimoni non adempiono a questo loro dovere. Un abuso non costituisce un diritto in materia cavalleresca, perciò richiamiamo i testimoni all'osservanza di queste prescrizioni delle leggi sul duello, perché non abbiano a succedere loro, quanto si deplorò nel duello Olivier-Feuhilerade. Olivier, tiratore valente, aveva

ART. 232 (321)

La visita a i du ella n t i h a lu ogo in qu es ta gu isa :
reciprocamente, il più anziano dei testimoni di
u n a part e in vita il più a n zia n o collega dell'a ltr a a
pas sa re la vis ita a l pr opr io pr imo.

ART. 233 (322)

La visita consiste nell'accertamento che il du el-
la n te non in dossa m a glia , cin gh ia o a ltr o oggett o,
ch e possa r iparar lo effica cem en te da l colpo del-
l'arm a nemica.

ART. 234 (323)

Se uno dei du ellanti per infermità, constatata
da l m edico, dovess e fa r u s o, du ra n te il du ello, di
cinti erniari, o di altro appa recchio medico-chiru-
gico, dovrà a vvertirn e i pr opr i rapp res en ta n t i pr i-
m a della com p ila zion e del verb a le di s con tr o, ed
ess i ne da rann o comun icazione ai colleghi avver-
sari.

IV. DICHIARAZIONI DA FARSI PRIMA DELLO SCONTRO

Per comodità di chi tratta vertenze d'onore, riassu-
miamo in questo paragrafo le varie dichiarazioni che
devono farsi prima di scendere sul terreno, allo scopo
di evitare contestazioni o ritorsioni nella soluzione della

a vuoto di già nove duelli; si trovò di fronte a Feuilleraud e, in es-
serto nel maneggio delle armi. La fortuna favorì il meno abile, e
Olivier colpito in pieno petto, stramazza a suolo. Liberato dagli
abitati per l'opportunità medicazione, lo si trovò provvisoriamente
a maglia di acciaio, che gli difendeva la parte inferiore del petto e
il ventre.

vert en za d'on ore.

È nece ssa r io, a llo s copo di ren dern e edotta la part e a vversa r ia , dich ia ra re:

s e a l m om en to della s fida s i è di già coin volti in a ltr a part ita d'on ore; o s e a ltr o im pegn o sa cro, o gra ve obbliga a r im a n dar e lo s con tr o ad a ltr o tem p o;

s e u n difett o fis ico im pedis ce di m a n eggiare u n a delle a r m i lega li;

s e, trattandos i di offesa nell'on ore e nella probità, s'in ten de di fa re app ello a lla Cort e d'on ore, a u n giu r ò al Tribu nale ord in ario, pu r ch é provi l'on està dell'offes o prima di qu alsias i altra prat ica cavalleres ca;

s e s i in ten de di batt ers i con gu a n to n o;

s e, per difett o della vis ta , in ten da di s ervirs i degli occ h ia li fiss i o a m olla , du ra n te lo s con tr o;

s e s i è a fflitt i da pa lp it a zion e di cu ore o da a s m a , per i r ipos i;

s e per in ferm ità legitt im e e *constatate*, s i deve fa re u s o di fas ce, o di cin ti ernia r i;

s e s i preferis ce di s ervirs i della m a n o s in istra , n on ess en do lecito di s ervirs i prom iscu amente delle due mani.

V. ES AME DE LLE ARMI ¹

ART. 235 (324)

Le a r m i devon o ess ere pr ovvedu te ed esa m in a te da u n tes t im on e di cias cu n a part e, pr im a di re- ca r s i s u l terr en o dello s con tr o.

ART. 236 (325)

L'esa m e delle a r m i deve fa r s i la vigilia del du el- lo, o a lm en o qu a lch e ora pr im a di part ire, per a ve-

¹ Si r icord a ch e u n a delle più delica te m a n s ion i dei rapp re- sentanti è la scelta, l'acquisto, e l'esa m e delle a r m i pel duello

re il tempo di sostituirle con altre migliori, qualora venissero giudicate non buone ¹.

ART. 237 (326)

È pure u so che ciascu n a part e s i mun is ca per con to pr opr io di du e a ltr e pa ia di a rm i, ch e devon o ad opera rs i n el du ello.

ART. 238 (327)

In questo caso, giunti sul terreno, si estrae a s ort e il pa io delle a rm i colle qu a li deve a ccad ere il com batt im en to, s em pr e qu a n do però, i du e s e- con di non siano d'accordo sulla scelta del paio.

ART. 239 (328)

Se u n a delle la m e delle a rm i s i sp ezzass e, s i pr en dera nn o le altr e s t im a te m igliori, e cos ì di s e- gu ito fin o a lla cessa zion e dello s con tr o.

ART. 240 (329)

La vis ita ch e le a rm i devon o s u bire pr im a di re- carsi sul terreno, cons iste nel cu rare, se il du ello è alla sciab ola, che:

a) la la m a s ia ben ferm a e n on os cilla n te n ella im pu gn a tu ra ;

b) le a rm i s ien o egu ali nel pes o;

c) le a rm i s ien o egu almente pericolose e lunghe;

La lun ghezza s i misura dalla pun ta della lama all'estremità dell'elsa .

d) la gu ardia s ia egu a le;

¹ Se per la ca tt iva qu a lit à delle a rm i s i dovess e r im a n dar e ad altr o giorno, o ritardare lo s con tro, i test im on i che furon o des ign ati a sceglierle, si aggraverebb ero d'u n a resp on sab ilit à verso i loro rapp res en ta ti.

- e) le armi sieno bene equilibrate e, se non lo sono, devono essere rifiutate;
- f) le lame sieno senza ruggine;
- g) le lame sieno bene appuntate;
- h) le lame sieno bene affilate;

La prova del filo si fa con un pezzo di carta bagnata.

i) le lame sieno senza tacche nel filo, affinché la ferita prodotta non assuma caratteri mortali. Le lame nuove sono da preferirsi.

ART. 241 (330)

Le armi da adoperarsi in un duello non devono, possibilmente, averservito ad altro duello¹.

ART. 242 (331)

I padrini, porteranno seco due paia di altre armi, più pericolose di quelle colle quali dovrà succedere il duello, se questo è ad oltranza.

ART. 243 (332)

Nei duelli ad oltranza l'offeso, a cui è riservata il diritto di continuare lo scontro con arma più micidiale, potrebbe esprimere un tale desiderio, dopo

¹ Questa raccomandazione non priva i duellanti della facoltà di servirsi di armi già adoperate in altri duelli, purché siano state rimesse a nuovo dall'armaiuolo.

L'offeso, secondo alcuni trattatisti, può portare sul terreno armi proprie e imporle all'avversario. Noi ci dichiariamo contraria questa abitudine, poco praticata del resto, perché dà origine a gravi responsabilità ed a nuove quante inutili discussioni.

essersi misurato con l'arma scelta per il combattimento¹.

VI. DIRETTORE DEL COMBATTIMENTO

ART. 244 (338)

Il direttore del combattimento è nominato dai testimoni.

ART. 245 (339)

Il direttore del combattimento è scelto tra i testimoni delle due parti, ed ha l'incarico di rammentare ai duellanti i loro doveri principali, cioè:

di non iniziare l'attacco prima che egli non abbia pronunciato il comando: « A loro ! »;

di sospendere immediatamente il combattimento e di mettersi fuori misura al comando di « Alt ! »;

di non afferrare l'arma nemica con la mano di sarmata;

di non parare il colpo con la mano disarmata nei duelli alla spada.

ART. 246 (340)

Al direttore del combattimento spetta di chiedere se è noto il verbale di scontro; far prendere le distanze; dare il comando, « A loro ! » per far incominciare il combattimento;

¹ Questa condizione dovrà essere stata, in serietà, nel verbale di scontro. Quando sia stata omessa, i padrini devono opporvisi. Vi si opporranno pure, se dall'uso dell'arma prescelta per combattere non ne derivò ferita. Si ricordi, infine, che i duelli ad oltranza non sono consentiti dalle leggi d'onore e disconosciuti da quelle penali.

cons egna re le arm i ai duellan ti (qua lora s ia te- s tim one dell'offes o)

ART. 247 (341)

Gen era lm en te la s celta per dirigere lo s con tr o cad e sul più anziano dei test im on i, a men o che si pr eferis ca di a ffidar e il delica to in ca r ico al più e- sp ert o, o ad u nes tr a neo alla vert en za , s celto da lle part i.

A qu es to elett o non sp ett a alcu n com pen so, ec- cett o il rimborso delle spese effett ivam en te soste- nute in segu ito alla nom ina a dirett ore dello scon- tr o¹.

ART. 248 (342)

In com be a ch i dirige il com batt im en to di s ce-

¹ Un ecce llen te d ir ett ore d i d u ello d ovrebb e p oss ed ere in a lto grad o le s egu en t i qu a lit à

1 ° m olta pratica delle arm i per giudicare a prim a vis ta dei loro effetti;

2 ° che abbia ass is tito a parecchi scontri o com e prim o, o co- m e tes timone;

3 ° che poss egga m olto s an gue fredd o per poter s egu ire il com battim ento in tutte le s ue più minu te fas i;

4 ° che disponga di un colpo d'occhio sicuro, perché non gli s fugga la più lieve s calfittura;

5 °. che s ia dotato d i m olta energia per im pe d ire o rep rim ere, a s econda dei cas i, qua ls ias i in fraz ione alle regole cava lle - res che o alle condizioni dello s contro;

6 ° che s ia im parziale, perché poss a giudicare s pass iona- tam ente gli atti dei com battenti.

Ch i non ha m olta prat ica delle arm i non p u ò ren ders i con to dei colp i dat i e delle loro con s egu en ze; ed è perciò, ch e i duelli, con dott i da pers one poco sp erim en ta te, il più delle volte da nn o ris ulta ti fu nes ti, o esp on gon o i duella nti a critic he, e in giu s ti add ebiti. Qu in di ch i non ha prat ica e la n ecce ssa r ia ca lm a , o la in disp en sab ile en ergia , non fa ccia il direttore dello s con tro.

gliere tra i colleghi della con tro part e uno che lo coadiuvi, nel disimpegno dell'incarico e di designare il posto di ciascun testimone ¹.

VII. LETTURA DEL VERBALE DI

SCONTRO ART. 249 (343)

L'abitudine porta che, spogliati i duellanti, come è stato convenuto previamente, e messi di fronte, prima di consegnar loro le armi il direttore del combattimento dà lettura delle condizioni stipulate per regolare il duello.

ART. 250 (344)

Finita la lettura, il direttore rammenta loro che tutte le condizioni lette, essendo state precedentemente elaborate dai testimoni e dai *primi* accettate, incombe per parte dei duellanti lo stretto obbligo di osservarle scrupolosamente, sotto pena di perdere la qualità di gentiluomo.

Per quanto possa sembrare utile richiamare alla memoria dei combattenti le condizioni regolatrici dello scontro, opiniamo che la lettura del lungo verbale, pochi momenti prima di mettersi *in guardia* è superflua e inopportuna.

¹ È invalsa la buona consuetudine di affidare la direzione dello scontro a un provetto maestro d'armi, poiché la pratica ha dimostrato che non sempre i testimoni possiedono quanto occorre per adempiere a siffatta delicatissima mansione. Non basta presumerli capaci; bisogna esserlo, e occorre saper dominare le emozioni, altrimenti la voce che ordina l'Alt, come spesso succede, non esce dalla strozza e poi... sene dà la colpa al duellante, *o che* non obbedì al comando, *che si voleva dare*, ma *non fu dato* per la cosiddetta mancata di fiato.

Su perflua, perché i due primi devono aver letto la copia del verbale di scontro, presentata loro per l'accettazione dei rispettivi mandati; in opportunità per molteplici ragioni.

Tutti coloro che hanno dovuto sottostare alla durancessità di liquidare alcune pendenze con le armi, possono accertare che il momento meno piacevole e più critico da superare è quello che passa tra lo spogliarsi e il mettersi in guardia.

Chi dirige, si limita a domandare ai primi se conscono il verbale di scontro e arramenterlo che il combattimento deve iniziarsi al suo comando « A loro! »; che a quello di « Alt! » dove cessare e che, durante la lotta, devono comportarsi da perfetti gentleman e non dimenticare le condizioni stabilite.

Si arreca infine, offesa ai primi raccomandando loro, di condursi con *fermezza e coraggio* durante lo scontro.

ART. 251 (345)

La lettura parziale del verbale si farà quando sul terreno siano state fatte, aggiunte o modificazioni alle condizioni già stabilite.

VIII. POSTO DEI TES

TIMONI ART. 252 (346)

Il direttore del combattimento sceglie il posto che crede più opportuno e meglio adatto per dirigere il duello e si pone a eguale distanza e sul fianco dei duellanti a un metro, o a un metro e mezzo da questi.

ART. 253 (347)

Colui che deve coadiuvare il direttore dello scontro, gli si colloca di fronte, a due metri almeno dalla linea dei combattenti.

254 (348)

Gli altri due testimoni prendono posto sul fianco del testimone della contrapparte ed in guisa tale, che ciascuno duellante abbia sulla destra e sulla sinistra propri padri.

ART.255 (349)


I testimoni generamente sono armati della stessa arma, con la quale accade lo scontro.

IX. POSTO DEI DUE LLANTI, DISTANZE, SALUTO

ART. 256 (350)

Chi dirige lo scontro, nel designare il posto, collocherà ciascuno dei combattenti uno di fronte a l

Posto dei combattenti e dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada,



l'altro, a vendocura di dividere coscienziosamente tra essi lo spazio, il vento e la luce¹.

ART. 257 (351)

I duellanti, posti di fronte, devono mantenere il più rigoroso silenzio. Il direttore del combattimento, se è testimone dell'offesa, oppure un testimone di questi, presenterà le armi al proprio cliente, perché ne scelga una; e passerà quindi l'altra al testimone della controparte, perché la consegna all'avversario.

ART. 258 (352)

I testimoni prendono posto, come è prescritto nel paragrafo precedente (art. 252 e successive), e i primi, appena ricevute le armi, saluteranno i padrini e il chirurgo della parte avversaria. Non si saluteranno fra di loro, se il duello, che sta per succedere, fu provocato da offesa gravissima.

¹ Vari modi si praticano per far prendere le distanze a duellanti.

Due testimoni prendono la prima posizione del saluto e, a una distanza tale tra di loro, che allungando il braccio armato, le punte delle lame si tocchino. Fatto quindi un passo indietro, avranno la distanza che deve esistere tra i due avversari. Difatti, questi, venendo in guardia e facendo un passo avanti, avranno le armi incrociate e, andando a fondo, potranno ferirsi.

Altra maniera è quella di mettere i duellanti ad una distanza tale che, per toccarsi, sia necessario un passo e la spaccata; ossia, a doppia distanza.

Traducendo in cifre questa regola avremo che, posti in guardia gli avversari, le punte delle armi disteranno sessantacinque centimetri tra loro.

ART. 259 (353)

Il direttore del combattimento, pone in guardia i duellanti con il comando: «*Signori, in guardia*» e, prende con ambo le mani le punte delle armi, stando in mezzo a gli avversari¹.

ART. 260 (354)

Las ciaudo libere le punte e ritirandosi con passi retrogradati, il direttore comanda: «*A Loro!*», e si inizia il combattimento.

**X. DIRITTI E DOVERI DEI TESTIMONI
NEI DUELLI ALLA, SCIABOLA E ALLA SPADA**

ART. 261 (355)

È dovere dei testimoni di comandare l'«*Alt*», per sospendere il combattimento, appena si accorgono della esistenza di una ferita all'offensore.

ART. 262 (356)

Se il ferito è l'offeso, i testimoni hanno diritto di comandare l'«*Alt!*» dopo che egli abbia risposto al colpo avversario, o che questi gli abbia inferto una seconda ferita².

¹ I testimoni sorvegliano attentamente lo svolgersi del combattimento con l'arma nella destra, la punta rivolta a terra.

² Vi sono duellanti quali per la foga dei combattenti è difficile accorgersi se ferita vi è stata, sia da una che dall'altra parte, poiché si risolvono, in 30 o 40 minuti secondi. Comunque è da considerare la difficoltà in cui deve trovarsi un direttore poco esperto, il quale non può far carico ad uno dei duellanti se al comando «*Alt!*», non si arresta immediatamente. Ed è perciò obbligo del direttore d'intromettersi a suo rischio e pericolo tra i duellanti, e non rimanersene a cinque o dieci metri a vociare, o a credere di gridare: «*Alt!*».

ART. 263 (357)

Il diritto di contumacia o il combattimento dopo una ferita, spetta alla parte ricorrente offesa.

ART. 264 (358)

Se il duello non è ad oltranza (e tali duelli sono antica vallereschi), si riterrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continuano a combattere, e l'«Alt» sarà dato solo quando.

a uno dei combattenti si spezza sse la lama dell'arma;

uno dei duellanti cade a terra;

uno degli avversari fosse ridotto nell'impossibilità di continuare il duello per ferita;

quando venissero violate le leggi d'onore;

quando non fosse conservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.

ART. 265 (359)

I testimoni hanno l'obbligo assoluto d'interporre il loro rischio e pericolo, anche a costo della vita:

E chesia cosa difficile, se non impossibile, di arrestare sul momento due avversari che si attaccano irruentemente, è provato dal fatto che le leggi d'onore annoverano tra le infrazioni lievi il non arrestarsi all'«Alt» del direttore, il quale deve coraggiosamente intramettersi, altrimenti, non ha neppure il diritto all'ammontamento perché l'infrazione dipende dal suo comportamento e non da quello dei duellanti, che in tale momento pensano alle conseguenze che un arresto intempestivo può procurare alle loro persone.

nel dis arm o;
s e un o dei duellan ti cade a terra;
s e un o ins ulta l'a ltro con parole e con ges ti;
s e s i spezza una lam a;
ne lle lotte d i corpo a corpo;
s e ve ngono in fran te le condizioni cavalleres che;. s e
non vengono oss ervate le condizioni s tab ilite nel verbale
d i s contro;
nel cas o in cui un o degli avve rs ari a fferrass e
l'a rm a nem ica e tentass e d i vibrare un colpo al-
l'antagonista;
s e al com an do d i « Alt ! » il com battim ento non cess
ass e.

ART. 266 (360)

È vietato ai, testimoni di parlare o di gesticolare durante il combattimento. Il loro compito è di prestare la massima attenzione a quanto fanno i combattenti, e non distrarli con parole o con gesti.

ART. 267 (361)

Sarà degno di squallifica e verrà deferito a una Corte d'onore, e, se del caso, al Tribunale ordinario, il testimone che, durante il combattimento cerchi di parare, o parare effettivamente, un colpo diretto da uno all'altro a vversa rio.

ART. 268 (362)

Sarà sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimone che, durante lo scontro, si permettesse di censurare i colpi di uno dei duellanti, o che facesse un atto che possa essere interpretato quale tentativo di parata .

ART. 269 (363)

Commette un atto sleale, e sarà squallificato, il testimone che fa sospendere il combattimento, accampando con frode una ferita che realmente non esiste.

ART. 270 (364)

Nessun testimone può arrogarsi il diritto di comandare «Alt!» e sospendere il combattimento:

per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro, circa i riposi;

perché uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come si insegna nella scherma, deve fare ogni buon tiratore, mentre eseguisce la finita a fine di poter colpire il corpo dell'avversario;

quando gli avversari si fossero errati corpo a corpo, senza però servirsene della mano, disarmata per respingere o afferrare il ferro nemico e senza percuotersi con la guardia dell'arma;

quando uno degli antagonisti, battendo in ritirata, venisse addossato a un muro, a un fossato o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (retròcedere)

ART. 271 (365)

I testimoni sospendono lo scontro, se uno dei combattenti svenisse prima della visita del sangue e dichiareranno decaduto dal diritto delle armi quel duellante a cui fosse capitata tale infortunata.

XI DOVERI DEI COMBATTENTI
NEI DUELLI ALLA SCIABOLA E ALLA SPADA.

ART. 272 (366)

È stretto dovere dei testimoni di accertarsi, prima di scendere, sul terreno, che il loro cliente conosca perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.

ART. 273 (367)

In caso negativo lo farà noto edotto che:

1° *io i due lanti non devono incominciare il combattimento, prima che il testimone, direttore dello scontro, abbia pronunciato il comando « A loro ! »;*

2° *la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano, senza il concorso dell'altra;*

3° *nel duello alla sciabola resta in terdetto l'uso della mano disarmata per afferrare l'armatura, benché sia tollerato di parare con la mano o col braccio il colpo nell'avversario;*

4° *nel duello alla spada non è lecito afferrare l'arma dell'avversario, né di pararne il colpo con la mano disarmata;*

5° *l'avversario si offende con la lama, ma non con la guardia, né con la coccia di questa;*

6° *è proibito di urtare col corpo l'avversario e di toccarlo con la mano o coi piedi ;*

7° *nei duelli con l'arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali; i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, e il chinarsi fino a porre la mano disarmata in terra ;*

8° *né il ginocchio, né altra parte del corpo mai*

devono toccare il terreno;

9° *i colpi cosiddetti alla Jarranca non sono considerati anticavallereschi;*

10° *è lecito offendere contemporaneamente al disarmo, sempre però prima che l'arma avversaria sia completamente al suolo;*

11° *dopo il disarmo il duellante deve continuare, almeno che lo impediscano ferite gravi;*

12° *chi ha disarmato l'avversario non ha l'obbligo di raccogliergli il ferro;*

13° *colpire l'avversario quando è completamente disarmato, caduto al suolo, o quando gli si fosse spezzata l'arma, equivale ad un tentativo assassino;*

14° *durante un assalto è lecito dare più colpi di seguito con la sciabola;*

15° *ferito che sia l'avversario, il feritore senza aspettare l'« Alt! », deve saltare fuori misura e rimanere nella posizione di inguardia per parare eventuale risposta dell'altro combattente, se questi la vibra¹;*

16° *l'offeso, benché ferito, ha il diritto di tirare, se lo può, il colpo di risposta, e l'offensore può vibrargli un nuovo colpo sulla parata;*

17° *dopo la ferita, si sospende il combattimento, e i testimoni, consultati in edicola, giudicheranno sulla opportunità o meno di continuare il duello;*

18° *solo i testimoni hanno diritto di sospendere*

¹ È raro che nei duelli irruenti un duellante si accorga di aver ferito l'avversario, o possa svincolarsi dall'azione schermistica iniziata, senza correre serio pericolo di essere sopraffatto e nella ritirata ferito gravemente.

Perciò, si obbliga il direttore a interporre i duellanti, anche a rischio di rimanere egli ferito.

lo s contro, e di dichiararne la cessazione;

19° si considera quale atto sleale accusare una ferita che non esiste

20° le parole sconce ed offensive, le grida o le esclamazioni, che possono distrarre o ingannare l'avversario, sono proibite;

21° chi dice e alti avversario: «Voi siete ferito», e approfittasse della sorpresa, che un tale avvenimento può cagionargli, per ferirlo realmente, commetterebbe ferimento volontario;

22° al comando di «Alt!», dato per qualsiasi motivo, i duellanti devono immediatamente saltare fuori misura e restare in guardia in attesa che i testimoni decidano sul da farsi;

23° le scuse e offerte sul luogo dello scontro e con le armi in pugno saranno considerate come rifiuto di battersi.

XII DEI RIPOSI.

ART. 274 (368)

Parlando del verbale di scontro è detto che tra le condizioni speciali per la condotta del combattimento è necessario di non dimenticare quella dei riposi. Sarà, perciò, stabilito se il duello deve sospendersi in seguito a ferita, o per dare ai combattenti un tempo determinato di tempo; oppure dietro richiesta dei testimoni.

ART. 274 a (369)

In caso di dimenticanza, o mancando la clausola relativa ai riposi, la questione sarà risolta in senso negativo. Però, sarà in facoltà del direttore,

o del suo aiuto, di farsi ospendere il duello; e ai testimoni è lasciata facoltà di domandare una sospensione e per rinfancare le forze di uno dei duellanti.

ART. 275 (370)

Siccome è vietato di parlare durante lo scontro, il padriocche giuricherà necessariamente dar lena a uno degli avversari, alzerà in aria l'arma per richiamare l'attenzione della parte avversaria. Se il direttore del combattimento e l'aiuto (testimone della controparte) acconsentiranno, faranno analogo segnale con l'arma, e il direttore comanderà l'« Alt! ».

ART. 276 (371)

In massima, i riposisono domandati dai combattenti per mezzo dei testimoni. Questi riposinon devono esser chiesti ad ogni istante. Per eliminare tale inconveniente, i testimoni devono accordarsi solo dopo dieci minuti primi di combattimento.

ART. 277 (372)

Preventivamente, i duellanti avranno combinato coi loro testimoni un segno convenzionale per chiedere il riposo¹.

ART. 278 (373)

Al comando di « Alt! » i tiratori salta no immediatamente *fuori misura*. Il direttore si colloca sulla linea e in mezzo ai combattenti; i testimoni raggiungono i loro clienti.

¹ Il segnale che più di sovente si adotta dai combattenti, consistenel portare in alto il braccio neldi scabbola, portarlo invece alla cintura in quelli di spada.

ART. 279 (374)

Se un o dei du e a vversa ri a vrà dich ia ra to pr ece-
den tem en te di ess ere a ffett o da as m a o da pa lp ita -
zion e di cu ore, i medici, dopo ess ers en e a cce rt a ti,
di comun e a cco rd o fiss era nn o la du ra ta di ogn i
as sa lto. Cos ì pu re, dietr o par ere dei m edici, sa rà
ridott a a cin qu e min uti, o a men o, la du rata del
com batt im en to se, a ca gion e di un a ecce ss iva gra-
cilità od obes ità , l'a ffa nn o in vad ess e un o dei du el-
lanti.

ART. 280 (375)

Un rapp res en ta nte per cias cu na part e con ta
sottovoce i min uti secon di; spirato il tem po, fa-
ra nn o simu lta n ea m en te un cenn o al dirett ore,
perch é il com a n do passa ess ere dat o simu lta n ea -
mente dai du e padr ini che contano i secon di, qua-
lora ciò sia sta to con ven u to con ch i dirige.

ART. 281 (376)

Gli assa lti in ta li circos ta n ze, non devon o du ra-
re meno di du e min uti primi, mentre i riposi va-
riano, in tutt i í cas i, tra uno e dieci min uti ¹.

ART. 282 (377)

I testimoni che, du rante l'assa lto hann o avuto
a gio di giu dica re con sa n gu e fredd o il giu oco del-
l'a vversa rio, si as terr anno da l rileva re al propr io
cliente i difetti schermistici del nemico e dal consi-

¹ Tu tt e le volte ch e si s osp en d erà il com batt im en to, i tes ti-
mon i fa ra nn o ben e, du ra nte il r ipos o, di copr ire con un so-
prab ito i, tira tori. Ess i h a nn o l'obb ligo, ca valleres co di a rr i-
schiare la pelle e non quello di buscarsi una polm onite !

glia r lo a qu es ta parata o a , qu ell'a tt a cco. Operan -
do altrimenti, mancherebbero alla coscienza e alla
lealtà di gentiluomo ¹.

ART. 283 (378)

Sp irato il tem po con cess o per il r ipos o, il diret-
tore del combattimento richiamerà tutti al loro po-
sto comandando : « *Signori, in guardia !* ». I combattenti ritornano sulla linea, dove, erano stati collocati in guardia la prima volta e, ripresa la, al comando del direttore « *A loro !* », ricominceranno il combattimento.

ART. 284 (379)

La sospensione per ferita non è considerata come riposo, e quindi il duello ricomincerà solo dopo la medicatura e con l'approvazione dei medici, se godono del voto deliberativo.

XIII DURANTE IL COMBATTIMENTO

ART. 285 (380)

I testimoni devono, a loro rischio e pericolo, far cessare il combattimento: per impedire con travi-
zioni alle leggi d'onore; in seguito a ferite; a disar-
mazione e caduta.

ART. 286 (381)

Durante l'attacco i combattenti hanno il diritto di condurre l'azione a loro piacimento.

¹ Sarà opportuno che i due protagonisti non si allontanino più di, otto o dieci metri dalla *linea di guardia*; possono bensì scambiarle qualche parola a mezza voce e *con discrezione*, coi loro testimoni

ART. 287 (382)

Potranno, perciò: marciare in avanti, battere in ritirata, saltare a destra o, a sinistra, girare attorno, ecc., ecc., per conquistare, per così dire, la parte più vantaggiosa del terreno e per mettere in condizioni sfavorevoli l'avversario.

ART. 288 (383)

I testimoni con attenzione costante seguiranno i combattenti in tutte le loro evoluzioni, senza dir parola, senza fare alcuno gesto, e a distanza tale da non recare loro molestia alcuna.

ART. 289 (384)

Nella marcia in avanti e nel retrocedere si terranno sempre vicino ai combattenti, alle distanze indicate; e avranno cura di non collocarsi mai dietro ai duellanti.

ART. 290 (385)

Durante la lotta i testimoni devono seguire con la più grande attenzione le fasi dello scontro. per arrestare il combattimento alla prima ferita toccata, a fine di giudicare l'entità; per interporre e separare i combattenti, se venissero infrante le leggi d'onore, o non osservate le condizioni speciali del duello; non per parare i colpi mortali, come in generale si crede dai profani nelle armi.

ART. 291 (386)

Chi si ridusse per sua volontà a mal partito, non ha il diritto, di fare assenso sul sentimento di umanità del direttore del combattimento o di uno dei testimoni per essere liberato dalla disagevole

con dizione nella quale per sua colpa si trova.¹

ART. 292 (387)

Se il duellante rifiutasse di sottostarsi, alle disposizioni accennate, prese a suo riguardo dai testimoni, sarà sospeso il combattimento e si redigerà apposito verbale nel quale, constatati i fatti, gli si negherà ogni ulteriore soddisfazione.

XIV. SOSPENSIONE O CESSAZIONE
DEL COMBATTIMENTO

Altrove è detto che il combattimento poteva essere sospeso, dietro reciproco accordo delle due parti, per dar lena ai duellanti, o per ammone uno dei combattenti o uno dei testimoni, gli atti dei quali non fossero conformi al retto procedere di un gentiluomo. Ora aggiungiamo:

ART. 293 (388)

Il duello può anche essere sospeso o fatto cessare in seguito a:

- a) *disarmo di uno degli avversari;*
- b) *rottura di una delle armi;*

¹ Se ha ceduto i quindici o i ventimetri, che gli furono assegnati per schermirsi in ritirata, imiti l'audacia dell'avversario e riprenda l'offensiva per riconquistare il terreno perduto. I padrini metteranno, perciò, in terra alcuni fazzoletti, oppure con ficchera non nel suolo un segnale qualunque, al di là del quale sia interdetto l'arretrarsi. Se questi mezzi, quasi morali sono insufficienti ad arrestare la ritirata del duellante, lo si ponga colle spalle a cinque o a sei passi da un muro, da una siepe o da un fossato, o da altro ostacolo. A mali estremi, estremi rimedi.

- e) caduta di uno degli avversari;
- d) ferita;
- e) violazione delle regole del duello o delle condizioni speciali dello scontro;
- f) vertenza e d'onore sorte sul terreno dello scontro.

Quest'ultimo articolo è con divisa puramente da De Rosi

XV. DISARMO ¹

ART. 294 (389)

Le condizioni in cui si verificano che prescrivono che colui il quale ha disarmato l'avversario, tanto in un attacco quanto in una parata, non può ferirlo, senza esporsi ad essere cancellato dal ruolo dei gentiluomini, e verrà deferito ad un Tribunale ordinario, per essere giudicato.

ART. 295 (390)

Appena uno dei duellanti si accorge di avere disarmato l'avversario, deve istantaneamente arrestare la sua azione, saltare fuori di misura e restare

¹ I duelli per ragioni futili non essendo concepibili, è prescritto che non si debba lasciare il terreno senza una ferita. Vero è, che se per disarmo si facesse cessare il combattimento, oltre che rendere illusorio, e ridicolo il duello, si farebbe i codardi, i quali, ridotti dall'avversario a mal partito, facciano le scuse e la caverebbero con nessun danno e poca vergogna, lasciandosi disarmare.

Nel duello il disarmo non significa aver vinto, e i vantaggi che si ne possono ritrarre sono essenzialmente morali. Il disarmo non resterà più che mortificato, demoralizzato; mentre il vincitore ne sarà lusingato, e si farà più ardito e fiducioso in se stesso.

re in guardia con la punta dell'arma a terra, in attesa degli ordini del combattimento ¹.

ART. 296 (391)

Le leggi del duello non considerano sleale il colpo che tocca l'avversario, prima che l'arma sia completamente a terra.

ART. 297 (392)

Chi ha disarmato l'avversario non è in obbligo di raccogliere l'arma di lui da terra: spetta ai testimoni del disarmato di alzarla e di consegnarla nuovamente al loro cliente.

ART. 298. (393)

I testimoni, e più specialmente il direttore del campo, appena si verifica il disarmo, devono tosto interporsi tra i duellanti per impedire che nella foga della lotta il vincitore non abbia a commettere involontariamente un atto sleale, ferendo l'avversario inerme ².

¹ Anche il disarmato si porti tosto *fuori misura* o salti lateralmente, giacché in una battuta *di sciabola* o di spada, tirata dritta, o in risposta semplice, appena trovato il ferro, è probabile che il colpo segua così da vicino e con tanta celerità il disarmo, da rendere impossibile ogni sforzo per trattenerlo.

Se l'arma, per le ragioni sopra esposte, andrà a ferire il bersaglio contro cui era diretto il colpo, non si accuserà di tale sventura la poca accortezza dei testimoni, che non l'hanno *parato*, e tanto meno di colui che ha colpito; giacché, in tale circostanze, il disarmo accade simultaneamente alla ferita, e ciò non si può prevedere e tanto meno impedire.

² Per risparmiare la vergogna di farsi «*guadagnare il ferro*», i testimoni consiglino ai loro clienti di «*dare poco ferro*» al nemico.

XVI ROTTURA DI UNA DELLE ARMI

ART. 299 (394)

Il duellante, al quale si spezza la lama dell'arma, deve considerarsi « disarmato »; e a lui sono applicabili le stesse regole enunciate nel paragrafo precedente.

In seguito alla rottura di una lama, i padrini cambiano le armi rotte, sostituendole con un altro paio, e armano i duellanti, attenendosi a quanto è detto precedentemente ¹.

ART. 300 (395)

Se durante lo scontro si rompono parecchie lame delle armi appaiate, che erano state portate per il duello, questo sarà rimesso all'indomani, causa la deficienza delle medesime.

XVII CADUTA

ART. 301 (296)

Se uno dei duellanti, durante lo scontro, cade a terra, i testimoni sospendranno subito il combattimento, e gli avversari dovranno essere posti nuovamente in guardia, come fu praticato nel primo assalto.

¹ È inutile ripetere che tutte le volte in cui vengono cambiate le armi, esse devono subire il solito esame del primo paio e la disinfessione.

ART. 302 (297)

Nel duello si considera caduto a terra uno dei tiratori, non solo quando egli è lungo disteso al suolo; ma anche quando, scivolando o inciampando, il suo ginocchio tocca il terreno.

ART. 303 (298)

Il duellante caduto deve essere considerato « disarmato », e di questo gode tutte le immunità; per cui, commettendone un reato che lo ferisce, o ten-tasse di ferirlo volontariamente.

ART. 304 (299)

Dal canto suo, il caduto non può trarre alcuna vantaggiosa disgrazia; nè gli è quindi lecito di approfittare dell'incertezza dell'avversario per colpirlo, come qualche volta si è verificato¹.

XVIII DE LLE FERITE

ART. 305 (400)

Il combattimento è sospeso in seguito a ferite².

¹ Un simile provvedimento è condannato dalle leggi cavalleresche, perchè sleale e codardo, non essendo ammessa la caduta, come una finzione per ingannare l'avversario. Rammentiamo in proposito, quanto abbiamo già detto parlando dei doveri dei duellanti, ai quali, nei duelli alla spada o alla sciabola, è permesso piegarsi col corpo in qualunque senso, e chinarsi fino a porre la mano disarmata a terra, ma il ginocchio

² Un accorto direttore del campo, che ha assistito a parecchi scontri e che possiede una certa esperienza nelle armi, non ha bisogno dell'invito dei duellanti per accertarsi della esistenza di una ferita, ed avrà fatto cessare il combattimento; prima che venga accusata dal ferito o dal feritore.

Ma, siccome errare humanum est, al direttore del combattimento

ART. 306 (401)

Se al direttore o ai testimoni passa inavvertita una ferita, il duellante, che sente di essere stato toccato e quindi ferito dal ferro nemico, deve fare un passo indietro per sciogliere la misura, e dire ad alta voce: *toccato*, onde prevenire i testimoni dell'esistenza della ferita, per la sospensione del combattimento.

ART. 307 (402)

Nuova di più facile, che nel calore della lotta, anche al ferito sfugga di essere stato toccato dall'arma nemica. In tal caso spetta all'avversario di saltare *fuori misura*, restando in guardia, dire ad alta voce: Signori, credo *di aver toccato*; e i testimoni, se lo giudicheranno opportuno, arresteranno il combattimento¹.

ART. 308 (403)

Il feritore, appena si sarà accorto di aver toccato l'avversario, si asterrà da qualsiasi azione offensiva; ammette che il ferito tentasse piombargli addosso per ferirlo a sua volta; nel qual caso avrà piena facoltà di reagire, e di ferirlo nuovamente, se gli capitasse il destro.

mentre, il quale non ha i cent'occhi di Argo, può facilmente passare inosservato in colpo, che ha toccato il bersaglio con trocui era diretto.

¹ Il supposto feritore si guardi bene di dirigere la parola all'avversario; ciò, oltre ad essere contrario alle regole del duello, è sconveniente e indecoroso. Le parole dirette al nemico durante la lotta, possono ispirare l'animo specialmente del ferito e condurlo ad eccessi deplorabili con tristi risultati.

XIX DELL'ENTITÀ DELLE FERITE

ART. 309 (404)

Accertata la ferita, il medico la esaminerà sull'invito dei testimoni, giudicandone l'entità. Poscia passerà alla medicazione¹.

ART. 310 (405)

Se il medico dichiara che la ferita è grave, i testimoni hanno l'obbligo di opporsi alla volontà del ferito, che desiderasse riprendere il combattimento; operando altrimenti, si assumerebbero la grave responsabilità di avere autorizzato una lotta, nella quale il ferito si troverebbe in condizioni evidenzialmente inferiori al feritore.

ART. 311 (406)

Se la ferita in vece è leggera, almeno che il ferito, sia l'offeso, il combattimento potrà riprendersi, perché è prescritto che il diritto di far cessare il duello spetta alla parte offesa.

ART. 312 (407)

Nel caso in cui i testimoni, malgrado la ferita, reputassero opportuno di continuare, il combattimento sarà ripreso dopo che il chirurgo avrà applicato l'appar ecchio per trattenere il sangue².

¹ Durante la medicazione, il feritore resterà in disparte, mostrandosi calmo e impassibile. Il conegno del gentiluomo dev'essere costantemente corretto.

² Durante quest'operazione i testimoni potranno giudicare meglio della gravità della lesione ed essere perciò più sicuri su quanto decideranno. In ogni modo, lascinosempre di-

XX RIPRESA DEL COMBATTIMENTO
IN SEGUITO A FERITA

ART. 313 (408)

Se dopo la ferita si dovrà riprendere il combattimento si metterà innanzi a guardia di quella nazione con le stesse norme e con le stesse cautele, usate per la prima messa in guardia.

ART. 314 (409)

La sospensione del combattimento causata dalla ferita dovrà protrarsi fino a completa medicazione. Compiuta la quale, se i testimoni lo stimeranno opportuno, concederanno un breve riposo al ferito (non meno di cinque, né più di dieci minuti primi)

ART. 315 (410)

Ripreso il combattimento, i padri in campo, e particolarmente il direttore del campo, terranno d'occhio il ferito, al quale sarà, senza difficoltà di sorta, accordati tutti quei riposi che sarà per chiedere. Se durante un assalto la ferita si riaprirà, o cagionerà dolore eccessivo, od emorragia, si farà cessare lo scontro; essendo evidente, che il ferito, per quantoabile e pieno di buon volere, si troverebbe in una inferiorità di condizioni troppo sensibile, rispetto all'avversario.

chiarare al ferito se può o no continuare a battersi; se lo potesse ed ichiarasse il contrario, si procurerebbe la taccia di poco.. *accorto.*"

XXI VIOLAZIONE DELLE REGOLE
DEL DUELLO E DELLE CONDIZIONI SPECIALI
PER LO SCONTRO ¹

ART. 316 (411)

Per le infrazioni di poco conto il direttore sospende il combattimento per redarguire chi si res e colpevole dell'infrazione. Per quelle di carattere grave, invece, si sospende lo scontro, e solo dopo severa ammonizione e dietro concorde parere dei testimoni, potrà riprendersi il combattimento.

ART. 317 (412)

*Sono da considerarsi infrazioni leggere:
parlare, gridare, rivolgere la parola all'avversario durante lo scontro;
attaccare prima del segnale convenuto, se non vi ha ferita o recidiva;
non arrestarsi subito al comando « Alt! »;
difendersi colla mano disarmata nei duelli con la spada, sempre quando, in questi due ultimi casi, non si abbiano avute ferite ²;
Sono da considerarsi di carattere grave:*

¹ Durante il combattimento può accadere che uno dei duellanti, o uno dei testimoni, scientemente o involontariamente, violi le consuetudini cavalleresche del duello, o non si attenga alle condizioni stipulate dalle parti per regolare lo scontro. Ogni infrazione, tanto alle une quanto alle altre, porta naturalmente seco la sospensione del combattimento.

² Spesso tali infrazioni sono da attribuirsi alla poca energia, o alla scarsa pratica del direttore del duello.

*lan ciars i s u ll'a vve rs ario per a fferrargli la m an o o il
 corpo;
 colp ire o tentare d i colp ire l'a vve rs ario caduto a ter- ra
 o d is arm ato;
 lan ciars i s u ll'a vve rs ario già ferito;
 ind irizza re parole ingiurios e a ll'a vve rs ario;
 afferra re con la m an o d is arm ata la s pada avve r- s a
 ria ;
 ferire l'a vve rs ario dopo il com an do d i «Alt ! »;
 ferire l'a vve rs ario, nei duelli a lla s pada, paran do
 s im ultan eam ente con la m an o d is arm ata.*

ART. 318 (413)

Verifica ndos i u n a in fra zion e alle leggi del du el-
 lo, i padr in i s 'in terp orr a nn o a loro r is ch io e perico-
 lo per la s osp en s ion e della lott a e m en tr e du e s or-
 vegliera nn o i du ella n ti, perch é n on ab bia n o a
 comm ett ere ecce ssi, gli altri du e discu tera nn o sul-
 la con ven ien za o m en o di ripren dere il com batt i-
 m ento.

ART. 319 (414)

Se, in s egu ito a viola zion e delle leggi ca va llere-
 sche, il du ello non dovess e ripren ders i, sa rà di-
 stes o app osito verb ale, nel qu ale sa rann o des critti
 minutamente tutti i fatti che dettero luogo alla so-
 sp en s ion e; e poi alla cessa zion e del com batt i-
 m ento. Se dalla avven uta in fra zion e risultò ferita o
 m ort e, il verb ale sa rà r im ess o in origin ale a lla Pro-
 cu ra del Re.

ART. 320 (415)

Sarann o meritevoli di squ alifica qu ei tes timon i
 che tentass ero di atten uare la resp on sab ilità del
 contravventore, foss e pure il loro primo.

ART. 321 (416)

La resp on sab ilit à per viola zion i a lle leggi d 'o-
n ore, s i es ten de pu re a i tes t im on i ch e a vess ero fa-
vorito, con ass en s o o con fa tt i, i tr as gress ori a lle
regole ca va lleres ch e.

XXI VERTENZE D'ONORE
SORTE SUL TERRENO DE LLO SCANTRO ¹

ART. 322 (417)

Se la questione, nata sul terreno, dovess e risol-
vers i con le arm i, l'altr o tes tim one e il prim o do-
vra nno prest are l'opera loro al provocato.

ART. 323 (418)

Se il pr ovoca tore è u no dei du ella n t i e il pr ovo-
cato u no dei test im on i, si accordera nno all' in giu-
riato test im one i diritt i dell'offes o con vie di fatt o ²

¹ Più d i u n a volta s i è d o v u t o la m e n t a r e il d e p l o r e v o l e s c o n -
c i o , c h e i n s e g u i t o a c o n t e s t a z i o n i , o a p r o v o c a z i o n i , s o n o
a v v e n u t e s u l t e r r e n o s f i d e t r a i t e s t i m o n i d e l l e p a r t i , o t r a
q u e s t i e i p r i m i .

Ciò è ass olu tamente scorr etto, e deve essere evitato con ogni
cura, da tu tti indistinta mente, test im on i e prim i.
Qu a lora , p e r ò , ciò a c c a d e s s e , n o n s i d i m e n t i c h i c h e l e c o n - s u
e t u d i n i c a v a l l e r e s c h e p r e s c r i v o n o , c h e il d u e l l o n o n d o v r à a v e r
l u o g o s e n o n d o p o l o s c o n t r o , p e r il q u a l e s i è v e n u t i s u l t e r r e n o .
D i p i ù , s i a l e c i t o r a m m e n t a r e c h e , e s s e n d o p r o s c r i t - t o il d u e l l o
i m m e d i a t o , l e p e r s o n e p r e s e n t i a l l a s f i d a , o n o n i m p l i c a t e n e l l a
n u o v a v e r t e n z a , s o n o i n o b b l i g o d i r i f u t a r e l a l o r o a s s i s t e n z a a i
d u e n u o v i a v v e r s a r i p e r u n d u e l l o i m m e - d i a t o .

² È n a t u r a l e c h e i v a n t a g g i d e l l a s c e l t a d e l l ' a r m a e d e l
t e r r e n o , n o n c h é l a s p e c i e d e l d u e l l o , s p e t t i n o a l t e s t i m o n e
p r o v o c a t o , il q u a l e , p e r a d e m p i e r e a u n d o v e r e d i a m i c i z i a e
d i g e n t i l u o m o , s i t r o v a s u l l e b r a c c i a u n d u e l l o .

ART. 324 (419)

Nessuno deve essere presente alla lotta, tra i medici e i testimoni, a i quali è vietato di entrare in discussioni, od in polemiche, per mezzo della stampa circa la vertenza da essi condotta a termine; se le circostanze lo esigeranno, pubblicheranno per la stampa il verbale di seguito scontro¹.

ART. 325 (420)

I primi hanno il diritto di rifiutare di battersi alla presenza di terzi estranei allo scontro; né i padrini li possono obbligare ad impugnare le armi, prima di avere allontanato gli estranei.

XXIII IN SE GUITO A MORTE.

ART. 326 (421)

Se uno scontro con le armi ha per risultato la morte di uno dei combattenti, i quattro testimoni e i medici sottoscriveranno il relativo verbale, copia del quale sarà rimessa al Procuratore del Re, unitamente alla denuncia di morte sottoscritta dai medici presenti allo scontro.

ART. 327 (422)

Però, se avvenisse che uno degli avversari fosse stato ucciso slealmente, o che una delle condizioni di scontro fosse stata trasgredita, i quattro testimoni deporranno dinanzi al magistrato, senza ri-

¹ Il duello ai giorni nostri, essendo con siderato (e a torto) un mezzo di riparazione alle offese personali, deve assolutamente aver luogo privata mente, e non servire di pascolo ai curiosi, che vanno in cerca d'emozioni.

gu a rd i di s ort a , ogn i part icola re. A qu es ta deposi- zion e dovrà , u n ir s i qu ella dei m edici ch e era n o pr es en t i a l com batt im en to.

ART. 328 (423)

Si mu overà pu re qu erela con tr o i colpevoli, ogn i qu alvolta nello scontro, anche senza esservi un m ort o, s ia n o s ta te in fra n te le regole fissa te a n te- riormen te o si avrà a notars i trad imen to ¹.

XXIV. DOPO IL COMBATTIMENTO ²

A) Riconc iliazione

La riconc ilia zion e è cert a m en te tra le qu est ion i più delica te del du ello, già cch é essa s i basa qu as i ess en zia lm en te su l sen tim en to e su lla sim pat ia degli avversa ri.

Se il du ello h a a vu to lu ogo per ca u s e fu t ili od offese leggere, nulla di più naturale che i tes timon i ten t in o con ogn i loro m ezzo di riconc ilia re le part i. Ma riten en dos i ass urd o e imm ora le il du ello per cose da poco, i rapp resen t anti prima di proporr e una riconc iliazione, devon o ponderare bene le gra- vi ragioni che provocaron o lo scontro, per non inasp rire gli animi degli avversa ri con un rifiuto.

I ten ta tivi per rappa cifica re le part i è ben e ch e par ta n o s em pr e da ll'offen s ore, per m ezzo dei s u oi tes timon i.

Altr o fa tt o em in en tem en te ca va lleres co è qu ello di

¹ Cos ì fu prat ica to nel du ello Bon a ju to-Fin gi. Veggas i: GE LLI, *I duelli m orta li del s ecolo XIX*.

² La vert en za s i ch iud e con la conc ilia zion e, s e p oss ibile; con il verb ale d i s egu ìto s con tr o e con le vis it e d i cort es ia .

presentare *all'offeso* i sensi del dispiacere per l'accaduto, e quelle scuse che non fu possibile offrire prima del combattimento.

Se ogni tentativo di riconciliazione fosse riuscito vano, i duellanti, separandosi, saluteranno gli astanti, togliendosi il cappello, senza pronunciare parola.

B) Verbale di seguito scontro

ART. 329 (424)

Il verbale in seguito allo scontro deve essere redatto dai quattro testimoni.

ART. 330 (425)

Se la notorietà delle persone e la natura delle offese lo esigessero, si pubblicherà il verbale prodotto.

ART. 331 (426)

La pubblicazione del verbale è garanzia contro la maldicenza e la mala fede del pubblico; testimifica che lo scontro fu regolato nella forma, serio nella sostanza, e che la condotta dei campioni fu cavalleresca¹.

¹ La pubblicazione del verbale di seguito scontro, non dovendo essere uno strumento di *réclame* per alcuni testimoni; sieno cauti i primi nell'asscondere l'ambizione di taluni padri in che insistono, reclamano e consigliano la pubblicazione.

Il diritto di pubblicare il verbale spetta esclusivamente al *primo*. In oltre, è da notarsi che con la pubblicazione del verbale di seguito scontro si rende più facile l'apertura del procedimento penale, specialmente quando nel verbale è indicata la località ove il duello è avvenuto, e i duellanti risiedono nello stesso luogo.

ART. 332 (427)

Nessun testimonio può rifiutare la propria firma al verbale di seguito scontro, *riproducendo esattamente* i fatti che causa o il duello e le sue varie fasi.

ART. 333 (428)

Se nel verbale si farà menzione di fatti contrari alle leggi d'onore a carico di uno dei combattenti, i testimoni del quale rifiutino di sottoscriverlo, quelli della parte avversaria firmeranno il verbale, facendo menzione del rifiuto per parte dei colleghi di firmarlo.

ART. 334 (429)

Copia di questo verbale verrà rimessa a un giurì d'onore, nominato espressamente dai firmatari del verbale, perché, giudicando la condotta loro, stigmatizzi quella degli avversari.

ART. 335 (430)

Datata la circostanza, di cui all'art. 333 (428), il verbale e il verdetto del giurì d'onore sarà, *assolutamente*, reso di pubblica ragione.

C) Visite

La consuetudine porta che, se uno dei duellanti è stato ferito abbastanza gravemente, il feritore prende sovente informazioni sullo stato di salute dell'avversario. Ciò, ben s'intende, deve farsi solo quando i due combattenti dopo lo scontro si sono stretta la mano.

Il feritore eviterà di recarsi all'abitazione del ferito per averne le notizie, ma incaricherà di ciò gli amici,

che lo assis tettero nel duello.

Se i testimoni ed il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita, o che almeno lasci al loro domicilio la propria carta di visita. Se gli furono presentati per la prima volta sul terreno, al momento dello scontro, è di rigore portare loro personalmente la carta di visita.

I testimoni del feritore hanno gli stessi obblighi del loro cliente verso il ferito, presso il quale si recerà non in persona una o più volte al giorno, a seconda della gravità della ferita, per prendere notizie, fino a che il medico non annunci la convalescenza.

B) Due llo alla pistola ¹

I VARIE SPECIE DI DUE LLO ALLA PISTOLA ²

ART. 336 (431)

Le forme cavalleresche del duello alla pistola in Italia sono

1° da piè fermo m'irando, o con fuoco a comando; 2° avanzando m'irando, o con fuoco a comando.

¹ Anche questa parte è riservata a coloro i quali, imbevuti ancora della bizzantina convinzione che disonorato resti il gentiluomo offeso e non duella, ricusano a priori la soluzione pacifica e civile che potrebbe onestamente giustamente dare alla vertenza il giudizio spassionato di un giurista di una Corte d'onore.

² Il codice cavalleresco dello Cha tea u villa rda mmette varie specie di duello con la pistola, e cioè:

a piè fermo; tirando a volontà; avanzando; arrestandosi; a comando Però, nella pratica italiana attuale di codeste forme di combattimento sono state abbandonate, perché contrarie alle leggi cavalleresche e a quelle penali.

ART. 337 (432)

Tu tt e le a ltr e sp ecie di du ello con la pis tola son o da n oi con s idera te com e ecce zion a li e perciò, n on ca va lleres ch e.

ART. 338 (433)

Nei du elli a lla pis tola n on è lecito fissa re pr ece - den tem en te i colpi da spa ra rs i da cias cu n du el- la n te ¹

II. DELLE DISTANZE

ART. 339 (434)

La dis ta n za ch e s epara i t ira tori n ei du elli a pi- s tola n on pu ò ess ere *mai* in feriore a i 12 m etri, os - s ia a s edici pass i ².

ART. 340 (435)

Non deve par im en ti ecce dere i 22 m etri n ei du elli *da piè ferm o* con *fuoco a com an do*; n é s cen - dere a l dis ott o di m etri 18 n egli s con tr i *da piè fer- mo, miran do*.

ART. 341 (436)

Nei du elli con a va n za ta la dis ta n za pr im itiva tra i du ella n ti n on sa rà m a i in feriore a 22 m etri, e con

¹La s cru polosa oss erva n za da part e dei rappres en ta n ti di qu es ta pr es crizion e ca va lleres ca r id u rr à di n on poco il n u - m ero d ei d u elli, con gra n d e va n ta ggio d ella , m ora le e d ella giu s tizia .

²Il pass o regola m en ta re è di m etri . '0 ,75 . Qu i r icord as i ch e l'a rt icolo 243 d el Codice p en a le è m olto esp licito s u lla qu e- s t ion e d elle d is t a n ze.

le avanzate non potrà ridursi mai almeno di 12 metri ¹.

ART. 342 (437)

Qu allora i testimoni non fossero d' accordo sulle distanze, la differenza tra le distanze proposte sarà divisa in metà.

ART. 343 (438)

Se i rappresentanti di una parte proponessero distanze inferiori a quelle prescritte dai codici cavallereschi e dal Codice penale (art. 243), se ne farà verbalemente non avrà più luogo il duello.

III ARMI E MUNIZIONI - LORO ESAME

ART. 344 (439)

Le armi e le munizioni sono procurate dai testimoni dell'offesa.

ART. 345 (440)

Le armi in numero di due paia, devono essere eguali fra di loro (art. 243 del Codice penale) e sconosciute ai duellanti.

¹ Fino da questo momento, mentre riconosciamo razionale il *due llo da piè fermo con tiro a comando o mirando*, ci dichiariamo formalmente contrari ai duelli con avanzata, che costituiscono una complicazione inutile, una volta che lo spazio per la marcia dev'essere agguanto alla distanza normale, per essere poi percorso nei periodi successivi dai combattenti.

Le avanzate sono, a nostro parere, una raffinatezza di crudeltà, perché prolungano inutilmente lo scontro, senza arrecare alcun utile risultato, essendo generate l'opinione che non è dignitoso, di lasciare il campo senza una ferita, anche lieve.

ART. 346 (441)

Nel du bb io ch e le a r m i s i e n o c o n o s c i u t e d a i p r i m i , i r a p p r e s e n t a n t i e s i g e r a n n o d a q u e s t i i l g i u - r a m e n t o *che non conoscono le armi per lo s contro*¹

ART. 347 (442)

B e n c h é c o n t r a r i o a l p i ù e l e m e n t a r e p r i n c i p i o c a v a l l e r e s c o , p u r e , i n v i a a f f a t t o e c c e z i o n a l e , s i c o n c e d e a l l ' o f f e s o c o n p e r c o s s a , o f e r i t a , i l d i r i t t o d i s e r v i r s i d e l l e p r o p r i e a r m i . I n t a l c a s o i p a d r i n i d e l l a p a r t e l e s a d e v o n o p r e s e n t a r e l e p i s t o l e p r i m a a l l a p a r t e a v v e r s a r i a , p e r c h é n e s c e l g a u n a , e l ' a l t r a a l l o r o c l i e n t e .

ART. 348 (443)

L ' o f f e n s o r e , d a l c a n t o s u o , p u ò n o n a c c o n s e n t i r e c h e i l d u e l l o a b b i a l u o g o c o n a r m i c o n o s c i u t e d a l l ' a v v e r s a r i o .

ART. 349 (444)

P e r m e t t e n d o a i d u e l l a n t i d i c o m b a t t e r e c o n l ' a r m a p r o p r i a , n o n è n e c e s s a r i o c h e l e p i s t o l e a p p a r t e n g a n o a l l o s t e s s o p a i o ; i n t a l c a s o s i t o l l e r a , f r a l e d u e c a n n e d e l l a *s tess a boccaturo* , u n a d i f f e r e n z a d i l u n g h e z z a n o n e c c e d e n t e i t r e c e n t i m e t r i .

ART. 350 (445)

A c c o r d a n d o a i c o m b a t t e n t i l a f a c o l t à d i s e r v i r s i d e l l e p r o p r i e a r m i , r e s t a s t a b i l i t o :
a) i t e s t i m o n i d e t e r m i n a n o l a m i s u r a d e l l a c a r i c a ;

¹ L a c o n o s c e n z a d e l l e a r m i a r r e c a v a n t a g g i s t r a o r d i n a r i .
I l t i r a t o r e , c o n o s c e n d o n e l a r e s i s t e n z a d e l l o s c a t t o , l a d e v i a - z i o n e e l a d e r i v a z i o n e , p u ò f a c i l m e n t e c o r r e g g e r e l a m i r a e c o l p i r e g i u s t o n e l b e r s a g l i o .

b) ciascuna dei combattenti carica la propria arma in presenza dei quattro testimoni;

ART. 351 (446)

Scelte le armi, vengono presentate ai testimoni dell'avversario per essere sottoposte al seguente esame

a) si constaterà che sieno eguali nel peso, nella forma, nella boccaatura e nella lunghezza della canna;

b) è vietato, anche se con cordigli e parti, che le pareti interne delle canne sieno rigate¹;

c) il mirino dovrà essere fisso e ben disposto sull'asse della canna e non ad anello mobile;

d) gli acciarini delle pistole non devono avere uno scatto troppo facile né troppo duro².

ART. 352 (447)

Le pistole a doppio scatto (*double-detente*) non si devono adoperare, come pure devono escludersi quelle di precisione, perché il loro uso aggravava la responsabilità penale dei duellanti (art. 243 Cod. Pen.)

¹ Duellando con armi rigate, i testimoni si assumono una responsabilità grave di fronte alla legge, la quale appunto proibisce la rigatura delle armi (*art. 243 del Codice penale*). La rigatura aumenta straordinariamente la giustezza di tiro, e sbavando la superficie del proiettile, le ferite che ne derivano assumono un carattere di gravità loro speciale.

² In ambedue i casi si manifesta innanzi tutto in convenienti. Nel primo, il colpo potrebbe partire prima che il tiratore avesse diretto la linea di mira sull'avversario; nel secondo, dovendo fare un sosforo coll'indeciso per produrre lo scatto, il colpo colpirebbe e fallirebbe nel vuoto, prolungando inutilmente la durata del combattimento.

ART. 353 (448)

Le canne delle armi devono essere accurate - mentre pu lite nell'interno; i lumi in essi non otturati, e il mecca nismo deve presentarsi in eguale facilità di scatto.

ART. 354 (449)

Le munizioni sono provvedute dalla parte lesa; e prima di recarsi sul luogo dello scontro devono essere presentate su bire un attento esame da parte dei testimoni¹.

ART. 355 (450)

Le palle devono essere del giusto calibro delle armi per evitare gli *sbattimenti* durante lo sparare, e quindi l'irregolarità di tiro. Devono avere tutte le stesse pesi; e la superficie loro non dovrà presentarsi svariata dei sorta, e perciò dovranno essere ben fuse e senza fori apparenti od otturati con la cera.

ART. 356 (451)

Le capsule devono adattarsi bene ai lumi in essi, ed essere di buona qualità².

ART. 357 (452)

Dopo l'esame delle armi e delle munizioni si

¹ La polvere dovrà essere di qualità eccellente. Per constatare l'ottima qualità della polvere basta bruciarne un misurino sopra un foglio di carta bianca; bruciata, non deve lasciare residuo alcuno.

² È bene provvedere un certo numero di fabbriche diverse, e provare a lcu ne prima di dare la preferenza a quelle di un più vasto che di un'altra marca. Così operando si eviterà facilmente molti *colpi mancati (ratés)*

pr overa nn o le pis tole, ca r ica n dole con s ola polvere e
spa ra n do u n colpo in a r ia .

ART. 358 (453)

Com piu to l'a ccu ra to esa m e delle a rm i e delle
mu n izion i, n on ch é l'esp erim en to, di cu i a ll'a rt .
357 , s i r ipu lir a nn o, a ccu ra ta m en te le ca nn e e i
lum in elli; e poi, le pis tole, le mun izion i, i m is u r in i
per la polvere e i rela tivi a cce sso ri sa ra nn o d ili-
gen tem en te r ipos ti in u n a cass ett a ch iu sa con
ch ia ve e con s u ggelli.

ART. 359 (454)

La cass ett a res terà pr esso la part e offesa ch e n e
a vrà cu ra sp ecia le, a ccioc h é le mun izion i n on
pr en da n o um ido, e la ch ia ve con il s u ggello pr esso
la con tr opart e.

IV. PRO VVEDIMENTI DA PRENDERSI DAI TE-
S TIMONI PRIMA DI RECARSI SUL TERRENO ¹

ART. 360 (455)

Negli scontri di pistola, i duellanti, non svestono
l'ab ito, n é s i s copron o il cap o; è però in ib ito loro
d'in dossa re il capp ott o.

¹ Prima di recarsi sul terreno, i testimoni si assicurano
che il vest iario dei loro clien ti sia in ca ra tt ere con la cir-
cos tanza . Sono press oché d'obb ligo: i pa nta loni e il soprab i-
to s cu ri. La ca m icia di seta di colore è da pr eferirs i a qu ella
d i lin o perch é n on h a il b ia nco, e n on è d'im pa ccio n ei mo-
vim ent i del bra ccio.

I padr in i, in oltr e, ra mm en tera nn o a i loro pr otetti che, giu n ti s ul
terr en o, devon o r im bocca re il fon do dei pa nta loni n ei
d uelli a va n za n do, e a lza re il collo del soprab ito per n a s con-
dere qu ello b ia nco della ca m icia , il qu a le offre u n p u n to di m ira
m olto va n ta ggioso a ll'a vversa rio.

ART. 361 (456)

Circa l'uso delle len t i e del sa lu to va lgo n o le n orm e s tab ilit e per i du elli di s ciab ola e di spada .

ART. 362 (457)

Non u lt im o degli obb ligh i dei tes t im on i è di a c cert a rs i ch e i du ella n t i con os con o il m odo di con du rs i du ran te il com batt imen to; perciò li ren de rann o edott i che:

a) un tes tim one è prescelto a d irigere lo s contro: e quindi non deve arm arsi il can e s e non d ietro il s uo com an do « A loro »; e che al com an do «Alt! » d i lu i, non s i deve più far partire il colpo; s ibbe ne rivolgere tos to la bocca della pis tola in alto, o verso il suolo;

b) i colpi m an cati, o s fuggiti, s ono considerati com e fatti;

e) la pis tola può ess ere impugna ta ind ifferente m ente da lla m an o destra o da lla s inis tra; però è vietato qua ls ias i s os tegno o appoggio, tan to per l'a rma, quan to per la persona . Il braccio, può ripo sare sul busto;

d) al ferito è las ciata facoltà d i tira re prim a, o dopo la m edicatura, e gli è concess o d i s parare da ritto o da coricato, com e più gli aggrada; m a s enza ess ere s os tenu to da alcun o, tenendo l'a rma con una s ola m an e, s enza app oggiare né questa, né il braccio;

e) è vietato (foss e an che offens ore) s parare in aria o rifiutarsi di far fuoco ¹.

¹ A qu es to pr op os ito il gen era le An gelin i s crive:

« Qu alora uno dei duellanti (foss e pur l'offen sore) spa ras se in a ria o dich ia rass e di non voler fa r fuoco, comm ett erebbe un atto di fellonia, perché dim ostrerebbe o d'aver paura, ovvero di voler defraudare l'offeso della r iparazione e dovutagli, tentando per tal modo di rendere impossibile il duello. Se l'offensore sentisse veramente il rincrescimento della sua azione, dovrebbe non aspettare l'ultimo istante per manife-

f) *s p e t t a s e m p r e a l l' o f f e s o i l d i r i t t o, a n c h e r i c o m i n c i a n d o i l d u e l l o, d i s p a r a r e p e r i l p r i m o, i n o m m a g g i o a l p r i n c i p i o, c h e t u t t i g l i s v a n t a g g i d e v o n o e s s e r e a c a r i c o d e l l' o f f e n s o r e ¹;*

g) *e s s e n d o e s c l u s e l e v i e d i f a t t o, o l' o f f e s a a t r o c e, l' o f f e n s o r e p u ò p r e s e n t a r e u n a g e n e r o s a. r i t r a t t a z i o n e a l l' i n g i u r i a t o; p e r ò, s e m p r e d o p o e s s e r e s t a t o e s p o s t o a l f u o c o d i l u i. S a r à a l b e n e p l a c i t o d e l l' o f f e s o a c c e t t a r e o r i f i u t a r e q u e s t a s o l u z i o n e d e l l' o c o n t r o. I n s i m i l e c i r c o s t a n z a s i p u ò l a s c i a r e i l t e r r e n o s e n z a s p a r g i m e n t o d i s a n g u e e s e n z a d i s d o r o p e r l e p a r t i.*

V. SCELTA E PREPARAZIONE DEL TERRENO.

ART. 363 (458)

Il terreno dello scontro, oltre ad essere piano, permessa di collocare i duellanti in guisa tale, che

stare lo; ma riparare il malfatto, offrendo le sue scuse, prima di andar su il terreno. In oltre il non voler far fuoco costituiscenu un uovo in sul to per l'offeso, giacchè è equiva le a dirgli che lo si ritien e tanto dappoco da accettare in dono la vita da l suo offensore.

« Perciò l'avversario, trascorsi due minuti, avrà il diritto, anzi l'obbligo, di contituare il duello, che deve seguirlo finchè uno sia ferito ».

¹ A parer nostro, però, sarebbe più equo che questo diritto fosse riconosciuto solamente all'offeso percosso o ferito giacché l'ingiuriato con offese semplici usufruisce di già della scelta dell'arma; quello con offese gravi della scelta dell'arma e delle distanze. Per cui, consiglieremo sempre di derogare da l già formulato principio ed affidare alla sorte di decidere chi deve sparare per primo nei duelli alla pistola provocati da offese semplici e non atrocemente gravi, con esclusione di vie di fatto e ferite; oppure: con cedere la precedenza del tiro all'offeso di 1° e 2° grado, solo quando le distanze siano superiori a 20 metri.

non si abbia a lamentare svantaggio alcuno da ambo le parti, e che gli avversari possa non trovarsi in identiche e con dizioni di luce, di sole, di vento e di orizzonte.

La scelta del terreno nei duelli alla pistola esige una cura tutta speciale da parte dei testimoni. L'articolochese segue, e gli articoli 373 e successive, sin tizza non le ragioni che impongono una cura tanto scrupolosa, e perciò ci risparmiando di ripeterle qui.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione dei testimoni sull'orizzonte o, per meglio dire, sullo sfondo che presenta all'avversario il posto di ciascuno duellante. Se lo sfondo è libero, facilmente potrà essere preso di mira che vi rivolge il fianco o le spalle.

Del resto, come già dicemmo a suo tempo, è bene che i testimoni si occupino della scelta o preparazione del terreno o alla vigilia, o alla mattina stessa del duello, se questo ha luogo nel pomeriggio.

La preparazione del terreno consiste nel tracciare sul suolo una linea, oppure, nel conficcare, alle distanze stabilite dal verbale di scontro, due segnali qualunque per indicare i posti che devono occupare i duellanti.

Appena giunte le parti avversarie sul luogo dello scontro, scambieranno cortesemente il saluto d'obbligo, e mentre i primi reseranno in disparte e in silenzio, i testimoni studieranno ancora una volta se il terreno si presta per il combattimento; misureranno sulla linea tracciata in precedenza la distanza stabilita per il combattimento e ne marcheranno con bastoni, pietre o fazzoletti, i termini, ossia, i posti da occuparsi dai duellanti.

VI. CARICAMENTO DELLE ARMI

ART. 364 (459)

Alla presenza dei quattro testimoni si rompono i suggelli e si apre la cassetta contenente le armi e

le munizioni. Si estraggono due pistole, se ne montano i canni e se ne porge una a ciascu-
ndu ellante, perchè ne facciano succedere lo scatto e
prendano esatta conoscenza della resistenza del
medesimo.

ART. 365 (460)

Si passa quindi al caricamento delle armi; che è
la più importante operazione che precede uno
scontro alla pistola.

Le armi, tra nne i casi previsti, devono essere car-
icate alla presenza dei testimoni e da uno di loro mol-
to esperto in ciò, o da un armaiuolo¹.

¹ Nel comporre la carica si abbia cura d'introdurre nella
canna una quantità di polvere sufficiente per ottenere un
tiro regolare e costante. Bastano pochi centigrammi in più di
polvere per imprimere al proiettile una traiettoria assai
cruva e quindi rendere un problema la facilità di colpire. Ciò
non basta: è necessario essere scrupolosi nel misurare la
polvere, perchè in ciascu-
na canna se ne introduca la
identica quantità.

Per introdurre le palle nelle armi la cura non è mai eccesse-
siva, già che è un colpo, dato con un po' più di violenza, pu-
ò influire sfavorevolmente sulla precisione del tiro.

La maniera, poi, di collocare a posto la capsula, ha una
importanza anche maggiore che non il caricamento, e quasi
tutti i colpi mancati si devono all'applicazione anormale
della capsula sul lumino.

Non a vèva modo dunque, torto, assere-
ndo che il caricamento delle armi è tra le mansioni più delicate del duello
alla pistola. Un colpo di bacchetta di più: alcuni cen-
tigrammi di polvere: una capsula mal collocata, possono co-
stare la vita a un gentiluomo. Perciò, i testimoni non si as-
sumeranno mai la responsabilità del caricamento e faranno
caricare le pistole da un provetto armaiuolo, alla loro pre-
senza, prima di recarsi sul luogo del combattimento: o me-
glio, conducendolo seco, perchè carichi le armi sul terreno.
Ciò è più logico e più pratico.

Collocata a posto la capsula, si farà scattare l'arma, mo-

ART. 366 (461)

Prima o dopo il caricamento delle armi, i padrini passeranno un'accurata visita ai duellanti, per accertarsi che non indossano alcuna difesa e li inviteranno a non ritenere nelle tasche il portafoglio, giornali, denaro, orologio, ecc.

ART. 367 (462)

Rifutarsi a tale visita equivale a rifiuto di battersi.

VII. POSTO DEI DUE LLANTI E DEI TESTIMONI.

ART. 368 . (463)

Caricate le armi e subito dagli avversari la visita dei testimoni, questi faranno avanzare i duellanti, che saranno con dotti al posto loro assegnato da due testimoni, precedentemente incaricati di ciò.

ART. 369 (464)

La scelta del posto spetta all'offeso, a meno che sia stabilito di affidarla alla sorte.

ART. 370 (465)

Il direttore dello scontro rammenta con brevi parole il dovere di condursi da gentiluomini; di at-

derando col pollice la discesa del cane per non farsi uccedere lo sparo, e si premerà quindi sulla cresta dell'acciarino, perché la capsula si adatti meglio al lumino e ne esca l'aria, che, restando tra il lumino e la capsula, spesso volte impedisce l'accensione della carica. Si rialza quindi il cane per fermarlo sulla tacca di sicurezza, se esiste, altrimenti si lascia abbattuto.

Le pistole con la tacca di sicurezza sono sempre da preferirsi.

tenersi alle condizioni speciali stipulate dalle parti e di obbedire prontamente ai suoi comandi.

ART. 371 (466)

Un testimone dell'offeso prende le due pistole, una per mano, le copre con un fazzoletto, se lo desidera la con tr oparte, e l'offeso indica la mano (destra o sinistra), che impugna la pistola che sceglie.

L'altra pistola viene passata alla con tr oparte per essere rimessa nelle mani dell'avversario.

ART. 372 (467)

Armati, i duellanti sono condotti dal direttore del duello e da un padrino della parte avversaria al posto di combattimento: dopo di che, i testimoni e i medici siritirano tutti dalla stessa parte e sulla stessa linea, fuori della zona pericolosa e si dispongono in guisa che ciascu n combattente abbia vicino un testimone dell'avversario.

Chi dirige si ritira solo quando i testimoni e i medici sono al loro posto. Il direttore dello scontro non ha l'obbligo di portarsi sulla linea degli altri padrini, ma, può collocarsi un poco più avanti, dietro un albero, o per terra, per evitare una disgrazia, e dà quindi il segnale per cominciare la lotta: *A loro!*

VII IL TIRO E LA POSIZIONE DEL CORPO
NEL DUELLO¹

Non sarà discaro leggere poche parole sul tiro, di pistola nel duello.

Prima di portare l'arma davanti all'occhio per dirigere la mira, assicuratevi che l'arma si trovi sul piano

¹ Veggasi il *Manuale del duellante al capo XX* e successivamente, della parte 4°.

di tiro.

Portate sempre l'arma dal basso in alto, puntando prima ai piedi dell'avversario e rialzando con un moto uniforme la bocca della pistola. Appena la visuale, che passa dal fondo della tacca di mira e per la sommità del mirino, scopre il ventre dell'avversario, lasciate partire il colpo.

Il puntamento un poco basso nella pistola è utilissimo, perché durante lo sparò, la bocca dell'arma tende sempre a sollevarsi.

Lo scatto dell'arma richiede una cura particolare. Cominciate a premere sul grilletto quando il vostro puntamento è diretto ai piedi dell'avversario: aumentate gradatamente la pressione, man mano che elevate la bocca della pistola e regolate la quota pressione, di maniera, che lo scatto succeda al momento voluto. Durante lo sparò trattenete il respiro.

Nello di pistola esiste pure una parata, che consiste nell'offrire, come bersaglio, al tiratore nemico, le parti meno vitali del corpo; perciò la posizione del duellante nello scontro deve essere oggetto di una cura speciale per parte dei testimoni.

Prima di recarsi sul terreno faccia bene comprendere al loro cliente, che la posizione del corpo e delle gambe essendo a capriccio dei combattenti, deve trarne vantaggio per esporre il meno possibile ad essere colpito mortalmente.

Perciò, la posizione che si prende nell'istruzione del tiro di pistola, deve essere modificata sul luogo dello scontro.

Non più collocarsi di fronte al bersaglio, prendendo la prima posizione del saluto del tiratore di spada: sibbene, prendere una posizione profilata, con le gambe leggermente arcuate e con la destra che copra la sinistra; Piegarne un poco, in isbico, la punta dei piedi, destro per far rientrare completamente il ginocchio. Questo movimento ha il vantaggio di esporre al tiratore nemico l'anca, parte non vitale e di coprire in tier-

mentel'epa, le cui ferite sono quasisempre letali.

Il braccio armato deve esserpiegato in .guisa, che il gomito si appoggi sul petto e il polso copra la tempia espontalmeno.

Il braccio sinistro arca to, con la mano che inforca l'anca sinistra.

La posizione consigliata, non essendo molto facile a prendersi, esige un esercizio frequente; ma ha il vantaggio di coprire quasi totalmente le parti vitali del corpo.

IX DUE LLO A PIÈ FERMO **Mirando, a tiro successivo**

ART. 373 (468)

Scelto il terreno, i testimoni segnano sul suolo i posti dei duellanti ad una distanza tra di loro, che non può eccedere i 25 metri, né essere inferiore a 12¹.

ART. 374 (469)

Divideranno coscientemente tra i due antagonisti gli svantaggi del vento e del sole, come abbiamo detto precedentemente.

ART. 375 (470)

Con dotti i duellanti al loro posto, si consegnano loro le armi. Colui che dirige il duello rammenta loro i diritti e gli obblighi, e, ritiratosi, dà il comando « *A loro!* ».

¹ E qui ripetiamo ai testimoni di non collocare alcuno dei combattenti davanti a un albero o ad altro oggetto che possa guidare la mira dell'avversario; ovvero, su di uno sfondo libero in mezzo al quale, spiccando la figura del duellante, può essere facilmente presa di mira e colpita.

ART. 376 (471)

A qu es to com a n do, l'offes o, o colu i ch e fu des i- gn a to da lla s ort e a sp a ra re per pr im o, m on terà il ca n e e verr à a lla pos izion e di *pun tam ento*.

ART. 377 (472)

Su lla m ira non potrà rim an ervi oltre i d ieci s e- condi, tr as cors i i qu a li, deve com a n dars i l' « *Alt!* ». A qu es to com a n do s i rivolge la bocca dell'a rm a vers o il s u olo e, s e a n ch e n on fu fa tt o part ire, il colpo vien e con s idera to com e fa tt o.

ART. 378 (473)

An ch e dopo l'« *Alt!* », colu i ch e h a spa ra to, o ch e avrebbe dovuto tirare, pu ò conservare la sua pos izion e di *pun t*, con il ca n e s u lla ta cca di sicu rezza , e imm obile, a tt en dere lo spa ro dell'a vversa rio. Pe- rò, qu esta in vetera ta con su etu dine è scon siglia- bile, perch é n e possa deriva re gu a i od in con ven- nienti deplorevoli.

ART. 379 (474)

Due testimoni, uno di cias cu na part e, contano i secon di a voce som messa , sullo stess o orologio. Spirato il tem po concess o per il pu nta mento, dà n- no simu ltaneamente il comando « *Alt!* »;

ART. 380 (475)

Nella ripr esa di du ello in segu ito a ferita , s i con - cede a l ferito u n dopp io lass o di tem po per pu nta - re e fa r part ire il colpo, cioè, ven t i s eco n di.

ART. 381 (476)

Se u n o dei du e com batt en t i è ferito, o u ccis o con tr a r ia m en te a lle regole del du ello e a lle con di-

zioni stipulate, i testimoni redigono appositamente verbale da rimettersi ad una Corte d'onore e alla Procura del Re.

De llo co lla pì sto la m irando a volontà

ART. 382 (477)

Il du ello a piè fermo, con punta mento *ad libitum*, differisce di poco dal precedente. Chi dirige lo scontro dà il comando « *A loro!* »; e i due campongono in armato simultaneamente le pistole.

ART. 383 (478)

Quando, colui che ha la precedenza nel tiro, punta a suo piacimento contro il nemico e fa partire il colpo quando più gli aggrada. Alla sua volta e similmente si conduce l'avversario.

È su perfluò dimostrare che questa specie di duello deve considerarsi come *eccezionale*.

De llo co lla pì sto la e m irando a tiro simultaneo .

ART. 384 (479)

Per questa specie di duello valgono le stesse regole che governano i precedenti, eccetto lo sparare, che invece di essere successivo, è simultaneo. Al comando « *A loro!* » ambedue i duellanti montano i cani, e vengono *a punto*. Lo sparare deve accadere entro dieci secondi. Al comando di « *Alt!* » abbassano ambedue le armi.

Qu es ta sp ecie di du ello deve ass olu ta m en te evi- ta rs i, perch é pu ò dar e, du e vitt im e in vece di u n a , s en za va n ta ggio a lcu n o.

De l due llo co lla pi sto la con t iro a volon tà ¹

ART. 385 (480)

I du ellan ti sono colloca ti ad un a dis ta nza tra di loro ch e va ria da 12 a 25 m etr i, e s i volgon o le spa lle. Son o arm ati cias cu no di u n a pis tola ; e al com an do « *A loro !* », s i rivolgon o e t ira n o a loro pia cim ento. Anch e que sto è tra i du elli ecce zion ali e a par er n os tr o n on dev'ess ere pr a ticato.

X DEL DUELLO AVANZANDO

ART. 386 (481)

Nei du elli con a va n za ta , i com batt en ti s ono col- locati ad un a dis ta nza di 39 m etr i l'u no da ll'altr o, e sono arm ati di un a pis tola .

ART. 387 (482)

I tes tim oni mett on o, a part ire dai tiratori e sulla lin ea di t iro, a lcu n i s egn a li fa cil m en te vis ibili; per in dica re le sin gole avan za te, che poss on o, ess ere fatte da gli avversa ri (du Verger de Saint-Thomas)

ART. 388 (483)

Le a va n za te n on poss on o; ess ere m a ggiori di dieci pass i e la dis ta nza tra i t iratori n on pu ò r i-

¹ Qu es to d u ello d iffer is ce p oco da qu ello *m iran do a vo- lontà*.

du rsi a meno di 12 metri (Ch à tea u villard -An gelin i-Tavernier)

ART. 389 (484)

Ch i dirige il com batt im en to dà il com a n do « A loro!»; e gli avversa ri hann o pien a libert à d'azione. Ess i poss on o a va n za re sem pr e in lin ea retta , dirigen dos i l'uno sull'altro, sino alla rispettiva barr iera o segn ale.

ART. 390 (485),

Marcia n do, ten gon o l'arma all'in sù; è loro permess o di mirare, marcia n do, senza spa rare. Ess i s on o a u torizza t i a fa r fu oco pr im a di part ire; ap pen a a rri va t i a cias cu n a barr iera o segn ale; o dopo di averla raggiun ta o sorpassa ta .

ART. 391 (486)

Poss on o m ira re per u n tem po illim ita to; m a giu n to u n o dei du e du ella n t i a l segn ale o barr iera , l'a ltr o n on è in obb ligo di a va n za re, s ia ch e l'av- versa r io ab bia spa ra to o n o.

ART. 392 (487)

Il du ella nte ch e ha fatt o scatt are la su a arma , deve a tt en dere imm obile e r itt o il fu oco dell'a vversa rio, al qu ale è concess o un minuto primo per a va n za re e per r isp on dere: pu ò, però, s ta re su lla m ira fin o a dieci seco n di

ART. 393 (488)

Se, dopo u n a ferita , i tes tim on i dell'offes o n on dich iara n o esa urita la vert en za d'on ore, il com battim ento deve essere ripreso, consenzienti i medici, s e il ferito pu ò reggers i da sé, a va n za re e ti-

ra re.

Se il ferito non è caduto a terra in seguito alla lesione, non gli è concessa alcuna dilazione di tempo per avanzare, rispondere e mirare; se invece è caduto, gli sono concessi due minuti primi per rispondere e venti secondi per mirare ¹.

XI DUELLO ARRESTANDOSI

ART. 394 (489)

In questa specie di duello valgono le norme già accennate circa la scelta del posto e dell'arma per il combattimento e la precedenza del tiro.

ART. 395 (490)

I duellanti praticano, come nel precedente caso (art. 391), sol che possono interrompere e riprendere la marcia a loro piacimento. Possono tirare dal loro posto, avanti di cominciare a muoversi; come da qualunque punto da dove si arrestano; dopo di avanzare; possono tirare, infine, quando a loro piace.

XII DUELLO A COMANDO. ART. 396 (491)

Nei duelli alla pistola a comando, la distanza che separa i tiratori varia tra i 12 e i 22 metri.

¹Molti usano in questi duelli di armare i tiratori con due pistole. Noi ci dichiariamo contrari a questa abitudine, che può originare deplorevoli inconvenienti.

ART. 397 (492)

Le armi e il posto sono scelti dall'offeso, a meno che per ragioni speciali i testimoni reputino più conveniente affidarne la decisione alla sorte.

ART. 398 (493)

Com e per tutti i duelli, le pistole devono essere sconosciute ai due antagonisti ed appartenere allo stesso paio. I duellanti sono armati di una sola pistola.

ART. 399 (494)

Prima di armare gli avversari e di condurli al rispettivo posto, colui che dirige il combattimento avrà cura di rammentare loro, dopo di averli interrogati, se sono pronti a cominciare, e dopo che avranno armato il cane, darà il comando « *Fuoco!* », facendo seguire il comando da tre battute di mano.

ART. 400 (495)

Alla prima battaglia i duellanti portano l'arma nella posizione di *pun tam ento*, né possono far fuoco prima della terza. Alla terza battaglia fanno fuoco *istantaneamente e simultaneamente*.

Prima di andare oltre ci si permettono a lcu ne osservazioni sull'uso di tali prescrizioni.

È desiderabile vedere abolito il tiro simultaneo, perché, come dicemmo poco sopra (art. 384), è spesso inutile e gentilmente ad esser colpiti; mentre, adottando il tiro successivo, non si avrebbe che un solo ferito e si raggiungebbe egualmente lo scopo del duello.

L'intervallo tra ciascuna battaglia dovrà esser co-

s t a n t e, e p u ò v a r i a r e d a *un o a due s e c o n d i*.

Il d i r i t t o d i d a r e il s e g n a l e c o s t i t u i s c e u n v a n t a g g i o m o l t o s e n t i t o p e r l a p a r t e a c u i s p e t t a ¹.

S e c o n d o il n o s t r o d e b o l e m o d o d i v e d e r e, u n t a l d i r i t t o è d i e s c l u s i v a p e r t i n e n z a d e l l' o f f e s o, p e r c u i s i s c e g l i e r à p e r d i r i g e r e l o s c o n t r o q u e l l o, d e i s u o i t e s t i m o n i, c h e è p i ù a n z i a n o, o p i ù p r a t i c o d e l l e c o s e c a v a l l e r e s c h e. Q u e s t o è s e m p r e d a p r e f e r i r s i. I n c a s o d i o f f e s e r e c i p r o c h e s i r i c o r r e r à a l l a s o r t e.

C o n d o t t i i d u e l l a n t i a l l o r o p o s t o, il d i r e t t o r e d e l c o m b a t t i m e n t o f a r à l o r o m o n t a r e i c a n i; q u i n d i, a v v e r t e n d o g l i ' a v v e r s a r i d i t e n e r e l' a r m a c o n l a b o c c a r i v o l t a v e r s o il, s u o l o, s i p o r t e r à a l s u o p o s t o, d a r à u n a r a p i d a o c c h i a t a s u l l a p o z i z i o n e r e c i p r o c a d e i t i r a t o r i e d o m a n d e r à l o r o a d a l t a v o c e « *s o n o p r o n t i ?* ». A l l a r i s p o s t a a f e r m a t i v a d e i d u e a v v e r s a r i c o m a n d e r à « *F u o c o !* », f a c e n d o s e g u i r e s e n z a i n t e r r u z i o n e il c o m a n d o d e l l' e n u m e r a z i o n e d e l l e b a t t u t e s u l l a m a n o « *u n o, d u e, t r e* ».

A l c o m a n d o p r e p a r a t o r i o « *S o n o p r o n t i ?* » i c o m b a t t e n t i t e n g o n o l' a r m a i m m o b i l e e r i v o l t a a l s u o l o, l i m i t a n d o s i a r i s p o n d e r e s i o n o.

A p p e n a c h e il c o m a n d o « *F u o c o !* » è s t a t o p r o n u n c i a t o, i d u e l l a n t i p o r t a n o l' a r m a d a v a n t i a l l' o c c h i o e m i r a n o p e r e s s e r e p r o n t i a s p a r a r e a l c o m a n d o « *t r e !* ».

ART. 401 (496)

T i r a r e d o p o l a t e r z a b a t t u t a c o s t i t u i s c e u n a g r a v e i n f r a z i o n e a l l e r e g o l e c a v a l l e r e s c h e: i n f r a z i o n e c h e e s p o n e u n g e n t i l u o m o a d e s s e r e g i u d i c a t o d a l

¹ Il t e s t i m o n e d i u n d u e l l a n t e p o c o e s p e r t o, c h e h a d i f r o n t e c o m e a v v e r s a r i o u n a b i l e t i r a t o r e, p o t r e b b e p a r a l i z z a r e l a v a l e n t i a d e l n e m i c o d a n d o il c o m a n d o d i « *u n o ! d u e ! t r e !* » m o l t o r a p i d a m e n t e. A l c o n t r a r i o: il t e s t i m o n e d e l b u o n t i r a t o r e d a r à il c o m a n d o « *u n o ! d u e ! t r e !* » c o n t o n o v i b r a t o, e a i n t e r v a l l i r e g o l a r i e d e g u a l m e n t e l u n g h i a f i n e d i p e r m e t t e r e a l p r o p r i o c l i e n t e d i t r a r r e t u t t o il v a n t a g g i o d a l l a c a p a c i t à s u a n e l t i r o c o l l a p i s t o l a. I n s o m m a, il t i r o a c o m a n d o *facilita* l' i n g a n n o!...

Tribuna le penale come un volgare assassinio.

ART. 402 (497)

Nel duello alla pistola comanda, i colpi mancanti o sfuggiti si considerano come esser giusti.

Il duello con *fuoco a comando* è il più pratico e razionale, purché si adotti il tiro successivo, per avere un morto o un ferito, in vece di due, sempreché i quattro rappresentanti siano *galan tuom ini*; purché non si pretendano che il colpo parta alla terza battuta di mano, sibbene prima che il direttore dello scottorio abbia pronunciato « *tre!* » Si eviterebbe così di esigere un'eccezione alla regola e ai comandi di chi dirige, con grave danno del tiro, e non esordirebbe al pericolo di commettere un assassinio coloso, i quali non sanno dominare i propri nervi. Sarebbe utile per tutti, concedere la facoltà di far partire il proprio colpo nell'intervallo tra il comando di « *Fuoco!* » e « *tre!* ». I buontirattori scattano l'arma al comando « *due!* » e quasi sempre con successo. Ci si opporrà che la detonazione di chi spara per il primo trascina l'avversario a far partire subito dopo il suo colpo, che, precipitando, facilmente andrà a vuoto; ma tale inconveniente sarà eliminato, adottando il tiro successivo.

C) *Verbali*¹

GENERALITÀ.

¹ Per ben essere olvere le contestazioni che possono accompagnare lo svolgimento di una vertenza, è indispensabile conoscere il corso attraverso gli atti procedurali, tra cui i principali verbali di riunione dei rappresentanti. Per questo è tassativa mente prescritto che essi, ad ogni loro incontro, concretino per iscritto il risultato delle loro discussioni. La violazione di questa regola fondamentale importa il *disconoscimento di quanto non appare formalmente dagli atti*, ogni qualvolta sorga su ciò discussione con i rappresentanti avversari (C. d'o. perm. an. te, 9 Marzo 1924. Est. A. G. Banti).

ART. 403 (498)

Il verbale è quell'atto, o documento, nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Deve essere conciso, compilato con chiarezza e precisione, sottoscritto dai rappresentanti o testimoni, portare la data, il luogo e l'ora, nella quale è stato disceso; scritto, infine, in duplice copia.

ART. 404 (499)

Il verbale, firmato dai rappresentanti le parti avverse e da quelli di una sola parte, a seconda dei casi, costituisce una garanzia contro la maldicenza e tutela l'onore e la riputazione del gentiluomo.

ART. 405 (500)

Se contiene cose contrarie al vero, le parti, che ne ricevono danno, sono in pieno diritto di protestare pubblicamente o di rivolgersi ad un giurì o alla Corte d'onore, se n'è il caso.

ART. 406 (501)

Un giurì d'onore su istanza di una parte (quora l'altra si rifiuti di deporre sulla falsità della narrazione dei fatti), può dichiarare non veritiero un verbale, sempre quando la parte appellante produca documenti e testimonianze attendibili in sostegno del proprio ricorso.

ART. 407 (502)

Mancando documenti o testimonianze attendi-

bili il giurì d'onore richies to non pu ò emettere alcun verdett o sulla verità o meno di un verbale, senza l'intervento di tutti coloro che lo sottoscrissero.

ART. 408 (502 *bis*)

Se, però, il verbale fu sottoscritto dai rappresentanti o dai testimoni ed accettata da tutte le parti interessate, non si pu ò ammettere la falsità.

Difatti, accogliendo tale protesta, un giurì d'onore ammetterebbe tacitamente che tanto i quattro padri quanto i due primi sono egualmente disonesti; e che il *primo*, se ha accettato un verbale per lui disonorante, lo ha subito, o perché con tiene il vero, o per *far piacere* all'avversario, che lo avrà largamente ricompensato del sacrificio.

ART. 409 (503)

Se il verbale impugnato porta, oltre la firma dei rappresentanti o dei testimoni, quella dei due primi, non pu ò essere accolto alcun reclamo, che ne metta in dubbio l'autenticità.

ART. 410 (504)

Un verbale pu ò essere reso di pubblica ragione a mezzo della stampa per impedire, a chi potesse averne interesse, che si nasconda la verità, o che si tragga in errore l'opinione pubblica.

Da ciò emerge la grande importanza dei verbali.

ART. 411 (505)

I verbali che si rilasciano sono di varie specie, e cioè:

1° verbale in seguito a rifiuto di sfida (in sem -

plico copia);

2 ° verbale in seguito ad accettazione di sfida (in duplice copia);

plice copia);

3 ° verbale di accomodamento pacifico della vertenza (in duplice copia);

4 ° verbale di scontro, cioè quello che designa l'offesa e stabilisce la scelta dell'arbitro, le condizioni del duello, con i particolari relativi ai *guanti*, ai *riposi*, alle *ospe nsioni*, alle *ferite*, ecc. ecc. (in duplice copia) ¹;

5 ° verbale in seguito allo scontro (in triplice copia)

II. VERBALE IN SEGUITO A RIFIUTO DI SFIDA.

ART. 412 (506)

Il verbale in seguito al rifiuto di sfida essere compilato dai rappresentanti la parte richiedente, detta erroneamente *sfidante*. In esso saranno motivate le ragioni per le quali lo sfidato si sarà rifiutato di accogliere la domanda di soddisfazione, o di riparazione presentataagli.

ART. 413 (507)

Se lo sfidato non avrà voluto addurre alcuna giustificazione al suo rifiuto, il verbale può essere pubblicato per la stampa, come appello al giudizio della pubblica opinione sull'operato della parte offesa. E questa ha il diritto di rivolgersi alla Corte d'onore, o, a un giurì d'onore, per ottenere la sod-

¹ Qui non è superfluo notare che il verbale di scontro, essendo la norma assoluta regolatrice del duello, deve essere redatto con chiarezza e con cura scrupolosa in tutti e suoi parti.

disfazione cavalleresca negata gli, in quanto la domanda di soddisfazione non implica la necessità di duellare, sibbene un mezzo di discussione e per definire in forma onesta qualunque vertenza.

III VERBALE IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE DI SFIDA

ART. 414 (508)

Il verbale in seguito ad accettazione di soddisfazione, in vece, deve essere compilato in duplice copia dai quattro rappresentanti e da essi sottoscritto. In questo verbale si riassumeranno le cause, che diedero luogo alla sfida accettata dalla parte avversaria, e, se n'è il caso, si terrà parola delle indagini fatte sull'onorabilità, ecc., delle parti contendenti e del risultato ottenuto.

È questo il verbale che inizia le trattative tra i rappresentanti e ha *il suo inizio* la vertenza.

Con questo stesso verbale si può giungere talora ad un accordo amenable pacifico della vertenza.

In caso di dissenso fra i rappresentanti essi possono col medesimo verbale e nella stessa riunione concordare il ricorso ad un Tribunale d'onore.

Non è consigliabile mai conglobare questo verbale con quello di scontro.

IV. VERBALE DI SCANTRO

ART. 415 (509)

Il verbale di scontro è il documento che serve di guida ai testimoni per regolare il combattimento.

ART. 416 (510)

In detto verbale, enumerate le ragioni che dettero luogo alla sfida, si riassume: l'esame dei termini della vertenza e il giudizio emesso dai rapresentanti e cioè: se la vertenza, giusta la pratica cavalleresca, poteva dar luogo ad una riparazione d'onore con appello esclusivo alle armi, e le trattative fatte per la conciliazione degli avversari; si designerà colui a cui vennero conosciute le qualità di offeso e in quale grado; l'arma prescelta per il combattimento, nonché il luogo, il giorno e l'ora, in cui dovrà accadere lo scontro. Verranno, quindi, esposte dettagliatamente e con chiarezza le condizioni di scontro: e cioè, se il combattimento dovrà cessare alla prima ferita grave, o tale che impedisca l'uso dell'arma; o ad oltranza, e se vennero esclusi, o no, taluni colpi. Se si dovranno concedere *riposi*; nel qual caso, dopo quanto, ogni quando, e la durata loro. Se si dovrà sospendere il combattimento in seguito alle ferite, o se si dovrà protrarre sino a che uno dei duellanti, caduto a terra per ferita, o per esaurimento di forze, sarà riconosciuto impossibilitato a continuare la lotta; o per l'evidenza delle ferite, o per dichiarazione dello stesso ferito. Se i combattenti dovranno tirare a mezza e con la destra, ovvero con la sinistra; o tanto con la destra quanto con la sinistra mano a loro piacimento. Se si potrà fare uso di guantone o guanto, o fazzoletto attorniato al polso o alla mano; della martingala, di cinti erniari, ài fasciature o di qualsiasi apparenza chirurgica, imposto dalle condizioni fisiche dei contendenti; della camicia nei duelli di spada o di sciabola, del cappello e del

s oprab ito in qu elli con la pis tola . Se lo s con tr o do-
vrà con t in u a re con a rm a diversa di qu ella con la
qu a le fu in izia to, s e s i ebb e già ferita o n o. Si fa rà
m en zion e del dirett ore del com batt im en to, con -
ferm a n don e le pr erogative e i poteri even tu a li con -
feritigli, e non si dimenticheranno tutti quei dett a-
gli in eren t i a l disa rm o, a lla cad u ta , a lla rottu ra o
gu as to delle a rmi, a lla ripr esa del du ello, ecc. ; in-
s omm a tu tt o; a n ch e ciò ch e a pr im o asp etto pu ò
sem brar e in sign ificante e qu as i pu erile. Dalla di-
m enticanza o tras curatezza di qu alche part icolare
s orgon o sp ess o attr iti e vert en ze novelle, ch e in a-
spr iscon o maggiorm ente gli anim i e di una cosa
da n u lla fa nn o -u n a tr a gedia .

Per le qu erele d 'in dole pr iva ta s i eviti per qu a n to pos-
s ib ile qu a ls ias i p u bb licità .

V. VERBALE DI SE GUITO SCONTRO.

ART. 417 (511)

Il verb a le di s egu ito s con tr o deve r iass um ere
br evem en te tu tt i i fa tti e le circos ta n ze ch e ac-
com pa gn aron o il com batt im en to du ran te il suo
s volgim en to, la du ra ta dello s con tr o e la n a tu ra
delle ferite.

ART. 418 (512)

Vi s i dich ia rerà s e le part i vi s i com port a ron o ca-
va lleres ca m en te le u n e vers o le a ltr e s e, term i- n a to
il du ello, gli a vversa r i s i r icon cilia ron o o n o.

Non è ass olu ta m en te nece ssa rio ch e il verb a le af-
fermi ch e i du ellanti si com port aron o da perfetti gen ti-
lu om in i, qu ando ness un add ebito fu impu ta to ad essi.
Generalmente, anzi, codesta dicitura si esclude, poiché

è e rimane sottinteso che gli avversari debbono essersi comportati cavallerescamente ogni qualvolta dal verbale di seguito scritto non risulti il contrario. La frase contenuta in questo articolo deve intendersi così: nel verbale si dovranno enumerare tutte le trasgressioni alle leggi d'onore e ai patti convenuti, commesse eventualmente da uno o da entrambi i duellanti. Quando manca codesta enumerazione, nulla di non regolare si può attribuire ad essi.

ART. 419 (513)

Si eviterà di dire che *l'onore fu offeso* e che i duellanti *si batterono con coraggio*.

ART. 420 (514)

Il verbale in seguito allegato si chiederà colla menzione del giorno e dell'ora dello scritto¹; e sarà firmato dai quattro testimoni, se possibile, controfirmato dai medici. Le condizioni speciali, nelle quali avviene l'offesa, consiglieranno sulla opportunità di pubblicarlo.

ART. 421 (515)

Tutte le volte che in una vertenza d'onore è implicato come avversario uno straniero, i verbali si compileranno in italiano e nella lingua dello straniero, o almeno in francese.

ART. 422 (516)

Se una delle parti, redigesse l'intervento scritto, o verbale della parte avversaria, un documento per il quale si portino in documento alla repubblicazione cavalleresca della controparte, o venga sta-

¹Non si indichi il luogo per non fornire elementi di denuncia all'Autorità competente.

bilita la decadenza della contrattazione e dal diritto di pretendere una riparazione d'onore, il documento non deve ritenersi valido e efficace, se non è stato comunicato direttamente con lettera, o per mezzo della stampa, all'avversario nelle ventiquattr'ore successive alla data di redazione. Contrattazione questi documenti la parte lesa ha diritto di appellarsi a un giuri bilaterale; ma se gli avversari si rifiutassero di aderirvi, il colpito ha il diritto e il dovere di appellarsi a un giuri unilaterale, o meglio, alla Corte d'onore (*Corte d'onore perm an ente 22 ottobre 1889*)¹

ART. 423 (517)

Chiunque in serisce, o lascia inscrivere in un verbale cose contrarie al vero, perde le qualità di gentiluomo, e dev'essere deferito al Tribunale, se vi sono elementi di reato.

¹ Con questa sua elaborata sentenza, tanto lodata ed apprezzata dai gentiluomini italiani, la Corte d'onore permanente ebbe in animo lo scopo altamente morale di reprimere un abuso gravissimo e sleale, invalso presso taluni rappresentanti, disonesti quanto (se non di più) delle persone da loro rappresentate. Per un nonnulla codesti rappresentanti portano cartelli di sfida *indeterminati* a un perfetto gentiluomo. Generalmente si sceglie persona *in evidenza* e se questa *abbocca*, procaccia non al compagno un diploma di persona perbene. Se l'uomo proprio rifiuta la sfida, essi muniscono il loro primo di un verbale in cui, senza neppure accennare alle ragioni giustificative del provocato, affermano che egli si rifiutò di scendere sul terreno. Così, essi dicono, *il nostro cliente è a posto*. Ora, siccome non è lecito a tre *briganti in marsina* uccidere nell'onore un gentiluomo, provvidamente verrà la legge sulla istituzione della Corte d'onore giudiziaria, decoro di civiltà, esponente supremo di giustizia e di lealtà, agognata da tanti e tanti anni dalle persone dabbene.

LIBRO QUINTO

**Arbitraggi o - Tribunali d'onore - Giurì
Corte pe rm anente - Giuri d'onore m ilit are ¹**

A) Arbitraggi o.

ART. 424

Ogn i dispa rere in sa n ab ile fra le part i circa la valu tazione dei fatti, la proce du ra ca valleres ca, i m odi con cu i u n a vert en za pu ò ess ere defin ita, ecc., deve ess ere ris olto da u n lodo ca va lleres co. ²

ART. 425

Si ch ia m a n o lodi ca va lleres ch i i giu dica t i di u n

¹ La Giu rispru denza crea ta in qu esti ultimi tempi circa l'I-stitu to dei tribunali d'onore, ha potu to colmare tante lacu ne nelle con su etu di n i ca valleres che e ris olvere du bb i e in ce- tezze.

Abb ia m o dovu to tra las cia re, in qu es ta part e del nos tr o lavoro, il rich ia mo della num erazione degli articoli delle pre- cedenti edizioni, ess endoché molte mass ime qui riprodotte, non hann o rispon denza alcu na in codesti articoli.

² È qu es to pr in cipio *dell'a rbitraggio*, che com pr en d e in sé pure l'istituto del giuri e della Corte d'onore, uno dei più fe- condi elementi di pace e di civiltà, che esista no nel mondo. Da ess o d ip en d on o le qu es t ion i d'on ore e ad ess o s on o s o- spesi i destini della tran qu illità delle famiglie, poich é al giu- d izio ass u rd o delle a rm i, a n tepon e la ra gion e per mezzo del diritt o.

a r b i t r o o d i u n t r i b u n a l e c a v a l l e r e s c o .

ART. 426

I l o d i c a v a l l e r e s c h i p o s s o n o e s s e r e u n i l a t e r a l i o b i l a t e r a l i .

S o n o u n i l a t e r a l i q u e l l i p r o n u n z i a t i d a u n a r b i t r o , o d a u n t r i b u n a l e d ' o n o r e , r i c h i e s t o d a u n a s o l a p a r t e e p e r s u a i n i z i a t i v a ; b i l a t e r a l i q u e l l i d o m a n d a t i d i c o m u n e a c c o r d o d a l l e p a r t i .

L a s t e s s a d i s t i n z i o n e , c o n g l i s t e s s i c r i t e r i , v a l e p e r g l i a r b i t r i e p e i t r i b u n a l i d ' o n o r e , c h e p u r e s o g l i o n o c h i a m a r s i u n i l a t e r a l i o b i l a t e r a l i , a s e c o n d a d e l m o d o c o n c u i f u r o n o c o s t i t u i t i .

ART. 427

A n e s s u n a p a r t e è l e c i t o d i n o m i n a r e o f a r n o m i n a r e u n i l a t e r a l m e n t e u n a r b i t r o o u n t r i b u n a l e d ' o n o r e p e r p r o n u n z i a r e u n g i u d i z i o s o p r a u n o g g e t t o q u a l s i a s i , s e p r i m a n o n h a d o m a n d a t o , i n v a n o , a l l ' a l t r a p a r t e d i p r o c e d e r e a d u n g i u d i z i o b i l a t e r a l e s u q u e l l ' o g g e t t o .

L ' i n v i t o f a t t o d a u n a p a r t e p e r c o m p a r i r e d i n a n z i a d u n a r b i t r o o a d u n t r i b u n a l e d ' o n o r e c o s t i t u i t o , c o n v i o l a z i o n e d i q u e s t o a r t i c o l o , d a l l ' a l t r a p a r t e , n o n d e v e e s s e r e a c c o l t o , t r a n n e i l c a s o i n c u i c h i h a n o m i n a t o u n i l a t e r a l m e n t e i l t r i b u n a l e d ' o n o r e n o n s i d i c h i a r i d i s p o s t o a r i n u n c i a r v i p e r p r o c e d e r e d i n u o v o a d u n a n o m i n a b i l a t e r a l e .

ART. 428

I l g e n t i l u o m o h a i l d o v e r e d i a c c e t t a r e e d e s e g u i r e i l l o d o d e f i n i t i v o p r o n u n z i a t o b i l a t e r a l m e n t e i n o g n i q u e s t i o n e c h e l o r i g u a r d i .

Sono definitivi i lodi pronunciati in grado di appello e quelli che, non vengono impugnati dalle parti entro le 48 ore dalla loro comunicazione. Le parti possono di comune accordo esigere un lodo anche subito dopo averne avuto notizia.

ART. 429

Ad una parte non è lecito mai di rifiutare la proposta di un giudizio. La valles cobilterale per risolvere una o più questioni sorte nella discussione con l'altra parte. Un simile rifiuto mentre autorizza la parte proponente ad invocare un lodo unilaterale, d'altro lato vieta, alla parte che rifiutò, il diritto di fare in qualsiasi modo riesaminare ciò che fu oggetto del giudizio.¹

ART. 430.

Nascondo dispare fra le parti circa la composizione e la natura dell'organo cavalleresco giudicante a cui debba essere sottoposta una loro controversia, dovrà sempre prevalere la tesi di coloro che invocano un giudizio di grado più elevato vogliono un tribunale d'onore composto di un maggior numero di giudici.

Così la tesi di chi volesse il giudizio di un arbitro dovrà cedere dinanzi a quella di chi sostenega l'opportunita di ricorrere ad un giurì. Il giurì sarà composto di cinque e non di tre giudici, se su tal punto verte la controversia. Di fronte a chi invoca il giurì prevarrà la tesi di chi invoca una Corte d'onore. Normalmente la Corte d'onore perma-

¹ Occorre che chi invoca un giudizio unilaterale, in simili casi, si limiti a far giudicare la questione o le questioni sorte nella discussione con l'altra parte, senza estendere la domanda di giudizio, su fatti e circostanze non discusse.

nente è ritenuta dai gentiluomini superiore alle Corti d'onore eventuali, i giudizi delle quali sono sempre revidibili, se di primo grado.

A) ARBITRO.

ART. 431

L'arbitro è nominato di comune accordo dai quattro mandatarî e deve essere gradito ai due primî.

ART. 432

Se nel verbale di nomina i rappresentanti non fanno risultare che la persona nominata è di gradimento dei loro primî, sarà opportuno che questi ultimi dirigano ai rappresentanti propri, che la trasmettessero agli avversari, una lettera in cui dichiarano di aver presa visione del verbale di nomina dell'arbitro e di non aver nulla da eccepire. In ogni caso, trascorse 24 ore dalla comunicazione ai primî del verbale di nomina senza che siano sollevate eccezioni, l'arbitro non potrà essere recusato.¹

ART. 433

Qualora l'arbitro nominato non fosse di gradimento di uno dei primî, i rappresentanti di questi debbono immediatamente convocare gli avversari per procedere di comune accordo alla sostituzione.

¹ È bene far notare qui che tutti i verbali debbono essere comunicati dai rappresentanti ai primî rispettivi immediatamente dopo la firma. Qualora per circostanze di forza maggiore le parti, o una di esse, dovessero ritardare la comunicazione, debbono reciprocamente darsene notizia.

Se incontrassero difficoltà nella sostituzione, o gli avversari ne facessero domanda si dovrà procedere alla nomina di un giurì composto di tre giudici.

ART. 434

Entro 48 ore dalla nomina, i quattro rappresentanti tra i trasmettitori alla rbitro gli atti della vertenza e il verbale di nomina che dovrà pure contenere i termini della controversia e il quesito ad esso sottoposto.

Dovrà pure indicare se i rappresentanti desiderano di essere ascoltati dall'arbitro.

Quallora le parti non si trovassero d'accordo nella formulazione del quesito da sottoporre al giudizio dell'arbitro, basterà che nel verbale ognuna di esse scriva quale è il proprio punto di vista e le ragioni su cui si fonda.

ART. 435

L'arbitro, uditi i rappresentanti, ove questi ne abbiano fatto richiesta, pronunzia il suo lodo attenendosi rigidamente al quesito sottopostogli o alla questione che risulti dai diversi punti di vista esposti dai contendenti. Quindi convoca i rappresentanti per la comunicazione del lodo ed il ritiro dei documenti.

ART. 436.

Il lodo di un arbitro può impugnarsi entro le 24 ore dalla comunicazione, mediante ricorso ad un giurì o ad una Corte d'onore.

ART. 437

L'impugnativa avviene mediante invito fatto alla contro parte di procedere, di comune accordo, alla nomina di un tribunale d'onore per la revi-

sione del lodo. I quattrorappresentanti, riuniti
per iniziativa della parte appellante, stenderanno
apposito verbale in cui faranno risultare le ragioni
per le quali il lodo viene impugnato. Nel medesimo
verbale si può procedere alla nomina del tribunale
d'onore.

B) GIURI D'ONORE.

ART. 438

Si può ricorrere ad un giurid'onore¹:

- a) per impugnare in appello il lodo di un arbitro; b)
per risolvere una o più controversie sorte fra
i rappresentanti durante le trattative della ver-
tenza;
- c) per fare risolvere le eccezioni di indegnità; d)
per richiedere il giudizio sopra il proprio
comportamento in una vertenza cavalleresca;
- e) per impugnare il verbale dei rappresentanti
che si ritenga lesivo del proprio onore;
- f) per definire pacificamente una vertenza.

ART. 439

Il giurisi compone di due o di quattrogiudici,
nominati per metà da ciascuna parte, e di un pre-
sidente eletto dai giudici, in caso di disaccordo,
da persona autorevole dai giudici stessi designata.
Il presidente può anche essere nominato di com-
mune accordo dalle parti.

¹ Trattandosi ai ricorsi unilaterali è preferibile sempre
una Corte d'onore a un giuri. Ciò per evitare il sospetto che i
giudicabili, nel nominare direttamente i propri giudici, mi-
rino ad eleggerli fra amici ben evoluti o tra persone com-
piacenti, il che infirma *a priori* l'efficacia morale del giudizio.

ART. 440

I componenti di un giurì potranno scegliersi tra i maestri di scherma, quando si dovessero decidere questioni tecniche; fra i gentiluomini versati nelle cose cavalleresche tenuti in pubblica estimazione, e di reputazione nelle altre circostanze.

ART. 441

Il primo può nominare giudici, in talune circostanze speciali, anche i propri rappresentanti, i quali hanno il dovere di accettare.

ART. 442

I giudici nominati dalle parti, non appena eletto il presidente, ne daranno avviso alle parti stesse, e queste nelle 48 ore dalla comunicazione dovranno rimettere al presidente del giurì gli atti tutti della vertenza, compresi il verbale di nomina dei giudici.

ART. 443

Le parti possono essere ascoltate dal giurì; possono presentarsi e produrre documenti e citare testi.

ART. 444

Il presidente del giurì ha obbligo di udire i testi introdotti dalla parte accusata, anche se indicati a deporre su circostanze generiche; la loro esclusione renderebbe nullo il giudizio (Corte d'onore permanente, 16 maggio 1923).

È invece demandata ai poteri discrezionali del presidente la facoltà d'interpellare anche persone non indicate espressamente dalle parti, ma che possono fornire utili elementi di giudizio per la

qu es t ion e da deciders i.

ART. 445

Il s egreto im pos to a i com pon en t i il giu r ì non s offre ecce zion i pel giu dice u fficia le in s ervizio a t- tivo, il qu a le h a s olo il dovere di pr es en ta re a l s u - periore diretta m en te copia del lodo pr on u n zia to. ¹

ART. 446

Il com pito del giu r ì res ta lim ita to a lla s olu zion e dei qu es it i ch e gli ven gon o s ott opos t i, o delle qu e- s t ion i ch e r is u lta n o in s ort e fra le part i da i verb a li della vert en za , sa lvo a cco rd i delle part i in con tr a - r io.

ART. 447

Ness u n a circos ta n za a fferm a ta o pr ova ta da u n a part e pu ò form a re m a i oggett o di giu dizio, s e non è s ta ta con tes ta ta a ll'a ltr a part e.

ART. 448

Qu alora un giu r ì inten dess e di non poter risol- vere le qu estion i sottopos te al suo esa me senza es ten dere
le pr opr ie in da gin i ed il pr opr io giu dizio s opra

¹ Anche se chiamati a deporre dinanzi al magistrato i giu- dici d'onore dovranno limitarsi a dichiarare che nel lodo si contiene tutto quanto è venuto a loro conoscenza nella funzione di giudici. In tutti i tempi i nostri gentiluomini ci dettero esemplio di somma delicatezza in simili circostanze. Ricordo, tra i molti, il Generale Medici del Vascello, il Generale Spingardi, e potrei nominare tanti e tanti altri ufficiali del nostro Esercito, onore e speranza d'Italia, i quali tacquero anche davanti al magistrato sulle circostanze conosciute come giudici d'onore, e furono ammirati.

fa t t i o 'circos ta n ze n on dom a n da te da lle part i a lla sua com peten za, dovrà rich iedere ai ricorren ti l'a u torizza zione ad am pliare l'oggett o del giu dizio ed in cas o di r ifiu to declin a re il ln a n dat o.

ART. 449

Per i giu dici d'on ore vigo n o tu t t i i diritt i e i doveri dei rapp res en ta n t i delle part i per tu t t o ciò ch e con cern e il s egreto, i con vegn i, le revoch e, le di- m iss ion i, le s os t itu zion i, ecc. Perciò, i giu dici ch e per m otivi sp ecia li r im ett ess ero il m a n dat o o ve- n iss ero revoca t i, devon o ess ere s os t itu it i n elle 24 ore ¹(Cort e d'on ore perm a n en te, 15 m a ggio 1923)

ART. 450

Un a part e n on pu ò recu sa re u n giu dice s celto da ll'altra part e, a men o ch e non risulti squalificato o in teressa to dirett a m en te n ella vert en za in es- sere.

ART. 451

Coloro ch e a cce tt a n o di s os t itu ire i giu dici di- m iss ion ari n on poss on o preten dere modifica zion i all'opera to dei predece s s ori.

ART. 452

Qu alora il giurì sia chiamato a pronunziare giu- dizi di app ello o a defin ire pa cifica m en te u n a ver-

¹La s os t itu zione del Pres iden te dev'ess ere fatta da i giu- dici, s e fu da ess i n om in a to. La s os t itu zione de i giu d ici de- v'ess ere fatta da i rapp res en ta n ti ch e avevan o nominati i di- m iss ion ari o revoca ti. Il term ine di 24 ore decorre dal mo- mento in cui i rapp res en ta n ti fece ro perven ire al giu ri la let- tera di revoca di u n o o di a m bed u e i giu dici, o da l mom en to in cui ebbero nozione delle dimissioni.

tenza va lgon o per esso le norme esposte per le Corti d'onore.

ART. 453

Il verdetto di un giurì è di per sé nullo e di nessun effetto quando

1° furono violati i principi fondamentali delle leggi d'onore (Corte d'onore Milano, 18 giugno 1893; Firenze, 22 ottobre 1899; Livorno, 5 ottobre 1921; e 25 marzo 1922; Bari, 3 maggio 1922; Roma, 3 luglio 1922; Firenze, 16 maggio 1923);

2° nella composizione del giurì non furono osservate le regole prescritte, garanzia unica per gli appellanti o interessati comunque sulla regolarità del giudizio (Corti d'onore citate);

3° il giudizio si estes e a fatti o circostanze non comprese nel mandato affidato al giurì (Corti d'onore citate e Corte d'onore Firenze, 15 maggio 1923);

4° le decisioni furono prese col concorso di un giudice (fiduciario) recusato (Corti d'onore citate), o con l'intervento di un giudice che abbia precedente temenza e comunque palese o la propria parzialità, o consigliato deposizioni dannose per uno dei giudicabili (Corte d'onore permanente Firenze, 16 maggio 1923);

5° il giurì non fu costituito con l'intervento diretto e personale *di tutti* i rappresentanti (Corti d'onore citate);

6° furono esclusi testimoni a difesa, anche se addotti per deporre sulle generiche (Corti d'onore citate);

7° il verdetto (lodo) difettava di motivazione, o accennava a circostanze senza precise ragioni, o non provvedeva in modo assoluto (Corti d'onore citate)

ART. 454

Il verdetto di un giurì dev'essere, per quanto possibile, impersonale e non può escire dai limiti assegnatigli dal mandato, altrimenti il suo lodo sarebbe nullo per eccesso di mandato.

Pronunziato il lodo, TUTTI i documenti concernenti la vertenza discussa *devono essere restituiti* alle parti che, li presentarono, e i verbali e le testimonianze, se *per errore* furono scritti e sottoscritti, devono essere distrutti.

C) Corte d'onore
Costituzione e funzionamento

ART. 455

Si può ricorrere ad una Corte d'onore, eventuale o permanente, in tutti i casi enunciati nell'art. 438. Inoltre, un tale ricorso è necessario per impugnare un lodo di un giurì di una Corte (in primo grado).

ART. 456.

Il giudizio d'appello ad una Corte non può effettuarsi se prima il ricorrente non ha domandato la revisione del lodo impugnato al presidente del giurì che lo pronunziò.¹

¹ Il Presidente del giurì può rifiutare puramente e semplicemente la revisione, come può riconvocare il giurì per decidere collegialmente, fino a che siano state esperite in vano le pratiche per la revisione presso il giurì; è inammissibile il ricorso ad una Corte d'onore.

ART. 457

La Corte d'onore eventuale viene nominata, su domanda delle parti interessate, da persona eminente nella magistratura, nella milizia, nelle cariche amministrative, o, come spesso accade, da un uomo politico o da un cittadino ben noto nel campo della cavalleria, e che goda ottima reputazione morale.

Il personaggio, che accetta questo delicato incarico, sceglie i giudici (quattro o sei) e il presidente, a meno che non preferisca presiedere personalmente la Corte.

I giudici, prescelti in tal guisa, non possono essere recusati dalle parti.

ART. 458

È dovere di ogni gentiluomo chiamato a ricoprire la carica di giudice in una Corte d'onore, di declinare il mandato, quando non si trovi nello stato della più assoluta in differenzia sia nei confronti delle parti, sia nei confronti dei fatti in cui s'impertina la contesa.

Peraltro non è tenuto a declinare il mandato quel giudice che abbia espresso un giudizio sulla questione, in forma astratta, purché tale giudizio si riferisca a principi generali e di procedura, e non in tal modo approfondamente il merito della causa.

ART. 459

La Corte d'onore è per sua natura, investita dei più ampi poteri per tutto ciò che concerne le indagini e i limiti del giudizio. Essa non è vincolata dai quesiti formulati dai ricorrenti, e può, senza bisogno di chiedere autorizzazione ai contendenti, va-

glia re e giu dica re ogn i fa tt o o circos ta n za ch e ab - bia a tt in en za con la qu es t ion e da giu dica re.

ART. 460

Il lodo defin itivo di u n a Cort e d'on ore cos titu i- sce legge in dis cu tibile per le part i interessa te.¹

ART. 461

L'app ello da u n lodo di u n 'a ltr a Cort e d'on ore dev'ess er fa tt o ad a ltr a Cort e d'on ore, pr evio in vito a l pr es iden te della Cort e ch e pr on u n zìò il lodo im - pu gn a to, com e è pr es critt o da ll'a rt . 455 .²

ART. 462 .

Il pr es iden te pu ò r icon voca re la Cort e in qu a - lu n qu e tem po e lu ogo per pr ovvedere a i m ezzi n e- cessa r i ad ass icu ra re il r isp ett o dovuto a l s u o giu - dica to.³

¹ Dalla costante uniformità dei giudicati delle Corti e giuristi d'onore sorgono le massime di giurisprudenza cavalleresca, le quali concorrono a costituire le « consuetudini cavalleresche » ossia le leggi d'onore.

² Qu allora si tratta di un lodo della Corte d'onore permanente non potrà ottenersi la revisione che mediante un turno diverso della stessa Corte.

³ Giova, però, osservare che ogni diritto in proposito viene a mancare nel presidente di una Corte d'onore che profferì un giudizio di primo grado da l momento in cui il lodo venga impugnato con le forme prescritte dalle consuetudini cavalleresche.

È un volgar errore pregiudizio quello per cui si ritiene che la riforma di un lodo possa suonare offesa pel consesso, cavalleresco che lo pronunziò. Il gentil uomo non ha ragione di offendersi se altri abbiano fatto una diversa valutazione delle controversie da lui giudicate. Ognuno deve giudicare col proprio cervello e con la propria coscienza, e deve essere pago di avere obbedito al senso dell'equità e del dovere. L'eccezione rammarico per la riforma di un proprio giudizio

ART. 463

Il con sesso cavalleresco giudicante in grado di appello non è tenuto ad interrogare i giudici di primo grado, tranne che per conoscere quale sia stata la deposizione di testi che, per causa di forza maggiore, non potessero ripresentarsi a deporre.

ART. 464

Chi vuol chiarire il significato di una frase di dubbio interpretazione, con tenuta in un lodo, deve in terpellare per iscritto il presidente della Corte e giurì che pronunziò il lodo stesso.

ART. 465

Il presidente, appena ricevuta la richiesta, senza tener conto della tempestività o meno di esser iconvoca il collegio giudicante per creare il testo dei chiarimenti richiesti quando, trattandosi di pronunziato ad unanimità, non preferisca rispondere personalmente ed assumere la responsabilità di fronte ai colleghi.

ART. 466

I giudici d'onore (in Corte o in giurì) non possono accettare discussioni o polemiche sulle cose giudicate, e tanto meno accettare sfide, a cagione del giudizio emesso, da chi fu diretto o indirettamente coinvolto nella vertenza.

Chi offende e comunque per la cosa giudicata il con sesso cavalleresco o uno dei giudici, incorrerebbe senz'altro nella perdita delle prerogative cavalleresche.

tr ad is ce sp esso nel giudice un a more di parte, che m a le s i concilia colla s u a fu n z i o n e.

ART. 467

Tutti i lodi cavallereschi sono di pubblica ragione, salvo espresse decisioni e in contrario.

ART. 468

Il diritto a risolvere pacificamente, mediante appello ad un tribunale d'onore, una vertenza cavalleresca non può mai essere disconosciuto nell'offeso.

ART. 469

La Corte d'onore, incaricata della soluzione amichevole di una vertenza, dovrà ben valutare i fatti che hanno provocato la vertenza stessa; fare opera di conciliazione fra le parti e tentare di indurle ad un verbale di amichevole componimento.

ART. 470

Riusciti vani tutti gli sforzi per conciliare le parti, la Corte dovrà determinare la forma della soddisfazione dovuta dall'offensore all'offeso.

ART. 471

Alternativamente con la ritrattazione e con le scuse la Corte potrà obbligare l'offensore ad elargire una somma in beneficenza.

ART. 472

La Corte d'onore che ha definito pacificamente una vertenza cavalleresca può obbligare una od entrambe le parti alla pubblicazione del lodo.

ART. 473

L'inosservanza anche parziale delle decisioni di una Corte d'onore che componga amichevolmente

una vertenza, im porta la perdita delle prerogative cavalleresche.

ART. 474

I lodi che definirono pacificamente una vertenza se pronunziati da concessi cavallereschi, espressamente richiesti a questo fine dai due contendenti, o dall'offeso, non sono soggetti ad impugnativa.

D) Corte d'onore permanente di Firenze.

Nomi dei gentiluomini che il 2 giugno 1888 costituirono la Corte d'onore permanente di Firenze su proposta e sottogli auspici di S. E. Giuseppè Zanardelli, Ministro di Grazia e Giustizia.

Biffi-Tolomei marchese Matteo.

Carafa dei duchi di Noicava. Carlo.

Carpi avv. comm. Arturo.

Corsivi principe D. Tommaso, Senatore del Regno.

Corsivi PierFrancesco, marchese di Laiatico, grande scudiere di S. M.

Cugiacom. Carlo dei marchesi di S. Orsola, Maggiore Generale.

D'Aichelbourg barone comm. Ulrico, maggiore Generale. D'Ancon ag. uff. Sansone, Senatore del Regno.

De gli Alessandricon te comm. Carlo.

De Guernatis prof. con te comm. Angelo.

Fambricom. Paolo, ex Deputato al Parlamento.

Fenzi comm. Sebastiano.

Fossombroni con te Enrico, Senatore del Regno.

Gelli cav. Jacopo.

Gentilicav. Carlo, Deputato al Parlamento.

Giovanetti cav. uff. Leonida.

Haermann cav. Luigi, Colonnello A. C. O. S. M. Incontrimarchese Carlo.

Luchinica v. avv. Odoardo, Deputato al Parlamento.

Michelozzi-Giacomini con te comm. Eugenio, Maggiore Generale.

Papacav. avv. Giovanni, amm. deleg. SS. FF. MM.

Pozzolini cav. avv. Arnaldo. Salvini comm. Tommaso.

Tanarimarchese Giuseppè. Ubertone cav. Luigi, Colonnello. S.

E. Zanardelli Giuseppè, Ministro di G. e G.

CONSIGLIE RI DE LLA CORTE AL 51 MAGGIO 1925 .

Abign en te Ten . Col. comm . Filipp o (*S arno*)
 Am a rm i a vv. En r ico (*Novara*). An con a comm . Art u ro (*Fium e*)
 Arm a n do Ten . Col. di S. M. ca v. u ff. En r ico (*Venezia*)
 Ass um Ge n era le comm . Clem en te (*Torino*)
 Ba ccich a vv. comm . Icilio (*Fium e*)
 Bad u el comm . Ett ore (*Fium e*) Ba ld i ca v. Pietr o (*Firenze*)
 Ba n t i g. croce Ath os Gas ton e (*Firenz e*)
 Ba rb ola n i de' con t i di Mon ta u to, m a rch . di Mon tevitogro, Gr.
 Uff. Federico (*Firenz e*)
 Ba rzila i S. E. a vv. Sa lva tore, Min . di St a to, Sen atore (*Rom a*)
 Bas t ico Col. di S. M. ca v. Ett ore (*As ti*)
 Bern as con i Ten . Col. ca v. Au gu s to (*Firenz e*)
 Bert a cc h i g. u ff. Pa olo, Ge n era le di Divis ion e (*Livorno*)
 Bert i ca v. u ff. a vv. En r ico (*Livorno*)
 Bess ón e Col. di S. M., Com . d 'Arm a ta , ca v. Ed oa rd o (*Firenz e*)
 Bia n ca Cap . Gera rd o (*Novara*)
 Bocc i dott . Da n te (*Novara*) .
 Boldr in i a vv. Pa olo Lepa n to (*Firenz e*)
 Borelli g. u ff. Aldo (*Firenz e*)
 Bru n elli on . a vv. comm . Tomm as o (*Firenz e*)
 Ca m a gn a comm . Giu s epp e, Colonn ello (*Firenz e*)
 Ca m pa n a comm . a vv. Alea rd o (*Livorno*)
 Ca rp en t ier comm . Alfon s o, Sen . (*Bruxe lle s Belgio*)
 Cas tella zzi comm . Ca r lo, Gen . di Div. (*Rom a*)
 Cas telli Vin cen zo, pr in c. di Torremu zza , Ten . Col.; ca v. del la
 voro (*Torrem uzza*)
 Ca rett i comm . ra g. Ra ou l (*Fe rrara*)
 Cecc h erin i g. u ff. Sa n te, Ge n . di Div. Lu og. Gen . M. N. V. (*Fi- renz e*)
 Cesa ren i Ten Col. ca v. Vitt orio (*Firenz e*)
 Ch iopr is ca v. u ff. dott . Art u ro (*Fium e*)
 Cogn ett i Ten . Col. ca v. Goffredo (*Livorno*)
 Con tess in i Ten . Col. ca v. G. Pa olo (*Livorno*) Corb
 ab on a vv. Arm a n do (*Vougeot - Fra n cia*) ¹ Cocco a
 vv. Ca r lo (*Fium e*)
 Da n ion i comm . En r ico, Ge n era le di Divis ion e (*Milan o*)
 D'Ava n zo comm . Nicola , Gen era le di Divis ion e (*Pis a*)
 De An gelis g. u ff. Ciro, Gen . di Div., Lu og. Gen . M. N. V.,

¹ Au tore d ella *Science du point d'honn eur*.

comm .O rd . Milita re di Sa voja (*Bologna*)
 Della Seta Col. com m . Er n es to (*Firenz e*)
 Dello Sb a rb a S. E. a vv. Arn a ldo, ex Min is tr o di St a to (*Pis a*)
 Depoli g. u ff. pr of. Att ilio (*Fium e*)
 De Ru vo dott . ca v. Fra n ces co (*Firenz e*)
 Ett orr e comm . Giu s epp e, Ge n era le d i Divis ion e (*Milan o*)
 Fa ccin i Ge n era le comm . Cesa re (*Pota*)
 Fa lors i Ten . Col. ca v. G. (*Firenz e*)
 Fa ra g. u ff. Gu s ta vo, Gen .d i Divis ion e, Med. d 'oro (*Nerv i*)
 Filipp in i g. u ff. Arn a ldo, Ge n . di Divis ion e (*Venezia*)
 Fin es ch i ca v. u ff. Loren zo, Colonn ello (*Firenz e*)
 Fort in i comm . a vv. Ugo (*Livorno*)
 Fra n ch in i ca v. u ff. Aldo (*Firenz e*)
 Fra n çois ca v, a vv. Giu s epp e (*Firenz e*)
 Ga la n t i g. u ff. Gen era le Um bert o (*Venezia*)
 Gaspa rott o S. E. a vv. Lu igi, ex Min is tr o (*Milan o*)
 Gelli Ten . Col. ca v. Gas ton e (*Livorno*)
 Gelli Col. comm . ca v. della Lég. d 'On ore J a copo (*Livorno*)
 Gia ld in i pr of. Eu gen io (*Firenz e*)
 Gia n gra n de Ma gg. ca v. Avera rd o (*Firenz e*)
 Giga n te comm . Ricca rd o (*Fium e*)
 Gin ori Con t i pr in cipe, gr. u ff. Piero, Sen a tore del Regn o (*Fi- renz e*)
 Giu bb ilei Col. n . ca v. Ca r lo (*Firenz e*)
 Giu r ia t i S. E. a vv. Giova nn i, Min is tr o di St a to (*Venezia*)
 Grass i Ma gg. 'ca v. En r ico (*Verona*)
 Gu err a Ge n era le comm . An ton io (*Ba ri*)
 Gu illet Ten . Col. ca va u . Er n es to (*Firenz e*)
 In con tr i m a rch es e Ca r lo ca va del S. 0 . di Ma lt a (*Firenze*)
 In con tr i m a rch es e on . Gin o, ca v. del S. 0 . di Malta (*Firenz e*)
 La m bard i di S. Min ia to Ma gg. ca v. Lu igi (*Livorno*)
 La m bert ca v. Robu s t ia n o (*Firenz e*)
 La m bert i comm . a vv. Gia n La m bert o (*Firenz e*) .
 La m bert i S. E. Sen a tore Ma r io, Com . di C. d 'Ar. (*Firenze*) La
 m pu gn a n i pr of. dott . Ma r io (*Novara*) La u ri a vv. Artu r ,
 (*Fium e*)
 Ligu ori comm . a vv. Eu gen io (8 . M. Capua V.)
 Lodi Foca rd i a vv. Lu igi (*Firenz e*)
 Lum br os o a vv. comm . Giu s epp e (*Livorno*)
 Lu s en a Ge n era le comm . Loren zo (*Em poli*)
 Ma cca r io a vv. Arn a ldo (*Livorno*)
 Ma ffei Ten . Col. ca v. Ma r io (*Livorno*)

Ma ggi g. u ff. Art u ro, Ge n era le di Divis ion e (*Firenz e*) Ma glia- n o
 Col. ca v. Vitt orio (*Brescia*)
 Ma n cin i pr of. on . Au gu s to (*Pis a*)
 Ma rt in elli Ma gg. ca v. Fort u n a to (*Firenz e*)
 Ma rzia li comm . a vv. G. B. (*Firenze*)
 Ma ta relli Col. ca v. Leon ida (*Firenz e*)
 Ma zzo ni ;cap . a vv. Ugo Alfon s o (*Firenz e*)
 Mes ch ia r i on . a vv. Gin o (*Firenz e*)
 Mon t i Ge n era le comm . Ba ldassar e (*Brescia*)
 Moren o Ten . Col. di S. M. ca v. Ma r io (*Firenz e*)
 Morr a Gen era le comm . Ca m illo (*Torino*)
 Negri-Cec i Col. ca v. Lu igi (*Fium e*)
 Nicco lin i m a rch . Eu gen io, Sen a tore del Regn o (*Firenz e*)
 Nobili com . En r ico, Ge n . di Divis ion e (*Firenz e, Livorno*)
 Nu n es-Fra n co g. u ff. En r ico, Vice Amm ira gli o (*Livorno*) O-
 dello Ten . Col. ca v. Dom en ico (*Mess ina*)
 Ott a n elli Ma gg. ca v. Dom en ico, pr oco n s ole M. V. N. (*Livorno*)
 Pepi g. u ff. Um bert o (*Firenz e*)
 Pezza ca v. Albert o, Cap . di Frega ta (*Rom a*)
 Pin i Col. ca v. Ben ed ett o (*Firenz e*)
 Pizza rell o Col. ca v. Ugo, m eda glia d 'oro (*Zara*)
 Pozzo S. E. Ma rco, Sen ., ex Min . di St a to (*Can delo Bielles e*)
 Ridolfi m a rch es e Lu igi (*Firenz e*)
 Regh in i Gen era le comm . n . Ra ffa ello. (*Firenz e*)
 Ricci g. u ff. Vin cen zo, Gen . di Div. S. Avv. G. le m il. in P. A.
 S. (*Firenz e*)
 Rign on Con te comm . Vitt orio (*Torino*)
 Ross i Col. ca v. Albert o (*Rom a*)
 Ross in i S. E. g. u ff. on . a vv. Aldo, ex Sott o Seg. d i St a to (*No- vara*)
 Sa rd a gn a Gen era le comm . n . Filibert o (*Milan o*)
 Scioc ch ett i Col. ca v. Alberico (*Livorno*)
 Segato ca v. di G. C. S. E. Lu igi, Gen . di C. d 'Arm a ta (*Torino*)
 Sett i S. E. a vv. Au gu s to, Sen a tore (*Genova*)
 Sign orin i ca v. Tito, Col. d el Ge n io (*Firenz e*)
 St iglich ca v, u ff. a vv. J ohn , Presiden te del Tribu n a le (*Fium e*)
 Str ozzi (de' Prin cipi) D. ca v. Robert o, T. Col. di ca va l. (*Firen-
 z e*)
 Va ca n i Col. ca v. Au gu s to (*Firenz e*)
 Valen t in i Col. ca v. Albert o (*Firenz e*)
 Va nn i a vv. Elis o An ton io (*Firenz e*)
 Ves covi comm . a vv. Vin cen zo, Pres . del Trib. di (*Firenz e*)

I. COSTITUZIONE

Art . 1

La Corte d'onore permanente di Firenze si compone di un Presidente, di uno o più Vice-presidenti, di un Giudice relatore, e di un numero illimitato di Consiglieri.

Art . 2

Il Presidente designa tra i Consiglieri uno o più Vice-presidenti, incaricati di sostituirlo in caso di impedimento. Quando più Vice-presidenti fossero stati designati, la precedenza fra essi è stabilita dalla anzianità della designazione.

Art . 3

I Consiglieri della Corte sono nominati dal Presidente su proposta di qualsiasi Consigliere, fra i gentiluomini che godano speciale rinomanza per competenza in materie cavalleresche e illibatezza morale.¹

Art . 4

Sono di diritto membri della Corte d'onore permanente e debbono essere iscritti su loro richiesta nell'albo dei Consiglieri:

¹ La Corte d'onore permanente ha carattere spiccatamente aristocratico. A questo carattere sono informati la sua costituzione e il suo funzionamento.

- a) I Collar i della Ann u n zia ta ;
- b) I Sen a tori del Regn o;
- e) Il Pres iden te della Ca m era dei Depu ta t i; d)
Gli Ufficia li Gen era li;
- e) I Pres iden ti delle Cort i e dei Tribu nali del
Regn o;
- f) I Pres iden ti dei Con s igli dell'Ord in e degli Av-
vocati e dei Con sigli di Disciplin a dei Procu ra tori;
- g) Il Sin da co della citt à di Firen ze. ¹

Art . 5

Ness u n Con s igliere potr à ess ere is critt o n el-
l'a lbo della Cort e ove n on abb ia app os to la pr opr ia
firm a s u l tes to origin a le del Regola m en to, o n on
abb ia dich ia ra to per is critt o di con os cerlo e di ap -
pr ova r lo.

Art . 6

È dovere di ogn i Con s igliere di ten ere cos ta n te- m en t
e in form a to l'Ufficio di Segreteria della Cort e, del lu ogo
dove debba n o ess ere a lu i dirett e le co- mun ica zion i
della Pres iden za .

Art . 7

I Con siglieri non res iden ti in Firen ze sono eso-
nerati da ll'obb ligo di interven ire pers onalmen te

¹ Le pers one di cui al pres ente articolo poss ono ott en ere
la inscrizione nell'albo della Cort e e ricevere qu indi il rela tivo
diploma, solo facen don e rich ies ta al Pres iden te, acco mpa -
gnata dalla dichiara zione di cui all'art. 5.

alle riunioni. della Corte, salvo che queste non avvengano nel luogo di loro dimora. Sono però tenuti a rispondere per iscritto ai questionari che la Presidenza fa cessare loro pervenire onde risolvere complicate questioni attinenti alle leggi d'onore.¹

Art. 8

È invece obbligatorio l'intervento alle riunioni della Corte per parte dei membri residenti in Firenze, ogni qual volta siano designati dal Presidente a formare il turno giudicante. Il Presidente ha facoltà di esonerare dalle obbligazioni i Consiglieri che, per giustissime ragioni, non possono partecipare e attività menzionate ai lavori della Corte.²

¹ Spesse volte il Presidente delega anche i Consiglieri, non residenti in Firenze, a procedere ad interrogatori e ad assunzione di informazioni relative ai fatti avvenuti nella zona di loro residenza.

² In sostanza la formazione dei turni giudicanti avviene seguendo lo stesso procedimento con cui sogliono formarsi le Corti d'onore eventuali. In queste, è la persona designata dalle parti quella che elegge il collegio giudicante; nella Corte d'onore permanente è il Presidente.

Pertanto ogni richiesta di giudizio equivale ad un incarico dato al Presidente di costituire una Corte d'onore. In ciò la Corte d'onore permanente non differisce dunque dalle eventuali. La sola differenza consiste nel fatto: che il Presidente nella scelta dei giudici non può spaziare liberamente nel campo vastissimo dei gentiluomini, ma deve rimanere nei limiti più angusti, che sono segnati dall'albo dei Consiglieri. Se ciò produce una certa limitazione, diciamo così, quantitativa, garantisce d'altro lato nel modo più assoluto che i giudici posseggono tutte le qualità necessarie per ben decidere vertenze in una materia tanto delicata.

Art . 9

La funzione di Consigliere nella Corte è gratuita ed onorifica.¹

II. DELLA MATERIA DEI GIUDIZI

Art . 10

La Corte funziona come Supremo Tribunale di onore per conoscere dei ricorsi contro lodi pronunciate in primo grado, giudicando in base al Codice, alla giurisprudenza e alle consuetudine cavalleresche.

Art . 11

Essa giudica ancora su tutte le controversie che le vengono sottoposte, sia in questioni di merito, sia in questioni di procedura cavalleresca, coll'intendimento di contribuire - per quanto è possibile - alla soluzione pacifica delle vertenze.

¹ I Consigliere hanno solo diritto al rimborso delle spese vive in contrate per corrispondenza o via telegrammi.
Essi devono, per quanto possibile, astenersi dalle funzioni di rappresentanza in una vertenza, e di far parte, come giudici di un giurid'onore. Possono invece presiedere sempre un giurì; e anche rappresentare in una vertenza un gentiluomo, purché già iscritto nell'albo dei Consiglieri della Corte.

DE LLE S ANZIONI ¹

Art . 12

Le sa n zion i ca va lleres ch e di cu i s i va le la Cort e s
on o

a) la s qua lifica ch e è la m ort e m ora le del gen - t
ilu om o;

¹ Le sa n zion i ca va lleres ch e poss on o con s id era r s i com e
vere e pr opr ie p en e in flitt e a i viola tori d elle leggi d 'on ore e
n on debb on o con fon ders i con gli obb ligh i m ora li a cu i la
Cort e cos tr in ge ta lora l'offen sore per dar e la dovu ta
s odd is fa zion e.

Que sti obb ligh i m ora li (come ad es. una pubblica ritratta
zion e, il ricon oscim ento esplicito di avere errato e la
espressione del proprio rammarico, le scuse ecc.,)
riescono spesso gravi ai gentiluomini. Chi è tale, chi ap-
pr ezza n el s u o giu sto valore il pr egio m ora le d i qu es ta
par ola , sa a n ch e s ott om etters i a l giu dizio, qu a le ch e s ia, di
u n Trib un a le d 'on ore. E ci vu ole, in vero, più forza di volon tà ,
più cora ggio civile a sott om etters i, specia lmen te qu ando
gra nd iss im a è la ten sion e degli an im i, che non a ribella rsi,
così disconoscendo improvvisamente il valore di quelle leggi
cavalleresche, prima e senza alcuna, imposizione, libera-
mente accettate.

Ogn i ca rica , ogn i grad o, ogn i titolo, ogn i qua lifica
on orifica dà ora s odd is fa zion i m ora li, ora pr eoccu pa zion i e
disp ia ceri; ora ga ra n t is ce dei diritt i, ora im pon e dei doveri.

Pel gentiluomo esiste un Codice le cui disposizioni noie possono
essere accettate solo quando assicurano dei diritti, e disconosciute quando
impongono dei doveri.

Molti si arrogano la qualifica di gentiluomo; pochi. lo sono. Una
qualità essenziale, dei gentiluomini consiste nel rispetto assoluto pei
principi cavallereschi. Non si può sapere con sicurezza se taluno nutra
nell'animo un simile rispetto, finchè non ne abbia date le prove. E la prova
più bella si dà col rispettare questi principii, quando impongono un
sacrificio; tutti sono buoni a rispettarli, quando assicurano una soddisfa-
zione.

- b) la sospensione per un tempo determinato dalle prerogative cavalleresche;
- e) la decadenza dal diritto di ottenere e di concedere riparazione, limitatamente alla vertenza in esame
- d) la censura.

Art. 13

La squallifica è inflitta per infrazioni gravissime alle norme dell'onore che dimostrino assenza di sensibilità morale.¹

Art. 14

La sospensione a tempo è inflitta per quelle mancanze che, per quanto gravi in sé, pur tuttavia, per le circostanze che le accompagna-

¹ La Corte d'onore non ha mai inflitto la squallifica cavalleresca per infrazioni, anche gravi, di procedura, quando non fossero anche accompagnate dalla violazione di qualche principio morale.

È questo un provvedimento di tale eccezionale gravità che rende tanto più prudenti i giudici che si accingono ad applicarlo, quanto maggiore sono in essi i fossi l'osssequio per le prerogative del gentiluomo e la consapevolezza della portata morale del provvedimento stesso.

Allo squallificato è interdetta la compagnia dei gentiluomini; a lui sono precluse le vie per conseguire cariche ed uffici in tutte le amministrazioni che si rispettano.

Ogni gentiluomo cerca di schivarlo e sa che non può usargli un diverso trattamento senza menomare la propria reputazione e il proprio decoro.

Incorre sempre in gravi sanzioni (a norma dell'art. 17) chi, sia pure spinto da un senso di generosità, accetta di trattare una vertenza cavalleresca con uno squallificato.

gnarono, sono tali da far presumere sicura l'emenda del colpevole.¹

Art. 15

La decadenza dal diritto di ottenere e di concedere ripara zione limitata alla vertenza in esame è inflitta per infrazioni, non dolose, alle norme procedurali e regolatorie solgimentate delle vertenze.²

¹ La persona sospesa dalle prerogative cavalleresche non può, durante la sospensione, ottenere e concedere ripara zione d'onore, né fare da rappresentante. Solo può essere accordata una soddisfazione nel caso che sia stata offesa senza alcuna provocazione. Ciò hanno sancito eccezionalmente le consuetudini (leggi) cavalleresche per impedire che la persona sospesa sia esposta a facili offese e da parte di ingenerosi, che agiscono nella convinzione di non essere per ciò tenuti ad alcuna soddisfazione.

² Ad un profano di discipline cavalleresche potrà recare stupore che possa essere pronunciata contro un offensore, come sanzione, la decadenza dal diritto di concedere una ripara zione.

Può sembrare, infatti, che la sanzione venga, a colpire esclusivamente l'offeso, che resta privo di qualsiasi soddisfazione, da parte della persona dell'offensore. Il caso è identico a quello in cui una persona venga offesa da uno squallificato.

Ma, in questi casi, le consuetudini cavalleresche non precludono all'offeso le vie della magistratura ordinaria, purché senza fare gli obblighi speciali di accervi.

D'altro lato l'essere dichiarato decaduto dal diritto di concedere la richiesta soddisfazione d'onore costituisce una sanzione cavalleresca di una certa gravità pel gentiluomo che n'è colpito e ciò costituisce già, di per sé, una certa soddisfazione per l'offeso. Il quale, quando ha la sensibilità morale del gentiluomo, dev'esser pago d'aver compiuto intero il suo dovere di sapere che, nella reputazione delle persone dabbene, il suo nome non ha subito detrimento.

Alle consuetudini, cavalleresche non si può, domandare più

Art. 16

La censura è inflitta per lievissimi e infrazioni alle norme cavalleresche.

Art. 17

Le persone colpite da squallida perdono il diritto di domandare e concedere riparazioni d'onore¹, tranne il caso in cui esse siano gravemente offese senza provocazione. Salvo questa eccezione commette una mancanza gravissima contro le norme dell'onore il gentiluomo, che accettate dia corso ad una loro domanda di soddisfazione o di riparazione nonché quando, pur essendo offeso, dia corso e porti a termine con esse una vertenza senza sollevare eccezioni sulla loro indegnità.

Art. 18

Gli stessi effetti produce la sospensione dal diritto di chiedere soddisfazione o riparazione, limitata mente alla sua durata.²

Art. 19

Le sanzioni di cui alle lettere e) e d) dell'art. 12, dimostrano in chi senesmeritevole un oscurissimo sentimento d'onore e costituiscono un pre-

quello che esse possono concedere.

¹ Perdono, naturalmente, anche il diritto di fare da rappresentanti (v. anche la n. all'art. 13)

² V. nota art. 15.

cedente che dovrà essere tenuto in giustizia con siderazione da i giuristi e dalle Corti che dovessero giudicare in seguito - per fatti nuovi - la stessa persona.

Art. 20

Ove la natura della vertenza lo richieda, la Corte può su bordine il giudizio alla osservanza, per parte dei posituanti, delle norme che regolano i giudizi arbitrali di cui al Capo 2^o del Titolo preliminare del Codice di procedura civile.¹

Art. 21

I lodi della Corte sono efficaci dopo trascorso ventiquattrore dalle comunicazioni alle parti interessate. Tale comunicazione si farà, normalmente, a mezzo di raccomandata. Può farsi anche a mezzo della stampa.²

III. DELLE FORME DEI GIUDIZI

Art. 22

I giudizi sono unilaterali, se pronunciati su richiesta di una sola parte, bilaterali se pronunciati su richiesta o coll'adesione di entrambe le parti.³

¹ Ciò avviene generalmente nelle vertenze che coinvolgono anche questioni d'interesse e, rarissimamente, nei casi in cui la Corte ritenga di dovere, con questo mezzo, costringere l'offensore anche ad una soddisfazione di carattere pecuniario.

² La comunicazione può avvenire indistintamente sia alla persona del primo, sia ad uno dei rappresentanti.

In questo secondo caso è dovere del rappresentante di consegnare o trasmettere al proprio primo la copia del lodo. I lodi vengono comunicati per copia con forme, con l'autenticazione del Relatore, o di chiunque tu almen te lo sostituisca.

³ Generalmente si chiama a no Tribuna di onore unilaterali

Art. 23

Il dispositivo del lodo non potrà contenere alcuna sanzione contro la parte che non avesse aderito al giudizio della Corte, salvo il caso in cui ciò fosse espressamente richiesto dalle consuetudini vigenti in materia.¹

L'adesione al giudizio non impedisce al gentiluomo, che si ritenga giustamente lesa da un lodo della Corte, viziato nella forma o nella sostanza, di ricorrere al Presidente della Corte medesima per ottenerne la revisione nei casi e colle forme pre-

quell'istituto di una sola parte; bilateralmente, quell'istituto di colui con corso di entrambe le parti.

Nei riguardi della Comend'onore permantenente quest'istituzione e sussiste pure; ma anziché riferirsi al Collegio giudicante si riferisce ai giudicati.

I Tribunali d'onore unilaterali, pronunziano sempre lodi il cui tenore, quantunque ispirato a sensi di rettitudine e di obbligatezza, può essere facilmente firmato con l'insinuazione che, chide scegliersi i propri giudici, avrà sempre cura di sceglierli fra persone verso di lui benevole.

L'appello alla Corte è, perciò, opportuno, in quanto elimina codesta insinuazione, venendo il consenso giudicante scelto dal Presidente, o da un Vice-presidente a ciò dalla presidenza delegata, tra i Consiglieri della Corte.

¹ Ciò non impedisce alla Corte di rilevare tutte le manchevolezze e le infrazioni ai principi cavallereschi in cui fosse incorsa la parte assente. Solo deve astenersi, nel dispositivo, dall'inflettere sanzioni all'assente. E non in tutti i casi.

Il non aderire al giudizio di un Tribunale d'onore pone sempre il gentiluomo in condizione di inferiorità morale; in certi casi particolari, dimostrando in esso la mancanza di ogni senso d'onore ed un aperto disprezzo per le consuetudini cavalleresche, lo rende meritevole di squallifica. E questa deve essere esplicita ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla necessità di non sacrificare l'onore di un gentiluomo alla condottavile dell'offesa.

s critt e da lle con s u etu din i ca va lleres ch e. ¹

Art. 24

I giu dizi s on o em ess i da u n Collegio giu dica n te, composto di un num ero di mem br i non inferiore a, tr e e col con cors o, per cas i di part icola re im por- ta n za , di tu tt i i. Con siglieri della Cort e, ch e sa- rann o interpellati per iscritto mediante qu estio- nari.

Il num ero dei m em br i del Collegio giu dica n te non potr à ess ere in feriore a cin qu e nei giu dizi di secondo grado.

Art. 25

Ness u n a sa n zion e potr à ess ere in flitt a n el di- sp os itivo del lodo s e i fa tt i s u cu i s i fon da n on s ia - n o port a t i a con os cen za dell' in teressa to e n on

¹ La Corte ha costantemente affermato il principio che nessuna ragione (e quindi neppure la prescrizione) debba mai impedire ad un Collegio giudicante in materia d'onore di poter riparare ai danni di un giudizio che risulti errato. È, però, da notarsi che spesse volte il gentiluomo il quale avesse subito, per certo tempo, senza valersi di tutti i mezzi consentiti per oppugnarlo, un giudizio ledente ingiustamente il suo onore, se potesse con un ricorso ottenere la riforma, non andrebbe però mai esente da una grave sanzione in quanto la sua passività denoterebbe scarso sentimento d'onore anche nel caso che fosse dovuta ad ignominia delle consuetudini cavalleresche. Colui, infatti, a cui sta a cuore l'onore deve anche sentire il bisogno di conoscere le norme che, secondo il comune pensiero dei gentiluomini, lo governano. Né varrebbe a giustificare l'ignominia di tali norme il dire che esse si fondano in parte su pregiudizi biasimevoli, quando in realtà questi pregiudizi hanno efficacia di infirmare l'onore di chi li disconosce.

sia non sta te u dite le sue discolpe, salvo sempr e il disp os to della pr im a part e dell'ar t . 23 .¹

Art . 26

Nel cas o ch e u n a part e rifiu tass e di ad ire il giu - dizio della Cort e l'altra part e dovrà dirigerle u n a lettera racco m andata in form andola della tras mis - sion e degli atti alla Cort e medes im a ed avvert en - dola in oltr e ch e, fin o al m om en to in cu i il lodo non sia stato pron uncia to essa pu ò sempre fare ad e - sione ed avanzare tutte quelle richieste che rite - ness e utili alla tutela del suo onore.

È obbligo del richieden te di comun ica re il lodo, in copia au ten tica ta dai suoi rapp res en ta n ti, alla con tr opart e che fosse rim as ta estranea ai giudizi.²

¹ La comun ica zion e delle recipr och e a cc u s e pu ò avven ire, lodevolm en te, per in izia tiva delle part i. In difett o, pr ovved e la Cort e.

² Per *parte* s'in ten de ta n to il pr im o, qu an to i suoi rapp re - sent art i, come anche l'uno e gli altri ass ieme. Però, è sem pre preferibile che ness una comun ica zion e avvenga dirett a - mente fra primi avversari. Anche la lettera pert anto, di cui al presente articolo, sa rà opportuno che sia redatta dai rapp re - senta nti, che la indirizzeranno al primo avversario, se i rap - presentanti suoi, rifiuta to il giudizio, avess ero declinato il mandat o.

Formu la della comun ica zion e da fa rs i alla con tr opart e:

Luogo e data

Al Sign or.....

Is ott os critt i com pion o il dovere d'in form a re la S. V. di aver rimess o alla Cort e d'onore perm anente di Firen ze, tutti gli atti rela tivi alla vert en za sorta fra la S. V. e il sign or X, loro rapp res en ta to.

In con form it à dell'ar t . 26 del Regola m en to della Cort e medes im a Le fa ccia m on oto ch e Ella è in tem po ad ad erire a questo giudizio sino al giorno in cui la Cort e delibererà di riass umere l'esa me del ricorso.

Art . 27

É in fa coltà delle part i di dom a n dar e u n con -
gru o rinvio della decisione della controversia, per
aver modo di fare u dire testi e produ rre docum enti
circa fa tti e circos ta n ze, ch e foss ero s ta ti con te -
s ta ti per la pr im a volta in s ede di giu dizio.

IV. DE LLE RICHIES TE DI GIUDIZI

Art . 28

Poss on o r ich iedere il giu dizio della Cort e d 'o- n
ore

a) i gen t ilu om in i e le a u torità civili e m ilit a r i on -
de avere par eri in qu est ion i as tratte attinenti alle
norm e cavalleres che;

b) i rapp res entanti di uno o di entrambi i primi
per deferire a lla Cort e l'esa m e del m erito di u n a
vertenza o di qu est ion i acce ssorie della vertenza
medesima;

e) i gen t ilu om in i che, sen ten dos i lesi da un lodo
o da un verb ale cavalleres co, in ten don o ch e la
Cort e in terven ga per riparar e a lla pr es u n ta ingiu -
stizia sub ìta .

Le r ich ies te dovra nn o ess ere dirett e a l Pres i -
den te della Cort e d 'on ore, o tr as m esse a l Giu dice rela
tore. ¹

(Firm e)

(In dirizzo)

¹ Le richieste possono essere fatte direttamente dal pri -
mo, oppure dai suoi rapp res entanti. Segu e qui u n a formu la
di richiesta di giudizio da part e dei rapp res entanti.

Luogo e data .

Alle richieste di cui alla lettera b) debbono essere uniti

1° gli atti della vertenza in originale ed in copia¹;

2° due dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei primi e dai rispettivi rappresentanti, nelle quali i richiedenti affermano di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di essere disposti ad accettare incondizionatamente il lodo che sarà emesso (nei giudizi bilaterali);

3° una dichiarazione del richiedente contenente gli estremi di cui al precedente numero 20 ed una copia della lettera diretta alla controparte in conformità dell'art. 26 con allegata la ricevuta di spedizione (nei giudizi unilaterali)

Le richieste di cui alla lettera e) possono essere sottoscritte direttamente dal ricorrente. Ad esse dovranno essere uniti, possibilmente, i documenti

Ill.mo Signor Presidente
della Corte d'Onore Permamente di
FIRENZE

Isottoscritti si onora d'invocare il giudizio di codesta Corte su quanto appresso

(Breve compendio dei fatti e del corso della vertenza con riferimento ai documenti che si producono; es posizione chiara dei termini della controversia o dei fatti sui quali s'invocherà il giudizio)

La Controparte provvederà per suo conto a rimettere alla S. V. Ill.ma i documenti che la riguardano; oppure: La Controparte ha rifiutato di adire ad un giudizio d'onore.

(Firma)

(In dirizzo)

¹ Le copie dovranno essere in ogni foglio firmate dai ricorrenti.

di cui a i n un eri 1° e 2° di qu es to a rt icolo n on ch é copia di u n a lett era , con cu i il r icorr en te a vrà av- vert ito la con tr opart e dell'a va n za to r icors o, con al- lega ta r icevu ta di r itorn o.

Art . 29

Tu tt e le rich ies te di cu i a ll'a rt icolo pr ece den te debb on o ess ere accompa gn ate da ll'im port o di lire du ece n to per cias cu n a part e r icorr en te in raccom an data o ass icu ra ta *directa persona im ente al Pres id ente o al Giudice relatore fiss o*¹, e ciò com e con tribu to alle molte sp es e ord in a rie della Cort e. Son o es on era te da ta le obb ligo le a u torità civili e militari (veggas i art . 30)

Qu a lora la solu zion e delle qu es tion i pr opos te im port ass e la n ece ss ità di in ch ies te fu ori sede, la Cort e le es egu irà media n te u n o o più giu dici a ciò delega t i, a i qu a li dovrà nn o le part i in teressa te r ifon dere le sp es e.²

La Cort e pu ò r ich iedere in ta l cas o u n con gru o a n t icipo di fon di a lle pa r t i.

Art . 30

Nei giu dizi u n ila tera li l'obb ligo di cu i a ll'a rt icolo pr ece den te in com be a lla sola part e, ch e h a in vo- ca to il giu dizio. Nel cas o di r ich ies ta u n ila terale

¹ Al Pres id ente o al Relatore, unita m ente alla dom anda di giu dizio. Att u almen te il Pres id ente della Cort e è il comm . Ja- copo Gelli, Sca li d 'Azeglio 9 , Livorn o, e il Rela tore fiss o l'a v- voca to Pa olo Lepa n to Boldr in i, Via Rom a 3 , Firen ze (2)

² I Giu d ici della Cort e in m iss ion e s on o eq u ipa ra t i per le com peten ze a i Ma gis tra t i di pr im a ca tegoria .

seguita dall'adesione d'ella con l'oparte, è per questa debito d'onore di rifondere alla - parte avversa la metà dell'importo versato.

V. DEL GIUDICE RELATORE

Art . 31

Il Giudice relatore è nominato dal Presidente.

Art . 32

Il Giudice relatore ha le seguenti mansioni:

- a) egli cura la corrispondenza della Corte coi Consiglieri e coi gentiluomini che ne richiedono il giudizio;
- b) cura l'esecuzione delle ordinanze del Presidente;
- c) riferisce al Turno giudicante circa le questioni da risolvere;
- d) rilascia copie ed estratti dei lodi pronunciate dalla Corte in forma autentica;
- e) ordina e conserva gli atti tutti concernenti le deliberazioni della Corte;
- f) provvede al funzionamento della segreteria della Corte mediante personale di sua fiducia, la cui opera può essere retribuita.

VI. DELL'APPROVAZIONE DEI BILANCI
E DELLA EROGAZIONE DEI FONDI

Art. 33

Alla fine della gestione finanziaria il Presidente convocerà l'assemblea dei Consiglieri per l'approvazione del bilancio.

Le somme, che risultassero eccedenti il fabbisogno, saranno devolute a vantaggio di Istituti di beneficenza, nei limiti e nelle forme che verranno stabiliti dall'assemblea.

Art. 34

Il Regolamento approvato dai fondatori della Corte il 2 giugno 1888 è abrogato.

E) Giurì d'onore militari

I GIURI' D'ONORE PEI MILITARI.

D) IL REGIO DECRETO 4 OTTOBRE 1908 E
SUA APPLICAZIONE

I militari di ogni grado dell'esercito attivo che nel trentennio, 1888-1917 affidarono la soluzione delle vertenze loro alla sorte delle armi furono 3593¹.

¹ Questa cifra si riferisce ai duelli *conosciuti*, nei quali ebbero parte disfidanti o disfidati gli ufficiali delle varie categorie dell'Esercito e della Marina.

Pa recch i n el com batt im en to s in gola re perd ett ero la vita , ch 'ess i con sa cro im pegn o a veva n o con sa - cra ta a lla difesa della Na zion e.

Fa tt e le debite pr oporzion i, codes ta cifra di m i- lit a r i du ella tori con la m assa dei n on m ilit a r i è im - press ion ante e pr odu ce mera viglia e giu stifica il du bbio che l'u fficiale italia no, sem pre pr onto al sa crificio per la disciplin a, esem pio mera viglios o di risp ett o verso l'altr u i diritt o, tollera nte e pa zien te com e un Giobb e, nas con da sott o codes te pr ova te virt ù un ca ra tt ere più ch e batta gliero, litigios o.

Da re corp o di rea ltà a codes to du bbio è frode alla giu stizia; perch é in giu sta è codes ta attr ibu zione a i n os tr i ben em eriti u fficia li, i qu a li, gra zie a Dio, vecc hi o giova ni, non son o corr osi da siffatta ma - gagna .

La frequ en za esa gera ta del du ello nell'Esercito tra e la su a ra gion e nella tr ad izion e seco la re, co- mun e a ch i pr ofessa le a rmi , part icola re, a i la t in i, per la quale si pretese sem pre dal militare una pr ofonda e delica ta sen sa zion e dell'on ore. A ciò si aggu nga l'estimazione che in tutti i tempi nell'E- sercito nostro si ebbe per qu alsias i manifestazione di a rd itezza e di va lore pers on a le, e ciò, m a lgrad o la dim ostrazione forn ita da ll'esperien za, che il du ello non costitu isce un atto di cora ggio, sibbene un a coe rcizion e illogica da part e di un pr egiu dizio in vetera to, il qu a le oggi non ha più m otivo di su s- sistere.

Preocc upat o della facilità con la quale gli u fficiali scendevan o sul terren o, qu asi sem pre per ra gion i fut ili, il Min istero della gu err a , r icon osciu ta la u tilit à prat ica dello Ist itu to del giu rì d'on ore, pr ovvide a regola re e res tr in gere l'u so del du ello con il Regio Dec reto del 4 ott obr e 1908 .

2)) REGIO DECRETO *relativo a lla cos tituz
ione del Giurì d'onore per le vertenz e cavalleres
che fra m ilita ri del regio esercito e dell'a rm ata.*

4 ott obr e 1908 .

*(Pu bb lica to nella Ga zzett a Ufficia le del Regno il 3
nove m bre 1908 , n. 257)*

(Circola re 426 del Giorn a le Milita re 1908).

VITTORIO EMANUE LE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DE LLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Su lla propo sta dei No stri mi nist ri se gre ta ri di
St a to per la gu err a , e per la m a r in a Abb ia m o de
cre ta to e de cre tia m o

Art . 1

Qu a n do fra du e m ilit a r i s orga u n a vert en za ca
valleres ca , è do vere dei loro rapp res en ta ti di ten
ta re ogni mezzo per com porla am ich evolm en te.

L'offen sore e l'offes o , com e ch i li rapp res en ta ,
debbon o att in gere nel sen tim en to stess o dell'on o
re , strettamente inteso , e nei legami che avvincono
gli animi della grande famiglia militare , unita nella
comu nan za di un altiss imo scopo , la cos cien za di
ta le do vere.

Ta n to è gen eros o l'a tt o di ch i , dopo a ver tr as ce
so verso un com pa gno d'arm i in un mom en to in
cu i m in ore era la seren ità dello sp ir ito , m a n ifes ta ,
con lea ltà di soldat o , il ra mm a r ico dell'offesa reca
ta , qu a n to qu ello di ch i a cce tt a , con par i lea ltà , la

mano che gli viene stesa. L'uno e l'altro hanno benemeritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'esercito e dell'armata.

Art. 2

Quando non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un Giurì d'onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.

La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Art. 3

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno causato la controversia e richiedono che il Giurì si pronunci sulla vertenza. Quando i rispettivi rappresentanti non siano d'accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, quando la vertenza sia sorta per una gravissima offesa, non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione.

Art. 4

La relazione o le relazioni, chiu se dai rappresentanti in un unico piego con l'indicazione all'eserno del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica:

Per l'esercito

se trattasi di vertenza fra ufficiali generali, al comandante del corpo d'armata a cui appartiene l'ufficiale generale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali superiori od inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al comandante della divisione o del corpo, a cui appartiene l'ufficiale o militare di truppa che ha inviato la sfida.

Per la marina:

se trattasi di vertenza fra vice ammiragli o gradi corrispondenti di altri corpi della marina, al sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra contrammiragli o gradi corrispondenti di, altri corpi della marina od ufficiali superiori o inferiori, al comandante in capo del dipartimento, al comandante in capo di forza navale o al comandante militare marittimo da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni oppure di vertenza fra altri militari, all'autorità più elevata in grado da cui dipende l'ufficiale o il militare del corpo reale equipaggi che ha inviato la sfida;

quando la vertenza abbia luogo fra ufficiali e altri militari imbarcati su navi isolate all'estero, la relazione o le relazioni vengono trasmesse all'autorità più elevata in grado o più anziana a bordo, e se allo stesso ancora meglio sono riunite più navi, al comando superiore.

È dovere delle autorità gerarchiche di non frapporre ostacoli od indugi di sorta alla trasmissione

del piego con tenente la relazione o le relazioni dei rappresentanti.

Art. 5

Le autorità a cui è diretto il piego, senza prendere cognizione del contenuto, ordinano immediatamente la costituzione di un Giurì d'onore, composto di un presidente e di due membri che esse scelgono rispettivamente fra gli ufficiali in servizio effettivo permanente che da loro dipendono, superiori in grado od anzianità ai contendenti.

Il Giurì sarà presieduto:

nelle vertenze fra ufficiali generali, da un tenente generale o vice ammiraglio. e in quelle fra ufficiali superiori o capitani e gradi corrispondenti nella regia marina da un ufficiale generale o ammiraglio;

in quelle fra ufficiali subalterni, da un ufficiale superiore;

in quelle fra gli altri militari, da un capitano o da un ufficiale corrispondente della regia marina.

Le autorità, che ordinano la costituzione del Giurì, trasmettono al presidente il piego chiuso, che contiene la relazione dei rappresentanti, e indicano il luogo dove il Giurì deve riunirsi.

Il presidente stabilisce il giorno della riunione.

Art. 6

Il Giurì, presa cognizione dei documenti, ed intese, ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdetto. Le parti dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.

Il verd ett o pu ò a vere per r is u lta to:

- a) u n a dich ia ra zion e ch e n on v'è ra gion e a con - tesa ;
- b) u n verb ale di con cilia zion e;
- c) u n a dich ia ra zion e di n on in terven to nella ver - ten za ¹.

¹ (1) Occo rre ten er pr es en te ch e i giu rì m ilit a r i, istitu iti con qu es to d ec reto *non poss ono, né dev ono* occ u pars i d elle qu estion i relat ive a verten ze tra m ilitari, qu ale ch e sia la na - tu ra e il carat tere di dett e qu estion i. Le qu estion i pro cedu ra - li e qu elle di fa tto ch e a cco m pa gn a n o qu as i s em pr e lo s vol - gimento di u n a verten za cavalleresca debb on o es sere risolte nei m odi e nelle form e s tab ilit i da lle leggi d 'on ore.

I giu rì m ilit a r i n on s on o orga n i crea ti per a iu ta re i con - t en d en t i n ella r is olu zion e d elle con t rovers ie, evita n d o loro il dovere di pr ovved ere p ers on a lm en te a lla cos titu zion e di giu r i ch e s i ren d es s ero n ece ssa r i, e m ett en d o p erciò a loro s ervizio u n Com a n dan te di Corp o, di Divis ion e o di Corp o d 'Arm a ta ; m a h a nn o u n s olo ed es clu s ivo s cop o: qu ello di con trol la re le verten ze tra m ilit a r i p er im p edire ch e essi s ce n dan o s u l ter - ren o, qu a n d o ciò, è p oss ib ile:

In bas e a qu es to *un ico* s cop o la legge n e d eterm in a il com pito con formu le d eterm in a te, tassa tive, ch e *non s i pos - s ono, né s i debb ono* para frasa re.

Il giu r i, m ilit a re pu ò, in ta tti pr en dere *una sola* d elle tre segu en ti delibera zion i: a) dich iarare ch e n on v'è lu ogo a con - tesa ; b) fa re u n verb ale di con cilia zion e; c) dich ia ra re il n on in terven to nella verten za . Qu in di *non pu ò* dich ia ra re ch e v'è lu ogo a con tesa , p oich é la legge n on lo con s en te, s ebb en e implicito negli altri due casi; n on pu ò dich iarare, n on pu ò d elibera re di fa re u n verb ale di con cilia zion e, p erché la legge n on lo con s en te; m en tre è n ece ssa r ia la *d ichiaraz ion e di non interven to*, stando al decreto, a tu tti i m ilitari prima di scen - dere s u l terr en o; m a codes ta dich ia ra zion e *non ha , né pu ò* a vere a lcu n divers o s ign ifica to da qu ello ch e le par ole esp r i - m on o. Err a qu in di ch i in terpr eta il d is in teressa m en to del giu r i, m ilit a re com e u n ord in e di batt ers i. Ess o *non ha altro effetto ch e di las ciare libe ro il corso a lle leggi d'on ore*.

Qu es to pr in cipio è r ibad ito da u n a la rga giu risp ru den za penale. Se cos ì n on foss e i giudici m ilitari dovrebb ero ri -

Il Giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in questi casi, in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere ragione di rancore fra le parti.

Il Giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliati i fatti ed attribuita a ciascuna delle parti la propria responsabilità nella

spiondere di complicità in un reato.

Il legislatore, in termini poveri, ha detto ai militari: «Le leggi d'onore danno a voi, come gentiluomini, il diritto di deferire le vostre questioni nelle vertenze cavalleresche e le vertenze stesse a giurì, che voi stessi nominiate, e ne avete il diritto. Ma siccome siete anche militari, io voglio fare una eccezione alle leggi d'onore; voglio io avere il diritto di nominarvi un giurì ogni volta riteniate necessario uno scontro, per vedere se e quanto è veramente giustificato. Voglio sapere e controllare, sospendendo per un istante la forza delle, consuetudini cavalleresche, le quali riprendano il loro vigore solo e se vi dirò: vi lascio liberi di fare quel che volete. Allora, e solo allora, potrete (non dovrete) scendere sul terreno, se le leggi d'onore lo richiedono».

Quest'essendo la legge, è evidente che il giurì militare non possa prendere in esame nessuna questione che alla vertenza si riferisce, perché, dato che la sua deliberazione deve essere conforme ad una delle tre stabilite dalla legge, non ha possibilità di risolverla.

Ed in fatti ad ana logo quesito nel marzo 1923 il Ministero della Guerra rispondeva: «Il giurì militare esorbita dalle facoltà attribuitegli dalla legge, proponendosi e risolvendo il quesito: *se uno dei primi fossi o no degno dell'onore delle armi?*».

«Ove l'autorità militare, per mezzo del giurì divisionale, «avessedichiarato il non intervento nella vertenza cavalleresca, solo allora i rappresentanti delle parti avrebbero potuto opporla in merito e il quesito circa la indegnità «cavalleresca ad un giurì bilaterale o ad una Corte d'onore, «dannominarsi secondo le consuetudini cavalleresche».

vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti. Il Giurì fissa pure il modo e il tempo della loro conciliazione sia chiamando innanzi a sé i contendenti e i loro rappresentanti, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il Giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta dalla deliberazione del Giurì, attenendosi, in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 7.

Il Giurì ha facoltà di pronunziare la dichiarazione di non intervento, quando la vertenza sia cagionata da fatti di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parti siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Art. 7

Nei casi a) b) dell'articolo precedente, se una delle parti, o ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal Giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, possono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il Giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo Giurì il cui giudizio sarà appellabile.

Art . 8

È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del Giurì; e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Art . 9

Le presenti disposizioni valgono anche per le vertenze fra militari dell'esercito e dell'armata. In tal caso il piego, di cui all'art. 4, deve essere diretto all'autorità da cui dipende il militare che ha inviato la sfida.

L'autorità stessa costituisce il Giurì, nominando il presidente ed un membro; la nomina dell'altro membro è deferita all'autorità da cui dipende, lo sfidato.

Art . 10

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al Giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalleresche, è obbligo morale.

Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi ultimi vi aderiscano, potranno essere deferite al Giurì come sopra costituito: e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.

Art . 11

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamochè il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 ottobre 1908. Reg. 46. Atti del Governo a. f. 31. - A. ARMELISANO.

Luogo del sigillo.

V. il guardasigilli

ORLANDO

CASANA - C. MIRABELLO

Il decreto riferito, peraltro, non ha completamente risolto il problema che il Ministero della Guerra era in opposito, né ha raggiunto lo scopo che s'era prefisso a grado il cammino fatto. Riteniamo, perciò opportuno pubblicare - ad illustrare lo spirito col quale sono oggi considerati i problemi cavallereschi nel R. Esercito - una ben ponderata circolare redatta dalla Direzione Generale Personale Ufficiali del Min. della Guerra ed approvata e diramata dallo Stato Maggiore Centrale in risposta ad analogo quesito, del Comando del Corpo d'Armata di Firenze.

CIRCO LARE 1980 / 12 del 13 agosto 1923 , a ven - te per oggetto: *Vertenz e cava lle res che e Corte d 'o- nore perm anente.*

Le disp osizion i att ualmen te in vigore nel delica - to campo delle vertenze cavalleresche pei militari dello esercito, s on o sola m en te, com e è noto a codes to St ato Maggiore, qu elle del R. Dec reto Cas a - na , n . 605 del 4 ott obr e 1908 (Circola re n . 426 G. M. 1908).

Il criterio in form a tore delle n orm e e delle pr e - scrizion i con ten u te in dett o R. Dec reto, e ch e con - cern on o la costituzione e lo svolgim ento dei giurì di onore militari, è da ritenersi - ad avviso dallo scrivente - sola m en te qu ello di res tr in gere l'uso del du ello nell'esercito s ì da impedire ch e le part i conten den ti scenda no sul terreno, ovvero dia no in izio a vertenze in term in ab ili, per fut ili motivi, qu an do in vece, con recipr oca s odd is fa zion e delle part i e dopo le rett ifich e o le s cu s e del caso, la vertenza pu ò a vere pa cifica , deco rosa e pr on ta solu - zion e, *per non ess ervi ragione a contes a, o con un atto di doveros a conciliaz ione.*

Qu a lora , poi, la n a tu ra dei fatt i foss e ricon o - s ciu ta ta le da non poter con du rre s en z'altro ad un a delle due ora dett e imm edia te solu zion i, e cioè qu an do s u ss is ta *una concreta ragione di contes a, l'accertamento della cu i esistenza, insieme alla do - verosa solu zion e pa cifica qu an do ta le ra gion e non s u ss ista, costituiscono appunto la finalità propo - stas i da dett o R. Dec reto -*, qu es to im pon e al giurì la dich ia ra zion e *di non in terve nto ne lla vertenza* , «las cia n do libere le part i di r is olverla com e meglio

credono, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali ».

Tale dichiarazione del giurì non può evidentemente essere interpretata, come ordine di battersi, ovvero tale da escludere, sia anche indirettamente, una soluzione diversa da quella delle armi.

Una tale interpretazione è errata ed arbitraria, in quanto si appalesa in contrasto con lo spirito di detto R. Decreto, non rispondente al significato letterale della formula in parola, e verrebbe - altresì a dare un carattere criminoso al deliberato del consesso militare, che si assumerebbe in tal modo la diretta responsabilità di un atto che la legge penale prevede, e sancisce come reato.

È da rilevarsi, inoltre, che l'accennata interpretazione non sarebbe cavallerescamente ammissibile, poiché con l'anzidetta dichiarazione del giurì, militare la vertenza, sotto l'aspetto cavalleresco, rimane del tutto insoluta, non avendo modo detto giurì che deve emettere in derogabilemente, *una delle tre anzidette dichiarazioni --- di giudicare e di risolvere le questioni procedurali e di fatto, che sempre accompagnano lo scontro di una vertenza cavalleresca, e che pur devono essere definite per poter stabilire, se dei casi, le condizioni e le modalità dello scontro.*

È ovvio, perciò, che, anche per tali considerazioni tecniche, la stessa dichiarazione del giurì non potrebbe portare senz'altro ad uno scontro sul terreno.

Ciò stante, la medesima deve essere interpretata solamente nel senso letterale, l'unico che sia logico e giusto, quello cioè che l'autorità militare si disinteressa della vertenza, e che questa deve essere risolta nei modi e nelle forme stabilite dalle leg-

gi d'onore.

Poich é, com e nel campo giuridico, il diritto penale generale subentra pei militari in tutto ciò su cui il diritto speciale militare non abbia espressamente disposto, così, in materia cavalleresca, qualora le restrizioni formulate per essi dalle disposizioni vigenti non riescano idonee a definire la vertenza, rimane nei loro confronti libero il campo delle consuetudini cavalleresche, nel cui ambito la vertenza stessa deve perciò esser risolta, secondo quei postulati che formano legge pei gentiluomini.

Ora se sussistono, come sempre avviene, punti con controversi circa i fatti dei quali è oggetto la vertenza, dubbi, contestazioni circa la qualità di offesa, ecc., eccezioni sollevate da una parte sulla capacità cavalleresca dell'altra, *nulla vieta alle parti stesse o ai loro rappresantanti di invocare, com'è prescritto per tutti gli altri gentiluomini, il giudizio di un altro giuricavallese, o di una Corte d'onore permamente od occasionale.*

E se uno di tali consessi, riconosciuto da entrambe le parti, costituitosi e svoltosi secondo le regole prescritte dalle leggi d'onore a tutela dei diritti delle parti stesse, il che offre la garanzia morale della più assoluta imparzialità e, giustizia emette un lodo che escluda lo scontro sul terreno, e che non sia impugnato nelle forme volute da una delle parti perché ritenuto vizioso nella sostanza o nella forma, la definizione della vertenza è da ritenersi cavallerescamente perfetta, e altro non rimane all'autorità militare che prender atto di essa.

Nulla però vieta alle autorità, gerarchiche di riassempnare, nella loro competenza e sotto l'aspetto disciplinare, i fatti che originarono e accompagnarono la vertenza stessa, e, di poter adattare, in di-

pendente dall'esito cavalleresco di questa, le sanzioni del caso per quelle colpevolezze di fatto che ritenessero di riscontrare a carico dei contendenti.

La soluzione disciplinare, dunque, è ben distinta da quella cavalleresca, ed è indipendente da questa.

Da ciò però che i principi della disciplina non possono essere in contrasto con quelli fondamentali dell'onore, entrambe potrebbero discostarsi talvolta, ma non risultare l'una in conflitto con l'altra.

Così, una diffondata di giudizio e di apprezzamento tra l'autorità militare e il loderoso collegio cavalleresco, potrebbero verificarsi, ed essere determinata da criteri di maggiore severità nel campo disciplinare, per una più rigida valutazione dei fatti che costituiscono oggetto della vertenza, o per l'eventuale lesione di interessi militari, e della cui esistenza può non aver tenuto conto il collegio cavalleresco, considerandola irrilevante, in rapporto alle finalità che esso si propone.

Ora, in tal caso, una conseguente incriminazione disciplinare, sia pur grave, non può evidentemente infirmare o comunque minuire la portata dell'avvenuta soluzione cavalleresca, data l'assoluta indipendenza di questa dall'azione disciplinare, che ha finalità proprie ed esigenze sue speciali.

E perciò nessun contrasto sussisterebbe, in tal caso, tra le due soluzioni.

Si determinerebbe invece un conflitto fra di esse, di natura grave e delicata, e che potrebbe divenire insanabile, qualora, in sede disciplinare, un esame limitato solamente ai fatti della contesa, dovesse portare ad una più favorevole valutazione

delle responsabilità o colpevolezze che avessero fatto applicare ad un contendente la squalifica cavalleresca.

L'estrema delicatezza di una tale situazione si appalesa evidente, quando si considerino le incresciose conseguenze e ripercussioni che possono derivarne, trattandosi di dover considerare non immeritevole di conservare il grado un ufficiale squalificato come gentiluomo.

Ma un conflitto del genere non pare che si possa, in definitiva, verificare.

Le massime fondamentali delle leggi e delle prescrizioni vigenti nel campo dell'onore, e che regolano la costituzione e lo svolgimento dei consessi cavallereschi, sempre elettivi o scelti dalle parti, nonché la consentita revisione dei deliberati di essi, offrono le più sicure garanzie per ottenere un lodo che sia informato ad imparzialità e giustizia.

Perciò un *verdetto di squalifica, basatosu errati elementi* - qualora presumerà nel caso in esame -, e non impugnato nelle forme volute per doverosa iniziativa della parte interessata, allo scopo di ottenere il riesame in grado di appello, denotando alla parte stessa scarsità di decoro e deficienze sensazionali dell'onore, che è deplorabile per il gentiluomo e specie per l'ufficiale.

Essi è detto «per doverosa iniziativa della parte» poiché l'autorità militare, sempre in dipendenza dell'attuale R. Decreto, non può e non deve ulteriormente intervenire nella vertenza, nel mentre è poi ovvio che alla più efficace tutela del proprio onore deve provvedere esclusivamente l'interessato.

Né, in casi così gravi, può costituire attenuante l'allegra ignoranza della prassi formale in

ma teria cavalleresca.

Perciò, sempre nel caso in esame, la riconoscibilità, piena fondatazza degli elementi che richiederebbero, in sede disciplinare, una più favorevole valutazione di merito per quel contendente che riportò la sanzione cavalleresca, importa, di converso, il necessario riconoscimento a carico di lui di gravi responsabilità morali e disciplinari di altra natura, sì da dar fondamento a un giudizio disciplinare per l'eventuale rimozione.

Il caso ora considerato è il più complesso e nel contempo il più improbabile, e perciò lo scrivente ha ritenuto di esaminarlo e di studiarne la logica soluzione, allo scopo, di rendere il più possibile chiari e sicuri i criteri della trattazione pratica e dell'esame disciplinare delle questioni che potessero sorgere in un campo così delicato.

I rilievi svolti finora offrono esauriente risposta - secondo le vedute di questa Direzione Generale - a tutti i quesiti formulati dal Comando del Corpo d'Arma di Firenze nel foglio che si restituisce, e lasciano intendere altresì la considerazione nella quale devono esser tenuti i consessi cavallereschi anzidetti, sempre quando, beninteso, la costituzione e lo svolgimento di essi risultino avvenuti secondo le prescrizioni cavalleresche, che offrono massima garanzia in cotesti giudizi elettivi.

Un riconoscimento ufficiale degli stessi per parte delle autorità costituite è però ovvio che non sia forma lamentevole, sia per il fatto che ad un organo dello Stato, quale il Ministero o un Comando gerarchico, non è dato riconoscere consessi che non siano previsti dalle norme legislative scritte, sia perché, potendo i medesimi, in taluni casi, ordinare senz'altro uno scontro sul terreno,

l'au torità mi lit a re, r icon os cen doli u fficia lm en te,
verr ebb e in ta li cas i ad ass um ers i la respon sab ili-
tà , s ia pu re in dirett a , di u n ord in e del gen ere, ch e
cos titu is ce u n a viola zion e della legge pen a le.

Il Direttore Generale

F.o NICO LA GUALTIERI.

LIBRO SESTO

Formulario di lettere - carte II i - verbali

I LETTERA DI NOMINA A RAPPRESENTANTI

Data ora

Ai Signori A. e B.

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dal sig. C. per (*qui es porre le ragioni*), prega le SS. LL. a volerlo rappresentare e chiedere in suo nome al sig. C. chiarimenti, spiegazioni, rittiratazione o soddisfazione, e, se del caso una riparazione.

A tale scopo affido alle SS. LL. il più illimitato mandato.

Con animo gratissimo con fermo delle SS. LL.

devotissimo

D.

II LETTERA DI SFIDA

Data ora

Al Signor L. F.

a

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S. V. (*qui esporre es attamente le ragioni*) ha pregato i signori

A e B di chiederle in su o n o m e, ch i a r i m e n t i, s p i e -
g a z i o n i, r i t r a t t a z i o n e, s o d d i s f a z i o n e, e, s e d e l c a s o,
u n a r i p a r a z i o n e d 'o n o r e, a s e c o n d a d i q u a n t o i
p r e d e t t i s i g n o r i c r e d e r a n n o o p p o r t u n o e n e c e s s a -
r i o p e r l a t u t e l a d e l l a r e p u t a z i o n e d e l l o s c r i v e n t e.

A v e n d o i s i g n o r i s o p r a n o m i n a t i a c c e t t a t o i l
m a n d a t o, l a S. V. s i c o m p i a c e r à d i c o n s i d e r a r l i
q u a l i r a p p r e s e n t a n t i d e l s o t t o s c r i t t o, m u n i t i d e i
p i e n i p o t e r i.

f.to D

(In d i r i z z o).

III LETTE RA DISFIDA QUANDO NON SI TROVANO RAPPRESENTANTI.

Da t a o r e.....

Al S i g. N. N.

I l s o t t o s c r i t t o r i t e n e n d o s i o f f e s o d a l l a S. V. (e-
s p o r r e l e r a g i o n i), e n o n a v e n d o p o t u t o t r o v a r e s u l
m o m e n t o (d i r e l e c a u s e) d u e a m i c i c a p a c i d i r a p -
p r e s e n t a r l o, h a p r e g a t o i s i g n o r i S. e T. d i r e c a p i -
t a r e l a p r e s e n t e n e l f i n e d i p r e v e n i r e l a S. V. d i a -
v e r g i à t e l e g r a f a t o (o s c r i t t o) a d u e a m i c i a (....),
a f f i n c h é s i c o m p i a c c i a n o d i r e c a r s i p r e s s o l a S. V.
a l l o s c o p o d i c h i e d e r l e i n n o m e d e l l o s c r i v e n t e
c h i a r i m e n t i, r i t r a t t a z i o n e, s o d d i s f a z i o n e o r i p a r a -
z i o n e, a s e c o n d a d i q u a n t o e s s i c r e d e r a n n o n e c e s -
s a r i o a l l a t u t e l a d e l l 'o n o r e d e l l o s c r i v e n t e.

(Firm a e i n d i r i z z o).

IV. LETTERA DI ACCETTAZIONE DI SFIDA

Da ta ore

Sign ori A. e B.

a

In r i s p o s t a a l l a c o m u n i c a z i o n e d e l g i o r n o
 il s o t t o s c r i t t o d i c h i a r a d i p o r s i i m m e d i a t a m e n t e a
 d i s p o s i z i o n e d e l s i g. D., e d h a l' o n o r e d i c o m u n i -
 c a r e a l l e L L. S S . d i a v e r n o m i n a t o a s u o i r a p p r e -
 s e n t a n t i i s i g n o r i E. e d F., i q u a l i s o n o m u n i t i d e l
 n e c e s s a r i o m a n d a t o p e r c o n d u r r e a t e r m i n e n e l
 m o d o p i ù o p p o r t u n o l a v e r t e n z a s o r t a c o l s i g n o r
 D.

f.to G.

V. LETTERA DI NOMINA
A RAPPRESENTANTI DELLO SFIDATO.

Da ta ore

A i S i g g. C. e D.

a

F a c e n d o s e g u i t o a l l a m i a l t e r a d e l h o
 l' o n o r e d i i n f o r m a r e l e S S . L L. c h e i s i g g. E. e d F.
 s o n o s t a t i d a m e d e l e g a t i a d e f i n i r e l a v e r t e n z a
 s o r t a c o l s i g n o r A. E s s i s i t r o v e r a n n o a l l e o r e n
 e l (*l u o g o d e s i g n a t o d a i r a p p r e s e n t a n t i d e l l o s f i - d a n t e*)
 p e r c o n f e r i r e c o n L o r o S i g n o r i.

(Firma).

VI LE TTE RA DI RIFIUTO DISFIDA
CONDIZIONATO

Signori A. e B.

In risposta alla loro comunicazione del giorno il sottoscritto compie il dovere d'informare le SS. LL. che ha incaricato i signori E. e F. di rappresentarlo nella vertenza col sig. D. I predetti signori sono pienamente informati delle ragioni che consigliano al sottoscritto di non accordare al sig. S. alcuna spiegazione e tanto meno soddisfazione o riparazione.

Però, nel caso in cui il sig. D. potesse provare non giusta ed erronee le ragioni che hanno provocato il rifiuto, lo scrivente ha munito i suoi rappresentanti delle facoltà necessarie per discutere e definire la sorta vertenza nel modo più opportuno.

Con ossequio, delle SS. LL.

f.to G.

(Data e indirizzo).

VI LE TTE RA DI RIFIUTO DISFIDA

Da ta ore

Ai Sigg. A. e B.

In risposta alla comunicazione del giorno il sottoscritto si fa premura di prevenire le SS. LL. che, ritenendo egli di non dovere alcuna spiegazione, soddisfazione o riparazione al sig., D., si trova nell'obbligo di non rispondere alla domanda da Loro Signori recata gli in nome e per incarico del sig. D.

f.to C.

VIII VERBALE DI RITRATTAZIONE

..... il 19 ore

I sottoscritti C. e D., rappresentanti del sig. A., che si riteneva offeso dal sig. B., perché avendo espuesto al sig. B. il mandato di fiducia ad essi affidato, prouarolo al sig. B. con (*documenti, lettere, testimonianze, ecc.*), essere egli caduto in errore nello apprezzare (*giudicare, pensare, stimare, credere, ecc.*) i fatti (*o le cose, ecc.*) che lo indusse a recare offesa al sig. A.

I rappresentanti del sig. B., presa conoscenza dei documenti sottoposti al suo esame, hanno constatato che la buona fede del loro primo fu sorpresa, e perciò dichiarano di ritrattare in nome del loro rappresentante l'offesa arrecata al sig. A., perché non meritata, e perché, se mantenuta costituirebbe un sopruso e una ingiustizia.

Dichiarano, inoltre, che il loro primo è disposto a risarcire il danno morale (e materiale, se ci fu) nella forma, nel modo e nella misura che i quattro rappresentanti stabiliranno.

I rappresentanti di A., a nome anche del loro mandatario, ringraziano il sig. B. della ritrattazione, con forme al vero ed all'onore, e si ritengono obbligati a confermare che il sig. B. si è condotto da perfetto gentiluomo nell'atto di giustizia compiuto verso il Sig. A.

Firma to C. D. E. F.

IX VERBALE DI NEGAZIONE DI OFFESA

..... il 19 ore

I sottoscritti, rappresentanti del sig. A., hanno comunicato al sig. B., il mandato illimitato a vuoto di chiedergli chiarimenti, ritrattazione, soddisfazione e, se del caso, una riparazione d'onore per (*ragioni*) ..

Il sig. B., conosciuta tale richiesta, ha dichiarato che egli non ha mai pensato di offendere (*con le parole o con gli atti, o gli scritti di cui si chiede ragione*) il sig. A., pel quale nutre deferenza, stima e rispetto.

Si duole, anzi, che le sue (*parole, ecc.*) sieno state - tra le viste sino al punto di farle assurgere ad offesa.

I sottoscritti prego atto delle dichiarazioni spontanee e lealmente fatte loro dal sig. B., dichiarano che, essendo venuta a mancare ogni ragione di contesa, deve ritenersi definita la vertenza con reciproca soddisfazione degli interessati.

f.o C. e D.

X DICHIARAZIONE (O VERBALE)
IN SEGUITO A MANCATA NOMINA DEI RAPPRE-
SENTANTI DA PARTE DELLO SFIDATO

Al Sign.

Da ta

Il giorno Ella ci affidò l'incarico di chiedere in suo nome, chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione, o, se del caso, riparazione al sig. D. per avere egli arrecato offesa alla S. V.

Il giorno alle ore comunicammo regolatamente al sig. D. la sua domanda. Essendo, però, trascorse più di 48 ore, senza che il sig. D. ci

abbia dato con tezza di sé, le restituiamo il mandato affidato, ritenendo che i suoi onorevoli motivi per Lei la vertenza.

(Se del caso, consiglia re l'appello al Magis tratto ordinario o ad una Corte d'onore).

Ringraziamo della fiducia riposta in noi, La salutiamo cordialmente.

affezionato

Firma C. D.

XI VERBALE IN SEGUITO A RIFIUTO DI SFIDA

Data ora

Il sig. M., ritenutosi offeso dal sig. N., perché
(esporre le cause della vertenza) incaricò i sigg. A. e B. di chiedere al sig. N. quelle riparazioni, che reputassero necessarie per la difesa del suo onore. Il sig. N., allora i sigg. A. e B. fece personalmente (o per iscritto) conoscere il mandato del sig. M., dichiarando che egli non intendeva dar seguito alla vertenza sorta, perché *(esporre le ragioni addotte)*.

In seguito a questo rifiuto, i rappresentanti del sig. M., rilasciano la presente dichiarazione al loro rappresentato, onde possa valere a garanzia del proprio onore; dichiarano esaurito il proprio mandato e rendono di pubblica ragione il presente verbale *(aggiungere, se n'è il caso, il consiglio al sig. M., di rivolgersi al Tribunale ordinario)*.

Firma A. B.

Al Sig.

XII VERBALE
IN SE GUITO AD ACCETTAZIONE DI SFIDA.

Data ore luogo della riunione.

Il sig. M., ritenuto offeso dal sig. N, perché
(*es porre le cause della vertenza*), incaricò i sigg. A e B. di chiedere al sig. N. quelle riparazioni che reputassero necessarie alla difesa del suo onore.

Il sig. N. al quale i sigg. A. e B. fecero presentamento (*o per iscritto*) conoscere il mandato avuto dal sig. M., dichiarava:

« di porsi immediatamente a disposizione del sig. M. », delegando a rappresentarlo, per le necessarie pratiche i sigg. C. e D.

Convenuti i quattro rappresentanti ed esaminata la questione

a) Riconobbero l'opportunità di effettuare talune indagini e decisero di sospendere la seduta, per riunirsi poi nuovamente... (*luogo ed ora della nuova convocazione nella quale si redigerà un nuovo verbale*).

Oppure:

b) Ritenendo che per ritrovarsi il signor.... (*indicare le ragioni per le quali non si poté concedere la riparazione cavalleresca*).

Ovvero

e) Essendo stato il risultato delle indagini fatte sfavorevoli al signor ... ritenni che la questione non poteva risolversi per le vicissitudini e deliberarono di rimettersi al giudizio di un giurì (o della Corte d'onore) (*indicare le pratiche fatte per la convocazione di detto Giurì o per l'appello alla Corte d'onore*), ed in seguito al giudizio richiesto, dichia-

ra no esa urita la vert en za per le vie ca valleres che
(*in d icare com e il giuri o la Corte hann o decis o d i ri-
solve rla*).

d) Riten en do ch e, s ebb en e gli a tti (o *i detti*) del sig. N. potess ero appa rentem ente prestarsi ad una in terpr eta zion e offen siva per il sig. M., tu tt a via ta - le in terpr eta zion e doveva es clu ders i in bas e alle dich ia ra zion i dei sigg. C. e D., i qu a li, mun it i degli opp ort uni poteri, franca m ente afferm ano che il lo ro rapp res en ta to non ebb e ma i l'in ten zion e di of fendere il sig. M., dich iarano pien a m ente risolta la presente vertenza con reciproca soddisfazione.

e) Riten en do che la vert en za (*offesa*) non aveva ta l ca ra tte re di gra vità da rich ied ere un a ripara - zion e con le armi; decis ero che il sig. N. dovess e ch ied ere scu sa al sig. M. dell'atto (o *detto*) viva ce ch e aveva ferito la sus cett ib ilit à di lui, e che il si gnor M. avrebb e accett ato questa solu zione e stesa la mano al sig. N., dich iarandos i soddisfatto.

f) Nell'in ten dim en to di add iven ire ad una solu zion e am ich evole e che tu telass e in par i tem po l'on ore dei risp ettivi manda nti, decis ero di app el la rs i a l giu dizio del sig. X., selto di comun e accord o in qu a lit à di arb itr o (*in tal caso avrà luogo un 'a ltra riu nione, e s e ne redigerà app os ito verba le*).

g) Ricon obb ero che il sig. M., era vera m en te in diritt o di riten ers i offeso e che l'offesa , dopo ma tu ro esa m e della vert en za , venn e giu dica ta (*con ins ulto, con oltraggio, con vie d i fatto*) e qu in di es sere inevitabile una ripara zione delle armi.

Tu tt a via , in om a ggio alle leggi ca valleres che, deferiron o la vert en za ad un giur i (o alla Cort e d'on ore...) (*accenna re le pratiche fatte*) e decis ero

di riu n ir s i n u ova m en te, a llorqu a n do il verd ett o del Giu r ò della Cort e d'on ore a vess e res o loro la n ece ssa r ia libert à d'a zion e, a llo s copo di fissa re, ove occo rra , le m oda lit à della con cilia zion e degli a vversa r i, o dello s con tr o.

Firm a A. C. B. D.

XIII LE TTE RA (VERBALE) PER LA NOMINA AD ARBITRO

(Da ta e ind irizz o).

St im a t iss im o Sign ore,

I sott oscritt i, risp ett ivam en te rapp res en tanti dei sigg. D. e G., in con tesa tr a loro per (*in d icare la cau sa della vertenza*), non ess en dos i potu ti a cco rd a re su lle *qua lità e quan tità* dell'offesa per la qu ale il sig. D. ha ch ies to sodd isfazion e o ripara zion e d'on ore a l sig. G., di comun e a cco rd o h a nno delibera to di sottopp orr e a l giu dizio della S. V. la solu zion e della con trovers ia.

A qu es to s copo u n is con o a lla pr es en te tu tt i i docum en t i origin a li, ch e con cern on o la vert en za , ed esp on gon o in app os ito verb ale le ra gion i a cca m pat e dalle du e part i a s os tegn o dei loro par eri.

Nella sp era nza ch e la S. V. vorr à com pia cers i di a cce tt a re la part e di giu dice, a cu i è s ta ta di comun e accordo preselta, i sott oscritt i dich iara no di acce tt a re sen za app ello e sen za resp on sab ilità di Voss ign oria il giu dizio ch e la S. V. crederà di

pronunciare.

Con ossequio, della S. V. Ill. ma

devotissimi

E. F.

A. B.

XIV. VERBALE D'APPELLO AD UN GIURI D'ONORE

Da ta ore

I sottoscritti rappresentanti dei sigg. A. e B. non essendo potuti accordarsi sui punti controversi della questione, e cioè: (*qui i punti controversi*)

.....

... ..

nell'interesse dei rispettivi rappresentanti decidono di rimettere all'esame di un giurì d'onore la decisione relativa; e perciò mentre dichiarano di accettare senza discussione il giudizio invocato, salvo i casi previsti dalle leggi d'onore, eleggono a loro fiduciari i sigg. M, per conto del sig. A., e il sig. N. per conto del sig. B.

Indenominatamente sceglieranno il presidente di comune accordo, o con quelle forme prescritte dalle leggi ca vallesche.

Alla presente delega unisconsoci capitoli, o questi, concordati dalle parti, e su quali dovrà deliberare il giurì.

pel sig. A, C. e D.

pel signor B, E. e F.

XV. NOMINA A PRESIDENTE DEL GIURÌ

Con verbale del ... ore ... i sigg. C. D., rappresentanti del sig. A. e i sigg. E. F., rappresentanti del sig. B. deliberarono di appellarsi al giudizio di un giurì d'onore, a finché deliberassero i capitoli concordati tra essi.

I primi nominarono a loro fiduciario (*o giudice*), nel giurì, il sig. M. ed i secondi il sig. N. sottoscritti.

I due fiduciari presero atto dei quesiti e della volontà dei ricorrenti e hanno *ufficiato* a presiedere il sig. O., che ha accettato; (*oppure*: Non essendo potuti accordare sulla scelta del presidente nei loro deferita l'nomina al Comandante della Divisione, che ha designato il sig. P.).

(Firma).

(Data).

XVI. RICORSO ALLA CORTE D'ONORE

Il sottoscritto, assistito dai propri rappresentanti, sigg. C. e D. ritenendo che il lodo del giorno ore pronunciato dal giurì d'onore nella vertenza tra il ricorrente ed il sig. B. nuoccia alla sua onorabilità per i seguenti vizi di forma ed errori nella sostanza (*qui enu merare le varie ragioni*), fa ricorso alla Corte d'onore permanente, affinché voglia, dopo esperite le necessarie indagini, pronunciare l'annullamento del lodo e definire la vertenza nei modi e nei termini che la giustizia e la verità esigono.

Dichiarano frattanto di sottomettersi al lodo,

che alla Corte si cercherà di pronunciare, nel modo il più assoluto ed intero.

Firma A.
C
D.

Al -Giu dice Relatore
(a tutta mente l'avv. P. L. Boldrin i)
della Corte d'onore permamente
Via Roma, 3

FIRENZE (2)

oppure

Al Signor Presidente
della Corte d'onore permamente
(a tutta mente il comm. Jacopo Gelli)
Sca li d'Azeglio, 9

LIVORNO

XVI VERBALE DI SOLUZIONE PACIFICA DELLA VERTENZA

Da ta ora

Il sig. A. ritenutosi offeso dal sig. B. (*riferire le ragioni*) delega i sigg. C. e D. di chiedere al sig.

B. in suo nome, chiarimenti, spiegazioni, ritrattazione, soddisfazione o, se del caso, una riparazione.

Il sig. B., accettando il cartello di sfida, nominava i sigg. E. ed F. a rappresentarlo.

I quattro rappresentanti riuniti, dopo essersi scambiati i mandati, riconsociuti regolari e conformi alle prescrizioni delle leggi d'onore, sono passati alla discussione delle cause che dettero

origin e a lla verten za .

E dopo a ver con s ta ta to ch e (*qui le cons tataz ioni fatte*) sul sig. B. mancava l'inten zione di offendere ecc. di comun e a cco rd o h a nn o delibera to di r ite- nere col presen te verbale chiu sa e definita, con on ore delle part i in ca u sa , la vert en za per la m an - ca n za di m a teria a con ten dere.

Fatto in triplo originale, app rova to e sott os critto.

Firm e : C. e D. pel Sig.
A. E. e F. pel Sig. B.

Si r ipete: le formu le « *con onore de lle parti* » ; o *s enza nocum ento dell'on ore dei contendenti* », e s im ili, n on s on o n ece ssa r ie, qu a n do n el docu m en to n on si add ebita ad u n a delle part i fatti che possa no ledern e la moralità o l'onore.

XVIII VERBALE DI SCONTRO

Il sig. A. r iten u tos i offes o da l sig. B. (*qui le ra- gioni in riass un to*) in via va a l sig. B. u n regola re cartello di sfida per ott enere ch iarim en ti, spiega - zioni, ritr att azione, sodd isfazione e, se del cas o, una ripa razione.

I qu a ttr o rapp res en ta n ti dopo a ver discu sso i term in i della vert en za , com e ris u lta da i verb ali datat i e dopo a ver ten ta to tu tt e le vie pa ci- fiche per una soluzione amichevole della vert en za e u n a poss ib ile con cilia zione delle part i, h a n do- vuto loro malgrado riconoscere impossibile un

qu a l s i a s i a c c o r d o p a c i f i c o p e r l a n a t u r a d e l l e c a u s e c h e d e t e r m i n a r o n o l a s f i d a , e p e r c i ò h a n n o d e c i s o d i a f f i d a r n e l a d e f i n i z i o n e a l l e a r m i , r i c o n o s c e n d o a l s i g . A . l e q u a l i t à d i o f f e s o (*con o s e n z a p r o v o c a z i o n e*) e l ' o f f e s a d i g r a d o .

Il s i g . A . h a , p e r c i ò , p r e s c e l t o l a ... (*arma*) e h a s t a b i l i t o c h e i l d u e l l o a b b i a l u o g o c o n g u a n t o d i s a l a d ' a r m i (o p p u r e : g u a n t o c o n c r i s p i n o , g u a n t o s e m p l i c e o f a z z o l e t t o l e g a t o a l p o l s o) , s e n z a e s c l u s i o n e d i c o l p i , e c h e l o s c o n t r o a b b i a t e r m i n e q u a n d o p e r f e r i t a , o p e r e s a u r i m e n t o f i s i c o u n o d e i c o m b a t t e n t i s i t r o v i n e l l a c o n d i z i o n e d i i n f e r i o r i t à m o r a l e o d i f e n s i v a t a l i d a n o n p e r m e t t e r g l i u n a v a l i d a d i f e s a , e c i ò s u c o n c o r d e p a r e r e d e i m e d i c i e d e i r a p p r e s e n t a n t i , o d e l c o m b a t t e n t e .

I r i p o s i s a r a n n o c o n c e s s i o n i . . . m i n u t i d i a s - s a l t o e n o n s u p e r e r a n n o i . . . m i n u t i p e r c i a s c u n r i p o s o .

I c o m b a t t e n t i , i m p u g n e r a n n o l ' a r m a c o n l a m a n o (*d e s t r a o s i n i s t r a a m e n o c h e u n o s i a m a n - c i n o*) .

N o n s i f a r à u s o d i m a r t i n g a l a p e r f i s s a r e l ' a r - m a , ; p e r ò s i c o n c e d e a l s i g . B . d i f a r e u s o d e l c i n - t o e r n i a r i o , e d a l s i g . A . d e g l i o c c h i a l i c o n s t a n - g h e t t a .

A m b e d u e i c o m b a t t e n t i i n d o s s e r a n n o l a c a m i - c i a p r i v a d e l l a m a n i c a c o r r i s p o n d e n t e a l b r a c c i o a r m a t o , e p o t r a n n o c o n s e r v a r e i l c o l l e t t o i n a m i d a - t o , p u r c h é n o n p i ù a l t o d i . . . c e n t i m e t r i .

I l c o m b a t t i m e n t o s a r à d i r e t t o d a l s i g n o r

I n c a s o d i d i s a r m o o c a d u t a s a r à s o s p e s o i l c o m b a t t i m e n t o e d i d u e l l a n t i s a r a n n o r i p o s t i i n g u a r d i a a l p o s t o d o v e s i v e r i f i c ò i l d i s a r m o o l a c a - d u t a .

(*Saranno inserite in questo verbale tutte le altre*

condizioni che s'embrerann o opp ortun e per ass icu- rare al due llo un o s volgim ento s olle cito, corretto, e... più um a n o che s ia poss ib ile [v. a rt . 405]).

(Firm e).

Di questo verbale si dà lettura ai due primi avanti di recarsi sul terreno per lo scontro.

XIX VERBALE DI SE GUITO SCONTRO

Da ta ora

Conforme agli accordi presi nella prima riunione, avvenuta (*data, ora, luogo*) dai sottoscritti rappresentanti dei sigg. M. e N. alle ore.... di quest'oggi ha avuto luogo un scontro, (*arma*) tra i predetti signori.

(Riassumere brevemente l'andamento del duello, accennando alle eventualità in terruzioni e alla dichiarazione dei chirurghi sulla gravità delle ferite riportate dai combattenti).

(Fermazione se le leggi cavalleresche furono violate, e se i due lottanti, si separarono dopo essersi scontrati).

Del presente verbale, redatto in triplice copia e firmato dai quattro rappresentanti, si invia un esemplare al Tribunale d'onore, e gli altri due si rilasceranno a ciascuna delle due parti avverse.

Firma A. » B.

Non è necessario, si ripete, dichiarare che i due lottanti si comportarono da perfetti gentiluomini.

La dichiarazione è tacita e sottintesa, quando

una delle parti non è tassativamente accusata di una violazione delle leggi d'onore.

Enppure è necessario la dichiara che la «vertenza si è risolta con onore delle parti», poiché è pacifico che il duello trunca, ma non risolve la vertenza.

REPERTORIO
DEI
NOMI E DELLA MATERIA

REPERTORIO DEI NOMI CITATI NEL VOLUME

- Alcia to An dr ea , pa g. 81
 Alocce i comm . Giova n n i,
 a rt .219 g)
 An con a comm ., a rt . 218
 An gelin i, a rt . 25
 An sa ld i, a rt . 219 g)
 Ba ccich a vv. comm .
 Icilio, a rt . 218
 Bad u el comm ., a rt . 218
 Ba lda ccin i, a rt . 193
 Ba n t i A. G., a rt . 68 , 96 ,
 163
 Ba rs ott i a vv. Alfeo, a rt .
 43
 Ba rzila i (On . Sa lva tore), a
 r t icolo 113
 Bas t ia n in i, a rt . 113 ,
 146
 Bert ott i (Col.), a rt . 53
 Boldr in i a vv. Pa olo Le-
 pa n to, a rt icoli 1 , 15 , 43 ,
 69 , 92 , 193
 Bon a ju to, a rt . 328
 Bon a relli, a rt . 139
 Bonn eva l, pa g. 88
 Bozzo (Con te), a rt . 218
 Bra m b illa , a rt . 92 , 96
 Brodzky (Con te), a rt .
 218
 Ca n ova i, a rt . 39
 Ca va llott i Felice, a rt . 55
 Ch im en t i (On .), a rt . 53
 Cilott i (Ma gg.), a rt . 69
 Ciu llin i, a rt . 55 , 104 f)
 Cors i (On .), a rt . 108
 Cozzi, a rt . 23
 Crem a , a rt . 1
 De Bias e, a rt . 55 , 104 f
 De Lis o a vv. R., a rt . 58
 Depoli gr. u ff., a rt . 218
 Dum es n il, pa g. 88
 Federico Im pera tore, pa
 gin a 81
 Fe u ih ilerad e, a rt . 320
 Fon gi, a rt . 328
 Fon ta n a a vv. Eum en e,
 a r t icolo 43
 Forfori (Col.) a rt . 217 b)
 Gervas on i, a rt . 104
 Gervès , pa g. 88
 Giga n te comm .
 Ricca rdo, a rt . 218
 Gu a lt ieri Gen era le
 Nicola , pa g. 259
 Gu jola , a rt . 23
 La m i, a rt . 39
 La u r i a vv. Art u ro, a rt .
 218
 Lum br os o a vv. comm .
 Giu s epp e, a rt . 43
 Ma u s er Fra n ces co
 (J u n ior), a rt . 66
 Ma rch in i a vv. Alfredo,
 a r t icolo 43
 Mas iello Ferd in a n do,
 a r t icolo 55 , 104 f) Ma
 u p in , j» g. 88
 Ma veri, a rt . 52 , 58
 Medici (Gen erale) del
 Va s cello, pa g. 214
 Molli, a rt . 1
 Mis u r i (On .); a rt . 113 ,
 146
 Morello (On . a vv.), pa g.
 126 . in n ota
 Morgh en , a rt . 217 b)
 Nasa lli, a rt . 55
 Nes le (Ma rch esa), pa g.
 88
 Negri-Cec i Col. ca v.
 Lu igi, a rt . 218
 Neum a nn , pa g. 5 ,
 a rt .66 , 215
 Nom i dei fon dat ori (1888
) della Cort e d 'on ore
 perm a n en te di Firen ze, pa
 g. 222
 Nom i degli a tt u a li Con
 s iglieri della Cort e d 'on
 ore perm a n en te di Firen
 ze, pa g. 223
 Olivier, a rt . 320
 On ori, a rt . 39
 Pa lm eggia n i, a rt . 23

Pa ternò, a rt . 55 , 91 ,
106
Perr on e Ca m pa gn i
Din o, a rt . 195
Picco lom in i, a rt . 25
Pigh ett i, a rt . 146
Polign a c (Con tessa di),
pa gin a 88
Pon t ice lli, a rt . 25
Pu ccion i, a rt . 108
Qu es ta , a rt . 96
Ra n zi Fab io, a rt . 53
Regh in i Gen era le
comm .
Ra ffa ello, a rt . 39
Ricca rd i, a rt . 23
Sa in t -Ba lm on t , pa g. 88
Sa lva dori, a rt . 58 , 104

Scogn a m iglio (Cap .),
a rt . 58
Scorza , a rt . 193
Sorcin elli, a rt . 108 Sp
in ga rd i (Gen era le), pa
gin a 214
St efa n elli, a rt . 92 , 96
Ta vern ier, a rt . 150
Ulivieri Gin o, a rt . 58
Ven eros i -Pes ciolin i, a rt .
69
Wa id h ofer, a rt . 66
Wu s ch e, pa g. 5 , a rt . 66
215
Za n erd elli Giu s epp e,
pa gin a 128
Ziin o, a rt . 55 , 91 , 106

REPERTORIO DELLA MATERIA

- Abba n don o del com pa gn o, a rt . 216 z).
- della donn a , a rt . 216 aa).
- Acce tt a zion e s fida n on è pr ova di a vere offes o, a rt . 4 . Acco m oda m en to pa cifico della vert en za fa llito, a rt . 186 .
- » » » ra ggiu nto art . 177 .
- »
- Accu sa d 'in degn ità verba le è n u lla , a rt . 206 .
- » ca valleres ca , art . 192 .
 - » dirett a a. un rappresen tate, art . 208 .
- » (pr ove dell') fa llit e o n on pr odott e, a rt . 207 .
- » (chi fa propr ia l') di voci pubbl iche n e ass um e la resp on sab ilità , a rt icolo 203 .
 - » com e deve esp rim ersi, a rt . 206 .
- Accu sa to d 'in degn ità deve ch iar ire la s u a pos izion e, a r- t icolo 192 .
- d'in degn ità che rifiu ta giu stifica rsi, art . 192 .
 - deve es igere il giu dizio s u ll'a ccu sa , a rt . 206 .
- Accu sa tore d 'in degn ità h a l'obb ligo della pr ova , a rt . 192 .
- » n e ass um e la resp on sa b ilit à , a rt . 206 .
 - » che rifiu ta il giu dizio cavalleres co e l'os ta cola, a rt . 209 .
 - » ch e n ega pr od u rre le pr ove, a rt icolo 192 ,, 193 .
- Aggredito, a rt . 217 g). Aggress ion e, a rt . 18
- Aggress ore, a rt . 216 x), 219 k).
- Am b ides tro, a rt . 121 .
- Am ico (ch i n on difes e l'), a rt . 216 z).

- comun e s ca n da glia le in tenzion i dell'offen sore, articolo 51 .
- qu ando pu ò sostitu ire l'amico, art. 155 .
- Anon imo offen sore, art. 216 g).
- Appar ecchi medico-ch irurgici (u so), art. 234 . Appello al giu dizio cavalleresco, art. 7, 38, 189 . » qu ando si fa, a rt . 8, 9 .
- obbligh i che impon e, art. 217p) nota .
- al tribu nale ordin ario, art. 10 .
- Appr ezza m en to dei fa tti e del grad o dell'offesa , a rt . 188 .
- Arbitr a ggio, a rt . 424 , 431 .
- qu a n do e com e s 'in voca , a rt . 424 e s u cc.
- qu ando non si pu ò invocare, art. 427 .
- Arb itr o ch i lo n om in a e com e, a rt . 431 .
- qu a n do e com e pu ò ess ere recu sa to da u n pr i- m o, a rt . 432 , 433 .
- (qu ando all' si tras mett on o tu tti i docum enti del- la vert en za , a rt . 434 .
- (cosa fa l ') dopo l'a cce tta zion e, a rt. 435 .
- (com e e qu a n do l ') pr on u n zia il lodo, a rt . 435 .
- Arm i pel d u ello ch i le pr ovvede, a rt . 107 , 235 .
- » » loro esa m e, a rt . 236 , 240 .
- Arb itr i e giu dici d 'on ore s fidat i, a rt . 217 p).
- Art icolo (resp on sab ilit à di u n), a rt . 167 .
- As m a , a rt . 279 .
- Ass olto in Ca m era di Con s iglio, a rt . 216 r).
- Au to-pr es en ta zion e non è offesa , a rt . 11 .
- resp ingerla qu ando pu ò ess ere offesa , art. 11 . Av- voca ti, a rt . 217 o).
- Azion e pen a le, (qu a n do si a mm ett e), a rt . 18 .
- Ba ra tt iere, a rt . 216 i).
- Bar i e viven ti s u l giu oco, a rt . 71 , 7 ").
- Bra ccio u sa to per parar e o d evia re l'a rma , a rt . 125 .
- Cad u ta d u ra nte il d u ello. a rt . 301 a 304 .
- Ca lu n n ia tore, a rt . 216 ac).
- Ca m icia n ei d u elli ad a rmi bia n ch e, a rt . 226 .
- Cap o fa m iglia s fidat o, a rt . 217 n).

Capsule e lumini ed ulla pistola, art. 356. Caricamento delle armi, art. 364.

Cariche pubbliche, art. 15.

Casa, l'offesa che recasi a casa dell'offeso, art. 28.

Carta di visita, rifiuto di ricambiare, art. 28.

Cartello di sfida (cosa s'intende per), art. 54.

- » sua forma, art. 86.
- » » dev'essere scritto, art. 86.

Cattiva reputazione, art. 71, 30).

Cessazione del combattimento, art. 293 e succ. Chia-rimentisulle sottoposte offese, art. 51.

Chi determina il grado dell'offesa, art. 13.

- accusa deve provare, art. 192, 206.
- accusa assume la responsabilità dell'accusa, art. 206.

• compromette l'onore di una donna, art. 216n).

• infrange le leggi d'onore, art. 123.

• fabrica sulla donna la responsabilità della turbata

pace domestica, art. 216o).

- non può fare il rappresentante, art. 71.
- ha un'avvertenza pendente, art. 71, 9°).
- partecipa all'offesa non rappresentata, 71, 10°).
- » in materia d'onore, art. 22.

• ciascuna parte ne porta per conto proprio, art. 237, 242.

• si estraggono a sorte, art. 238.

• che si spezzano, art. 239.

non dovrebbero aver servito per altro duello, art. 241.

• nei duelli ad oltranza, art. 243.

• ad arma bianca, art. 107.

Chi tocca la faccia compievè di fatto, 24 Cin

quanta cinque, art. 141.

» quando può respingere la sfida, articolo, 217a).

Codice cavalleresco, pag. 2.

Coercizione e sottinteso i giudici, art. 71, 14°).

- Cognati e mariti di due sorelle, a rt . 218 .
 Colloqui privati tra i primi, a rt . 106 .
 Colpevoli di mancanza alle condizioni di contratto, a rt i-
 colo 71 , 15 °).
 Colpisci, a rt . 122 .
 Colpire l'avversario con la mano disarmata, a rt . 123 .
 Combattente che ha perso terreno, a rt . 291 , 292 .
 Combattenti ad armabianca, loro doveri, a rt . 272 , 273
 .
 Combattimento (ripresa del), a rt . 313 e succ. Compara-se
 con clusione, a rt . 217 e).
 Composizione e natura di un organo cavall. giudicante,
 a rt . 430 .
 » dispaeri in torno ad esso e comesi risolvon-
 no, a rt . 431 .
 Conciliazione (attidi) dopo l'offesa, a rt . 29 .
 Condannati per fallimento, a rt . 71 , 11 °).
 • per motivi ledenti l'onore, a rt . 216r). Con di-
 zioni di contratto, a rt . 118 , 190 .
 Consegnadella sfida, a rt . 92 .
 Contegno dell'offeso e dell'offensore, a rt . 25 .
 Contro offensore di uno squalficato cosa si fa, art .
 201 .
 Corpo a corpo, a rt . 123 .
 Corted'onore, l'appello ad essa obbligad as tenersi da
 polemiche, a rt . 182 .
 • » (ricorso alla), art . 105 .
 • » (quando s'invoala), art . 8 .
 Corted'onore, costituzione e funzioneamento, a rt . 455 e s
 uccesivi.
 • » (quando ci si può appellare ad una), art . 456 .
 • » eventuale come si forma, art . 457 .
 Corted'onore (quando non sia cettata la funzione di
 giudice in una), a rt . 458 .
 • » (i giudici di una) non possono recusarsi,
 a rt . 457 .
 • » (poteri riconosciuti ad una), art . 459 .
 • » (il lodo di una) è legge, a rt . 460 .

- » (appello da un lodo di altra), art. 461 .
- » diritti del presidente, art. 462 .
- » obbligo del presidente di provvedere al rispetto del lodo, art. 462 .
- » giudice in grado di appello, art. 463 .
- » chiarimenti sul lodo chiederli, art. 464 .
- » soluzione amichevole della vertenza, articolo 469 .
- » (chi non osserva le decisioni della), articolo 473 .
- • (ricorso alla), pag. 272 .
- Cosa è vietato ai rappresentanti, art. 56 .
- Creditore e fidente debitore, art. 219 g).
- Critica (diritto di) nella stampa, art. 15 .
- Cugini di primo e secondo grado, art. 218 .
- Danno fisico derivante dal duello non è risarcibile, articolo 30 .
- da l'offesa e risarcibile, art. 31 .
- Debito d'onore, art. 216 c).
- Debitore e creditore, art. 219 h).
- Decadenza diritto soddisfazione, art. 36 .
- Delatore, art. 216 u)
- Deputati, art. 217 b).
- Determinazioni delle condizioni di contratto, art. 190 .
- Dichiarare di tenersi a disposizione dell'offensore non è sfida, art. 87 .
- Dichiarazioni da farsi sfidando o accettando la sfida, articolo 90 .
- da farsi prima del duello, 139 .
- senza umilianti, art. 178 .
- Difesa del compagno mancato, art. 216 z).
- degli interessi del rappresentato, art. 188 . Dila-
zione, concedendosi se ne fissa la scadenza, art. 81 .
- per malattia, art. 82 .
- per apprendere l'uso delle armi, art. 78 .
- (quando si chiude), art. 78 .
- Dimissioni dei rappresentanti, art. 57 .
- Direttore dello scontro, da chi è nominato, art. 244 .

- » tr a ch i è s celto, a rt . 245 , 247 .
- » » suo incarico, art. 246 .
- » cosa deve fa re, a rt . 247 .
- » » pu ò ess ere un estraneo alla vertenza, 247 .
- » » (cosa in com be a l), a rt . 248 .
- » requisiti, art. '247 .
- » » posto sul terreno, art. 252 .
- » » pon e in guardia i duellanti, arti colo 259 .
- » dà il com a n do «A loro! », a rt . 260 .
- Diritt ore di u n giorn a le s fidat o, a rt . 91 , 161 , 217 q). Diritt i , e doveri dei tes t im on i, a rt . 261 e s u cc.
- dei rappresen ta n ti e dei giu dici, art. 59 .
- e doveri dei rapp res en ta n ti, art. 67 .
- Diritt o di app ella rs i a l Trib. ord in a r io, a rt . 3 .
- di critica n ella s ta m pa , a rt . 15
- di resp in gere la s fida , a rt . 105 .
- e obb ligo di resp in gere la s fida , a rt . 104 .
- Disa rm o, a rt . 294 .
- Dis cu ss ion e della vert en za , pa g. 97 .
- Dis cu ten dos i (com port a m en to dei rapp res en ta n ti) la vertenza , a rt . 187 , 189 .
- Dispa rere per ch i è offes o od offen s ore, a rt . 7 .
- Dis ta n ze n ei d u elli con la pis tola , a rt . 339 e s u cc. Di- vieti a i rapp res en ta n ti, a rt . 56 .
- Doc um en ti di cu i devon o pr ovveders i i rapp res en ta n ti, a rt . 54 .
- Dom a n da di r ipara zion e è m a n dat o lim ita to, a rt . 180 .
- di sottoporre a giu dizio l'accu sa d'in degn ità, a rt . 202 .
- sin gola di soddisfazione per offesa collettiva, a rt . 41 .
- Dom icilio offen s ore, a rt . 28 .
- Donn a offesa , a rt . 158 .
- in capa ce a l d u èllo, a rt . 157 .
- (ch i n on difes e la), a rt . 216 aa).
- Dopo 'il com batt im en to, r icon cilia zion e, pa g. 172 .,
- » » ' verbale di segu ito scontro, p. 173 .

- » » vis ite, pag. 174.
- Dis cuss ion e e s olu zion e della vert en za , a rt . 174 .
- Dove tr a tt as i la vert en za , a rt . 92 .
- Doveri dei comb att en ti nei duelli ad arm a bianca, arti-
colo 272 e s ucc.
- e diritt i dei rapp res en ta n ti, art . 67 .
- Du ella n t i a ll'ora in dica ta tr ovass i s u l terr en o, a rt . 221 .
- Du ello, a ch i è in terd ett o, a rt ., 218 e s u cc.
- in cosa con s is te, pag. 6 .
- non riab ilita, pag. 5.
- tr a ch i n on pu ò a cca dere, a rt . 218 e s u cc.
- Du elli, ad a rm i bia n ch e, pag. 135 .
- ad oltr a n za , a rt . 132 .
- a m ort e, a rt . 132 .
- a pr im o sa n gu e, a rt . 133 .
- ecce zion ali pr oibiti, art . 133 .
- imm edia ti pr oibiti, art . 130 .
- in luogh i ch iu s i, a rt . 135 .
- Du ello a lla ,p is tola , pag. 175 .
- » » » (va r ie sp ecie di), a rt . 336 e s u cc.
- » » (d is ta n za n el), a rt . 339 e s u cc.
- » » (a rm i e mun izion i n el), a rt . 344 e s u cc.
- » » (esa me delle a rm i), a rt . 351 e s u cc.
- » » (ab ito n el), a rt . 360 e s u cc.
- » » (len ti n el), art . 361 .

- Du ello a lla pis tola (con dott a dei d u ella n t i), a rt . 362 .
- » , » (caricamento delle armi), art. 364 e succ.
 - » » (pos to dei com batt en t i), a rt . 368 e su cc.
 - » » (posto dei testimoni), art. 368 e succ.
 - » » (consegna delle armi), art. 371 .
 - » » (pos izion e del corp o e t iro), pa g. 187 .
 - » » da p iè ferm io, a rt .. 373 e s u cc.
 - » » m ira n do, a rt . 373 e s u cc.
 - » » a t iro s u cce s s ivo,, a rt . 373 e s u cc.
 - » » (in s egu ito a ferita), a rt . 380 e s u cc.
 - » » m ira n do a volon tà , a rt . 382 e s u cc.
 - » A a t iro s imu ltan eo, a rt . 384 .
 - » » a t iro a volon tà , 'a rt . 385 .
 - » » avanzando, art. 386 e succ.
 - » » arres tando si, art. 394 e succ.
 - » » a com a n do, a rt . 396 e s u cc.
- Du ra n te il com batt im en to ad a rm a bia n ca , a rt . 286 a 290 .
- Esa m e delle a rm i, a rt . 235 e s u cc. Es
- clu s ion e di colpi, a rt . 122 .
- Es on era t i da lla s fida , a rt . 14 .
- Esp u ls o per ra gion i dis on oran t i da u n Circolo ecc., a r-
ticol o 216 e).
- Et à dei d u ella n t i, a rt . 136 .
- Fa ccia , ch i la tocc a , a rt . 24 .
- Fa coltà di app ella rs i a l t r i b u n a le ord in a r io, a rt . 3 . Fa z-
zolett o (u s o del), a rt . 127 .
- Fede politica e religiosa , pa g. 5 .
- Ferita n on cos t itu is ce offesa , a rt . 17 .
- Ferite, s i s osp en de il d u ello, a rt . 305 e s u cc.
- loro en t ità , 309.
 - s e il m edico le dich ia ra gra vi, a rt . 310 .

- s e le dice lievi, a rt . 311 .
 - volend os i con tin u are il duello, art . 312 .
- Fra s i, n on s on o vie di fa tt o, a rt . 19 .
- Fra tello, par en te, a m ico pr ovoca tori del fra tello, ecc., a rt . 219 i).
- Fu n zion a r io s fidat o da l s u ba ltern o, a rt . 217 o).
- Gen era lit à , pa g. 1 .
- Gen t ilu om o, def in izion e, pa g. 1 .
- Giorn a lis t i, a rt . 161 .
- Giu dicab ili in s ede pen a le, a rt . 216 r).
- Giu dice ecce pito o recu sa to, a rt . 208 .
- che ha mancato all'on ore, art . 71 , 14 °).
 - s fidat o od offes o da l giu dica to, ecc., a rt . 216 g).
- » e rapp res ent ante si sostitu is con o nelle 24 ore, a rt . 60 .
- d'on ore pu ò dim etters i, art . 59 .
 - dim iss ion ario o sostitu ito, art . 57 .
 - opp u gn ato, art . 8 .
- Giu dici d'on ore n on poss on o a cce tt a re ecc. per le cos e giu dica te, a rt . 466 .
- (chi offende i) è squ alificato, art . 466 .
- Giu dizio (un) cavalleres co bilatera le non pu ò ess ere mai rifiu tato, art . 429 .
- Giu r ì (il) n on pr on un zia il s u o giu dizio, s e i rapp res en - tanti non hann o attr ibuito la qualità di offes o, art . 198 b).
- d'on ore, a rt . 438 e s u cc.
- » qu ando vi si pu ò ricorrere, art . 438 .
- com e si com pon e, a rt . 439 .
 - » disa ccordo nella scelta, del presidente, a rt . 439 .
 - » tr a ch i s i s celgon o i giu dici, a rt . 440 .
 - » qu ando i rapp res entanti poss on o funzio n a re da giu dici, a rt . 441 .
 - » (cosa fa il) cos t itu ito, a rt . 442 e s u cc.
 - » (obb ligo del presiden te di un), art . 444 .
 - » obb ligo del s egreto, a rt . 445 .
 - » obb ligo del s egreto in un u fficia le in

S. A. P., a rt . 445 .

- » (com pito del) è lim ita to, a rt . 446 .
- » cosa deve con tes ta rs i a lle part i, a rt . 447 .

dis cu ss ion i, sfide,

Giur i d'on ore, ch e r iten esse n ece s sa r io es ten dere il m
a n dat o, a rt . 448 .

- » (obb ligh i e diritt i nei giu dici di un), articolo 449 .
- » recu sa zion e dei giu dici, a rt . 450 .
- » sostitu endo un giu dice, art . 451 .
- » giu dizi di app ello, a rt . 452 .
- » pei militari, pa g. 242 .
- » R.° Dec r . 4 ott obr e 1908 , pa g. 244 .
- » Circolare (1- Gu altieri, pa g. 253 .

Grad i delle offes e, a rt . 12 .

Gratu ita m ente offeso (al) non è app licab ile l'art . 71 8°).

Gu anto (u so del), art . 127 .

Im pu gn a tiva -di un verb ale, a rt . 184 .

- di un verb ale, a ch i s i comun ica , a rt . 184 .
- di un verb ale comp rom ettente, art . 183 ,
184 .

In ab ilit a ti, a rt . 71 , 12 °) e 216 k).

In capa cità fis ica , a rt . 144 .

Incom pat ibilità di rapp res en ta re o di giu dica re, art .
208 .

Inconven ienti nei duelli di pistola a comando, art . 400

Inda gini sulla origine della vertenza, art . 187 .

In degn it à ca va lleres ca , a rt . 192 .

- » qu ando e come si solleva, art . 88 , 192 . In degn o
(il riten uto) a qu alunqu e costo deve chiarire la sua po-
s izion e, a rt . 192 .

In dirizzo (d im en tica n do gli s fidat ori di dar e il propr io), a rt
icolo 174 .

In ferm i, a rt . 143 .

In firm are un giu dizio ca va lleres co, art . 8 .

In fra zion e alle leggi d'on ore, art . 123 .

In terd ett o, a rt . 71 , 13 °), 216k).

In ten zion e offen s iva n ega ta , a rt . 36 .

In terven to (m a n ca to) dei rapp res en ta n ti dello s fidat o,

articolo 175 .

In terdizion e dell'on ore delle armi, art . 215 .

In teressi del rappresentato, come si difendono, art . 188

.

Lega ccia (u so della), art . 127 .

Leggi d'on ore, pag. 2 .

Lettera di nomina a rappresentanti, art . 54 e pag. 261 .

» s fida , pag. 261 .

» non trovando rappresentanti, pag. 262 .

» » accettazione di sfida , pag. 263 .

• nomina a rappresentanti dello sfidato, pag. 263 .

• » rifiuto di sfida con dizionato, pag. 264 .

» » rifiuto di sfida , pag. 264 .

• » nomina ad arbitro, pag. 270 .

• del verbale di scontro, art . 249 .

Libellista , art . 216 ad).

Località pel duello, art . 117 .

Lodogiu dizio in firmato, art . 8 .

• favorevole o no all'accusato d'indegnità, art . 210 .

• cavalleresco cosa significa, art . 425 .

• » come può essere, art . 426 .

• » obbligo di accettarlo ed eseguirlo, ar

ticolo 428 .

» quando è definito, art . 428 .

• » (quando e come si può impugnare il)

di, un arbitro, art . 436 , 437 .

• » di un giurì quando è nullo, art . 453 .

• » come deve essere, art . 454 .

• » di una Corte è legge, art . 460 .

» chi lo chiarisce in caso di dubbio, ar

ticolo 464 .

• » (qualunque) è di pubblica ragione, ar

ticolo 467 .

• » quando un lodo è inopugnabile, ar

ticolo, 474 .

» . (conseguenze della inosservanza di),

articolo 473 .

Luogo del duello, art. 117.

Maggiore offesa da lui in ordine, art. 139.

»

Manca appuntamento puossie come chiudere la vertenza, art. 175.

Manca nella parola d'onore, art. 216 q).

» di motivo a contenere, art. 180.

• all'onore, art. 216 f).

Manca to intervenire rappresentanti fidati,

Maestri di scherma, art. 114

• (compensi dovuti a i), art. 216 o).

Mandata che agisce per conto di terzi, art. 185.

• che ritensi lesa da un verbale, art. 183. Mandato illimitato, art. 180.

» imperativo, art. 180.

• limitato e illimitato, art. 89.

Mani (quando si concede l'uso alternato delle due), articolo 124.

Mano disarmata, art. 120.

» (non si cambia l'armatura), art. 126.

Manutenuti, art. 716°, 216 m).

Mariti di due sorelle, art. 218.

Marito che ha insultato o percosso il ganzo della moglie, art. 217 f).

Medico nel duello, art. 171.

» (compenso dovuto al), art. 216 e).

Mentitore, art. 216 t).

Militare assegnato a reparto mobilitato, art. 80. Minaccia di via di fatto, art. 19.

Minorati fisicamente, art. 143.

Minore offesa, art. 140.

• offesa, art. 137.

• cosa s'intende, art. 219 b).

Missioni dei rappresentanti, art. 63, 176.

Morte (in seguito a) in duello cosa si deve fare, articolo 326, 328.

Movente delle offese, art. 187.

Munizioni, da chi sono provvedute, art. 354.

- Negandos i la volontà offensiva è soddisfazione, art. 37.
- Negandos i l'offesa cosa fanno i rappresentanti, art. 37.
- soddisfazione, art. 38.
 - riparazione, art. 38.
 - da l'offensore di aver offeso, art. 179.
 - l'offesa si dà soddisfazione, art. 32.
- Nomina dei rappresentanti, art. 51.
- » » quando si fa, art. 77.
- Non si modifica il già convenuto, art. 191.
- Non trovando rappresentanti, art. 73.
- Norme che governano le sostituzioni, art. 62.
- Note a ggunte, art. 217 c).
- Nulla (quando è) un verbale di squalifica, art. 196.
- Nuova offesa mentre i rappresentanti trattano, art. 106.
- Obbligo di chi sostituisce un dimissionario, art. 61.
- di respingere la sfida, art. 217.
 - di tutelare la conciliazione, art. 185.
- Occhiali (uso degli), art. 227.
- Offensore è colui che provoca, art. 5.
- » ha il dovere di subire le conseguenze dell'offesa,
art. 69.
- senza motivo, art. 219 i).
 - minorato, art. 217 s).
 - anonimo, art. 216 y).
 - quando si deferisce al tribunale, art. 10.
 - che nega l'offesa, art. 179.
 - non provoca nulla ha da eccepire, art. 195.
 - non eccipisce il marito tradito, art. 216 p).
 - ch'è irrita l'offesa sul terreno, art. 216 t).
 - già impegnato in altra vertenza o in giudizio,
art. 79.
- Offesa patente e confermata, art. 52.
- che ne provoca un'altra, art. 16.
 - di quarto grado, art. 14.
- chi ne determina il grado, art. 13
- stabilita è di 4° grado, art. 14.

- con carattere di ricatto, art. 10.
 - art. 175.
 - Offesa non provocata, non giustificata, art. 9.
 - negata art. 236
- (mancando l'), art. 2.
- in che consiste, art. 1.
- (• cosa s'intende per) pag. 5
- diretta a più persone, art. 41.
- diretta da più persone, art. 43.
 - dubbia confermata,, art. 35.
 - (gradi dell'), art. 12.
 - insussistente, art. 195.
 - negata dall'offensore 179
 - e sua origine, art. 187.
 - provocata da sgarbo, art. 110.
 - (nuova) nelle more di un giudizio, art. 106.
 - quando non merita rilievo cavalleresco, art. 188.
 - collettiva con vie di fatto, art. 42.
 - con vie di fatto provocata, art. 21.
 - (per la stessa) si dà una soddisfazione esola, art. 39.
- con vie di fatto in volontaria, art. 3.
- mancante d'intenzione offensiva, art. 3.
 - dipendente da erronei apprezzamenti, art. 9.
 - disturbata pace domestica, art. 14.
- Offeso, cui vien negata soddisfazione, art. 103.
- che deve assistere parente ammala to, art. 80. »
- che recasi al domicilio dell'offensore, art. 28.
- nella famiglia può trascurare l'azione cavall., art. titolo 14.
 - da più come e quando sceglie l'avversario, art. 43
 - (in ora to, art. 217 r).
 - sfidato senza motivo, art. 217 h).
 - senza provocazione è. dovuta soddisfazione, art. 194.
 - gratuitamente, art. 216 g).

- che reagisce con vie di fatto, art. 26.
 - decide sulla continuazione dello scontro dopo una ferita, art. 263.
- Offeso (1°) non può disconoscere il diritto di risolvere una vertenza con l'appello giudiziario, art. 468. Oggetto la ncia ti, art. 20.
- Oltre a ciò che provoca vie di fatto, art. 21.
- Onore. pag. 4.
- (1°) soddisfatto non s'inserisce nei verbali, art. 419.
- Opinioni politiche e religiose, pag.
- Orb o offese, art. 149.
- Origini delle offese, art. 187.
- Ospite, art. 216 ab).
- Pace domestica turbata non ammette scuse, art. 50.
- Pacificazione fallita, art. 186.
- Padre, capo famiglia, tutore sfidati, art. 217 n). Padre - ne di casa, art. 216 ab).
- Parente, amico che volessero sostituire il parente o. l'a - mico, art. 219 e).
- Parenti di 1° e 2° grado non possono rappresentare, art. articolo 72.
- di 1°, 2° e 3° grado non possono duellare tra loro, art. 218.
- Parole, atti prestatisi ad interpretazioni offensive, articolo 34.
- Partecipanti all'offesa non possono rappresentare, articolo 71, 10°).
- Partita d'armi (la) non costituisce riparazione, pag. 6.
- » » è fuori delle leggi d'onore, pag. '6.
 - » » offerta, ribadisce l'offesa,
- Pieni poteri, art. 89.
- Pistole a doppio scatto, art. 352.
- Posso dei testimoni, art. 252.
- » » e dei duellanti articolo 368.
- Portatori di sfida disarmati, art. 92.
- Precedenti giudiziari in tantissimi l'onore, art.
- Precedenza nelle offese collettive, art. 44.

Premeditazione nell'offesa ad uno squalificato, art. 201 .

Prerogative, qualità ecc. dei rappresentanti e dei testimoni, art. 64 .

Presidente di un giurì dimissionario, chi e come si sostituisce, art. 449 nota .

Presumendosi un primo in degno come giudica il giurì o la Corte, art. 200 .

Presunzione d'indegna non esime dalla soddisfazione, art. 199 .

Primieriti a mbedue offesi, art. 110 .

cherifutano il giudizio cavall., art. 190 .

- atti dei rappresentanti, art. 174 e succ.

- (i) non interloquiscono sul terreno, art. 225 . Primo sangue (duelli a), art. 131 .

cheimpugna un verbale, art. 69 .

- che respinge un verbale di pacificazione, art. 181 .

cheritien siloda un verbale, art. 183 , 184 .

cheritien e insufficiente un verbale, art. 180 .

- che si rifiuta di scendere sul terreno, art. 69 .

- che firma ritrattazione all'insaputa dei rappresentanti, art. 69 .

Proprietario di un giornale, art. 164 .

Provocato (cosa s'in tende per), art. 108 .

» e sfidato per negato prescrito, art. 217 a .). Provocatore, art. 10 .

» (cosa s'in tende per), art. 108 .

Pubblicista sfidato, art. 217 q).

Pubblicazione dopo in izia ta la vertenza , art. 91 . Quando si respinge la sfida , art. 104 .

» il direttore di un giornale non risponde di un articolo, art. 169 , 170 .

uno può non ritenersi sfidato, art. 87 si

non in ano i rappresentanti, art. 51 .

- si comanda l' « Alt ! », art. 264 .

Querele , art. 105 .

controntestimone, art. 104 g).

- con tro la sfida , art. 16e).

Qu es t ion i e pr in cipi di m ass im a , pa g. 67 .

Ra gion i della s fida poss on o ta cers i, art. 68 .

Rapp res en ta n te es igen te mu ta m en ti a l già con ven u to, a r t icolo 191 .

- contro chi gli fu primo o rapp res en ta n te, a r t . 216 f).

(s fida port a ta da u n s olo), a r t . 52 .

- (ch i è), a r t . 63 .

» che dis con oscess e le leggi d'on ore, art. 66 .

- com pr omett en te situ azion e rapp res en ta to, a r t icolo 69 .

- deve rifiutarsi ai duelli ecce zion ali, art. 70 .

» (ch i n on pu ò fa re da), a r t . 70 .

Rapp res en ta n ti o part i ch e in firm a n o u n lodo, a r t . 8 .

- dis cord i nell'at tr ibuire la qu alità di offeso, articolo 7 .

- o part i ch e rifiu ta n o il giu dizio ca valle res co, art. 8 .

- (pr im o com pito dei), a r t . 6 .

- determ in a n o il grad o dell'offesa , a r t . 13 .

- dello s fidat o non manca n o al con vegn o fis sa to, a r t . 175 .

- (i qu attr o) cosa esa min ano, art. 176 .

loro m iss ion e, a r t . 176 .

- loro dovere di pa cifica re, a r t . 177 .

- non s'imm edes im ano col rapp res en ta to, articolo 177 .

- concord i sulla manca nza di ragione e con tesa , a r t . 180 .

- s e il pr im o rifiu ta u n verb a le con cilia tivo, a r t icolo 181 .

s i as ten gon o da polem ich e, a r t . 182 .

- ris olvon o pa cificamente la verten za, arti- colo 185 .

- cosa fa nno s e il pr im o rifiu ta , il giu dizio ca valleres co, art. 190 .

Rapp res en ta n ti, loro pr im o a tto qu a l'è, a r t . 193 .

- cosa devon o esa min are inn anzi tutto, arti-

colo 176 .

- si s forza n o a pa cifica re, a rt. 177 .
- con cord i nella solu zione e pa cifica, art. 180 .
- (qu a n do i) e i pr im i as ten gon s i da pole-
mich e, a rt . 182.
- obb liga ti a ten ta re la pa ce, a rt . 185 .
- par lano sem pre in nome propr io, art. 188 .
- attr ibu iscon o la qu alità di offeso, art. 189 .
- inn anzi tu tto stab iliscon o chi è l'offeso,
a rt icolo 193 .

- poss on o squ alificare il loro primo, art. 198 .
- loro nomina, art. 51 .

qu ando si nominano, art. 53 .

- n om in a ti 48 ore dopo l'offesa , a rt . 53 . (docu -
menti di cui devon o provvedersi articolo 54 .
- qu ando manca no all'on ore, art. 55 .
- cos 'è loro vieta to, a rt . 56 .
- sostitu iti, art. 57 .
- dim iss ion ari, art. 57 .
- poss on o ritirarsi, art. 59 .
- loro m iss ion e, a rt . 63 , 65 .

doveri e diritt i, a rt . 67 .

- ch e n on tr ova n o in casa lo s fidat o, a rt . 93 .
- son o vincolati al segreto, art. 101 .
- dello s fidat o qu ando si presenta no a qu elli
avversa ri, art. 77 .

dello s fidat o reca n s i a l con vegn o fissa to, a
rt icolo 175 .

- dell'offeso qu ando non port ano la sfida , arti-
colo 204 .
- sfida nti las ciano il loro indirizzo allo s fidat o,
a rt . 174 .

Rapp res en ta n ti (i) di u n a part e n on poss on o s qu a lifica - re
il pr im o a vversa rio, a rt . 197 .

» e giu dici s i s os titu iscon o n elle 24 ore, ar
t icolo 60 .

» » che sostitu iscon o i dim iss ion ari o
recu sa ti, art. 61 .

Rappresentato che sottoscrive ritrattazioni ad insaputa dei rappresentanti, art. 69.

Reazione, quando si ammette, art. 25. » a vie di fatto, art. 26, 28.

Recusazione di un giudice e quando si può fare, art. 450.

Redazione del verbale di scontro, art. 119.

Regolamento Corte d'onore permamente, pag. 226.

Responsingendosi da un primo verbale pacificazione, art. 181.

Responsi gere (diritto di) la sfida, art. 105.

Responsabilità delle accuse d'indegnità a chi spetta, articolo 206..

- di accuse pubbliche spettate a chi li ripete, art. 203.
- dei giornalisti, art. 161.
- dei testimoni, art. 220.

Revocato (ufficiale), art. 195.

Riabilitazione cavalleresca, art. 212.

Ricorsi in materia civile, art. 217 c). Ricorsi

o alla Corte d'onore, pag. 272. Rifiuto della sfida, come si fa, art. 102.

- di battenti, art. 38.
- di duella con la spada o la sciabola, art. 113.
- del giu dizio cavalleresco, art. 8, 190.
- di soddisfazione, art. 71, 8°).
- di portare la sfida e obblighi relativi, art. 204, 205.
- di ricambiare la carta da visita, art. 28.
- di subire la visita dei testimoni, art. 230.
- di giu dizio in materia d'indegnità, art. 202.

Rimosso (ufficiale), art. 195.

Riparazione, art. 33.

Riparazione negata, art. 38.

Riposi durante lo scontro ad arma bianca, art. 274 e succ.

Ripresa del combattimento, art. 313 e succ. Risciamento dei danni, art. 30.

Ritiro dell'arrivo dei duellanti sul terreno, art. 222.

- causa to da forza maggiore, art. 223.
- causa to da negligenza, art. 224.
- nel regolare un'attività d'onore, art. 77.
- da parte dello sfidato nell'inviare i rappresentanti, articolo 83.

Ritiro della querela, art. 105.

Ritratto a zione, è soddisfazione, art. 32.

» quando è vergognosa, art. 178.

Rottura delle armi, art. 299, 300.

Scelta delle armi, spettata all'offeso, art. 108.

» » » contestata dall'offensore, art. 112.

» » » se impugnata, art. 109.

» » » spetta ai rappresentanti dell'offeso, articolo 111.

Scommessa, art. 216 c).

Sciabola, quando si può rifiutare, art. 113. Scroconi, art. 71, 60).

Scuse, come si fanno, art. 45, 178.

quando si fanno, art. 46.

» presentate sul terreno, art. 47.

• se l'offesa fu risaputa, art. 49.

• umilianti, art. 178.

Seconda ferita (dopo la) si fa cessare il duello, art. 264. Secondo

di fissano il posto dei rispettivi primi, art. 229.

Seguito scontro (verbale) cosa deve contenere, articolo 417 e succ.

Senatori, art. 217 b).

Sfida (cartello di), art. 54.

• esuforma, art. 86.

• (se alla) altri risponde querelandosi, art. 16 o). Sfida nte, il giudice o l'arbitro, art. 216 ac).

Sfida nte che trascura comunicare nomi propri rappresentanti, art. 85.

• senza essere stato provocato, art. 219 f).

» cosa deve fare, art. 88.

Sfidanti, loro conegno presentando la sfida, art. 94.

• non discutono con lo sfidato, art. 95.

- cosa fa nno dopo con segnata la sfida, art. 100.
- Sfidato, dimora nte in luogo diverso da quello dello sfidato, art. 92, 96.
- cosa fa nom in ando i rappresenanti, art. 174.
- con vivente con la famiglia, art. 93.
- accettando la sfida nomina i rappresenanti, art. 99.
- com ericeve gli sfidati e cosa risponde, articolo 94, 98.
- trascorse 48 ore dalla conoscenza dell'offesa, articolo 217 k).
- quando nomina i rappresenanti, art. 174.
- quando non respinge la sfida, art. 97.
- da un osqualificato, 217 l).
- ch e non trovasi in casa, art. 93.
- Sgarbo provocante offesa, art. 110.
- Sistemazione amichevole della sentenza, come si raggiunge, art. 177, 178.
- Soddisfazione (la domanda di) non è sfida, art. 33.
- in cosa con siste, art. 32.
- negata, art. 38.
- (domanda collettiva di) si respinge, art. 40.
- Sospensione del combattimento, art. 293 e succ.
- Sostituzione dei giudici, art. 57.
- dei rappresenanti, art. 57.
- dei giudici e dei rappresenanti si fa nelle 24 ore, art. 58.
- (manca della), art. 60.
- del minorenne offeso, art. 150.
- del minorenne *offensore*, art. 137.
- Spada (quando si può rifiutare la), art. 113.
- Spia, art. 216 u).
- Spie e confidenti della polizia, art. 71, 4°).
- Spiegazioni, quando si domandano, art. 34.
- Squalificato (cosa intendesi per), pag. 6.
- da che cosa deve risultare, art. 195.
- Squalificato è colui che offende i giudici d'onore, art. 466.
- .

- (allo) è interdett o il duello, art. 216 . Stampa (offesa con la) è di 40 grad o, a rt . 14 .
- (censura della) a pers one investite di cariche pu b bliche, art. 15 .
- St a to fis ico dei d u ella n t i, a rt . 136 .
- St orp io (offen s ore), a rt . 146 , 147 .
- Str a n iero, a rt . 215 .
- Su periore s fidat o da in feriore, a rt . 217 o).
- ch e offen de l'in feriore, a rt . 219 ni).
- Terr en o poi d u elli a lla pis tola , a rt . .363 e s u cc.
- (s ul) a i d u elli ad a rm i bia n ch e, a rt . 220 e s u cc.
- e sue caratteristiche, art. 228 .
- Testimone, chi è, art. 63 .
- (pr eroga tive del), a rt . 64 .
- (qu a lità del), a rt . 64 .
- » è resp on sab ile di qu anto accad e sul terren o, a rt . 220 .
- che voless e sostitu ire il manda nte, art. 219 d).
- Tes t im on i, des ign a n o il pos to dei d u ella n t i, a rt . 229 .
- Tes te, a rt . 217 e).
- Tes t im on e, qu a n do com a n da « Alt », a rt . 261 .
- s e il ferito è l'offes o, a rt . 262 .
- deve in terp ors i a s u o r is ch io e pericolo, a r- t icolo 265 , 285 .
- gli è pr oibito di par la re, a rt . 266 .
- s u o com pito, a rt . 266 .
- qu ando è squ alificato, art. 267 .
- s e cen s u ra i colpi a vversar i, a rt . 268 .
- ae accampa ferita insuss isten te, art. 269 .
- qu ando non pu ò comandar e l' « Alt », art. 270 .
- Tes t im on e, qu a n do s osp en de lo s con tr o, a rt . 271 .
- deve accertars i che il suo primo conos ca le regole.. dello s con tr o, a rt . 272 .
- con ta i seco n di per la d u ra ta del com batt i men to, a rt. 280 .
- non para i colpi, a rt . 290 .
- nel disa rmo s'interp one, art. 298 .
- s e gli passa in oss erva ta u n a ferita , a rt . 306 .

Tra chi non può aver luogo il duello causa l'età, art. 142.

Tribuna le ordinario, diritto di appella rvis i, art. 3, 105.

Tutore s fidato, art. 217 n).

Ubbria con e, art. 216 s).

Ufficiale revoca to o r im oss o, art. 195.

- accusa to d'in degn ità, art. 192.
- in S. A. P. giu dice in un con s ess o ca va lleres co, art icolo 445.

Ultim o sa n gu e (d u elli ad), art -132.

Us u ra io, art. 216 v).

Us u rp a tori di t itoli e deco ra zion i, art. 71, 50).

Verb ale di a ggiorn a m en to per m in orità, art. 138.

- con cilia zione, art. 9, 106.
- di nega ta sodd isfazione, art. 77, 84.
- di nega ta offesa, art. 37.
- di non lu ogo a con tesa, art. 180.
- di scontro, 'art. 45, 119.
- di squ alifica, art. 196.
- di con cilia zione pen den te un giu dizio ca valle- res co, art. 106.
- impu gnato (come e qu ando), art. 183, 184.

qu ando si notifica alla contropart e, art. 8.

- in segu ito a s cu s e s u l terren o, art. 48.
- qu ando si pubblica, art. 49.

di scontro, lettura, art. 249.

- di segu ito s con tr o, art. 329 a 335.
- di ritr att azione, pag. 265.
- di nega zione di offesa, pag. 266,

Verbale in segu ito a mancata nomina dei rapp res en- tan ti, pag. 266.

in segu ito a r ifiu to, pag. 267.

in segu ito ad a cce tt a zione, pag. 268. » d 'ap pello ad un giu ri, pag. 271.

- di nom in a a pr es iden te di un giu ri, pag. 272.
- di solu zione pa cifica, pag. 274.
- di s con tr o, pag. 273.
- di segu ito s con tr o, pag. 276.

- di rifiuto di sfida, art. 411, 412 e succ.
 - di accettazione di sfida, art. 411, 414 e succ.
 - di accomodamento pacifico, art. 411.
 - di scontro, art. 411, 415 e succ.
 - di seguito, scontro, art. 411, -417 e succ.
 - » » » come si chiude, art. 420.
- Verbali, generalità, art. 403.
- perché devono fotografare tutto lo svolgersi di tutta la vertenza, art. 403 nota. cosa devono contenere, art. 403. a cosa servono, art. 404.
 - contenenti cose non vere, art. 405.
 - come e quando si dichiarano non veritieri, articolo 406_423.
 - quando non lo si può dichiarare, art. 407.
 - sottoscritti anche dai primi, art. -408, 409.
 - quando si pubblicano, art. 410.
 - come e quando si rilasciano, art. 411.
- Vertenza cavalleresca, pag. 4.
- quando ha inizio, pag. 4.
- dove trovano soluzione, pag. 4.
 - insoluta, art. 71, 8°, 216 g).
 - non sussiste senza offeso e offensore, art. 6.
 - (per un a) causata dalla stessa offesa si dà una sola soddisfazione, art. 39.
 - s'inizia con la presenza della sfida, art. 4
 - sorta sul terreno, art. 322.
- Vie di fatto, collettive, art. 42.
- estorsione, art. 147, 148
- effettuate prima del rifiuto della sfida, art. 23.
 - premeditate costituiscono aggressione, articolo 22.
 - (minaccia di), art. 19.
 - reattive e quando sono scusabili, art. 26, 28.
 - per errore di persona, art. 50.
 - quando consentono la sostituzione, art. 152.
 - quando ammettono le scuse, art. 50.
 - quando sfuggono all'apprezzamento cavalleresco

- leresco, a rt . 18 .
 - pr ovoca to da oltr a ggio, a rt . 21 .
- Viola zion e delle regole e con dizion i del d u ello, a rt . 316 .
- lievi, qu a li s on o, a rt . 317 .
 - gravi, qu ali sono, art. 317 .
 - verificandos i durante il du ello, a .rt. 318 .
 - resp on sab ilità per chi ricad e, art. 321 .
- Vis ita a lla pers on a dei com batt en ti, a rt. 230 .
- com e s i fa , a rt . 232 .
 - in cosa con s is te, a rt . 233 .
- Viven t i s u l giu oco e i bar i, a rt . 71 , 7 °).

- come si fa, art. 232.
 - in cosa consiste, art. 233.
- Viventi sul giuoco e i bari, art. 71, 7°).

APPENDICE

**Codice Penale R. Decreto 30 giugno 1889 n.
6133**

*CAPO IX
Del duello*

237. Chiunque sfida altri a duello, ancorché la sfida non sia accettata, è punito con la multa sino a lire cinquecento; ma se egli sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale è derivata la sfida, la pena è della detenzione sino a due mesi.

Va esente da pena chi sia stato indotto alla sfida da grave insulto o da grave onta.

Chi accetta la sfida, qualora sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto dal quale essa è derivata, è punito con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se il duello avvenga, si applicano soltanto le disposizioni degli articoli seguenti.

238. Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, se non cagioni all'avversario lesione personale, con la detenzione sino a due mesi.

Se il colpevole sia stato la causa ingiusta e determinante del duello, la detenzione è da quindici giorni a quattro mesi.

239. Il duellante è punito con la detenzione:

1° da sei mesi a cinque anni, se uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte;

2° da un mese a due anni, se gli cagioni una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'art. 372;

3° sino a quattro mesi, se gli cagioni qualsiasi

altra lesione personale.

Se il colpevole sia stato la causa Ingiusta e determinante del duello, la detenzione è, nel primo caso, da due a sette anni; nel secondo, da tre mesi a tre anni; e, nel terzo, da uno a sei mesi.

240. Le pene stabilite, nella prima parte dei due precedenti articoli sono diminuite da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia stato indotto al duello da grave insulto o da grave onta.

241. I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento; ma vanno esenti da pena, se impediscano il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille, se il duello non abbia per effetto alcuna lesione personale, e con la detenzione sino a diciotto mesi, negli altri casi; ma vanno esenti da pena, se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

242. Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte alcuna nel fatto che cagionò il duello, e si batta invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti art. 238 e 239 sono aumentate della metà.

Non si applica tale aumento di pena, se il duellante sia un prossimo congiunto della persona direttamente interessata, ovvero se sia uno dei padrini o secondi che si batte in vece del suo primo assente.

243. In vece delle disposizioni degli art. 239 e

242, si applicano, per l'omicidio e la lesione personale seguiti in duello, quelle dei capi I e II del titolo IX:

1° se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° se le armi adoperate nel combattimento, non siano eguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° se sia stato espressamente convenuto ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

In ogni caso la pena è della reclusione; e, ove la condanna non abbia per effetto l'interdizione perpetua, è aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se la lesione personale importi una pena inferiore a quelle stabilite negli art. 239 e 242, si applicano tali pene, aumentate di un terzo, sostituita la reclusione alla detenzione.

I padrini o secondi, nei casi dei numeri 2°, 3° e 4°, soggiacciono alle stesse pene stabilite in questo articolo per i duellanti; le quali però possono essere diminuite di un terzo.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o al combattimento è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia, avuto conoscenza prima o nell'atto del com-

battimento.

244. Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno in qualsiasi modo a *pubblico* disprezzo perché essa o non abbia sfidato o abbia ricusato il duello, ovvero, dimostrando o minacciando disprezzo, incita altri al duello, è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

245. Quando colui che provoca o sfida a duello o minaccia di provocare o sfidare agisca con l'intento di carpire danaro o altra utilità, si applicano, secondo i casi, le disposizioni dell'art. 407 o dell'art. 409.